



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

**ASSEMBLEA**

96<sup>a</sup> seduta pubblica

giovedì 3 agosto 2023

Presidenza del vice presidente Centinaio,

indi del presidente La Russa,

del vice presidente Gasparri

e del vice presidente Castellone

**INDICE GENERALE**

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> .....	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) ....</i>	85
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) .....</i>	201

## INDICE

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE.....5

## DISEGNI DI LEGGE

## Discussione e approvazione:

**(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (Approvato dalla Camera dei deputati)**

## Discussione e approvazione della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....5, 6, 19  
 BALBONI (Fdl) .....6  
 ZAMPA (PD-IDP).....6  
 CAMUSSO (PD-IDP).....8  
 SBROLLINI (Az-IV-RE) .....10  
 PIRRO (M5S) .....12  
 MALPEZZI (PD-IDP) .....14  
 ZEDDA (Fdl) .....17  
 CIRIANI, ministro per i rapporti con il Parlamento ...19  
 BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)...19  
 DE CRISTOFARO (Misto-AVS).....22  
 FREGOLENT (Az-IV-RE).....24  
 TERNULLO (FI-BP-PPE) .....27  
 CATALDI (M5S).....28  
 CANTU' (LSP-PSd'Az) .....30  
 PARRINI (PD-IDP) .....33  
 BUCALO (Fdl) .....36

## PER UN'INFORMATIVA DEL GOVERNO SU PRESENTE ATTIVITÀ ALL'INTERNO DELLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA

BORGHI ENRICO (Az-IV-RE) .....38

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 829 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....39

Votazione nominale con appello

## GOVERNO

## Informativa del ministro del lavoro e delle politiche sociali sul reddito di cittadinanza e conseguente discussione:

PRESIDENTE.....40, 47, 57  
 CALDERONE, ministro del lavoro e delle politiche sociali .....40  
 MAGNI (Misto-AVS).....47  
 SCALFAROTTO (Az-IV-RE) .....48

RONZULLI (FI-BP-PPE).....49  
 PATUANELLI (M5S) .....51  
 ROMEO (LSP-PSd'Az) .....53  
 BOCCIA (PD-IDP).....54  
 ZAFFINI (Fdl) .....56

## SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE.....57  
 ZAFFINI (Fdl) .....58

## DISEGNI DI LEGGE

## Discussione:

**(826) Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento (Relazione orale)**

## Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento:

PRESIDENTE.....58, 59, 65, 67, 69, 70, 71  
 MINASI, relatrice .....58, 65, 67, 69, 71  
 MAZZELLA (M5S) .....59, 67  
 FURLAN (PD-IDP) .....62  
 ZULLO (Fdl).....63  
 DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali .....66, 67, 69, 71  
 PAROLI (FI-BP-PPE) .....66  
 MAGNI (Misto-AVS).....69, 70  
 NATURALE (M5S) .....69  
 BOCCIA (PD-IDP).....70  
 GUIDOLIN (M5S) .....71

## SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE.....72  
 LOREFICE (M5S) .....72

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 826:

PRESIDENTE.....72, 77, 81  
 GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) .....72  
 MAGNI (Misto-AVS).....73  
 SBROLLINI (Az-IV-RE) .....74  
 PAROLI (FI-BP-PPE) .....74  
 PIRRO (M5S) .....75  
 MURELLI (LSP-PSd'Az) .....77  
 CAMUSSO (PD-IDP) .....78  
 BARCAIUOLO (Fdl) .....80

## INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE.....83  
 VERDUCCI (PD-IDP) .....82

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 2023** .....83*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO N. 829**

Articolo 1 del disegno di legge di conversione..... 85

Articoli da 1 a 44 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati..... 85

**DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE N. 826**

Articolo 1 del disegno di legge di conversione..... 166

Allegato recante le modificazioni apportate dalla Commissione..... 166

Articolo 1 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione..... 167

Emendamenti e ordini del giorno..... 168

Articolo 2 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione..... 173

Emendamenti e ordini del giorno..... 174

Articolo 3 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione..... 189

Emendamenti e ordini del giorno..... 190

Articolo 4 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione..... 198

Emendamenti..... 198

Articolo 5 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione..... 199

*ALLEGATO B***PARERI**

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 829 ..... 201

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 826 e sui relativi emendamenti ... 201

**INTERVENTI**

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Magni sul disegno di legge n. 826..... 201

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**..... 204**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA** .. 215**CONGEDI E MISSIONI** ..... 215**DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati ..... 215

Annunzio di presentazione ..... 215

Presentazione del testo degli articoli ..... 217

**GOVERNO**

Trasmissione di atti e documenti ..... 218

Trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento ..... 221

**ENTI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO**

Trasmissione di atti. Deferimento ..... 221

**CORTE DEI CONTI**

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti..... 222

Trasmissione di documentazione. Deferimento..... 222

**ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA**

Trasmissione di documenti..... 222

**INTERROGAZIONI**

Annunzio di risposte scritte ..... 225

Interrogazioni ..... 225

Con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento ..... 230

Da svolgere in Commissione..... 242

*AVVISO DI RETTIFICA* ..... 243

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,36*).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 9,40)**

### Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 829, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 1ª Commissione permanente, senatore Balboni, per riferire sui lavori delle Commissioni riunite 1ª e 10ª.

BALBONI (*Fdl*). Signor Presidente, è con rammarico che devo comunicare a lei e all'Assemblea che, a causa del brevissimo tempo a disposizione per l'esame di questo disegno di legge, non è stato possibile completare - devo dire nemmeno iniziare - la discussione nelle Commissioni riunite e pertanto oggi ci presentiamo in Aula senza il mandato al relatore.

Colgo l'occasione - non è la prima volta - per manifestare il mio disagio come Presidente della 1ª Commissione nel dover registrare che, purtroppo, questi inconvenienti si presentano in modo sempre più frequente.

Credo che tutti i senatori si rendano conto che certamente ci sono provvedimenti urgenti, non dilazionabili, che vanno assunti e quindi comprendiamo le ragioni che, a volte, possono portare a una compressione così drastica dei tempi di esame e di discussione. Tuttavia, signor Presidente, la pregherei di far presente al Governo che questa non può diventare la regola, perché è una compressione inaccettabile delle prerogative del Parlamento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Balboni, il disegno di legge n. 829, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Zampa. Ne ha facoltà.

ZAMPA (*PD-IDP*). Signor Presidente, colleghi e colleghe, le parole del presidente Balboni non avrebbero necessità di essere commentate, perché sono parole che esprimono una consapevolezza grande di quanto da tempo il Partito Democratico va lamentando. Non posso quindi non associarmi al rammarico che il presidente Balboni ha appena espresso, esprimendo al contempo, a nostra volta, un profondo e ancora più motivato rammarico per la situazione nella quale anche oggi ci troviamo.

Ormai è sempre più frequente quello che avviene in quest'Aula e che è avvenuto nelle Commissioni: siamo privati totalmente del tempo per una discussione, che non voglio nemmeno definire vera, ma almeno minima, e per un confronto che gioverebbe anche alla maggioranza e - ne sono convinta - farebbe molto bene anche a chi governa. Ascoltare e provare a confrontarsi sui provvedimenti è una scelta, un'opzione di saggezza. Siamo abituati e ci stiamo abituando, ma continueremo a denunciare le presunte urgenze a cui il Parlamento viene costretto di volta in volta, che lo portano a votare la fiducia e a dare vita a quello che non si può non definire un monocameralismo di fatto, perché i provvedimenti vengono discussi, come nel caso, solo da un ramo del Parlamento. Se infatti vengono discussi e compiono un *iter* completo in una delle due Camere, certamente sappiamo già, prima ancora che si inizi, che arriveranno con la fiducia nell'altra Camera. Questo è molto grave e credo che vada denunciato in tutte le sedi. Ritengo che ciò vada portato all'attenzione dei Presidenti delle due Camere e anche della Presidenza della Repubblica. È un modo di legiferare e di governare che non può essere accettato.

Mi lasci aggiungere, signor Presidente, che avendo vissuto da Sottosegretaria la pandemia, non posso dimenticare le denunce scandalizzate che accompagnavano le urgenze, che credo non si possano non definire tali.

Quando parliamo infatti di una pandemia, come è stata quella del Covid-19, non si può non dire che quella era davvero un'emergenza, che ci costringeva anche a tempi accorciati nelle decisioni e nell'assunzione di norme, che servivano immediatamente. È difficile dimenticare le parole e le accuse che ci sono state rivolte. Oggi, a un anno di distanza dall'insediamento del nuovo Governo, devo dire che non si è voluto cambiare in nulla e non si vuole affrontare un problema, che è quello di non dare più il tempo, a noi parlamentari, di esercitare i nostri fondamentali doveri e le nostre prerogative, che prima di tutto prevedono una discussione e un confronto nelle sedi opportune, a cominciare dalle Commissioni. Capita di continuo e ormai ci stiamo, nostro malgrado, abituando - ma, come ho detto, continueremo a denunciarlo con sempre maggiore vigore e veemenza - a una mancanza di confronto con la maggioranza e a doverci esprimere solo con dei sì o dei no, senza poter approfondire ciò che riguarda i cittadini.

Non è però solo questo il problema, perché ancora una volta ci troviamo infatti a dover discutere di un decreto-legge, che sulla carta dovrebbe occuparsi di un nodo centrale per il funzionamento dello Stato, ovvero la pubblica amministrazione. Dico «dovrebbe occuparsi», perché qui il condizionale è d'obbligo, essendo invece evidente che, nei fatti, non è così che stanno le cose. Basta sfogliare il sommario di questo provvedimento per trovarci dentro davvero un po' di tutto. È una specie di *pot-pourri* o uno zibaldone - chiamatelo come volete - nel quale è stato "cacciato" di tutto: si va dall'università, alla salute, alla vigilanza, alle materie prime, alla cultura, alle malattie infettive e all'abbattimento degli animali, alla medicina preventiva, alle olimpiadi di Cortina d'Ampezzo, alle festività e alle solennità religiose. Potrei continuare, ma mi pare superfluo fare questo elenco, perché basta sfogliare l'indice.

La materia inerente alla pubblica amministrazione è davvero molto carente. In questo modo viene completamente disattesa l'applicazione dell'articolo 97 della Costituzione, che vuole siano assicurati il «buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione», che devono essere l'obiettivo primario, soprattutto del Governo. Anche qui duole misurare la distanza enorme tra le parole pronunciate e la propaganda che è stata consumata sul valore della pubblica amministrazione, su quanto conti una pubblica amministrazione valorizzata, efficiente e funzionante, e quanto invece oggi manifestiate un'assoluta distanza e persino una mancanza di rispetto nei confronti di quello che dovrebbe essere il motore dello Stato.

Mi pare che infarcendo questo disegno di legge di varie ed eventuali, non si arrivi a toccare alla fine nessun punto saliente e che si vogliano solo agitare un po' le acque, promettendo cambiamenti che di fatto non ci sono e non ci saranno. Leggendo il contenuto del provvedimento si ha l'idea, lo ribadisco, di una gran confusione, di un lavoro portato avanti in maniera poco organica e di avere voluto solo superficialmente occuparsi di un settore strategico per il futuro del Paese. Almeno per noi parlamentari del Partito Democratico la pubblica amministrazione è ciò che rappresenta un tema nevralgico per il nostro Paese. Come si può pensare di non affrontare seriamente un tema come questo? Ci sono più di tre milioni di lavoratrici e lavoratori a cui è affi-

data quotidianamente l'erogazione di servizi per la qualità della vita di cittadini e imprese e non parliamo di questioni astratte, ma di attività che riguardano davvero la vita di ogni cittadino italiano.

Se volessimo fare un riferimento semplice da capire, viste le ultime incresciose vicende che hanno riguardato da vicino l'Italia, colpita dalle alluvioni e piegata dagli incendi, possiamo riferirci agli uomini e alle donne impiegati nei Vigili del fuoco. Ma io ho in mente le tante migliaia di dipendenti pubblici che ogni giorno compiono il proprio dovere e avrebbero bisogno di trovarsi in un contesto efficiente, che valorizzi il loro lavoro.

C'è anche un grande bisogno di cambiamento di competenze. Queste ultime settimane di incendi e alluvioni hanno messo a dura prova il Paese e sono stati impegnati senza sosta Vigili del fuoco e Forze dell'ordine, per tutto il giorno, e così i Comuni e i loro dipendenti, lavoratori che, appunto, svolgono con abnegazione impagabile il proprio dovere. A loro - permettetemi di farlo in questa sede - va il nostro ringraziamento e, ribadisco, il rammarico per non vederli davvero messi al centro di un'azione di valorizzazione.

Anche alla luce di tutto questo, è innegabile che dalla pubblica amministrazione non passi, appunto, solo l'erogazione dei servizi, ma la realizzazione di quello straordinario piano di investimenti che si chiama Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con chi pensate di realizzare il PNRR se non con i dipendenti pubblici? Il PNRR, lo sappiamo, è un pacchetto di 750 miliardi di euro concordato con l'Unione europea in risposta a una crisi gravissima che ha colpito il nostro Paese e per tornare alla pubblica amministrazione ci si è in pratica dimenticati, in questo provvedimento, che siamo qui a discutere che cosa sia e di che cosa abbia bisogno.

Voglio ricordare che è proprio dalla pubblica amministrazione che oggi passa anche un pezzo di sviluppo del nostro Paese, un pezzo molto importante. Senza una pubblica amministrazione davvero efficiente e messa nelle condizioni di lavorare, anche grazie a cambiamenti e riforme necessarie, noi non vedremo ripartire lo sviluppo dell'Italia. Abbiamo bisogno di misure concrete per trasformare il settore pubblico in un vero e proprio motore dello sviluppo. *(Richiami del Presidente).*

Concludo, Presidente, con un ultimo cenno alle parole improprie che il ministro Crosetto ha pronunciato l'altro giorno su un Parlamento che non lavorerebbe abbastanza. Ecco, a me pare che quello che sta succedendo qui oggi sia la replica e la risposta migliore che gli italiani devono conoscere su quale sia il problema di questo Parlamento nella sua capacità di lavorare e di lavorare con efficacia; quella che i cittadini che ci hanno eletti e mandati qui a rappresentarli chiedono ed esigono. *(Applausi).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Camusso. Ne ha facoltà.

CAMUSSO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, come diceva il presidente Balboni e come è stato ripreso dalla collega Zampa, ci troviamo a discutere quello che in gergo tra noi chiamiamo secondo decreto-legge pubblica amministrazione, perché segue il primo decreto-legge sulla pubblica amministrazione, che il Senato ha potuto discutere esattamente come stiamo discutendo di questo, cioè in circa ventiquattr'ore, con la posizione



della fiducia prima ancora che il testo arrivasse in Aula e l'impossibilità di discuterne il merito.

Ovviamente il fatto che il Senato non ne potesse discutere il merito dice non solo dell'eccessiva decretazione d'urgenza che si utilizza, ma anche delle modalità con cui si sta affrontando il rapporto tra il ruolo del Governo e il potere legislativo del Parlamento, che sempre più viene messo in discussione. In qualche caso potremmo dire che ci sentiamo umiliati nella nostra funzione di senatori e di senatrici nell'affrontare in questo modo il processo decisionale e legislativo. Vale poco però dire che questa è la sensazione che c'è, se ciò non determini un sussulto. E questo vale per qualunque forza politica, perché non è una questione di posizione politica, ma di attuazione del dettato costituzionale rispetto al ruolo delle istituzioni.

Il fatto che lo si chiami secondo decreto-legge pubblica amministrazione significa anche che è stato il secondo provvedimento sulla stessa materia a distanza di pochi giorni ed esattamente con la stessa caratteristica dell'altro, cioè il fatto di contenere di tutto un po' quel che capitava tra le mani in quel momento: molta attenzione a moltiplicare i ruoli di direzione e le direzioni dei Ministeri, la totale disattenzione allo stato davvero difficile in cui versa la nostra pubblica amministrazione.

Io non so se abbiamo avuto la pazienza di guardare qualche numero rispetto a quello che sta succedendo nella pubblica amministrazione, ma vorrei per esempio dire al ministro Fitto, che ci diceva che bisogna tagliare delle parti del PNRR perché non sappiamo se siamo in grado di rendicontarle, che se non si mette mano alla struttura e alla quantità di lavoratori e di lavoratrici nella pubblica amministrazione continueremo a non saper rendicontare, perché non potremo farlo. (*Applausi*). Da questo punto di vista il tema non riguarda solo il PNRR, perché qualunque bando, qualunque finanziamento europeo, qualunque accesso a quelle risorse richiede di avere le figure tecniche nelle amministrazioni che siano in grado di farlo.

Non vanno quindi bene due decreti-legge (ma non sarebbe andato bene neanche uno solo) se sono solo finalizzati a mettere qualche toppa senza affrontare invece le questioni fondamentali della nostra pubblica amministrazione, che sono - tanto per dirlo chiaramente - innanzitutto la necessità di un piano straordinario di occupazione e la necessità di riqualificare, di rinnovare i contratti e di rimotivare i lavoratori e le lavoratrici nel loro ruolo e nella loro capacità di dare risposte. Credo che sia sotto gli occhi di tutti ciò che sta succedendo nella sanità, dove non solo l'anzianità media del personale è troppo alta e non permette di governare le sfide che ci presenta la situazione attuale, ma c'è anche e soprattutto una demotivazione che riguarda le modalità del lavoro, la quantità delle persone che possono lavorare e le risposte che si devono dare.

La Presidente del Consiglio ci dice che lei sarebbe contro il salario minimo, che pure in tanta parte della pubblica amministrazione sarebbe fondamentale, se pensiamo ai processi di esternalizzazione e di appalto che caratterizzano questo settore (*Applausi*); tuttavia, anche se non guardiamo a questo elemento, ci dice che non si può fare, perché bisogna valorizzare la contrattazione. Vorrei dunque chiederle perché questi due decreti-legge, uno

dopo l'altro, non hanno mai visto la partecipazione delle parti sociali e la discussione con loro; forse perché quelle parti sociali avrebbero detto che il problema non era nel numero delle direzioni in questo o quel Ministero, ma negli organici, nei contratti, nelle qualità professionali.

Approfitto però di questo elemento che riguarda appunto il rapporto con le parti sociali e la contrattazione per dire che questo secondo decreto-legge sulla pubblica amministrazione è anche caratterizzato dalla furbizia dell'ultimo minuto.

Mentre era in corso alla Camera l'ultima notte di discussione sugli emendamenti, il Governo e il partito di maggioranza relativa hanno deciso di accogliere una "scialuppa", che casualmente veniva da Italia Viva, per decidere di cambiare l'esito di circa 30 milioni di finanziamenti nei prossimi anni, che passano dal comitato denominato "Previdenza Italia", ad Assoprevidenza. So che probabilmente appassiona pochi discutere di previdenza complementare, ma forse sarebbe bene che anche qui qualche numero provassimo a ricordarcelo. Il nostro Paese ha passato alla fiscalità generale circa 21 miliardi di contributi che le aziende dovrebbero pagare per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti. Negli ultimi mesi - Governo Draghi prima, Governo Meloni poi - circa altri 13 miliardi sono passati alla fiscalità generale per intervento sul cuneo fiscale. Quelli, almeno, sono a vantaggio dei lavoratori e sono stati un primo sollievo rispetto ai problemi dell'inflazione e della scarsità dei salari.

Tutto si può dire, quindi, tranne che le politiche non governino ampiamente il tema della previdenza, forse non nella direzione che sarebbe coerente a un sistema contributivo quale quello che abbiamo. Ma è esattamente perché abbiamo un sistema contributivo che la previdenza complementare è diventato un elemento essenziale per la condizione dei lavoratori. E la previdenza complementare può essere fatta in due modi: con gli accordi contrattuali, che hanno un vantaggio diretto per i lavoratori non solo perché avviene sulla loro retribuzione e sul loro trattamento di fine rapporto, ma perché c'è una quota che le aziende mettono ad aumentare la capitalizzazione, oppure con il sistema privato assicurativo, con i fondi chiusi, con i PIP, in tutte le varie forme con cui le assicurazioni generano profitto sul nostro futuro destino previdenziale.

Ebbene, avremmo bisogno di ampliare la previdenza contrattuale, avremmo bisogno di dare più risposte ai lavoratori e alle lavoratrici, di darle a quei lavoratori e a quelle lavoratrici, agli artigiani, alle piccole imprese, dove c'è un bisogno di informazione. Per questo era nato, insieme alle parti sociali, il comitato "Previdenza Italia". Perché si sia deciso, invece, di finanziare le assicurazioni di un'associazione privata resta un mistero, ma forse è uno di quei misteri di cui poi chi pagherà il prezzo saranno i lavoratori e le lavoratrici. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sbroliini. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, in circa dieci mesi da quando è nato questo Governo siamo arrivati al trentunesimo decreto-legge e alla venticinquesima fi-

ducia, superando abbondantemente i Governi precedenti. Ricordiamo le critiche al Governo Draghi, quando si diceva che si continuava a decretare d'urgenza e a mettere la fiducia. Ebbene, voi avete già superato abbondantemente questo *record* solo in pochi mesi.

Le parole testé pronunciate dal presidente della 1ª Commissione Balboni confermano le preoccupazioni che abbiamo evidenziato ogni volta nei vari provvedimenti, ribadendo lo svuotamento delle prerogative essenziali del Parlamento, che sono quelle del confronto, dell'ascolto, del dibattito, che farebbero bene sia al Governo che al Parlamento tutto. Abbiamo visto, quindi, che questo monocameralismo imperfetto assolutamente non funziona.

Non funziona neanche il merito di questo provvedimento, perché è confuso, non ha nessuna organicità, ancora una volta non c'è omogeneità e soprattutto non ci sono risposte rispetto alle priorità che chiede ogni giorno questo Paese. Pensiamo al tema dei trasporti, a quello che sta succedendo con i taxi, con gli aerei, al caos dei treni, solo per fare alcuni esempi (*Applausi*), ma anche ai ritardi delle rate del PNRR, rispetto alle quali ancora non abbiamo capito cosa succederà, o alla sanità. Quante volte siamo intervenuti, come Gruppo, per ribadire che la priorità è il diritto alla salute? (*Applausi*). Anche ieri i giornali hanno dedicato tantissime pagine a questo tema, evidenziando un buco di 15 miliardi di euro nella sanità. Significa mandare all'aria un sistema sanitario pubblico, nazionale e universale, che è un fiore all'occhiello in tutto il mondo. Allora perché non trovare risorse dove realmente c'è bisogno? Questa sicuramente non solo è una priorità, ma noi avevamo anche indicato - come facciamo di solito, essendo un'opposizione costruttiva e propositiva - dove reperire quelle risorse, ma non siamo stati ascoltati.

Questo avviene un po' in tutti i settori che avete cercato di mettere assieme in maniera confusa in questo provvedimento, per esempio sulle assunzioni. Quale meritocrazia? Non ne abbiamo discusso abbastanza, perché non c'è stato il tempo, ma anche questo atteggiamento non ci è piaciuto assolutamente. Nessuna meritocrazia anche sul tema delle assunzioni.

Sullo sport, all'articolo 34, che dovrebbe regolamentare l'ambito dei processi sportivi, si prevede che il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguino i propri statuti con l'obiettivo di rendere applicabili le penalità solo una volta che la sentenza sia passata in giudicato. Questo riguarda, nei provvedimenti davanti alla giustizia sportiva, l'impugnazione di sanzioni o di penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare, per esempio, la classifica finale delle competizioni a squadra. Da sportiva, lasciatemi dire che la bontà della finalità della norma è svilita da un atteggiamento che, a mio avviso, va a violare l'autonomia del CONI e dell'ordinamento sportivo nella sua interezza. (*Applausi*). Questo Governo - lo sappiamo - porterà sicuramente a ricorsi all'autorità giudiziaria e alla Corte costituzionale, che peraltro si è già espressa in maniera netta anche in merito a questo.

Negli articoli 38 e 39, che riguardano i giochi di Milano-Cortina 2026, si prevede l'estensione della possibilità di sottoscrivere contratti di lavoro subordinato, senza specificare dei limiti temporali, purché riguardino l'ambito dello svolgimento dei giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2026. Anche qui sarebbe stato opportuno ampliare il numero dei Comuni, perché non

si capisce perché alcuni saranno beneficiari e altri no, penalizzando per esempio moltissimo i Comuni lombardi.

Potrei continuare così, ma voglio chiudere sul tema della cultura, che a noi sta molto a cuore: intanto sull'App 18 del Governo Renzi, dove non si sono trovate le risorse, quante volte l'abbiamo detto al ministro Sangiuliano? (*Applausi*). Poi, nelle disposizioni di cui all'articolo 12-*bis*, relative alla fondazione Centro sperimentale per la cinematografia, apprendiamo che si svilisce quella che dovrebbe essere l'autonomia e l'indipendenza della cultura e del cinema. Oltre a sopprimere la figura del direttore generale, viene prevista la nomina del comitato scientifico da parte del Ministro della cultura, composto da sei componenti, il quale si sostituisce anche al consiglio di amministrazione nell'indicazione del presidente. Anche questa noi la consideriamo una vera e propria lottizzazione, così com'è accaduto con la RAI.

In conclusione, noi siamo rimasti sempre con un atteggiamento propositivo e abbiamo cercato, soprattutto alla Camera, dove c'è stata la possibilità di un minimo di confronto, di fare proposte emendative che andassero nella direzione di individuare le priorità. Non c'è stato alcun ascolto in questo senso e qui in Senato siamo arrivati a ridosso ormai delle vacanze estive.

Quindi mi dispiace, Governo, ancora una volta si è persa una grande occasione per ribadire quanto la sanità, la cultura, il lavoro, il PNRR, lo sport - solo per fare alcuni esempi - avrebbero dovuto seguire una direzione diversa e individuare le risorse necessarie per dare una svolta al nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

PIRRO (*M5S*). Signor Presidente, vorrei poter elogiare qualcosa, all'interno di questo decreto-legge, che sia stato partorito dalla maggioranza, ma mi risulta piuttosto difficile, un po' per i contenuti e un po' per l'enormità di tempo che ci avete concesso per esaminarlo, com'è avvenuto con il primo decreto-legge cosiddetto PA, passato da queste Aule come un fulmine: ormai ci stiamo abituando. Chiederei almeno la grazia al Governo: se, quantomeno per argomenti, riuscisse ogni tanto a far lavorare tutte e due le Camere, non sarebbe un dispiacere (*Applausi*); e magari così riusciremmo ad essere un po' meno pungenti nei vostri confronti, colleghi della maggioranza.

Ci sono poche cose degne di nota e, tra queste, ve ne sono alcune ottenute con ordini del giorno dei miei colleghi, che fortunatamente sono riusciti a lavorare nell'altra Camera: ad esempio, l'anticipo del trattamento di fine servizio (TFS) o il polo unico della previdenza per la Polizia, che finalmente ottiene trattamenti pari alle altre Forze armate e di polizia del nostro Paese. È una cosa attesa da lungo tempo, che è stata salutata con piacere dai sindacati della Polizia, e infatti subito il Governo ha cercato di prendersene i meriti. Complimenti, siete bravi a prendervi i meriti per il lavoro degli altri; davvero, complimenti. (*Applausi*).

Restiamo sul tema previdenza e lavoro. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Scusi, senatrice Pirro, se la interrompo.

Colleghi, posso chiedervi di abbassare un po' il tono della voce e di andare fuori dall'Aula, se dovete parlare? Così almeno permettiamo alla collega di intervenire.

PIRRO (*M5S*). Siamo talmente abituati al brusio, che non ce ne siamo neanche accorti. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Lo fanno tutti, senatrice, si fidi.

PIRRO (*M5S*). Cerco di restare concentrata, grazie, signor Presidente.

Parliamo dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Avete cancellato il reddito di cittadinanza, se ne sono accorti tutti; l'avete fatto a dicembre e avevate detto che entro sette mesi avreste messo insieme le politiche attive del lavoro, che gli occupabili sarebbero stati avviati a un corso e che nessuno sarebbe stato lasciato indietro. Ce ne siamo accorti benissimo, infatti all'improvviso è arrivato uno SMS, nessuno ha iniziato alcun corso, le politiche attive del lavoro giacciono dimenticate dalle Regioni, che dovrebbero farle, ma non le hanno mai fatte, neanche quando glielo abbiamo chiesto e gli abbiamo dato i soldi per potenziarsi. Però qualcosa fate: prendete ANPAL e la trasformate. Facciamo il gioco delle tre carte: le funzioni le spostiamo al Ministero, cambiamo nome all'Agenzia, le facciamo fare qualcos'altro, buttiamo un po' di fumo negli occhi e magari nessuno si accorge che non stiamo facendo niente (*Applausi*), anche se avevate detto di essere pronti. Non ho capito ancora pronti a cosa, però va bene.

Che altro? Un altro merito, in realtà, non è del provvedimento, bensì di qualcuno che ci ha aggiunto qualcosa. Stavolta avremmo preferito che non fosse successo, ma, come al solito, i colleghi di Italia Viva riescono a fare le stampelle della maggioranza e, invece di fare l'opposizione, fanno l'opposizione all'opposizione: presentano un emendamento che con il vostro contributo soffia 29 milioni di euro al Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare e li regala ad Assoprevidenza, facendo fare a una società *profit* quello che doveva fare l'ente terzo *super partes*. Bravi! (*Applausi*). Questo nonostante i moniti del Quirinale. Complimenti davvero ai colleghi di Italia Viva e alla maggioranza che gli è andata dietro. Questo emendamento era stato già inserito nel decreto-legge bollette, ma è stato espunto, perché evidentemente a qualcuno non era gradito (giustamente), ma voi ce lo avete infilato di nuovo dalla porta di servizio. Complimenti, davvero.

E che dire delle norme sulla Polizia penitenziaria? Nei giorni scorsi, a Torino c'è stato l'ennesimo suicidio di un detenuto, ma anche tra i lavoratori della Polizia penitenziaria c'è un tasso di suicidi nettamente superiore rispetto a quello della popolazione generale. Lamentano carenze perché l'organico della Polizia penitenziaria, per cui sarebbero previste 45.000 unità, è stato ridotto a 41.000. In servizio in realtà ce ne sono 36.000 che si devono occupare non del numero di detenuti previsto come sostenibile dal nostro sistema carcerario, pari a 46.900 unità, ma di 60.000 persone. Abbiamo più detenuti, meno agenti di Polizia penitenziaria che devono far fronte al lavoro con questi detenuti e voi avete assunto una trentina di dirigenti o poco più di Polizia penitenziaria. Accipicchia, neanche uno per ognuno degli oltre 200 istituti di

pena del nostro Paese. Con questi abbiamo davvero risolto tutti i problemi, bravi! (*Applausi*).

Di sicuro però qualcosa c'è negli oltre 40 articoli di questo decreto-legge. Lo troviamo infarcito infatti di provvedimenti fondamentali e urgenti per il Paese, come l'aumento del trattamento economico degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri. (*Applausi*). Sicuramente una cosa di cui c'erano assolutamente bisogno e urgenza.

Lo stesso dicasi per gli aumenti dei dipendenti di tutti i Ministeri, tra lavoro, difesa, made in Italy, salute, infrastrutture, economia e finanze, cultura, giustizia, istruzione, interno, affari esteri. Forse ho dimenticato qualcosa, ma erano tanti gli articoli da valutare in così poco tempo, pertanto mi scuserete. Davvero non avete lasciato indietro nessuno all'interno dei Ministeri. Complimenti! (*Applausi*).

Eppure, ricordo alcuni decenni fa un partito di maggioranza che urlava contro «Roma ladrona», contro il «magna magna», contro il centralismo. Siamo anche a discutere fuori da quest'Aula di regionalismo asimmetrico e di autonomia e invece potenziate gli apparati centrali. La coerenza è veramente il vostro faro. Bravi! Continuiamo così, che andiamo bene. (*Applausi*).

Mi ero dimenticata l'ultima chicca: la peste suina africana. Chi come me arriva dal Piemonte, dov'è scoppiato l'ultimo focolaio, sa bene che è stato un grande problema. Come decidete di contribuire a risolverlo? Con le doppiette per ammazzare i cinghiali. Certo! (*Applausi*). E anche con una norma per fare in modo poi che la carne di cinghiale ce la mangiamo: mica la vorremo far andare sprecata, giustamente. Riduciamo gli sprechi, è logico. Roma era tutto un «magna magna», ma evidentemente «magnà» è piaciuto pure a voi, soprattutto se si tratta di carne di cinghiale. Bravi! (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Malpezzi. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (*PD-IDP*). Signor Presidente, Sottosegretario, Ministro, senza mancarle di rispetto vorrei intervenire dicendo «ancora tu», ma non è il «tu» per utilizzare un linguaggio confidenziale, è che noi la canzone di Battisti qui la vediamo sempre, in continuazione. (*Applausi*). La vediamo non perché lei sia così ligio al suo lavoro - e lo è - ma perché è chiamato a mettere non so quante fiducie a settimana. È diventato l'uomo dei *record*.

Mi dispiace non vedere in Aula, con tutto il rispetto per la sottosegretaria, il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo, perché questo dovrebbe essere un decreto-legge per la PA, ma forse finalmente abbiamo capito che per voi PA non è l'acronimo di pubblica amministrazione. Quando fate un decreto sulla PA non è un decreto-legge per la pubblica amministrazione; forse il Ministro lo ha capito e per questo non è in Aula. È infatti un decreto-legge per i posti apicali. PA sta per posti apicali, perché voi nei due decreti-legge chiamati PA vi siete solo occupati di garantire, cambiandoli o ampliandoli, posti apicali per i Ministeri e posizioni che voi avete voluto occupare con forza.

Dimentichiamoci che stiamo trattando un decreto-legge sulla pubblica amministrazione, perché questo è tutt'altro. Capiamo benissimo anche la vergogna o l'imbarazzo del ministro Zangrillo, che a breve distanza è costretto a fare due decreti-legge per correggersi o per inserire punti che non erano stati trattati in maniera approfondita o completa.

Con il primo decreto, che tra l'altro, come ricordava prima la collega Pirro, qui non abbiamo visto, come non abbiamo visto questo - forse, lo dico ai colleghi, noi non possiamo affrontare i temi della pubblica amministrazione, cioè avete deciso che questo ramo del Parlamento non debba trattare l'argomento - avete utilizzato il provvedimento come strumento per occupare i posti dirigenziali e apicali negli enti pubblici e nelle partecipate. Nel primo decreto avete commissariato l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL); in questo avete soppresso l'ANPAL, con una grandissima coerenza, perché avete tolto il reddito di cittadinanza, ci fate sapere - e lo ha detto ieri alla Camera la ministra Calderone nel *question time* - che ci sono tantissimi posti di lavoro in campagna, ma avete eliminato chi si doveva occupare di politiche attive del lavoro. In questa grande coerenza, quindi, avete già creato il deserto, un capolavoro. (*Applausi*).

Non solo, però, perché non vi accontentate di quello che è già nelle vostre mani e nelle vostre facoltà: siete intervenuti anche a gamba tesa su tutto ciò che invece aveva un principio forte di autonomia, di indipendenza e di creatività. Mi riferisco al gravissimo attacco che avete fatto al Centro sperimentale di cinematografia (CSC), che ci ha molto colpito e rimaniamo stupiti del fatto che non siate colpiti voi. (*Applausi*). C'è stata una grande mobilitazione da parte delle studentesse e degli studenti, che hanno contestato il metodo e il merito attraverso i quali sono state introdotte modifiche sulla *governance* e a voi le *governance* piacciono da matti: ci mettete sei, sette o otto mesi per rifarle, le spostate da un Ministero all'altro - lo abbiamo visto col PNRR - e poi trovate scuse, perché siete in ritardo sulle cose, allora tagliate e create problemi ai Comuni e alle Regioni, ma questi siete voi. (*Applausi*). La passione incredibile per le *governance* vi ha portato a toccare anche quella del CSC, negandone, vincolandone o limitandone tantissimo l'autonomia e l'indipendenza e portando sotto il diretto controllo del Governo scelte e indirizzi riguanti percorsi che dovrebbero essere invece autonomi, perché riferiti alla docenza, agli strumenti formativi e alla didattica, che sono autonome per definizione: avete messo le mani quindi su un'istituzione culturale in un decreto della pubblica amministrazione, perché era quello che vi interessava.

Nulla avete fatto invece per provare ad accelerare i problemi riscontrati sul PNRR e quindi dare più personale agli enti locali e alle pubbliche amministrazioni per lavorare meglio, ma d'altra parte lo avete certificato voi in Aula l'altro giorno con il ministro Musumeci, il quale è venuto a dirci che la media di tempo con cui si realizzano le opere in Italia sono cinque-sei anni a seconda dell'opera e per questo voi tagliate i progetti, dicendo che non faremo mai in tempo a realizzarli entro la scadenza del PNRR. Tuttavia, piuttosto che accelerare per fare in modo che questa media cambi, non mettete un euro sul personale della pubblica amministrazione e così la situazione potrà solo peggiorare. Non solo non ci mettete un euro, ma spesso fate il gioco delle

tre carte, perché i soldi li utilizzate solo per creare nuovi posti di diretta collaborazione per i Ministeri e andate a vedere. Signor Ministro, lei qui rappresenta tutto il Governo, ma le sembrano normali i nuovi posti che sono stati creati per le collaborazioni dirette dei Ministri? Le sembra una cosa sacrosanta in questo momento? (*Applausi*).

Noi che siamo per l'efficienza di un Governo e che riteniamo che sia giusto che anche i Ministeri vengano messi nella condizione di lavorare, ci chiediamo come mai voi guardiate solo alla funzione e al lavoro del Ministro per le sue dirette collaborazioni, quindi scelte tutte sue e personali.

Dicevo del gioco delle tre carte, che avete fatto rispetto al comparto scuola: si chiama decreto PA - e abbiamo detto che sta per personale apicale - ma direi che c'è una parte che riguarda la scuola rispetto alla quale non avete fatto nulla, se non ulteriori danni.

Innanzitutto, c'è il tema del costo dei percorsi di abilitazione e di formazione iniziale degli studenti e di coloro che dovranno partecipare all'*iter* per accedervi.

Mi sembra che sia appena uscito, forse qualche ora fa, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aspettavamo da tantissimo tempo, per aiutare i nostri ragazzi a diventare insegnanti. Il problema però è che dite a questi ragazzi di pagarsi da soli i corsi di formazione. Dite a questi ragazzi che vogliono diventare insegnanti che i costi devono gravare sulle loro famiglie e su di loro. Non mettete un euro neanche qui e, anzi, avete tolto gli euro, i soldi, che potevano servire per i percorsi abilitanti. Tra l'altro, trovo giustissimo che vengano integrati e migliorati gli incarichi del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). Il problema è che pagate questi incarichi con i soldi che erano stati destinati alla formazione dei nostri docenti. Vi rendete conto che non aggiungete i soldi per andare a colmare le lacune che ci sono, ma li togliete ad altri comparti? Onorevoli colleghi, dite di credere nel merito, ma non fate niente per fare in modo che i nostri insegnanti possano davvero godere di quella formazione (*Applausi*), adatta e soprattutto gratuita, per poter essere al servizio dei nostri studenti.

Avete detto di no anche al recupero dei tagli alla carta del docente. Con un nostro emendamento alla Camera dei deputati avevamo trovato le coperture, ma siccome rischiava di essere qualcosa a favore dell'opposizione, avete detto di no, meglio non farlo. Avete detto no ad un'altra cosa, secondo me davvero molto grave, perché non state favorendo la mobilità dei dirigenti scolastici che hanno vinto il concorso nel 2017, che era su base nazionale, e che oggi, a causa delle vostre scelte, si trovano congelati nelle Regioni in cui erano andati, sperando poi di ottenere l'avvicinamento, perché quei posti sono stati messi a disposizione di altri. Non siamo contrari, ma vi chiediamo di trovare una modalità per consentire a quei dirigenti scolastici, che quel concorso lo hanno vinto subito e sono entrati in servizio, di avere dei canali per tornare a casa.

Signor Ministro, concludo con un'ultima battuta. Oggi, su un quotidiano, un autorevole esponente della maggioranza, noto ormai come il coinquilino, ha dichiarato che all'Italia serve un'opposizione seria e credibile. Credo però che al Paese serva un Governo serio e credibile (*Applausi*), non



un Esecutivo che usa due decreti per commissariare e sopprimere enti, consumare piccole vendette su vertici di istituti culturali, varare norme *ad personam*, togliere autonomia e indipendenza ad organi terzi e *super partes*, aumentare gli *staff* dei Ministeri e asservire al potere esecutivo i vertici apicali della pubblica amministrazione. Questo non si chiama buon governo, ma occupazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zedda. Ne ha facoltà.

ZEDDA (*Fdl*). Signor Presidente, posso farle un invito? D'ora in poi, mi potrebbe chiamare «senatore»? Ho controllato e la Corte d'appello mi ha proclamata senatore. Quindi, farei questa richiesta alla Presidenza.

PRESIDENTE. Come vuole.  
Mi scusi, senatore Zedda.

ZEDDA (*Fdl*). Grazie Presidente. (*Commenti*). La Corte d'appello mi ha proclamata senatore. Non so a lei, collega: a me sì.

PRESIDENTE. Chiamatevi come volete: senatrice o senatore, per me non è un problema. (*Applausi*). Basta che lasciamo parlare il senatore Zedda.

ZEDDA (*Fdl*). Onorevoli colleghi senatori, componenti del Governo, in questi mesi, ma in realtà da sempre, la sinistra ci ha portato spesso a una divisione: da una parte loro e dall'altra tutti gli altri. Da una parte le categorie che dicono di difendere, come i lavoratori pubblici, i poveri, i buoni, i giusti e gli ultimi, mentre dall'altra ci siamo noi, i cattivi, i ladri, i lavoratori autonomi, gli omofobi, i razzisti, i credenti e gli oscurantisti. Poi si scopre la realtà: gli operai non votano più a sinistra da decenni e a sinistra le donne che arrivano al potere le sceglie un gruppo ristretto di uomini, sino all'ultimo congresso, in cui una donna viene scelta da non tesserati del PD. I lavoratori dipendenti non ricevono migliorie della loro situazione, che voi giustamente raccontate, anche perché le conoscete bene. Ci sono tanti sindacalisti seduti fra questi banchi come senatori e ci raccontano di situazioni di estremo disagio dei lavoratori dipendenti. Ma la sinistra cosa ha mai fatto per loro?

Nelle periferie vince la destra. Nel centro di città quali Milano, Bologna - dove ha vinto sicuramente sempre la sinistra - e forse anche a Cagliari vince la sinistra in maniera chiara, mentre prima nel centro delle città vinceva la destra. Tutto questo ha un significato? Per me sì ed è chiaro. A sinistra non c'è più il contatto con la realtà e dopo questi mesi e queste settimane di confronto in Aula è ancora più chiaro. Avete contrapposto fino all'eccesso il dipendente al lavoratore autonomo, alla partita IVA e all'imprenditore. Il dipendente ha uno stipendio basso, è vero, lo sappiamo tutti. Occorre agire: voi avete fatto qualcosa? No. Nuove assunzioni nel comparto pubblico, è vero, ce n'è bisogno: voi avete fatto qualcosa? No. Il dipendente non ha il rischio d'impresa, il suo datore di lavoro sì. Voi avete fatto qualcosa affinché il dipendente privato venga tutelato dal rischio d'impresa del suo datore di lavoro? No.

Invece, dall'altra parte, ci sono i lavoratori autonomi e le partite IVA, che hanno il rischio d'impresa. Avete fatto qualcosa in questi anni per aiutare il libero professionista o l'imprenditore? No. Quante sono le partite IVA che hanno un lordo di 30.000 euro, ve lo siete mai chiesto? Secondo voi, queste partite IVA rendono ricchi? La risposta è no. Le avete mai aiutate? No. Sono evasori? No. E io sono tra quelli. Hanno le coperture per malattia e maternità, banalmente? La risposta è no.

Questi primi nove mesi di Governo sembrano una gravidanza e la figlia che verrà fuori sarà una Patria forte, una Nazione credibile (*Applausi*), perché abbiamo ereditato una situazione drammatica e, oltre a tutto il resto, abbiamo avuto il tempo di emanare due decreti-legge per la pubblica amministrazione. È vero, dispiace non averli potuti analizzare con tempo e precisione al Senato, ma questo *modus operandi* ce l'avete insegnato voi e l'Italia è in una situazione talmente critica che occorre correre, quindi abbiamo corso. Abbiamo emanato due decreti-legge per la pubblica amministrazione, il primo dei quali prevede nuove assunzioni, circa 3.000. Bastano? No. Una quota parte è riservata agli *under 30*. Voi l'avete mai fatto? No. Opportunità per gli insegnanti, Forze dell'ordine, formazione dei dipendenti pubblici, potenziamento delle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), voi le avete mai considerate le ARPA? No. Incentivi per attrarre e trattenere ricercatori: cos'avete fatto voi, negli ultimi dieci anni? Noi non lo sappiamo, perché è un dato che non è pervenuto.

Anche con il decreto-legge pubblica amministrazione-*bis* abbiamo previsto nuove assunzioni; per il comparto dell'amministrazione giudiziaria sono previsti 1.900 posti circa (qualcosina in più), così come per il Ministero del lavoro e per il Ministero dell'economia e delle finanze. È stato previsto un nuovo termine delle assunzioni per i lavoratori socialmente utili, 200 assunzioni al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e formazione per i militari. C'è tanto altro in questo in questo decreto. Potevamo fare meglio? Sì, sicuramente sì. Noi l'abbiamo fatto in nove mesi, ma voi, lo ripeto, in undici anni cos'avete fatto? Nulla, perché avete fatto peggio.

Vorrei citare alcune affermazioni sentite in quest'Aula. Siamo di due parti opposte? Sì, assolutamente, ma vi chiedo: ve ne siete accorti solo ora che noi siamo al Governo? Perché gli italiani se ne sono accorti da tempo e si vede, perché in maniera netta hanno fatto scelte elettorali chiare, non solo alle politiche, ma anche in tutte le Regioni. Non volete ascoltare un'altra affermazione: è un modo di governare che non può essere accettato. Ci avete lasciato un'eredità così pesante che o si corre o l'Italia muore, lo ripeterò all'infinito durante questa legislatura.

Riguardo un confronto in sedi opportune, ad esempio le Commissioni, vorrei chiedere che venisse fatta un'analisi delle presenze, anche quando non sono previste votazioni, perché la maggioranza è sempre presente, la minoranza un po' meno. Attenzione a moltiplicare i posti dei dirigenti: abbiamo anche promosso assunzioni, come ho detto prima, non solo moltiplicato i dirigenti. Comprendo che a voi dia fastidio che si facciano selezioni senza di voi al Governo, ma così è la vita. Mentre voi avete fatto nomine discrezionali per anni e chiamate dirette, come ha detto anche la collega che mi ha preceduto, ad esempio per il Centro sperimentale di cinematografia, noi facciamo

i bandi. Chi ha torto, le chiamate dirette o i bandi? (*Applausi*). Comprendo vi diano fastidio tutta questa legalità, tutta questa meritocrazia e tutta questa trasparenza, ma sono l'unico modo che conosciamo per governare.

Un SMS all'improvviso, ma davvero? A me non sembra, perché ci sono stati alcuni mesi di preparazione. Siamo pronti a dare dignità a tutti i cittadini italiani che altri hanno volutamente drogato.

Passando al sistema carcerario, noi abbiamo assunto 30 dirigenti e più di 1.000 agenti; voi in cinque anni avete liberato i detenuti sottoposti al regime di 41-*bis* per Covid. Se aveste letto tutti gli articoli, avreste letto anche i numeri che voi non avete minimamente messo in moto in cinque anni.

Colleghi, mi accingo a terminare il mio intervento. In questi mesi, non siamo saliti su nessun balcone e non lo faremo nemmeno oggi, perché abbiamo la coscienza che, pur avendo fatto tanto, ciò non sia quasi nulla per la situazione in cui versa l'Italia. Non abbiamo abolito la disoccupazione, la situazione di disagio in cui versa la pubblica amministrazione ci è nota e sappiamo che c'è ancora tanto da fare; altri invece, mettendo a correre 15 miliardi di euro di risorse a fondo perduto, hanno stappato lo *champagne* dal balcone, ma non hanno abolito la povertà; al massimo, l'hanno alimentata.

Ovviamente il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore del decreto-legge in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.

CIRIANI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 829, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge legge 22 giugno 2023, n. 75, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 75, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo nella riunione di ieri, non ci sarà la discussione sulla questione di fiducia e si procederà direttamente alle dichiarazioni di voto e alla successiva chiama.

Passiamo dunque alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 829, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatrice, o senatore (mi dica lei come la devo chiamare).

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, come vuole, non ho di queste preoccupazioni francamente e non sono minimamente femminista.

Colleghe senatrici e colleghi senatori, da ex Sottosegretario allo sport e alla pubblica amministrazione dico orgogliosamente che la pubblica amministrazione è l'architrave dello Stato, è il fulcro attraverso il quale le istituzioni si relazionano con i cittadini e si occupano di soddisfare i bisogni della collettività e, secondo me, dovrebbe avere molta più considerazione anche presso l'opinione pubblica, che noi dovremmo accompagnare.

Con questo provvedimento ampio e articolato, il Governo di centro-destra ha voluto continuare nell'opera di modernizzazione della macchina pubblica già inaugurata con il primo decreto-legge sulla pubblica amministrazione. Esso infatti, al pari di altre iniziative legislative, segue un percorso per noi fondamentale: garantire una macchina pubblica e uno Stato più efficaci ed efficienti, secondo i *desiderata* del popolo italiano. Ciò perché crediamo che le famiglie italiane, le imprese e gli enti locali debbano avere una pubblica amministrazione elevata ad interfaccia tra lo Stato e cittadini, che non può essere invece ancora oggi un elemento che scoraggi e disincentivi, che renda l'utilizzo dei servizi pubblici come una corsa a ostacoli e che induca alla rinuncia chi abbia voglia di fare e di intraprendere. Il *mantra* di questo Governo di centrodestra è sburocratizzare.

Al contrario, la pubblica amministrazione deve quindi essere una rete di sostegno e di protezione in grado di semplificare la vita ai cittadini e di avvicinare soprattutto le fasce più fragili e il mondo del lavoro e già oggi se ne sente il bisogno. Si tratta, signor Presidente, di una priorità assoluta e fin dal primo momento è stata interpretata come tale dal Governo di centrodestra e da questa maggioranza.

La semplificazione delle procedure burocratiche è quindi un punto cruciale affrontato da questo decreto-legge, un obiettivo che avevamo scritto, come centrodestra, nel programma di legislatura e sul quale stiamo correndo, come ha detto prima una collega che mi ha preceduta, altrimenti, appunto, l'Italia muore, lo condivido pienamente.

Ridurre la burocrazia significa ridurre gli ostacoli che spesso rallentano il processo decisionale e impediscono ai cittadini di accedere addirittura ai servizi pubblici. Semplificare le procedure significa rendere la pubblica amministrazione e quindi lo Stato - perché pubblica amministrazione e Stato si sovrappongono - più attraenti per gli investitori, promuovendo la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, perché la pubblica amministrazione dev'essere al servizio del cittadino e non viceversa, come purtroppo spesso accade.

Nella nostra visione e in quella di questo Governo di centrodestra, c'è un'amministrazione pubblica snella, vicina ai cittadini e pronta ad ascoltare le esigenze e ad agire tempestivamente per soddisfarle. Questo decreto-legge mira dunque a ottimizzare le risorse umane e finanziarie della pubblica amministrazione: avere infatti una pubblica amministrazione efficiente non è

solo un bene, ma ci permette di valorizzare anche le eccellenze del nostro Paese ed è proprio su questo aspetto che tale provvedimento va ad incidere, perché ci troviamo di fronte a grandi sfide come quelle del PNRR, e, se non abbiamo una macchina efficiente, perderemo le opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Un plauso, quindi, al nostro Governo, che non solo ha smentito i gufi sulla terza rata, ma addirittura sulla quarta si è già portato avanti, come ci ha spiegato bene il ministro Fitto, ha anche adottato, signor Presidente, molti provvedimenti per rendere questo Paese più efficace, più snello e pronto alle nuove sfide, ha posto fine al reddito di cittadinanza *erga omnes* ed ha operato il taglio del cuneo fiscale, la semplificazione e l'agevolazione delle nuove assunzioni. Questi sono solo alcuni dei provvedimenti che, sommati anche al decreto-legge sul *made in Italy*, al provvedimento sul lavoro sportivo, alla tutela dei diritti d'autore e alla delega fiscale che abbiamo approvato ieri, renderanno più efficace, più efficiente e più moderno il nostro Paese.

Nel provvedimento viene inoltre toccato un tema importantissimo come lo sport, che ho citato prima anche in ragione della mia brevissima esperienza da Sottosegretario allo sport. Oggi lo sport è un valore costituzionale, ma è anche un'altra eccellenza, perché abbiamo di fronte i giochi invernali di Cortina d'Ampezzo e quella è una grande vetrina per il nostro Paese, che può servire a tutti, compreso il nostro sistema produttivo. Sarà una grande vetrina e un grande evento promozionale, nel quale l'Italia farà nuovamente vedere di cosa è capace.

Con lo stesso spirito ragioniamo anche del Giubileo, un evento che richiama le radici, specialmente culturali, del nostro amato Paese e che non può che portare anche in futuro grande rilievo e grandi soddisfazioni per il nostro Paese (e mi auguro che venga incardinato prima o poi il mio disegno di legge che introduce le radici cristiano-giudaiche nella nostra Costituzione).

È quindi con la stessa motivazione che questo decreto-legge indica norme di programmazione e investimenti per la digitalizzazione dei cammini giubilari e del patrimonio sacro di Roma, che inevitabilmente non solo daranno reddito economico a tutta l'Italia, ma favoriranno anche lo sviluppo del tessuto ricettivo della Capitale e della Città metropolitana, che purtroppo a causa di chi la governa ne ha estremo bisogno.

Ultimo, ma non meno importante aspetto che viene toccato dal decreto-legge è quello degli aiuti agli *asset* importanti del nostro Paese, cioè quelle aziende con un grande numero di dipendenti che potrebbero trovarsi in difficoltà, ma che noi abbiamo necessità che rimangano in Italia e magari che rimangano anche italiane, perché abbiamo già visto troppi *asset* italiani essere oggetto di acquisto o comunque di eccessivo - e talvolta anche sospetto - interesse da parte straniera.

Noi, signor Presidente, continueremo a fare la nostra parte perché il Paese continui a crescere e abbia fiducia in Giorgia Meloni e nel suo Governo, come peraltro tutti i sondaggi dimostrano.

Come Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati-Coraggio Italia-UDC-MAIE, voteremo quindi convintamente questo provvedimento, se non altro perché sia un chiaro esempio di come siamo pronti a intervenire, quando è necessario. (*Applausi*).

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, come tutti sappiamo, uno dei punti fondamentali per assicurare al Paese un futuro migliore è la ristrutturazione della pubblica amministrazione, perché sia più efficiente, più rapida, più trasparente e più capace di rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e delle imprese.

Noi crediamo che la modernizzazione della pubblica amministrazione sia essenziale per affrontare le sfide complesse del nostro tempo. Anche per queste ragioni, il nostro approccio, quando c'è stata la prima lettura alla Camera del disegno di legge di conversione di questo nuovo decreto-legge sulla pubblica amministrazione, è stato - penso di poterlo definire così - il più possibile costruttivo, nonostante una serie di difficoltà che però sono emerse durante la fase di approvazione al Consiglio dei Ministri.

In realtà, speravamo che il testo potesse essere corretto e adeguato dal Parlamento, tenendo conto anche delle esigenze reali del Paese, per provare ad offrire un segnale positivo alle pubbliche amministrazioni, che hanno bisogno di nuovo personale e di nuove competenze per rispondere alle richieste dei cittadini, ma purtroppo, dal nostro punto di vista, così non è stato.

Abbiamo ascoltato quello che si è detto sulla scuola, sulla cultura, sulla difesa e sul tentativo, secondo me sbagliato, di ricostruire la *governance* dei Ministeri, senza valorizzare significativamente le personalità che pure all'interno dei Ministeri naturalmente ci sono e senza peraltro pensare al fatto che sarebbe stata necessaria una maggiore trasparenza.

Ad esempio, a proposito del Ministero dell'istruzione e del merito, è stata inserita la possibilità di erogare i corsi abilitanti, praticamente tutti, con la cosiddetta modalità a distanza. Noi crediamo che questo sia stato fatto per andare incontro agli interessi delle università telematiche. Invece, siccome pensiamo che il successo della formazione non prescinda mai dalla relazione e dalla reciprocità tra chi insegna e chi apprende e che la modalità a distanza, in percentuale addirittura pari a quella in presenza, non sia utile agli aspiranti docenti, in molti casi anche privi di esperienza pregressa, crediamo che sia stato fatto un errore significativo, il contrario di quello che avevamo chiesto noi.

Questo provvedimento, naturalmente non soltanto per questa ragione, ma per un complesso di questioni, avrebbe quindi necessitato di essere migliorato, mentre francamente ci sembra peggiorato, anche a seguito dei numerosi emendamenti che sono stati introdotti, prima del Governo e poi della maggioranza. Noi consideriamo molto sbagliate - come abbiamo detto più volte in quest'Aula - questa sorta di difesa, per così dire, degli interessi particolari e questa forma di revanscismo, tra l'altro tipico delle vostre destre che governano il Paese, che pretende di cambiare tutto e di applicare norme che nella nostra Costituzione non ci sono, come ad esempio quella sullo *spoils system*.

Ancora, il PNRR, la più grande occasione capitata al Paese da interi decenni, che sarebbe dovuto servire per investire sull'ambiente, sull'innovazione e sulla digitalizzazione del Paese, seguendo le indicazioni dell'Europa, rischia di essere clamorosamente stravolto (ne abbiamo discusso tutto ieri pomeriggio). Voi tagliate i fondi alla solidarietà per favorire la rete industria e penalizzate la medicina di base, facendo fuoriuscire dal Piano le aree più a rischio. Come si è visto anche in occasione dell'ultima drammatica alluvione dell'Emilia Romagna, pur avendo detto che avreste messo tutto a posto e avreste dato un segnale a quel territorio, le risposte che state dando sono assolutamente insufficienti. Ve l'ho detto mille volte e ve lo dico anche stamattina: penso che questa insufficienza abbia molto a che fare con un "portato" che evidentemente non vi siete lasciati alle spalle, cioè il fatto che ci sono stati e ci sono ancora molti esponenti della vostra maggioranza che non riconoscono fino in fondo, o non riconoscono affatto, che siamo dinanzi a una gigantesca emergenza climatica e a un grande rischio per il nostro futuro; per troppo tempo avete negato, o almeno ridimensionato significativamente questi aspetti, dal nostro punto di vista particolarmente significativi.

L'abbiamo già detto in altre occasioni: tagliate i fondi per mettere in sicurezza i fiumi del Paese, mettete in discussione i soldi per avviare un'opera di messa in sicurezza che sarebbe invece necessaria e tagliate anche parte dei soldi e dei fondi ai Comuni. Crediamo che facciate un errore molto serio, in particolare, quando si affronta la questione dei Comuni, perché dovremmo invece fare in modo che proprio quelli che sono maggiormente - o, almeno, in prima linea dovrebbero esserlo - nel difendere gli interessi dei cittadini e nel rispondere ai problemi materiali delle persone avessero le risorse per funzionare (quindi anche i funzionari e i dipendenti). Gli organici dei Comuni - lo sappiamo e lo sanno tutti coloro che negli anni hanno avuto a che fare con gli enti locali - sono ridotti all'osso, ma voi continuate a tagliare e continuate a insistere su questo. In realtà, in questo modo tagliate i bisogni e i servizi dei cittadini e peraltro lo fate esattamente in contemporanea - ne discuteremo oggi pomeriggio - all'operazione davvero scellerata che avete fatto in queste ore. Veramente la definisco una delle più grandi operazioni di crudeltà sociale fatta negli ultimi anni (*Applausi*): lo scellerato SMS con il quale avete comunicato a 169.000 cittadini (*Applausi*) che non avranno più un reddito. Lo fate mentre un'altra parte del Paese, quella che sta meglio, se ne sta andando in vacanza e, quindi, francamente con un elemento di crudeltà sociale che - dal mio punto di vista - è molto, molto criticabile. Si tratta di persone che - come sappiamo bene - sono sopravvissute in questi anni grazie al reddito di cittadinanza; persone che inevitabilmente andranno dai loro sindaci a chiedere un aiuto e andranno a rivolgersi ad amministrazioni comunali che però non sanno nemmeno bene cosa rispondere, perché le loro finanze sono ridotte all'osso e anche i programmi del PNRR sono stati significativamente cambiati.

Francamente, credo che questo inaccettabile scaricabile che state facendo sui Comuni sia davvero così esemplare del fatto - mi dispiace dirlo, ma è così - che non avete più niente di quella destra sociale che avete sbandierato durante la campagna elettorale. Siete una destra liberista, ultraliberista, in totale continuità - da questo punto di vista - con trent'anni di politiche economiche liberiste, e davvero mi dispiace molto che abbiate abbandonato alla

propaganda elettorale quegli elementi e quei risvolti sociali che invece pure avevate sbandierato, ma che evidentemente sono rimasti lettera morta. Questa purtroppo è la realtà. Queste sono le cose di cui - a mio avviso - vi sareste dovuti occupare nel decreto-legge sulla pubblica amministrazione.

Ad esempio, ritengo inaccettabile affidare tutte le funzioni del Comitato per la previdenza complementare ad Assoprevidenza, che è una struttura privata, con 29,5 milioni di euro di finanziamenti pubblici. Anche il fatto che si scelga di procedere in questo modo, senza coinvolgere al tavolo il Ministero del lavoro, mi pare francamente molto, molto discutibile.

Davvero non mi è chiaro quando si farà in modo che a quei lavoratori e a quelle lavoratrici del pubblico impiego venga riconosciuta la dignità, vengano riconosciuti anche quegli aumenti necessari per poter svolgere il loro lavoro; quando verranno indetti i pubblici concorsi per reclutare una nuova generazione di dirigenti nei Comuni, per promuovere quel rinnovamento generazionale che invece servirebbe moltissimo. Lo sappiamo: l'età media dei dipendenti pubblici è molto elevata, ma su tali questioni non ci sono accenni nel vostro decreto-legge. Avete discusso di una serie di tematiche, ma avete ignorato questi punti cruciali. Da questo punto di vista, credo davvero che occorrerebbe una svolta, che però non si vede. Sarebbe necessario ottenere una pubblica amministrazione efficiente e di alta qualità; servirebbe un salto di qualità significativo.

Avreste probabilmente dovuto accettare anche un vero confronto con le opposizioni e con le parti sociali, che hanno contestato questi provvedimenti su quei problemi concreti che riguardano la vita quotidiana di ciascuno di noi e, in particolare, il futuro delle giovani generazioni che oggi frequentano le scuole. Crediamo che sarebbe servito un dibattito serio su questi grandi nodi aperti del Paese. Invece, purtroppo, ci sembra che abbiate perso un'altra opportunità dimostrando un'inadeguatezza nell'affrontare le sfide e i problemi del momento. Credo che il decreto-legge in esame si iscriva in un canovaccio che ormai va avanti da molti mesi a questa parte e davvero ho l'impressione che andando avanti in questo modo la condizione sociale del Paese peggiorerà ancora di più. Mi dispiace molto, ma è l'ennesima occasione perduta. (*Applausi*).

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, abbiamo il secondo decreto-legge per la PA dopo poche settimane dall'approvazione del primo e, forse, siamo alla venticinquesima o ventiseiesima fiducia di questo Governo, che viene sbandierato come il primo Governo politico eletto dai cittadini per cambiare l'Italia. Io però non ho visto un tale cambiamento in questo decreto-legge e nemmeno in quello precedente. Eppure, sulla pubblica amministrazione c'è molto da fare. Una macchina burocratica più semplice e più efficace che parli alle imprese ai cittadini è una partita importante per realizzare il famoso PNRR. Nella nostra



Torino - nella mia Torino, lei è di Moncalieri, Ministro - ci vogliono sei mesi per una carta d'identità e forse un po' di più per un certificato di matrimonio. Non si capisce se non si vuole che i cittadini vengano riconfermati come italiani o che non si sposino; non vi lamentate poi per la decrescita della natalità nel Paese. (*Applausi*).

Una pubblica amministrazione efficace e preparata è quella che ci fa portare a casa il PNRR trasversalmente. Abbiamo visto in questi mesi, quando abbiamo modificato e siamo passati, ad esempio, dal Ministero dell'ambiente al Ministero della transizione ecologica, cosa ha significato avere una classe dirigente ancora ancorata alla tutela e non allo sviluppo di una *green economy*. Molti provvedimenti hanno avuto lì un blocco importante.

Per questo credo che dalle pagine dei giornali un presidente che non appartiene al mio Gruppo politico come Fedriga, che in questo momento rappresenta le Regioni, gridi una protesta forte sulla modifica della *governance* del PNRR. Paradossalmente sono stati proprio gli enti locali a spendere molto di più dello Stato centrale.

Quello che però manca in questo provvedimento è una visione della pubblica amministrazione. Posto che io credo, come il suo predecessore, il ministro Brunetta, che la riforma Bassanini debba essere modificata, attuata e aggiornata perché sono passati decenni. Oggi possiamo fare un tagliando di quello che ha funzionato e di quello che non ha funzionato, senza nostalgie e senza dire che, quando la sinistra ha governato, ha fatto solo danni perché quel provvedimento nacque, per esempio, da una risposta sulla macchina pubblica contro la corruzione. È stato uno degli effetti di Tangentopoli prevedere una ripartizione diversa tra potere politico e potere amministrativo. Oggi però possiamo dire che la paura della firma blocca due terzi delle autorizzazioni e i nostri imprenditori nostri ci chiedono semplicità proprio per questo (*Applausi*), perché è più facile fare impresa all'estero, ad esempio, in Paesi come la Francia, dove non si può dire che lo Stato centrale non sia forte o lo Stato periferico attuale, o la Germania, dove abbiamo uno Stato federale che è ancora più forte dello Stato centrale. Eppure l'Italia - non so perché - non vuole essere semplice.

Questo provvedimento serve - beati loro - a promuovere alcune persone in alcuni Ministeri. Io non ho mai invidia sociale; tutti meritano di essere accontentati e beati loro, buon lavoro e buona fortuna e speriamo che ci diano una mano per il nostro Paese. (*Applausi*). Non serve però ai dipendenti pubblici, non fa la selezione di merito che servirebbe.

Secondo me in questi anni abbiamo anche raccontato male la pubblica amministrazione. Sembra che le persone che vanno a lavorare nel pubblico impiego più o meno si facciano la *manicure* dalle 8 del mattino alle 17 e poi se ne vanno via, e invece no. Se questo Paese, è di eroi non è soltanto perché abbiamo le imprese con imprenditori lungimiranti, ma anche perché abbiamo dei lavoratori che si assumono le proprie responsabilità (*Applausi*), anche se non vengono premiati. Un'altra cosa che infatti non c'è è il premio per chi fa. Se vogliamo incentivare la mancanza di paura di firma, oltre a quello che prevede la riforma Nordio - è per quello che noi ne parliamo positivamente: togliere l'abuso d'ufficio non è una questione da poco sul terrore alla firma -

chi fa deve essere premiato molto di più di chi invece decide banalmente di fare il giusto.

Anche sulla formazione, mi aspettavo una continuità rispetto al suo predecessore Renato Brunetta che, con la ministra Messa, fece un accordo per incentivare le lauree dei pubblici funzionari, centrando un obiettivo del PNRR, il punto 1.1, nel quale si dice che la pubblica amministrazione incentiva anche economicamente la possibilità di frequentare università e master, che tendenzialmente sono molto costosi, per cui non tutti possono permetterseli.

Lei ha fatto accordi con tre università telematiche - beate loro - ma, secondo l'ANVUR, non hanno le caratteristiche per fare le stesse cose delle università in presenza sul modello Brunetta. Oggi con il decreto in esame estendiamo tutto questo anche alla formazione degli insegnanti. E meno male che sono stati cancellati gli emendamenti che non prevedevano la presenza in video e la possibilità di registrare la lezione e sbobinarla a tempo debito. Non si fa così la formazione della pubblica amministrazione PA: non è dando la possibilità di fare un master più o meno arrangiato che si fa quella qualità della pubblica amministrazione che serve.

Lo abbiamo visto banalmente quando c'è stato il Covid. Gli obiettivi del PNRR sono di riprendere un Paese che ha avuto la più grande tragedia a causa del Covid, non soltanto per le morti ovviamente, ma perché non era pronto a superare un'emergenza così drammatica. Invece, stiamo sprecando delle risorse per degli incentivi *ad personam* e non per fare della pubblica amministrazione una macchina efficiente ed efficace.

I tempi di attesa che ogni persona ha rispetto a una burocrazia che gli è nemica fanno sì che il cittadino abbia sfiducia nei confronti dello Stato.

Come lei sa, signor Ministro, chi parla non è assolutamente affezionato al reddito di cittadinanza, ma liquidarlo con un SMS e dire di andare poi agli sportelli comunali per avere risposte vuol dire non conoscere gli sportelli comunali (*Applausi*): in questa fase non ci sono dipendenti nei grandi Comuni, figuriamoci nei piccoli. Vorrà dire che la sarà la classe politica, il sindaco di turno di un piccolo paese, a doversi prendere la responsabilità di dare risposte ai cittadini infuriati senza avere le prebende dei parlamentari, con buona pace di chi si lamenta dei nostri stipendi.

Forse allora è arrivato il momento di sederci tutti attorno a un tavolo, maggioranza e opposizione, per dire che cosa vogliamo fare del Paese. Quali sono le tre riforme importanti da qui a fine legislatura che ci possono dare una mano per raggiungere i risultati del PNRR? Perdere un solo euro di quelle risorse vuol dire danneggiare il Paese tre volte: dire all'Europa che noi non siamo in grado di spendere i soldi europei; dire agli italiani che non abbiamo capito niente dall'emergenza e, soprattutto, non dare la possibilità a questo Paese di rinascere definitivamente in modo serio.

Allora, signor Ministro, signor Presidente, noi voteremo contro la fiducia e contro questo provvedimento, anche se non ci fosse stata la fiducia, perché è un provvedimento non sulla pubblica amministrazione, ma per alcuni fortunati che - beati loro - avranno la possibilità di essere assunti in qualche Ministero. Con questo provvedimento non si cambia assolutamente la

realtà della pubblica amministrazione e non si dà neanche una visione d'insieme su dove si deve andare.

Il PNRR individua compiti specifici e delle missioni incredibili su tutti gli argomenti e, in particolare, su questo. Mi auguro che nelle prossime puntate, perché ci sarà un decreto PA 3 - tipo Rocky, Rocky 1 con Adriana sconfitto, ma simpatico; Rocky 2 che vinceva e Rocky 3 e non so chi lo interpreterà - i protagonisti siano la pubblica amministrazione, i dipendenti e la capacità di renderla più snella. (*Applausi*).

TERNULLO (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERNULLO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, il decreto-legge in esame reca un complesso di misure in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e, nello specifico, autorizza tutta una serie di assunzioni - dirigenziali e non - e delle proroghe di incarichi: ciò è necessario al funzionamento dei dipartimenti interessati, con particolare rilievo anche per tutti gli interventi relativi al PNRR.

Cito alcune delle tante disposizioni, cominciando da quella per garantire la piena operatività delle reti oncologiche regionali, con il parere delle associazioni dei malati oncologici e con precisi indicatori a livello nazionale in tutte le Regioni. Su questo tema - ahimè - ho una particolare sensibilità. Sono previste misure di semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure di contrasto del cosiddetto rincaro dei materiali. Viene differito dal 15 gennaio 2024 il termine per rendere operativa la cosiddetta riforma Cartabia del processo penale. Si provvede anche a modificare la disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e di abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie. Sono previste anche disposizioni in materia di formazione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno.

Per quanto riguarda la mia Sicilia, viene disciplinata la gestione del fondo per il sostegno dei Comuni in *deficit* strutturale, che consentirà la ripartizione delle risorse anche ai Comuni nelle Regioni Sicilia e Sardegna, che prima erano state escluse in quanto a Statuto speciale.

In materia di agricoltura, vengono assegnate ulteriori risorse per interventi a sostegno delle aziende agricole e per aggiornare i vari sistemi di controllo di AGEA che danno informazioni per il comparto zootecnico.

Per quanto riguarda lo sport, è prevista una serie di interventi volti alla semplificazione delle attività per l'organizzazione dei giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 e inoltre si prevede anche una serie di agevolazioni e adeguamenti statuari per tutte le società aderenti al CONI e alle varie federazioni sportive nazionali ad esso associate.

Infine, si autorizza la spesa per la Santa Sede per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

Riteniamo che il decreto-legge preveda una serie di disposizioni per rendere più funzionale la pubblica amministrazione. Molte misure sono volute dai Ministri di Forza Italia - sono qui presenti il nostro ministro Zangrillo e il sottosegretario Siracusano - che stanno dando un contributo di grande qualità al lavoro del Governo.

Per queste ragioni, signor Presidente, dichiaro il voto favorevole dei senatori del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE sul provvedimento in esame e sulla fiducia al Governo. (*Applausi*).

CATALDI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei partire da una considerazione preliminare. Ci siamo resi conto che abbiamo a che fare con un provvedimento multidisciplinare, un insieme eterogeneo di norme che non si sa come sono legate insieme; una sorta di macedonia normativa che qualche problema ce lo deve porre. C'è dentro un po' di tutto, dall'agricoltura allo sport, dal lavoro al Giubileo. All'interno di queste macro-categorie ci sono tante altre sotto-categorie e, quindi, si parla anche dei magistrati onorari o dell'Agenzia italiana del farmaco. Ci sono tantissime misure, ma tante altre sono rimaste fuori e non a caso. Purtroppo sono rimaste fuori perché ancora una volta si è fatta la scelta della decretazione d'urgenza.

Signor Presidente, questa volta però ce la dovete un po' spiegare, perché questo è un provvedimento particolare. Un provvedimento con così tanti elementi disomogenei al suo interno cosa ha di urgente? (*Applausi*). Fatemi capire: anche se ce ne fosse uno di provvedimento urgente, tutti gli altri cosa c'entrano? Perché dovete sottrarvi al normale dialogo parlamentare? A me sembra che non ci sia nulla di urgente, ma non esiste una *vis* attrattiva che vi consente di mettere dentro un po' di tutto e scavalcare le regole normali e ordinarie.

Ripeto ancora una volta la domanda, ma questa volta ritengo che sia ancora più doveroso da parte vostra darci delle risposte. Se tutto diventa urgente - come sta dimostrando il Governo con l'ennesima scelta della decretazione d'urgenza - ci dite almeno cosa possiamo considerare ordinario? (*Applausi*).

Signor Presidente, colleghi di maggioranza, non è un problema legato soltanto al rispetto delle regole democratiche. È un problema di rispetto della nostra Costituzione, di rispetto dei cittadini che anche noi di opposizione vogliamo rappresentare. Non potete interrompere il dialogo democratico. Non potete fare un provvedimento che lascia fuori troppi argomenti perché non c'è tempo di affrontarli, perché abbiamo tempi stretti legati al bisogno di convertire un decreto-legge e questo non consente un sano dialogo democratico.

È significativo che anche il Capo dello Stato abbia rivolto un invito a dare valore al dialogo parlamentare. Si parla di dibattito parlamentare in Aula, il dialogo democratico. Questo è il senso vero della democrazia: il rispetto che si deve avere nei confronti della popolazione che rappresentiamo.

Stavo facendo una riflessione sul progetto politico di insieme. Mi sembra che, oltre al fatto che a volte si fanno provvedimenti frettolosi come questo, il più delle volte il Governo non riesca a risolvere i problemi. Abbiamo visto che il cosiddetto decreto Cutro non ha risolto il problema dell'immigrazione, e forse perché bisognava fare una pianificazione o forse perché bisognava pensare di affrontare il problema alla radice. Ma o i problemi non li si risolve o addirittura se ne creano più di quanti non se ne vogliono immaginare di risolvere.

Facciamo un altro esempio: in Italia abbiamo un livello crescente di disoccupazione. Abbiamo intere aree territoriali - parlo non solo di quelle delle Regioni del Sud, ma anche delle aree di crisi industriale complessa - dove bisogna creare sviluppo e occupazione; bisogna investire e creare posti di lavoro. Ma il Governo che cosa sta facendo? Elimina il reddito di cittadinanza. Credo che esista un solo modo, Presidente, per eliminare il reddito di cittadinanza. L'unico modo che conosco è creare posti di lavoro. *(Applausi)*.

Ve ne posso presentare migliaia di occupabili del mio territorio. Ce ne sono tanti di occupabili, ma abbiamo una zona industriale dove il 50 per cento delle aziende ha chiuso. Mi sa dire dove possiamo collocare quelle persone che non hanno lavoro? L'unica possibilità è creare sviluppo, investire, ma a quanto pare gli investimenti vanno un po' a monte, visto che quasi 16 miliardi del PNRR non vengono più investiti. *(Applausi)*.

Spariscono miliardi per le infrastrutture, miliardi per la prevenzione del dissesto idrogeologico. Stiamo facendo l'esatto contrario di quello che non solo il buon senso suggerisce, ma di quello che hanno capito altri Paesi europei. Andate a vedere cosa ha fatto la Spagna, che investe nello sviluppo delle infrastrutture e incentiva la creazione di posti di lavoro. Guardate l'Irlanda, guardate la Germania. Non sono nuove queste politiche di sviluppo: la Germania, già quando è caduto il muro di Berlino, ha immediatamente messo in atto politiche di sviluppo per evitare i divari territoriali. Noi che cosa facciamo, invece? Cerchiamo di creare nelle Regioni più povere una *bad company*, mettendo in campo un modello, quello dell'autonomia differenziata, che può funzionare in Germania dove non ci sono divergenze territoriali, ma in Italia è come mettere un paio di scarpe strette con le quali non si riesce a camminare. *(Applausi)*.

Ancora, dobbiamo affrontare il problema delle Province. Chiedete a qualunque cittadino: qual è il problema delle Province? Non ci sono i soldi per fare le strade; ci sono le buche stradali; ci sono tantissime insidie e trabocchetti a causa dei quali i cittadini rischiano di rimanere invalidi a vita, perché cadono in una buca non visibile, non prevedibile. Nasce contenzioso e intasiamo i tribunali perché non ci sono i soldi. Quindi, se si fa una riforma delle Province, Presidente, io penso che bisognerebbe mettere in campo un sistema che vada a finanziare e dare i soldi alle Province per mettere a posto le strade. La prima cosa che si fa, invece, è cambiare i criteri di nomina dei presidenti e andare a creare nuove poltrone. Ecco, su questo il MoVimento 5 Stelle non ci sta. *(Applausi)*.

Adesso si mette mano alla pubblica amministrazione e ne siamo ben contenti perché lo si deve fare. Ma le sembra normale che questo provvedi-

mento ci piove addosso in Commissione come se fosse un'improvvisa grandinata da cui non riusciamo a ripararci? Non sappiamo più come porre rimedio alle tante mancanze alle quali il MoVimento ha cercato di rimediare. Già alla Camera i colleghi hanno presentato degli ordini del giorno per cercare di migliorare un provvedimento che poteva essere sicuramente migliorato, nel quale c'erano molti spazi. Tutti gli emendamenti, però, del MoVimento 5 Stelle sono stati bocciati; per fortuna qualche ordine del giorno è stato accolto, impegnando il Governo, ad esempio, ad allineare le retribuzioni dei vigili del fuoco durante gli orari notturni e festivi con quelle delle Forze di polizia. Sono piccole cose che vengono fatte perché il MoVimento 5 Stelle sta vicino ai cittadini, applica una politica partecipativa, vuole ascoltare. Come facciamo a dare ascolto alla popolazione se poi c'è la tagliola perché non si possono più fare emendamenti? Qui al Senato non possiamo fare nulla (*Applausi*).

Signor Presidente, vorrei concludere il mio intervento rivolgendolo un appello alla maggioranza. Temo che ci stiamo facendo prendere dentro un vortice di iperproduzione normativa che - da un lato - risulta inefficace e - dall'altro lato - va a creare altri problemi, ma stiamo perdendo di vista il senso della politica. Non dobbiamo dimenticare che in queste Aule siamo tutti rappresentanti del popolo e abbiamo il dovere democratico di valorizzare il dialogo democratico. Quando non si ascoltano le opposizioni, significa non ascoltare le istanze che arrivano da una parte importante della popolazione. Desidero quindi invitare la maggioranza a una grande riflessione su questo punto: cerchiamo di pensare di fare una politica nuova.

Peraltro, la scelta della decretazione d'urgenza è uno dei problemi tipizzanti dell'Italia. Se provate a confrontarvi con i parlamentari di altri Paesi europei, scoprirete che l'Italia ha questo fiore all'occhiello e considerate che non è cosa da poco. La democrazia deve essere un'orchestrazione delle differenze, deve essere basata sul dialogo democratico. Mi chiedo, però, che dialogo possiamo avere se arrivano provvedimenti sui quali non si può fare nulla.

Ciò detto, signor Presidente, concludo il mio intervento dichiarando il voto contrario del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

CANTU' (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTU' (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, oggi ci occupiamo di un provvedimento che, pur in chiave congiunturale, raccoglie e dà risposte ad una molteplicità di esigenze ormai divenute indifferibili, sia del territorio sia delle amministrazioni centrali.

È inutile che vi ricordi che non ho competenze specifiche per tutti gli argomenti trattati, ma per i temi che conosco discretamente consentitemi, per rafforzare il concetto della necessità del decreto-legge in votazione, di soffermarmi sulla parte sanitaria, sia umana che animale e agroalimentare, considerato che da essa discende lo stato di salute e benessere dell'intera popolazione. Cominciamo dalla prevenzione oncologica, rispetto alla quale si interviene sulle criticità ostative alla puntuale realizzazione del piano oncologico nazionale. Non che il problema sia nato un mese fa: il problema è noto almeno

da un decennio, ma il decreto-legge in esame finalmente pone le condizioni per finalizzare le risorse incrementalì specifiche già stanziatè e per ottimizzare le reti oncologiche regionali e il coordinamento generale, a garanzia di piena operatività in tutto il Paese e con la messa a regime dei registri tumori e dei sistemi di sorveglianza, grazie anche al referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Si tratta di strumenti e meccanismi normativi di immediata applicazione in forza di decreto, che consentiranno di fare prevenzione vera e dunque di favorire l'implementazione attualizzata - in ragione di quanto già fatto suo dal Governo - degli ordinamentali, che sono in avanzata fase di elaborazione.

Mai infatti come in questo periodo, consapevoli della centralità della salute anche per lo sviluppo economico, dobbiamo lavorare a un miglioramento continuo dell'accessibilità, della qualità e dell'equità delle cure, soprattutto in emergenza-urgenza e assistenza territoriale, puntando sul coinvolgimento proattivo dei medici del ruolo unico di assistenza primaria, non solo negli *screening* oncologici consolidati, ma anche in evoluti programmi di prevenzione e promozione della salute, da cui muove la lotta ai tumori. Tutto ciò incontrerebbe serie difficoltà in assenza di quanto previsto dal decreto-legge in conversione. Agendo in prevenzione primaria, secondaria e terziaria sui fattori di rischio prevedibili e la diagnosi precoce, si recupererebbero quindi non solo i ritardi diagnostici, ma si raggiungerebbero anche i livelli di copertura ottimali dei programmi di *screening* superando le disparità territoriali. Prevenzione e controlli sistematizzati per dare di più anche in innovazioni farmacologiche e terapie avanzate, rafforzando quantitativamente e qualitativamente Aifa, per una rapido esame dei *dossier*, soprattutto quelli relativi alle terapie innovative. Questo è lo spirito con cui il decreto-legge n. 75 che andiamo a convertire si prospetta, ponendo rimedio con immediati benefici alle più urgenti necessità di tutta la filiera del sistema Paese. Credetemi: di sanità sono trent'anni che me ne occupo e dei contenuti di questo provvedimento c'era bisogno, in particolare per la diagnosi precoce e la medicina predittiva, dove abbiamo previsto che potranno essere finalizzate maggiori risorse - come già suggerito in occasione della discussione della legge di bilancio - finalizzate a testì genomici che eviteranno fino all'80 per cento la chemioterapia, con l'innalzamento della qualità della vita dei pazienti e il contenimento dei costi indotti. Ma senza dei registri tumori generali e specializzati integrati, alimentati correttamente e in continuo si possono fare in buona fede errori sesquipedali nella programmazione.

Sono all'esame della 10ª Commissione due disegni di legge, il n. 224 e il n. 227, a cui stiamo lavorando da tempo con lo scopo di rafforzare la medicina territoriale per risposte immediate ai bisogni che non richiedono ospedalizzazione, intervenendo normativamente con un modello di continuità nell'assistenza e cura basato sul rilancio del medico di medicina generale e per un riordino dell'emergenza-urgenza di effettiva continuità assistenziale ospedale-territorio che dia certezza di appropriata e tempestiva presa in carico delle patologie tempo-dipendenti, sgravando per un verso i pronti soccorso dal carico della domanda che non richiede ospedalizzazione, per altro verso liberando risorse umane e strumentali per diagnostica preventiva, prestazioni

e degenze per l'elezione, attività di approfondimento e di intervento specialistico ad elevata complessità e intensità di cura, precondizioni di fattibilità per la normalizzazione delle liste d'attesa.

Ma senza quanto dedotto nel decreto in conversione tutto quanto prospettato come passo successivo sarebbe di più difficile implementazione, con ciò essendo quasi certi di contrastare l'utilizzo inappropriato dei pronti soccorso per un buon 25-30 per cento, nel quadro di un'integrazione dell'emergenza-urgenza preospedaliera e ospedaliera che affronta le debolezze e criticità di sistema sia sul piano del necessario investimento in capitale umano che in innovazione non solo tecnologica, ma organizzativa e funzionale, razionalizzando inefficienze e disfunzioni grazie ad un sistema di valutazione delle *performance* ispirato alla prevenzione e all'appropriatezza, dando voce all'esperienza delle associazioni.

Efficientando l'intera filiera medicina territoriale-emergenza-urgenza, con effettiva digitalizzazione di quelli che sono i processi per sburocratizzare e tracciare, riteniamo si vadano a riorientare correttamente sia i fondi previsti dalla Missione 6 al PNRR, sia le risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 tuttora inutilizzate e disponibili per ben 11 miliardi, fornendo agli operatori apparecchiature tecnologiche sanitarie in chiave proattivamente funzionale ai necessari processi di riordino.

Anche in questo senso, il rafforzamento delle strutture ministeriali sarà di supporto alla completa attuazione, a controprova che il vero tema è la corretta e appropriata finalizzazione delle risorse disponibili, con effetto moltiplicatore e generatore di valore, attraverso la tracciabilità degli impieghi e il controllo degli esiti, in ossequio al basilare principio "dove li prendo, dove li metto, cosa ne faccio". Da qui la necessità di una forte *governance* pubblica nella prevenzione, programmazione e acquisto, con sistema di valutazione, monitoraggio e controllo di tutti gli erogatori secondo flussi amministrativi parlanti, vale a dire dati e informazioni opportunamente calibrati per l'analisi, la valutazione e il controllo istituzionale, incentivando le pratiche virtuose e remunerando adeguatamente prevenzione e appropriatezza, anche per quanto riguarda tutta la filiera dell'agroalimentare. Così l'articolo 29 per la prevenzione e il contrasto della peste suina, incidendo nella gestione commissariale per la sua eradicazione, e l'articolo 30 per il potenziamento dei controlli degli agroalimenti e di contrasto alle frodi.

Anche in questa prospettiva, peraltro, con l'ordinamentale n. 225, si andrà a completare il tutto, in modo tale da garantire il rafforzamento della sanità veterinaria e della sicurezza alimentare, con un sistema globale di valutazione del benessere del consumatore, mediante integrazione con la filiera agroalimentare e la qualità del benessere animale, in una visione normativa tesa a far scuola per le direttive europee, atteso che - come ho già avuto modo di dire - il tutto deve essere proiettabile in una dimensione applicativa sovranazionale, capace di far incrementare il nostro *market share* verso quei mercati molto attenti alla qualità e ai controlli degli agroalimenti. Quindi, come del pari non mi stancherò mai di sottolineare, in una prismatica strategia di cultura della prevenzione, che è alla base della sanità del futuro, iniziando il vero cambiamento.



A questo punto potremmo immaginare di ammodernare l'intera filiera, andando normativamente a sostenere e debitamente a suggerire al mondo agroindustriale delle innovazioni in approccio *one-health*, a salvaguardia della salute di tutti, che per esempio permettano, mediante controlli da remoto, di utilizzare molti meno antibiotici di quanti non ne vengano attualmente impiegati; di usare meno acqua di quanta attualmente se ne sprechi; in una sola parola, proiettare il nostro Paese nel futuro, dotandolo di infrastrutture che ne cambino radicalmente il modo di concepire la tradizione con l'innovazione, promuovendo le vere eccellenze del *made in Italy* e i sani stili di vita che preservano la salute dei consumatori.

Tutto quanto contenuto nel decreto-legge n. 75 va in questa direzione. Le ragioni, che in via meramente esemplificativa vi ho espresso, sono infatti *de plano* immediatamente e circostanziatamente estensibili alle restanti disposizioni in decretazione e, per ciò stesso, confermano la fondatezza e la coerenza di quanto proposto nel metodo e nel merito.

Per tutto quanto appena detto, il nostro voto non può che essere convintamente favorevole. (*Applausi*).

PARRINI (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, noi siamo in preda a un sentimento di rammarico e di delusione, perché ritenevamo che in materia di pubblica amministrazione fosse necessario un provvedimento audace e ben fatto. Invece, ci ritroviamo di fronte all'ennesimo provvedimento modesto e sbagliato.

Prima ancora di qualsiasi considerazione di merito - del resto ne hanno fatte molte i colleghi che per il mio Gruppo e per gli altri Gruppi di opposizione sono intervenuti in questo dibattito - vorrei però fare una considerazione di metodo, che ha a che fare con la protratta e sempre più grave umiliazione del Parlamento a cui stiamo assistendo (*Applausi*), attraverso un ricorso ormai spasmodico da parte del Governo alla decretazione d'urgenza, seguita dall'apposizione di questioni di fiducia e di voti di fiducia.

Quando si sono svolte le elezioni, abbiamo sentito la maggioranza dichiarare con molta forza che si apriva una fase nuova, perché c'era un mandato elettorale chiaro a una coalizione che aveva vinto le elezioni; questa coalizione aveva raccolto il 60 per cento dei seggi e sarebbe stato perciò possibile seguire le vie ordinarie in Parlamento e consentire al Parlamento di esprimersi sui provvedimenti, perché numeri così larghi avrebbero finalmente creato un'epoca in cui il ricorso ai decreti sarebbe stato residuale e ridotto. Questo film non è andato in onda, o è andato in onda su schermi che non sono nella nostra disponibilità. I numeri sono infatti effettivamente larghi, ma ancora più largo è il ricorso alla decretazione d'urgenza che comprime la possibilità del Parlamento di svolgere il proprio ruolo. Questo problema non dovrebbe sentirlo come grave soltanto la minoranza, ma dovrebbe sentirlo come grave anche la maggioranza, che dovrebbe avvertire che c'è una lesione della dignità

e delle prerogative del Parlamento e prendere le dovute contromisure. Questo non sta avvenendo.

In materia di pubblica amministrazione, siamo di fronte oggi alla necessità di dare una valutazione sul decreto-legge pubblica amministrazione 2, che è stato emanato il 21 giugno, promulgato in quella data, entrato in vigore il giorno successivo e frettolosamente esaminato alla Camera. È arrivato al Senato completamente inemendabile e inesaminabile, ma soltanto giudicabile - come stiamo facendo oggi - in sede di dibattito finale in Aula, dove ognuno di noi dice se è favorevole o contrario (noi ovviamente siamo contrari), ma senza aver avuto la minima possibilità di incidere sul merito del provvedimento.

Tale procedimento richiama nel titolo l'organizzazione della pubblica amministrazione e mi viene da fare questa considerazione: il primo decreto-legge cosiddetto PA, che l'Assemblea del Senato ha votato definitivamente il 20 giugno, quindi poche settimane fa, recava nel titolo l'obiettivo del miglioramento delle capacità amministrative della pubblica amministrazione. Ora la maggioranza mi pare sia in rapida discesa sul livello delle ambizioni: il miglioramento delle capacità della pubblica amministrazione scompare anche dai titoli dei provvedimenti; ci si limita all'organizzazione, però purtroppo mi pare che la qualità delle scelte che si fanno sia in costante peggioramento.

I colleghi intervenuti prima di me hanno sottolineato bene le tante cose che non vanno in questo provvedimento. Io non voglio fare un elenco lungo e mi concentrerò su due grosse lacune e due porcherie, vere e proprie porcherie che vanno chiamate per quello che sono e che dovrebbero coprire di imbarazzo i senatori che siedono tra i banchi della maggioranza e i rappresentanti del Governo, provocando anche qualche rossore, che invece non vediamo e che sarebbe adeguato al merito delle scelte che sono state compiute. Le porcherie riguardano un emendamento inserito nottetempo alla Camera.

Aprò e chiudo una parentesi: il provvedimento è arrivato alla Camera con 45 articoli e ne è uscito con 76, quindi già non poter esaminare un decreto-legge in un'Aula del Parlamento è grave; ma non poter esaminare un decreto che nell'altra Camera è quasi raddoppiato è doppiamente grave. (*Applausi*).

La prima porcheria, come dicevo, riguarda un emendamento che mi risulta essere stato proposto e approvato nottetempo dalla Camera, che sostanzialmente fa uno scippo sulla previdenza complementare, perché sottrae al Comitato per la previdenza complementare una competenza e l'affida all'associazione Assoprevidenza, con uno schiaffo inutile ma molto grave alle parti sociali, le quali vengono private di qualsiasi ruolo in una materia decisiva senza che ci sia stata nessuna informazione preventiva e nessun confronto preventivo. Ma che modo di fare è questo? (*Applausi*). Stiamo parlando della previdenza complementare; stiamo parlando di una cosa che, come sappiamo tutti dalle ultime riforme previdenziali, è decisiva per il potere d'acquisto futuro dei pensionati a più basso reddito. Come mai non vi viene mai in mente di porvi il problema di che cosa serve, di che cosa è più utile per le classi di reddito di questo Paese, che sono medie e basse? Come potete pensare che la confluenza del Comitato per la previdenza complementare in Assoprevidenza possa essere una misura utile, giusta e comprensibile? Noi abbiamo presentato un emendamento soppressivo a questa misura, ma ovviamente - ripeto -

il contesto in cui l'abbiamo fatto è quello di una discussione che è pure accademica, perché il Senato non può emendare, non può esaminare, non può dire niente: può soltanto scegliere se timbrare o non timbrare sotto il ricatto di una scadenza più o meno imminente. Quindi questa porcheria la possiamo denunciare e lo stiamo facendo; è una porcheria molto grave.

Che dire dell'altra porcheria che mi sento di segnalare in sede di dichiarazione di voto? È quella che riguarda il colpo di mano che è stato attuato - non so se nottetempo oppure no, ma poco importa il periodo della giornata in cui è avvenuto - contro la fondazione Centro sperimentale di cinematografia (*Applausi*), contro la quale è stato applicato il sistema già sperimentato per INAIL e per INPS del commissariamento propedeutico all'occupazione.

Il titolo giusto dei provvedimenti che state facendo, sia del decreto-legge cosiddetto PA 1 che del decreto-legge PA 2, non dovrebbe riguardare il miglioramento o la modernizzazione della pubblica amministrazione. Il titolo dovrebbe essere: misure urgenti per la lottizzazione interna alla maggioranza della pubblica amministrazione. (*Applausi*). Questo è l'unico scopo che viene perseguito con coerenza e con vigore in questi provvedimenti che, in così rapida successione, sono stati presentati all'esame e al voto del Parlamento.

Di tutte le cose che si possono fare come colpo di mano, come *blitz*, come cosa davvero di basso livello, quelle che si compiono contro la libertà e l'indipendenza della cultura sono tra le più gravi. (*Applausi*). La porcheria fatta contro il Centro sperimentale di cinematografia è un attentato alla libertà e all'indipendenza della cultura, risponde soltanto a una voglia famelica di mettere le mani su tutto quello che si pensa possa produrre una qualche rendita in termini di potere e di controllo sociale. Tutto questo però è molto sbagliato.

Vengo rapidamente, per concludere, alle due grosse lacune che corrispondono a un danno che si fa a tutto il Paese. Ora noi siamo stati messi di fronte in questi ultimi giorni a un'azione, che per la maggioranza dovrebbe essere avvilente e che dal nostro punto di vista è nauseante: la guerra ai poveri attraverso il taglio di parte importante degli assegni del reddito di cittadinanza che vengono corrisposti nel nostro Paese. Ora, mentre si fa un'azione del genere si potrebbe, anzi si sarebbe dovuta sentire la necessità di affiancare a un'azione che comunque noi non condividiamo, un investimento perlomeno di carattere eccezionale per favorire il reinserimento lavorativo, l'occupabilità e quindi l'esigenza di mettere in campo un grande Piano nazionale per la formazione e per la riqualificazione professionale.

Tutto questo è stato fatto? No, nel secondo decreto-legge PA, che riguarda l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e nemmeno più si pone il problema di migliorare la capacità amministrativa delle stesse, si introduce la soppressione dell'ANPAL (*Applausi*), che viene soppressa e sostituita da che cosa? Da niente. Lo Stato dichiara cioè di essere impotente sulla formazione professionale, il Governo dichiara di non avere uno straccio di idea su come si possono incrociare meglio domanda e offerta di lavoro, su come si possono dotare le persone delle competenze necessarie per inserirsi bene nel mondo del lavoro o per reinserirsi, se ne sono uscite, su come si migliora l'occupabilità, su come si fanno investimenti più forti sul capitale

umano. Non c'è uno straccio di idea. Si sopprime l'ente che dovrebbe perseguire questi scopi, si richiamano le competenze all'interno del Ministero del lavoro, dove questi tentativi finiranno sepolti da non si sa che cosa e certamente produrranno il niente. È una cosa molto grave per l'Italia.

La seconda cosa altrettanto grave è che stiamo discutendo ormai da settimane dei pasticci, dei fallimenti, delle zoppie, che l'attuazione del PNRR in Italia sta conoscendo per vostro demerito. Ora, in una fase come questa, in cui avete seminato angoscia e preoccupazione negli enti locali e nelle Regioni, che ovviamente vedono a rischio investimenti importanti, non sanno se cose che hanno legittimamente affidato, appaltato e in qualche caso contrattualizzato, potranno arrivare a termine perché c'è una promessa vaga di fondi che però non sono stati stanziati e non si sa precisamente da dove verranno. Siamo alle assicurazioni più che generiche, alle assicurazioni metafisiche; queste sono le assicurazioni del ministro Fitto.

A queste pubbliche amministrazioni si poteva dare con questo provvedimento il messaggio che, nonostante queste incertezze, nonostante questa nube di incompetenza che avvolge l'attuazione del PNRR, perlomeno si considerava il potenziamento vero, la modernizzazione vera della pubblica amministrazione, un grande obiettivo del Governo e del Paese. Ma non è affatto questo che anima il secondo decreto-legge per la pubblica amministrazione. L'obiettivo della modernizzazione e del potenziamento della pubblica amministrazione in questo Paese non ve lo siete proprio posti, nemmeno per sbaglio. (*Applausi*). Niente sulla scuola. Niente sulla sanità. Niente sulla stabilizzazione dei precari al Ministero della giustizia per l'ufficio del processo.

Questo provvedimento ha soltanto un grande obiettivo: moltiplicare la spesa per le posizioni apicali, fare infornate di posizioni e di *staff*, proseguire quella lottizzazione interna alla maggioranza di cui parlavo prima. Per il personale comune della PA, cioè per quelle persone, quelle donne e quegli uomini, da cui dipende davvero la capacità della PA di portare a termine i propri compiti, c'è soltanto una grande disattenzione ed anche una qualche forma di disprezzo per le loro esigenze. Credo che se anche si facesse un terzo o un quarto decreto-legge PA, la discesa della qualità delle scelte e delle ambizioni con cui vi presenterete di fronte al Paese continuerà inesorabilmente.

Per tutte queste ragioni siamo contrari al provvedimento, contrari alla fiducia ed estremamente preoccupati per come vi state comportando. (*Applausi*).

BUCALO (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCALO (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il provvedimento all'ordine del giorno dimostra il crescendo dell'azione del Governo, un'azione concreta attraverso la quale si sta costruendo l'Italia del futuro, una Nazione moderna, competitiva, attrattiva. Una Nazione che cresce e che vuole continuare a farlo con un serio rinnovamento, capace di portare alla realizzazione di un ambizioso progetto di riforme per adeguare la nostra pubblica amministrazione e renderla capace di

dare finalmente risposte giuste ed efficaci alle esigenze dei cittadini e, soprattutto, di essere all'altezza, in termini di operatività ed efficienza, di attuare un piano straordinario come il PNRR, che prevede complesse procedure di gestione per l'ammodernamento del Paese.

Signor Presidente, si è detto fino ad ora che questo provvedimento è modesto, sbagliato inefficace. Ma di cosa stiamo parlando? Che cosa ha fatto in questi ultimi anni la politica per la pubblica amministrazione? Solo tagli, blocchi, per rispondere solo alla politica della *spending review*, un *turnover* che non è mai iniziato, quando, se una sola persona manca nei piccoli Comuni, diventa veramente una tragedia. Ma di che cosa state parlando? (*Applausi*).

Per questo la prima seria misura di questo Governo è stata quella di sbloccare concorsi e graduatorie, al fine di dare a Regioni, Province e Comuni una maggiore agilità e rapidità nel reclutamento delle risorse e delle competenze necessarie, con un personale giovane e formato.

Avete detto che c'è bisogno di formazione. Ebbene, si prevedono formazione per militari in servizio, corsi specialistici per formare i nuovi professionisti delle agenzie fiscali e per rafforzarne la capacità funzionale necessaria all'attuazione della riforma tributaria. Della formazione noi ci siamo occupati con questo provvedimento. (*Applausi*).

Abbiamo pensato a nuove assunzioni in vari Ministeri; abbiamo pensato a supportare le Province interessate dagli eventi alluvionali con nuove assunzioni, oltre ad autorizzare acquisti di strumenti informatici destinati a potenziare la funzionalità delle sale operative di protezione civile. Abbiamo pensato a introdurre importanti misure per lo sport, come l'esenzione dell'IVA per le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI: questa è una misura importante perché impatta sulle famiglie e sui costi per sostenere le attività sportive. Queste sono le misure le risposte di questo Governo e non le vostre chiacchiere. (*Applausi*).

Abbiamo realizzato interventi importanti nel mondo della scuola per dare le risposte che i Governi precedenti hanno lasciato nell'oblio per anni. (*Applausi*).

Abbiamo dato la possibilità di nominare personale ATA necessario a tutte le scuole per poter portare avanti i progetti del PNRR. Abbiamo dato possibilità a tutto il precariato storico del mondo della scuola, attraverso percorsi abilitanti, cose che per anni voi non avete mai fatto. (*Applausi*). E finalmente adesso i precari delle scuole statali e paritarie possono abilitarsi e ambire ad avere finalmente un contratto a tempo indeterminato. È illogico e incomprensibile chi si batte il petto, per dire: "no alle scuole paritarie". Cosa sono questi precari? Sono figli di un dio minore? (*Applausi*). O forse, signor Presidente, ciò accade perché questi precari delle scuole paritarie, che per legge sono equiparate dal 2000, non sventolano una tessera di un particolare sindacato? (*Applausi*).

La verità vi fa male: la verità è che oggi l'Italia è forte di un Governo che, dopo anni di pannicelli caldi, riesce a dare risposte concrete alle problematiche esistenti. Lo fa con provvedimenti seri e non con chiacchiere. Poco fa ho sentito dire che il Governo sul lavoro non ha un'idea. Bene e lo sa per-

ché, signor Presidente? Perché l'idea che aveva il Governo precedente era l'idea di un lavoro-assistenzialismo (*Applausi*). Abbiamo una visione del lavoro come diritto che garantisce dignità e futuro ai cittadini italiani e contribuisce al miglioramento della società. Ecco perché abbiamo iniziato con provvedimenti seri, come questo, per eliminare situazioni di precarietà con nuove risorse, nuove assunzioni e stabilizzazioni.

Sulla pubblica amministrazione, stiamo costruendo le basi per avere un'amministrazione più efficiente, con un rinnovamento serio che parli il linguaggio dell'innovazione, per realizzare quell'ambizioso progetto di riforme, che ha l'obiettivo di rendere questa Nazione più moderna, efficiente e orgogliosa di sedere a tutti i tavoli, anche internazionali. (*Applausi*).

### **Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 11,49)**

(*Segue BUCALO*). La nostra politica mette al centro solo ed esclusivamente gli interessi e i bisogni dei cittadini italiani. Lo abbiamo fatto dalla scuola, alla sanità e a tutto il pubblico impiego. Per questi motivi, con orgoglio, annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia (*Applausi*).

### **Per un'informativa del Governo su presunte attività all'interno della Direzione nazionale antimafia**

BORGHI Enrico (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per portare all'attenzione dell'Assemblea e per richiedere al Governo un'informativa su un fatto di cui oggi parlano alcuni quotidiani, che, se fosse vero, risulterebbe essere di particolare gravità, in quanto lederebbe una serie di prerogative, di tutele e di garanzie costituzionali, anche per i componenti di questa Assemblea parlamentare.

I giornali di oggi riportano che, a seguito di una denuncia-esposto del ministro Crosetto, sarebbe in corso un'indagine della magistratura riguardante una potenziale centrale di dossieraggio abusivo all'interno della Direzione nazionale antimafia, che avrebbe scavato, negli ultimi anni, nei conti correnti e nelle transazioni finanziarie di centinaia di personaggi noti, tra cui, cito testualmente, politici di primo piano, giornalisti, *manager*, capitani d'industria.

Insomma, è una vicenda molto delicata, signor Presidente, e molto particolare. Ci sono degli interrogativi inquietanti che emergono da questa situazione che - lo voglio dire - non riguardano alcuni strati di classe dirigente del nostro Paese, ma libertà fondamentali di tutti i cittadini. (*Applausi*).

Queste ipotesi rievocano pagine non particolarmente edificanti della nostra storia Patria, quando esistevano centrali di dossieraggio che servivano poi a condizionare l'esercizio democratico nel nostro Paese. Naturalmente parliamo sulla base di informazioni giornalistiche, che però sono state innescate da una denuncia esplicita di un membro dell'Esecutivo, quindi siamo in

presenza di un fatto istituzionale e politico di assoluta rilevanza su cui chiediamo un' informativa del Governo, un approfondimento dovuto, perché questi temi devono essere messi al centro della nostra attenzione e perché un Parlamento è libero e non può essere condizionato o condizionabile da nessuno. Questa è la base di qualsiasi democrazia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Borghi, riferirò, come si dice in questi casi.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 829 e della questione di fiducia (ore 11,52)**

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

#### ***Votazione nominale con appello***

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 829, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto a sorte il nome della senatrice Camusso).*

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Camusso.

*(Il senatore segretario Durnwalder fa l'appello).*

*(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente CENTINAIO - ore 11,57 -).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 829, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	171
Senatori votanti	170
Maggioranza	85
Favorevoli	101
Contrari	68
Astenuti	1

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*). (*Applausi*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 75.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15,30 con l'informativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sul reddito di cittadinanza.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 15,33*).

### **Presidenza del vice presidente GASPARRI**

#### **Informativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sul reddito di cittadinanza e conseguente discussione (ore 15,33)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sul reddito di cittadinanza».

Ha facoltà di parlare il ministro del lavoro e delle politiche sociali, dottoressa Calderone.

CALDERONE, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Signor Presidente, illustri senatori, rendo questa informativa al Senato della Repubblica sul tema del reddito di cittadinanza e delle attività che il Governo sta compiendo per giungere al suo superamento, comprendendo appieno la portata politica dell'argomento.

La relazione che vado a illustrare è costituita sulla base di dati analitici, tiene conto delle criticità emerse dall'applicazione del reddito di cittadinanza sin dalla sua introduzione e delinea i passaggi già svolti e quelli in corso di svolgimento per dare piena attuazione alle nuove misure che sono - lo ricordo - legge dello Stato.

Vorrei però dire di più. Il percorso che abbiamo disegnato e che stiamo seguendo con grande attenzione non riguarda solo il semplice superamento di una misura assistenziale e l'introduzione di nuove misure. Direi piuttosto che quest'azione di Governo rappresenta il segno politico di un nuovo approccio culturale che si ispira ai valori del lavoro, così come declinato dalla nostra Costituzione. Vogliamo ribaltare alcune interpretazioni forzate, mosse dalla



legittima esigenza di condurre una campagna pregiudizialmente contraria a questa specifica azione del Governo. Vogliamo farlo attraverso i dati e attraverso i fatti perché, prima della contesa politica, per noi vengono le esigenze quotidiane dei cittadini, di tutti i cittadini che oggi rappresentiamo.

La previsione di misure di contrasto della povertà e di promozione dell'inclusione sociale in questo senso è istanza avvertita dal Governo. La nostra sollecitudine e la nostra attenzione sui rischi di marginalità sociale credo siano evidenti e innegabili. Non rinunciamo però a vedere nel lavoro il rimedio vero alla povertà. Pur consapevoli che il bisogno è generalmente multidimensionale, che alla povertà reddituale si accompagnano spesso la povertà educativa e altre forme di deprivazione sociale, continuiamo a credere che il lavoro sia sempre il mezzo migliore per porre rimedio duraturo alle condizioni di indigenza. Accanto a robusti presidi di servizi sociali, occorre definitivamente costruire il sistema di politiche attive del lavoro per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro. Tutti devono avere il diritto a rendere reversibili i loro percorsi di vita.

Nel perimetro delle mie prerogative e responsabilità ministeriali ci sono l'istruzione e la formazione professionale per il contestuale assolvimento dell'obbligo di istruzione e per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali subito spendibili nel mercato del lavoro e delle politiche sociali. Sono consapevole che il mio ruolo è duplice: lavorare per trovare rimedi successivi e per giocare in anticipo. Da una parte, con le politiche sociali dobbiamo costruire soluzioni a problemi vecchi; dall'altra, dobbiamo evitare che se ne aggiungano di nuovi.

Le misure disegnate per superare il reddito di cittadinanza possono essere lette alla luce di queste premesse. Abbiamo disegnato due misure proprio perché siamo consapevoli che i bisogni sono multidimensionali, ma anche personali. Dagli stessi dati di monitoraggio si vede che la platea di chi ha beneficiato del reddito di cittadinanza non è omogenea: agli attivabili nel mercato del lavoro si affiancano i fragili, per cui il percorso di inserimento lavorativo arriva solo dopo quello di inclusione sociale.

Mi preme ricordare che l'introduzione del reddito di cittadinanza, che ha seguito l'abolizione del reddito d'inclusione (Rei), è avvenuta tra le severe critiche di numerosi componenti di forze politiche che oggi siedono tra i banchi dell'opposizione e che hanno oggi una visione critica delle misure adottate dal Governo. Dopo più di tre anni di operatività, le critiche al reddito di cittadinanza convergono sulla sua inefficacia come misura di politica attiva del lavoro. Il reddito di cittadinanza ha mostrato da subito numerosi aspetti di criticità legati al forte disallineamento tra sostegno monetario e iniziative di attivazione, reso evidente dall'aver iniziato l'erogazione monetaria senza aver prima provveduto a mettere in grado i centri per l'impiego di far fronte ai nuovi compiti loro assegnati sul piano occupazionale.

Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio sul reddito e la pensione di cittadinanza dell'INPS, nel mese di giugno 2023 i nuclei beneficiari del reddito sono 896.000, mentre i nuclei beneficiari di pensione di cittadinanza sono 115.000, quindi per un totale di un milione di nuclei.

Analizzando i nuclei per numero di componenti, emerge che quelli composti da una sola persona a giugno 2023 sono 473.000.

Nell'attività di controllo sui percettori di reddito di cittadinanza effettuati dall'Ispettorato nazionale per il lavoro e dal Nucleo dei carabinieri tutela del lavoro nel periodo dal 2019 al 2023 sono stati intercettati 35.737 fruitori irregolari o con necessità di regolarizzare la posizione. Risultano inoltre, dall'esito dei controlli svolti dalla Guardia di finanza, a decorrere dall'introduzione del reddito di cittadinanza e fino al primo semestre 2023, contributi indebitamente percepiti o indebitamente richiesti per un ammontare di circa 506 milioni di euro. Si rappresenta che il Comando dei carabinieri tutela lavoro ha in corso numerose indagini. A questo ovviamente si aggiunge anche l'attività di controllo che sta effettuando l'INPS.

La cancellazione del reddito di cittadinanza dal 1° gennaio 2024 è stata prevista dalla legge di bilancio del 2023 che, nell'ambito di una più ampia riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, ha stabilito che il reddito di cittadinanza avesse una durata massima nel 2023 di sette mesi fino a luglio, per poi essere sostituito da nuove misure, salvo il caso di nucleo con al suo interno persone minorenni o con almeno sessant'anni di età o disabili. La stessa legge di bilancio ha previsto una deroga alla durata di sette mesi per i soggetti non occupabili, ossia non attivabili al lavoro, presi in carico dai servizi sociali prima della scadenza dei sette mesi. Nella scelta del superamento del reddito va inoltre considerato che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, inviando una lettera di costituzione in mora in ragione del fatto che il suo regime di reddito minimo non è in linea con il diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei lavoratori, diritti dei cittadini, soggiornanti di lungo periodo e protezione internazionale.

Il cosiddetto decreto lavoro 2023 ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa istituendo l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro. Il nuovo sistema rappresentato dall'assegno di inclusione mira a rendere più fluida la presa in carico da parte dei servizi sociali degli enti territoriali ed è strettamente collegata all'implementazione della misura di supporto per la formazione e per il lavoro legandolo alla reale partecipazione delle persone alla misura di politica attiva del lavoro. Vorrei sottolineare ciò, perché in questo caso il tema è proprio quello dell'effettiva partecipazione.

L'SFL rappresenta il naturale rafforzamento della riforma attualmente in corso rappresentata dal programma GOL, azione di riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro. Il principio unificante alla base della riforma delle misure di contrasto alla povertà è uno: chi è attivabile al lavoro deve potersi attivare ed essere preso in carico dai sistemi territoriali per il lavoro finalizzando il percorso alla qualificazione delle competenze e all'inserimento lavorativo. L'assegno di inclusione sarà riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. L'assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una

delle condizioni che prima citavo (con disabilità, minorenni, con almeno sessant'anni di età, in condizione di svantaggio e inserito in programma di cure e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione).

Il supporto per la formazione e il lavoro è la nuova misura di attivazione al lavoro, istituita dal 1° settembre 2023 al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro, di politiche attive del lavoro, comunque denominate. Sono anche compresi tra i progetti il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività.

Il percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa presente nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SISL), attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. All'atto della domanda, l'interessato viene informato che, attraverso il SISL, riceverà l'informazione e l'accettazione della sua richiesta per proseguire il percorso di attivazione. A seguito della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il beneficiario è convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. Sulla base delle attività proposte, definite nel patto di servizio personalizzato, l'interessato, attraverso il SISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive, comunque denominate, ovvero specifici programmi formativi e progetti utili alla collettività erogati da soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione dai sistemi regionali da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali.

Nelle misure del supporto per la formazione e il lavoro rientrano anche le azioni del programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL). Il beneficiario dell'indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti della partecipazione a queste attività almeno ogni novanta giorni.

L'articolo 10 del decreto-legge n. 48 prevede dei meccanismi di agevolazione dell'inserimento lavorativo dei beneficiari dell'assegno di inclusione attraverso l'incentivo occupazionale a favore dei datori di lavoro privati interessati. Gli incentivi previsti si applicano ai percettori del supporto per la formazione e il lavoro ed è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo SISL, per consentire appunto un migliore incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

L'ultimo monitoraggio di GOL evidenzia che la maggior parte delle Regioni ha già attivato i diversi servizi previsti da GOL, formazione e servizi per il lavoro e servizi per il lavoro e formazione, con specifici avvisi. Il Ministero, attraverso quattro tavoli tecnici con le Regioni e le Province autonome e la proficua collaborazione a livello politico con gli assessori regionali, ha già condiviso un percorso istituzionale per la revisione del programma GOL.

Il supporto per la formazione e il lavoro è cumulabile con altre indennità per la frequenza alla formazione, a partire proprio da quella prevista dal

programma GOL. Si deve precisare che questa è una misura non per il nucleo, ma per il singolo attivabile al lavoro: questo per dire che, laddove abbiamo avuto la contestazione sulla riduzione dell'importo del sostegno economico, non si è tenuto conto di questo aspetto specifico, e cioè che si tratta di un sostegno rivolto al singolo e che nei nuclei familiari che hanno più di un soggetto occupabile può essere riconosciuto a tutti quei soggetti che si attivano ed entrano in uno dei percorsi di inclusione lavorativa.

Nell'ambito del SISL opera la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, cui il richiedente l'assegno di inclusione o il supporto per la formazione e il lavoro è tenuto a registrarsi per accedere ai benefici.

I richiedenti la misura, attraverso la registrazione sulla piattaforma e dopo aver sottoscritto un patto di attivazione digitale, potranno accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, come dicevo prima.

Per le finalità descritte, il sistema informativo, attraverso un sistema di interoperabilità, consentirà lo scambio dati tra le diverse piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale del lavoro che vi sono ricomprese: quindi, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, attraverso il quale i servizi per il lavoro comunicano con l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, GePI, la piattaforma per la gestione dei patti per l'inclusione sociale.

Il SISL, attualmente nelle fasi conclusive di sviluppo, sarà operativo - lo confermo - dal 1° settembre 2023, così come indicato nel decreto n. 48 del 4 maggio 2023. Voglio sottolineare che la piattaforma SISL non rappresenta l'ennesimo sistema informativo. Essa ha l'obiettivo di valorizzare le informazioni già presenti nei sistemi in uso dai Comuni e servizi sociali, da una parte, e, dall'altra, l'immenso patrimonio informativo su chi cerca lavoro.

Al centro è la condivisione con tutti gli operatori dei servizi per il lavoro e socio assistenziali, che possono concorrere all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo. Con le Regioni e le Province autonome, che ringrazio per la grande e leale collaborazione, siamo tutti impegnati affinché il 1° settembre il sistema sia operativo e si permetta alle persone di richiedere la prima misura prevista in ordine temporale.

Per quanto riguarda i dati sui potenziali occupabili, possiamo dire che, in questo momento, la misura del reddito di cittadinanza prevede che la platea dei nuclei familiari beneficiari, sulla base di caratteristiche attinenti l'assenza o no negli ultimi due anni di esperienze lavorative da parte di almeno un componente, individua i nuclei familiari da indirizzare ai servizi sociali e quelli i cui componenti in età attiva vanno invece indirizzati ai centri per l'impiego. Sono esclusi i nuclei beneficiari della pensione di cittadinanza.

Per i nuclei tutelati, quelli in condizione di fragilità, ricordo che la misura del reddito di cittadinanza continua fino a dicembre. Per i nuclei cosiddetti occupabili, la durata del reddito di cittadinanza è di sette mesi e, comunque, non oltre il 31 dicembre del 2023. Comunque - come ricordavo prima - il limite temporale dei sette mesi non si applica ai percettori di reddito di cittadinanza presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro.

I nuclei familiari indirizzati ai servizi sociali potranno iniziare o proseguire un percorso già avviato e, se presi in carico per la definizione del percorso di inclusione sociale, potranno continuare a ricevere il beneficio fino al 31 dicembre 2023. Nei primi giorni di luglio sono stati comunicati all'INPS 88.000 nuclei presi in carico dai servizi sociali per i quali non si applica il limite dei sette mesi.

I componenti dei nuclei indirizzati ai centri per l'impiego, in quanto attivabili al lavoro, potranno accedere, invece, dal 1° di settembre al supporto per la formazione e il lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di realizzare una comunicazione efficace sulle nuove misure, ha istituito un tavolo di lavoro in collaborazione con il Dipartimento informazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e con l'INPS.

Il lavoro comune ha permesso di definire un progetto condiviso, che si svilupperà da luglio a dicembre del 2023. La campagna nasce per supportare l'introduzione dei nuovi strumenti, che si pongono come un'evoluzione del reddito di cittadinanza, e mette in evidenza le nuove prospettive di attivazione del Paese che le misure intendono promuovere.

In particolare, faccio riferimento al supporto alla formazione e al lavoro, che parte da settembre, e successivamente all'assegno di inclusione. Per supportare l'introduzione delle nuove misure, dal 28 luglio il Ministero del lavoro ha attivato una sezione specifica del proprio sito istituzionale con l'entrata in funzione anche di un *help desk*. Il decreto-legge n. 48 del 2023, nell'introdurre le due nuove misure sostitutive del reddito di cittadinanza, ossia l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione, ha definito anche il regime transitorio.

Con il messaggio n. 2835 del 31 luglio, l'INPS ha indicato elementi che possono fare chiarezza sulla dinamica in atto per i percettori del reddito di cittadinanza. Nel messaggio si richiama la previsione generale relativa al riconoscimento della misura nel limite delle mensilità enunciate, e comunque entro il 31 dicembre. In secondo luogo, si ricorda che il limite di sette mesi non si applica per coloro che sono stati presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro. A questa platea di non attivabili al lavoro che possono fruire del reddito di cittadinanza oltre il limite di sette mesi, si aggiunge quella composta da nuclei familiari con persone disabili e con altri livelli di fragilità. A ben vedere, fin dalla sua prima modifica prevista dall'ultima legge di bilancio, la fruizione del reddito è stata limitata a chi non si trova in una situazione di particolare fragilità. Per chi invece versa in situazioni di disagio, abbiamo detto qual è l'intervento. La presa in carico di beneficiari di reddito di cittadinanza non attivabili al lavoro da parte dei servizi sociali è possibile fino al prossimo 31 ottobre.

I dati a disposizione evidenziano che, dei circa 159.000 nuclei beneficiari sospesi dalla misura per avere esaurito i sette mesi, risultano indirizzati ai Comuni circa 44.000 soggetti e ai centri per l'impiego 112.500 soggetti; dei 44000 indirizzati ai Comuni, 4.000 sono già stati presi in carico e i Comuni stanno procedendo, attraverso i servizi sociali, alla presa in carico di tutti gli altri soggetti. È importante precisare che, dei 159.000 nuclei interessati dalla sospensione della misura, ben 117.317 sono composti da una singola persona, con incidenze percentuali rispetto al livello territoriale (quindi regionale) di

circa il 57 per cento, ad esempio in Campania Sono in corso di emanazione i decreti attuativi del decreto-legge n. 48 del 2023 che consentiranno la piena operatività delle nuove misure nel rispetto della tempistica prevista.

L'attuazione delle nuove misure di inclusione lavoro è stata al centro dell'ultimo incontro, che si è tenuto il 1° agosto, tra il Ministero e ANPAL, ANPAL Servizi e Regioni, per condividere i prossimi *step* della riforma e cominciare con il nuovo supporto per la formazione e il lavoro. In attesa del 1° settembre, data in entrata in vigore del supporto per la formazione e il lavoro, il Ministero ha chiarito che i 112.000 nuclei con componenti in età di lavoro compresa fra i diciotto e i cinquantanove anni interessati dalla misura dovranno rivolgersi ai centri per l'impiego. A questo proposito, diverse Regioni hanno già evidenziato di aver avviato una proficua collaborazione con le sedi territoriali dell'INPS per velocizzare tutti i processi. Al fine di velocizzare il più possibile la presa in carico di tutti i potenziali beneficiari delle nuove misure, il Ministero del lavoro sta seguendo con attenzione anche il potenziamento della rete territoriale dei centri per l'impiego, che è un obiettivo che abbiamo in linea con i *focus* del PNRR e del Ministero.

In riferimento al coordinamento delle attività svolte dai servizi sociali del Comuni, si evidenzia quanto segue.

Dall'entrata in vigore delle nuove norme è stata data tempestiva informazione al gruppo tecnico della rete della protezione e dell'inclusione sociale, composta da rappresentanti del Ministero, delle Regioni e dell'ANCI, convocando diverse riunioni sin dall'emanazione del decreto-legge n. 48 del 2023. A supporto delle attività degli operatori sociali sono stati svolti cinque *webinar* formativi sulla base transitoria al reddito di cittadinanza, assegno di inclusione (ADI) e supporto per la formazione e il lavoro (SFL), nel mese di luglio, che hanno coinvolto diverse migliaia di operatori. Ulteriori incontri sono in programma dopo la pausa estiva.

Nell'ottica di promuovere il rafforzamento di tutti gli ambiti territoriali sociali, sono inoltre in via di approvazione definitiva apposite linee guida che saranno ulteriormente rafforzate dalle specifiche previsioni introdotte in materia dalla legge delega di riforma per gli anziani non autosufficienti. Ulteriori misure di rafforzamento sono allo studio al fine di estendere la portata del cosiddetto LEPS assistenti sociali e consentirne l'evoluzione in un vero e proprio LEPS *équipe* per la presa in carico sociale.

Questo processo sarà concretamente accompagnato e potenziato nell'ambito dell'attività di *capacity building* degli ATS previste con il nuovo programma nazionale inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, anche con riferimento alle funzioni gestionali e organizzative connesse all'integrazione dei sistemi informativi.

Avviandomi alla conclusione, tengo a precisare ancora una volta che ad oggi, secondo quanto comunicato dal Ministro dell'interno, non si registrano particolari criticità in ordine a paventate tensioni sociali. Desidero segnalare su questo punto che corre l'obbligo per tutti noi di gestire questa transizione, complessa e articolata, date soprattutto le condizioni di partenza, nello spirito di massima collaborazione istituzionale e di comune responsabilità politica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, signora Ministra, devo dire con franchezza che, essendo io un uomo del Novecento che crede che il lavoro nobilita l'uomo, anche perché ho iniziato a fare il fabbro quando avevo meno di dodici anni, non mi sarei aspettato una litania che mi spiegasse cosa c'era scritto sull'abolizione del reddito di cittadinanza nel cosiddetto decreto-legge lavoro, anche perché lo abbiamo discusso in quest'Aula e lo conosciamo tutti.

Mi sarei aspettato ad esempio che lei spiegasse le ragioni per le quali avete utilizzato le persone come un pacco postale; venerdì avete infatti mandato a migliaia di persone un SMS annunciando la sospensione del reddito di cittadinanza e proponendo di recarsi ai servizi sociali per un'eventuale presa in carico. Lei deve spiegare questo dato. Le persone sono persone e non pacchi postali. Avete fatto una vigliaccata (*Applausi*), fortemente una vigliaccata.

Lei viene qui a fare una litania e poi utilizza un cinismo di questo tipo. Ho qui scritti i dati che lei ha citato e avrei voluto discutere con lei. Ma, dopo la relazione che ha fatto, mi deve spiegare che considerazione ha delle persone. Il cinismo che avete utilizzato è questo. Avete scaricato le persone come se fossero un pacco postale. Tutto questo è inaccettabile ed è una vergogna per un Paese come il nostro. Questo è il dato: ripristinare un grande rispetto delle persone. (*Applausi*).

Signora Ministra, colleghi della maggioranza, ciò mi fa tornare a quando ero piccolo e a quell'idea razzista che c'era nei confronti di meridionali. Io sono del Nord, sono nato, cresciuto e vivo lì e conosco benissimo tale cultura, che porta ad avere sempre l'idea che i meridionali non hanno voglia di lavorare. Questo è il dato che vi ha portato a ridurre e a togliere il reddito di cittadinanza. Ed è quello che vi porta a muovervi in questo modo, in particolare contro le singole persone. Questo è l'altro dato: i singoli sono figli di nessuno.

Lo ha detto anche lei: il 59 per cento sono singoli.

Prima di tutto, però, ci doveva spiegare, visto che il decreto lavoro prevede che bisogna fare la formazione, a chi avete fatto la formazione, dove sono i centri per l'impiego, dov'è il lavoro perché, per dare lavoro, è necessario che il lavoro ci sia e, se non c'è, è difficile che le persone lavorino.

Avreste dovuto dunque preoccuparvi e dovrete preoccuparvi di questo dato e costruire le condizioni per favorire il lavoro che, per quanto mi riguarda, nobilita l'uomo. Ho questo concetto talmente scolpito nella testa, che per me il lavoro è fondamentale, però il lavoro ci deve essere e molto spesso invece così non è.

Non posso pensare allora che le persone debbano pietire per avere dei servizi sociali e non avere un reddito e un diritto. Si può essere poveri - ma in questo caso voi non fate la battaglia contro la povertà, ma contro i poveri - e quelli che lo sono, sono indesiderati e quindi vanno emarginati. Questo è il messaggio che voi date; sostanzialmente create una condizione - e lo avete già fatto con il decreto lavoro - costruendo varie categorie tra coloro che beneficiano anche dell'assegno di inclusione.

Questo è il problema. Il problema è una cultura sbagliata, che crea odio e ribellione. Fermatevi, cerchiamo di ragionare in un altro modo, perché questo è il dato fondamentale. Prima ce l'avevate con i meridionali; poi ve la siete presa con gli immigrati; adesso ce l'avete con quelli che percepivano il reddito di cittadinanza, pensando di risolvere adesso il problema scaricandolo sul presidente dell'INPS che non avrebbe controllato.

In tutti i Paesi c'è il reddito di cittadinanza e in tutti i Paesi c'è una copertura minima. Voi avete tolto l'universalità: questo è il dato. Si tratta di avere un diritto; le persone devono avere un diritto, devono essere considerate persone e non devono mendicare assolutamente niente. Per questa ragione è inaccettabile quello che avete fatto. (*Applausi*).

Per quanto ci riguarda quindi combatteremo ogni giorno perché le persone siano trattate da persone, che hanno dei doveri, ma hanno anche dei diritti e in questo caso voi avete tolto loro un diritto che lo Stato deve ripristinare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scalfarotto. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, signora Ministra, la sua informativa è stata molto deludente. In realtà non l'abbiamo chiamata qui per sentire un elenco di cose della durata di mezz'ora, anche perché anche la soglia di attenzione del parlamentare più attento a un certo punto viene raggiunta. Lei avrebbe dovuto venire qui a spiegarci che cosa sta succedendo nel Paese, dopo una decisione presa senza che foste pronti a gestirla.

Sul superamento del reddito di cittadinanza sono perfettamente d'accordo: io non ho cambiato idea. Lei diceva che ci sono forze politiche che hanno cambiato idea; si riferiva ai colleghi del PD. Ora non mi faccia spezzare una lancia nei confronti dei colleghi del PD, ma anche i colleghi della Lega hanno cambiato idea. Ricordiamo benissimo il presidente Conte e il vice presidente Salvini con i cartelli quota 100 e reddito di cittadinanza. Ricordiamo bene quel Governo che aveva sconfitto la povertà dal balcone di Palazzo Chigi.

Ebbene, quella decisione fu sciagurata, perché in quell'occasione il Governo mise via 40 miliardi di euro - 40 miliardi - per finanziare per tre anni due misure, quota 100 e il reddito di cittadinanza, che non andavano a rendere questo Paese più prospero. Si dava l'idea che non bisognasse creare ricchezza e prosperità per la collettività, ma che c'era qualcuno che arrivava e, nel momento della stasi, dava il messaggio - mi lasci dire anche moralmente dubbio - che ci avrebbe pensato lo Stato: un messaggio di tipo assistenziale, che superava l'idea che la Costituzione ci dice che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro e che, invece, diventa improvvisamente una Repubblica di tipo assistenzialista. Diamo ai nostri giovani il messaggio che non c'è bisogno di sbattersi, di arrangiarsi e di organizzarsi per trovare lavoro e per poter anche realizzare il proprio progetto di vita, perché lavorare significa anche questo.

Il messaggio è di non preoccuparsi, perché arriva lo Stato e ci pensa lui. Questa misura però è evidentemente fallimentare, perché - glielo dice uno



che è cresciuto e ha studiato al Sud - ha dato al Mezzogiorno d'Italia il messaggio non di rialzare la testa e di non provare a utilizzare tutte le enormi risorse che possiede quel pezzo di Paese, perché sarebbe arrivato lo Stato a pensarci. È stato uno strumento fallimentare perché, come ci ha detto lei, sono stati calcolati circa 536 milioni di euro di truffe, anche se credo sia un numero abbondantemente approssimato per difetto. Aveva anche il paradosso di essere finanziato da chi lavora e dunque, essendo una spesa a carico della fiscalità generale, chi contribuiva alla prosperità del Paese doveva farsi carico anche di qualcuno che, in fondo, aveva quasi rinunciato a concorrervi.

Purtroppo le cose stanno così, perché - diciamo la verità - questo è stato presentato come uno strumento di politica attiva del lavoro, ma sappiamo benissimo che soltanto i *navigator* hanno trovato un lavoro grazie al reddito di cittadinanza e nessun altro. Sappiamo che il 70 per cento di chi ha preso il reddito di cittadinanza tre anni fa, lo prende ancora e quindi non c'è stato nessuno sbocco verso un maggior lavoro. Ripeto che si è defanziata la misura industria 4.0 (*Applausi*), che creava ricchezza per il Paese, per poter finanziare quota 100 e il reddito di cittadinanza: chi lo ha fatto ne porta la responsabilità.

Signora Ministra, detto tutto questo e detto che questo istituto andava sicuramente superato, lei non poteva ignorare che l'istituto c'era già. Bisogna capire che le scelte sbagliate della politica non possono essere cancellate con un tratto di penna, non si può tornare al *tamquam non esset*, cioè pensare che basti dire che il reddito di cittadinanza non c'è più per far sì che sparisca perché nel frattempo questa sciagurata misura, che appunto ha incoraggiato l'assistenzialismo e non la creazione di lavoro, ha creato delle aspettative. Signora Ministra, quando fa mandare un SMS nel quale dice arrivederci e grazie e poi stamattina dice a RTL 102.5 che probabilmente l'SMS era scritto in un modo che non ha dato rassicurazioni e ha creato tensioni, mi viene da chiederle se si rende conto che fa la Ministra di questa Repubblica. Chi ha scritto questo SMS? Chi lo ha mandato? Dov'è il rispetto per le persone? (*Applausi*).

Le ripeto: questo è un istituto sbagliato, ma visto che avete fatto una campagna elettorale dicendo che eravate pronti, prima di eliminarlo, voi dovevate... (*Il microfono si disattiva automaticamente*) ...essere sicuri che tutto fosse già perfettamente funzionante, perché l'elenco delle cose che ci ha detto oggi non sappiamo quando, se e come funzioneranno. In un Paese nel quale quella misura aveva già attecchito, il fatto di averla risolta senza avere pronto e operativo uno strumento alternativo (*Applausi*) e con la sciatteria che ha caratterizzato la vostra comunicazione rispetto a gente che vive di quei soldi e di quel reddito, penso sia la dimostrazione di quanto il Governo sia inadeguato a gestire il Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ronzulli. Ne ha facoltà.

RONZULLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, ringrazio il Ministro per questa informativa puntuale e dettagliata, che ancora una volta, come è avvenuto nei giorni scorsi con il PNRR e il ministro Fitto, fa giustizia della tanta cattiva propaganda che abbiamo ascoltato. Quello che sta accadendo in

queste ore è particolarmente grave, onorevoli colleghi, perché abbiamo i *leader* dei due più grandi partiti di opposizione che soffiano sul fuoco del malessere, fomentando lo scontro sociale (*Applausi. Proteste*) e abbiamo manifestazioni di piazza *ad hoc*, con minacce indirizzate al Presidente del Consiglio, a cui ovviamente va la mia solidarietà e quella di tutto il Gruppo Forza Italia (*Applausi*).

Se questo in fondo non ci stupisce da parte del MoVimento 5 Stelle, da sempre professionista del clientelismo (*Vivaci proteste*), fa invece specie che questo avvenga da parte del Partito Democratico, con toni apocalittici pari ai toni di segno opposto che il Partito Democratico usò nel 2018, quando il reddito di cittadinanza venne approvato. (*Applausi*).

Ce lo ricordiamo bene (io ero in quest'Aula): seppur partendo da posizioni culturali opposte, dicevamo che una misura di quel tipo non avrebbe fatto altro che aumentare il lavoro nero; dicevamo che unificare sotto lo stesso strumento il destino di chi era abile al lavoro e di chi invece non lo era sarebbe stato un grave errore, oltre che molto discriminante; dicevamo che il reddito avrebbe disincentivato culturalmente soprattutto i più giovani dal cercare un posto di lavoro; dicevamo ancora che le maglie erano troppo larghe e che si sarebbero verificati truffe e raggiri ai danni dello Stato e dei contribuenti che pagano le tasse.

Ebbene, colleghi, a distanza di quattro anni non soltanto possiamo dire che queste previsioni si sono rivelate del tutto fondate, ma possiamo rivendicare con orgoglio che Forza Italia non ha mai cambiato idea: la pensavamo così allora e la pensiamo così anche oggi. (*Applausi*). State cercando di raccontare agli italiani che il Governo dalla sera alla mattina ha deciso di affamare centinaia di migliaia di cittadini; state cercando di raccontare che il sussidio verrà tolto agli italiani che sono impossibilitati a lavorare, ai fragili e alle famiglie disagiate con parenti in condizioni gravi, che devono essere assistiti; state cercando di raccontare agli italiani che il Governo ruba ai poveri per dare ai ricchi.

Omettete di dire invece che il reddito di cittadinanza è stato considerato sempre una misura temporanea, con scadenza alla fine del 2023, proprio per non rappresentare nel medio termine un disincentivo alla produttività e alla crescita economica. Omettete di dire che il superamento del reddito come lo abbiamo conosciuto finora, cioè a pioggia anche a chi non aveva i requisiti, era già noto dallo scorso dicembre (i famosi sette mesi di proroga della misura). (*Applausi*). Omettete di dire che in questi mesi grazie all'azione del Governo abbiamo raggiunto il *record* di occupati con un aumento significativo degli occupati stabili.

Per fortuna, invece, parlano i numeri, non le parole, né la propaganda, né i balconi illuminati a festa. I numeri dunque ci sono e ci dicono che la disoccupazione è in costante calo (è scesa al 7,4 per cento, come mai era successo dal 2009, durante il Governo Berlusconi, tanto per intenderci) e che nel solo mese di maggio l'occupazione è cresciuta dello 0,3 per cento, pari a 82.000 persone. Guarda caso, l'anno scorso, malgrado la forte domanda, il settore turistico era andato in *tilt* per la mancanza di personale: non si trovavano camerieri, cuochi o baristi. (*Commenti*). Quest'estate tutto è cambiato e tornano gli stagionali, perché gli ex percettori del reddito che lo hanno preso

fino a luglio si sono precipitati a cercare lavoro nei settori della ristorazione e in quello alberghiero, dimostrando quindi di essere stati viziati dal sistema. (*Applausi. Commenti*). Non vi sento, colleghi.

Omettete di dire che gran parte delle risorse risparmiate grazie al reddito di cittadinanza e al suo superamento sono state utilizzate per tagliare il cuneo fiscale e aumentare gli stipendi proprio alle fasce di reddito più basse.

In conclusione, signor Presidente, il dibattito di queste ore appare davvero lunare. Forza Italia invita il Governo ad andare avanti sulla strada tracciata, a predisporre i decreti attuativi per l'attivazione degli strumenti sostitutivi del reddito di cittadinanza, a riformare gli strumenti per incrociare domanda e offerta di lavoro, a continuare con le politiche di crescita e di sviluppo di nuova occupazione.

Vorrei concludere leggendo un biglietto che mi è stato consegnato a mano per strada proprio ieri: «Buongiorno, mi chiamo Claudia, ho venticinque anni, sono laureata in lingue e lavoro in una gelateria. Nonostante molte difficoltà, sono una grande lavoratrice e credo ancora nelle favole. Mi permetto di lasciare il mio numero, se mai potesse aiutarmi per un lavoro.»

Lavoro: ecco, di questo hanno bisogno i cittadini, di lavorare. Contestualmente, però, non lasceremo mai soli coloro che per vari motivi gravi non sono nelle condizioni di farlo. (*Commenti*).

La dignità è una cosa seria, un patrimonio e una ricchezza, che appartiene alla stragrande maggioranza degli italiani che noi incontriamo per la strada. (*Applausi*). È per persone come Claudia che non smetteremo mai di impegnarci affinché il lavoro non sia considerato una chimera o una favola, ma una realtà. Questa è la ricetta di Forza Italia da sempre. Questa è la ricetta di questo Governo. Questa è la ricetta su cui gli italiani ci hanno dato fiducia e noi non abbiamo intenzione di tradirli, mi spiace per voi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Patuanelli. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, Ministro, per il suo tramite, signor Presidente, vorrei dire che a mio avviso iniziare un intervento tacciando la mia forza politica di clientelismo e terminarlo citando una lettera di una cittadina che cerca lavoro dando in mano un biglietto a un parlamentare forse non è proprio il modo più congruo di iniziare e finire il proprio intervento e non va citato come modello. (*Applausi*).

Non avrei mai pensato di iniziare un intervento dicendo che manca la lungimiranza di un *leader* politico che il 21 novembre 2021 disse: i soldi finiti ai furbi sono poca cosa rispetto alla situazione di povertà che ha finalmente contrastato. Queste sono parole di Silvio Berlusconi del 21 novembre 2021 sul reddito di cittadinanza. (*Applausi*).

Ciò detto, signora Ministro, la domanda che mi sono fatto in questi mesi è perché lei in dieci mesi non abbia fatto niente. Non c'è la piattaforma: ci sarà forse il primo settembre, ma al momento la piattaforma che doveva risolvere il problema dei centri per l'impiego, del rapporto tra chi cerca lavoro e chi lo offre non c'è. Ha omesso un piccolo dato rispetto ai centri per l'im-

piego: dal 2019 al 2022, su 6.116 assunzioni possibili per i centri per l'impiego delle Regioni di centrodestra, sono state assunte 1.735 persone, pari al 28 per cento. Alla faccia della grande collaborazione istituzionale delle Regioni che lei ha millantato nel suo intervento. (*Applausi*). State scaricando sui Comuni il problema dell'assistenza sociale senza fare nulla per potenziarli sul tema dell'assistenza sociale. (*Applausi*). Dei corsi per riqualificare i lavoratori non c'è traccia: quale sarà il percorso di formazione che dobbiamo far fare alle persone che escono dal mondo del lavoro? Mi sono quindi interrogato sulle ragioni di questo nulla e la risposta è su un quotidiano di oggi: il lavoro si trova, non serve il salario minimo, 25 miliardi sprecati con il reddito di cittadinanza, chi vuole un lavoro lo trova. Chiudiamo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, perché evidentemente non serve. (*Applausi*). Non serve il salario minimo, non c'è la povertà, va tutto bene madama la marchesa. (*Applausi*).

Io credo che la verità sia molto diversa da questa. Lei, signora Ministro, ha chiuso la sua relazione citando la questione delle tensioni sociali, sulle quali non sta soffiando nessuno se non l'INPS con il suo messaggio che ha creato distorsioni e panico. (*Applausi*). Invece di commissariare l'INPS *contra personam*, come avete fatto, lo commissari adesso, allora, e cerchi di capire con una commissione d'inchiesta cosa è successo rispetto a quell'SMS. (*Applausi*).

Io credo che ci sia un grande problema quando non si riconosce (e non lo fa neanche quella destra italiana che dovrebbe essere una destra sociale) l'esigenza di avere dei diritti sociali universali e non dei favori che il Governo di turno fa a una piccola platea. Questa è la vera questione in ballo. Noi crediamo che sia necessario che lo Stato garantisca i diritti sociali a tutti quelli che ne hanno bisogno, a prescindere dalle scelte politiche di un Governo. Voi avete fatto una narrazione agghiacciante rispetto al tema degli occupabili e dei non occupabili, per poi definire non occupabile un nucleo familiare che ha un figlio di età inferiore ai diciotto anni o una persona con più di sessant'anni o un disabile. Mi spieghi una cosa: un cinquantenne che, per colpa del disastro del superbonus che avete creato, ha perso il lavoro nell'edilizia, dove ha lavorato per trentacinque anni, è un occupabile che troverà facilmente lavoro o una persona che ha bisogno di assistenza e di un reddito? Lo dico perché non basterà un corso di formazione di diciotto ore perché un piastrellista diventi tecnico informatico. (*Applausi*).

Concludo, signor Presidente, con una semplice domanda rivolta al Ministro, al di là del fatto che nella narrazione dei cambi di posizione lei ha citato una forza che oggi fa opposizione (il senatore Scalfarotto ha ricordato come la Lega ha votato a suo tempo a favore del reddito di cittadinanza), ma io ricordo i suoi interventi quando aveva un altro ruolo e sul reddito di cittadinanza non diceva le cose che sta dicendo oggi. Me lo ricordo molto bene. (*Applausi*). Ma la domanda è questa: se si dice che il reddito di cittadinanza aveva una parte buona, che era quella che riguardava la parte assistenziale, ossia il sostegno al reddito, e una parte delle politiche attive che non funzionava, mi spiega perché siete partiti cancellando la parte che funzionava? (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, rivolgo un appello alla minoranza e un appello alla maggioranza. Quello alla minoranza è di evitare, su questa tematica, di strumentalizzare o di agitare le tensioni sociali. Quello alla maggioranza è di evitare di mostrare troppo i muscoli su questo tema, pensando che tutti i provvedimenti possono anche essere decisamente perfettabili. Questo perché noi della Lega non siamo né da una parte i custodi dell'integrità del provvedimento - guai a toccarlo perché è come se fosse un *totem* - né siamo, dall'altra, quelli che lo vogliono cancellare, memori del fatto che ai tempi l'avevamo votato. Semplicemente pensiamo che il Governo stia trasformando questo strumento in quello che fin dall'inizio doveva essere. Proprio come diceva la senatrice Paola Taverna, che fece la dichiarazione di voto quel 27 febbraio del 2019 - lo ricordo perché intervenne dopo di me - il reddito di cittadinanza è molto di più di un sostegno economico, molto di più di un sussidio e di puro assistenzialismo, è uno strumento di politica attiva per stare al fianco di persone che chiedono l'opportunità di potersi rimettere in gioco. Ebbene, verificata una legge che con tutte le buone intenzioni vuole raggiungere questo obiettivo, in politica bisognerebbe capire poi se la legge funziona strada facendo. Che ci siano degli aspetti che non funzionano non ce lo inventiamo noi, ma ce lo dice lo stesso rapporto annuale dell'INPS del 2022, non del 2023, che mette in evidenza sostanzialmente il fatto che solo il 20-25 per cento delle persone che hanno percepito il reddito di cittadinanza alla fine è riuscito ad avviarsi verso il mercato del lavoro, la stragrande maggioranza delle quali, tra l'altro, ha avuto un contratto a tempo determinato. Se quindi lo strumento, come l'avevamo inteso noi, doveva servire ad accompagnare al mondo del lavoro, ed era quindi molto di più di una forma solo assistenzialistica, i dati confermano che purtroppo questo non è avvenuto. Se ci si accorge che una legge, pur con tutte le buone intenzioni, non funziona, chi arriva ha il dovere di cercare di favorire il miglioramento di questa situazione. (*Commenti*). Io non tendo mai a generalizzare, perché quando si parla di strumentalizzazione non bisogna mai farlo; ho letto di recente un'inchiesta giornalistica di tanti che sono andati a protestare sotto le sedi dell'INPS in Campania, a Napoli e da altre parti e si è verificato poi che molti di questi avevano altri tipi di lavori in nero e che il reddito di cittadinanza per loro significava arrotondare fundamentalmente lo stipendio. È il classico esempio dei furbi che di fatto soppiantano gli onesti e questo non è assolutamente corretto. Non bisogna mai generalizzare, però, perché ci sono tanti percettori del reddito di cittadinanza che effettivamente ne hanno bisogno, quindi sto veramente facendo un ragionamento politico complessivo. Questo riguarda la minoranza ma anche la maggioranza. Dobbiamo cercare, invece, di trasformare il reddito in quello che avrebbe dovuto essere fin dall'inizio. (*Commenti*). Quello che il Governo sta facendo in questo momento, al di là degli sbandieramenti da entrambe le parti, è suddividere la misura in due parti: l'aiuto ai bisognosi e alla povertà, a persone che per vari motivi non riusciranno mai ad avere accesso al mondo del lavoro (lo garantisce l'articolo 38 della Costituzione: gli inabili al lavoro e quelli che non riescono ad avere mezzi di sussistenza in qualche modo bisogna aiutarli e mantenerli), e l'aiuto all'impiego.

Cosa ha fatto il Governo? Mantiene il reddito di cittadinanza per le persone che sono inabili, in difficoltà e non riescono a lavorare (altrimenti diamo messaggi sbagliati alla popolazione) e trasforma quella parte delle politiche attive del lavoro che non ha funzionato in un meccanismo per cui se ti iscrivi al corso di formazione, se dall'altra parte... (*Commenti*). Per favore, io non vi ho interrotto. Se dall'altra parte ti iscrivi ad un'agenzia per il lavoro, lo Stato garantisce ancora un sostegno, perché sono 350 euro per un certo periodo di tempo. A questo punto c'è la possibilità di essere veramente accompagnati al mondo del lavoro.

Questo è quello che sta facendo il Governo; poi tutto è perfezionabile, sia chiaro. Rispetto all'appello che è stato lanciato sul fatto che c'è un problema di presa in carico dei Comuni, dobbiamo dire che il problema effettivamente esiste. È un problema reale e il Governo deve risolverlo. Non possiamo dimenticarcelo, come se non esistesse, altrimenti facciamo solo propaganda. (*Applausi*).

Così come, dall'altra parte, bisogna incentivare e potenziare - questo è l'appello che facciamo - le agevolazioni che possono consentire alle persone di accedere al mondo del lavoro, perché le agevolazioni per gli *under* trentacinque per gli imprenditori sono una buona cosa, però ci sono anche tanti quarantenni, quarantacinquenni e cinquantenni che magari hanno rischiato, hanno perso il posto di lavoro o sono in difficoltà per vari motivi. Si potrebbe studiare un'agevolazione che riguardi anche loro, affinché studiando e naturalmente risorse permettendo (questo ormai lo abbiamo capito bene) si riesca a facilitare sempre più il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Questa è la nostra posizione chiara, di responsabilità ed è questo il modo giusto per affrontare questa tematica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boccia. Ne ha facoltà.

BOCCIA (*PD-IDP*). Signor Presidente, signora Ministra, abbiamo aggiustato le statistiche dopo la sua informativa: non sono 169.000 purtroppo i beneficiari a cui è stato inviato quell'SMS, che - glielo voglio ricordare - recitava in burocratese «Domanda di RDC sospesa come previsto dall'art.13 del DL 48/2023 conv. Legge 85/2023. In attesa eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali».

Non sono 169.000, com'era stato comunicato alla stampa dagli organi preposti, ma abbiamo scoperto da lei che sono 159.000 gli SMS. Lei cerca di giustificarlo e dice che, sì, avete sbagliato. Non dice però «abbiamo sbagliato», ma ci dice in questa relazione che erano 117.000 i nuclei con una sola persona. Dicendo una cosa ancora più grave, sta cercando di dire: scusate, abbiamo sbagliato perché erano nuclei con una sola persona. Erano persone che vivono da sole, perché loro la distinzione la fanno anche sulla scelta di vita che hai deciso di fare. (*Applausi*).

Decidono di entrare nella vita delle persone per dire che se sono nella fascia di età diciotto-cinquantenne, allora un lavoro lo devono trovare per forza. Non conta chi sono, da dove vengono o se hanno avuto la sfortuna di nascere poveri, perché io non conosco nessuno che abbia deciso di nascere povero, abbia deciso di non studiare o abbia deciso di vivere in condizioni

drammatiche. Non ne conosco uno. Le garantisco che conosco persone che vogliono uscire da quella condizione e quando non ce la fanno hanno bisogno dello Stato, hanno bisogno che qualcuno tenda loro la mano. (*Applausi*).

Se, signora Ministra, su 25 miliardi - sono i suoi numeri, l'ho seguita nel ragionamento che ha fatto in questa informativa - la Guardia di finanza arriva ad aprire dei *dossier* per 500 milioni, stiamo parlando del 2 per cento, allora c'è qualcosa che ha avuto senso (*Applausi*), perché io non penso che lei, di fronte all'1 o al 2 per cento di pensioni false o di invalidità false, cancelli tutte le pensioni italiane per provare a capire perché ci sono quelli che falsificano alcuni atti. (*Applausi*). Difende quelli che avevano quel diritto.

E voglio dirlo, una volta per tutte, a chi guarda al passato pensando di far propaganda, dimenticando se stesso. Il Partito Democratico nel 2018 non votò per il reddito di cittadinanza. Il Partito Democratico nel 2019, quando si è trattato di renderlo strutturale e di finanziare gli anni successivi al triennio, lo ha votato convintamente nel Governo giallo rosso. E io ho ringraziato Dio che ci fosse il reddito di cittadinanza durante il *lockdown*, perché, se non ci fosse stato, avremmo avuto conflitti sociali veri. (*Applausi*).

Dopodiché, seguo il ragionamento del presidente Romeo: aveva funzionato perfettamente? Aveva funzionato come sussidio. Probabilmente, se avessimo rafforzato il reddito di inclusione, avrebbe funzionato allo stesso modo. Poteva essere migliorato sulle politiche attive del lavoro. Signora Ministra, peccato che lei, sulle politiche attive del lavoro, non abbia tenuto nemmeno un incontro con le organizzazioni sindacali da quando è Ministra. Peccato che sulla precarietà e sul mercato del lavoro non abbia fatto un incontro con le organizzazioni sindacali: uno che fosse uno. Lei ha incontrato le organizzazioni sindacali tre volte: alla faccia della concertazione!

Poi, all'improvviso, il Governo di destra, quando parliamo di salario minimo, ci dice che è a favore della contrattazione. Scoprono la centralità delle organizzazioni del lavoro quando si parla di salario minimo, dimenticando che della concertazione loro hanno fatto un *totem* al contrario, come hanno dimostrato con il decreto del 1° maggio.

Delle due l'una, signora Ministra: se è centrale quello che pensano i sindacati, io le chiedo di convocare almeno le organizzazioni sindacali, se non vuol convocare le opposizioni, e di aprire un tavolo sulla precarietà sul mercato del lavoro. Chieda per cortesia ai sindaci di che cosa hanno bisogno. Lo chieda agli assistenti sociali, al presidente del loro ordine, (*Applausi*) che ha lanciato un allarme dicendo che non si può fare sulla pelle dei più deboli.

Lei lo sa, infatti, cosa succederà a settembre. I percettori del reddito di cittadinanza non seguono tutti i nostri dibattiti. Molti di loro non seguono il dibattito pubblico; piuttosto, vanno sotto il Comune, chiamano il sindaco, in alcuni casi bussano a casa del sindaco, come facevano alcuni *leader* della destra che suonavano a casa dei poveri, e gli chiedono: come faccio la spesa? Come mangio? Mi aiuti a trovare un posto di lavoro? Vanno lì, senatrice Ronzulli, non dai senatori che passano per strada, perché ci sono gli uffici preposti nei Comuni. (*Applausi*).

Aiutiamoli: se lei farà questo, avrà tutto il nostro sostegno. Viceversa, le chiedo, signora Ministra, così come lo chiediamo a tutto il Governo, di non continuare a non far nulla, con il pretesto di non poter far tutto. Avete, infatti,

rinviato tutto a settembre: dall'autonomia al PNRR, dalle riforme sugli enti locali, che tra l'altro avevano anche l'esigenza di discutere di servizi sociali, al reddito di cittadinanza, fino a questa fantomatica piattaforma, che oggi ci ha detto sarà pronta il 1° settembre. Noi ce lo auguriamo. Sappiamo che, ad agosto, queste persone vivranno con il trauma certo di non sapere cosa accadrà tra un mese e con la certezza di non avere un futuro davanti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (*FdI*). Signor Presidente, ringrazio il ministro Calderone per la sua informativa. Ministro Calderone, lei proviene da una formazione tecnica e arriva alle Aule parlamentari senza conoscere i nostri colleghi della sinistra. Ebbene, lei deve tentare, quando fa le informative o le comunicazioni, prima di tutto di parlare come loro vorrebbero che lei parlasse. Ci dicono, infatti, quello che lei dovrebbe dire, quello che lei dovrebbe riferire, come dovrebbe riferirlo, quali numeri dare, che cosa sostanzialmente fare.

Il dato abbastanza semplice ed eclatante, però, è che questo provvedimento l'ha voluto un precedente Governo. Questo Governo ha fatto una campagna elettorale con un programma. I partiti della coalizione di questo Governo hanno detto che il reddito di cittadinanza sarebbe stato tolto e il reddito di cittadinanza è stato tolto. Il messaggio inviato ai beneficiari, che comunica che, a partire da una certa data, non lo percepiranno più, lo ha inviato l'INPS. Non lo ha inviato il Ministro, ma lo ha inviato l'INPS.

L'INPS è un ente autonomo che agisce con la sua autonomia (*Commenti*); non si può dire all'INPS anche quello che deve scrivere, altrimenti fateci voi il compitino, dateci lo spartito di quello che dobbiamo fare (*Applausi*), di quello che dobbiamo dire, di quello che deve scrivere l'INPS, di quello che deve succedere. Alla fine, però, diteci anche questo: ma quando governavate, perché non le avete fatte voi tutte queste cose che oggi secondo voi dovremmo fare? Perché non le avete scritte voi? (*Applausi*). Spiegatecelo.

Vediamo anche quello che avete fatto. Avete fatto un provvedimento che in circa quattro anni ha speso 31,5 miliardi: lo dice l'INPS, l'ha detto oggi, non lo dico io. Questi 31,5 miliardi sono sicuramente stati utili come forma di sostegno al reddito - poi spiegherò perché sono stati mal spesi anche in questa misura - ma sono stati assolutamente ininfluenti come misura per l'occupazione, come diceva poco fa il collega Romeo, che miracolosamente - beato lui - ricorda quello che ha detto l'allora senatrice Taverna nel 2019. Dicevo, come misura di politica attiva del lavoro questa misura è totalmente fallita e naufragata: non ha trovato lavoro nessuno. L'altra volta vi siete arrabbiati perché vi ho detto che ha trovato lavoro Di Maio (*Commenti*), qualche *navigator* e basta, nessun altro. Quindi come misura di politica attiva non ha funzionato. Se volete, con estrema onestà vi posso dire che anche precedentemente molte delle misure di politica attiva non avevano funzionato. È però un dato il fatto che oggi, dopo dieci mesi del Governo Meloni e del ministro Calderone, l'occupazione cresce, la disoccupazione cala e la domanda di lavoro aumenta. Com'è questa storia? (*Applausi*). Come funziona? Che cosa è accaduto?



Per ogni provvedimento che destina risorse, trattandosi di danaro pubblico, giustamente deve essere fatto un bilancio. Provate voi a dirci quale analisi avremmo dovuto fare di un provvedimento che avesse speso 31,5 miliardi in quattro anni se tale provvedimento fosse servito, ad esempio, per finanziare le assunzioni nella pubblica amministrazione o per aumentare le agevolazioni alle imprese e assumere il personale che serve (*Commenti*) o per aumentare le retribuzioni dei medici e del personale sanitario. (*Applausi*). Provate a immaginare se una metà di questi 31 miliardi li avessimo potuti mettere sulla sanità. Provate a immaginare questo, perché alla fine ogni provvedimento si misura attraverso le alternative possibili, perché è danaro pubblico, non denaro privato che ognuno spende come vuole.

Questo provvedimento è stato costoso e inutile; è stato inutile anche dal punto di vista del sostegno al reddito, perché oggi l'INPS ci dice che solo il 36 per cento dei percettori di reddito di cittadinanza era nella fascia di povertà. Di quel 36 per cento, una parte saranno recuperati perché inabili al lavoro e quindi percepiranno il sostegno previsto; l'altra parte, quella abile al lavoro, cercherà di intercettare le politiche attive del lavoro del Governo e del ministro Calderone per cominciare a lavorare. (*Commenti*). Di sicuro, non potranno più percepire un reddito per stare a casa.

Signor Presidente, pensavo di avere dieci minuti a disposizione, invece abbiamo solo qualche minuto.

PRESIDENTE. I minuti erano cinque e ne ha usati sei e mezzo.

ZAFFINI (*Fdl*). Concludo il mio intervento. (*Proteste*).

Quale messaggio lancia questo Governo? A me pare molto chiaro.

Il messaggio che lancia questo Governo a me pare molto chiaro e, condiviso o meno, è volto a dividere chi può lavorare da chi non può lavorare. Questo è il messaggio che da oggi in avanti si lancia; chi non può lavorare viene assistito e preso in carico grazie ai provvedimenti messi in campo dal Ministro, chi può lavorare si mette in condizioni di intercettare la domanda con l'offerta di lavoro. Questo è un messaggio giusto e di buonsenso; un messaggio che caratterizza la visione pragmatica e la concretezza di questo Governo rispetto alle misure ideologiche - e dico solo ideologiche, potrei dire elettorali, ma non lo dico - che avete messo in campo voi con il reddito di cittadinanza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che ringrazio per la disponibilità.

### **Sull'ordine dei lavori**

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il presidente della 10ª Commissione permanente, senatore Zaffini, per riferire sui lavori della Commissione in merito al disegno di legge n. 826.

ZAFFINI (*Fdl*). Signor Presidente, la Commissione ha esaurito la valutazione degli emendamenti e consegnato il testo come emendato alle Commissioni 1ª e 5ª.

La Commissione è nuovamente convocata alle 17, nell'auspicio e nella speranza che i pareri richiesti già dalle 15-15,15 siano pervenuti e quindi, ragionevolmente intorno alle 17,30, presupposto che i pareri delle citate Commissioni siano disponibili, avremo dato il mandato al relatore e saremo in grado di venire in Aula per discutere il provvedimento.

PRESIDENTE. Attese queste dichiarazioni, sospendo la seduta fino alle ore 17,30.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,47, è ripresa alle ore 17,37).*

### **Presidenza del vice presidente CASTELLONE**

#### **Discussione del disegno di legge:**

**(826) Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento (Relazione orale) (ore 17,37)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 826.

La relatrice, senatrice Minasi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

MINASI, *relatrice*. Signor Presidente, Governo, colleghi, viste la straordinaria necessità e l'urgenza di fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese, il decreto-legge oggi in esame reca alcune norme transitorie nelle more della definizione di nuove misure emergenziali in materia di trattamenti di integrazione salariale e prevede la promozione di linee guida e procedure concordate tra le parti sociali a tutela dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 reca in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale una deroga transitoria alla norma che stabilisce l'applicazione di determinati limiti di durata complessiva, anche per ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili. La deroga riguarda i trattamenti relativi alle sospensioni o alle riduzioni dell'attività lavorativa comprese nel periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023. In virtù di questa deroga transitoria, non è dovuto il contributo addizionale solitamente a carico del datore di lavoro.

Le imprese oggetto della deroga sono: le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione di lavorazione di materiali lapidei.

Il comma 2 dell'articolo 1 valuta in 8,6 miliardi di euro per il 2023 l'onere derivante e dispone, per la relativa copertura, una corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

L'articolo 2 estende lo stesso trattamento, sempre in via transitoria, ai lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato, nei casi in cui l'attività degli operai agricoli sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto sempre durante il periodo dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023. Il successivo comma 2 ammette i trattamenti in esame in deroga ai limiti di durata relativi al singolo lavoratore e prevede che tali periodi di trattamento siano equiparati ai periodi lavorativi per il computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere previsto dal contratto individuale. L'onere derivante dall'articolo 2, valutato in 1,4 milioni di euro per il 2023, trova copertura sempre con una corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

L'articolo 3, nel testo modificato in sede referente, prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute garantiscano la convocazione delle parti sociali, al fine della sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee guida in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a tutela dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche. La riformulazione approvata in sede referente specifica che le linee guida e le procedure suddette riguardano anche la valutazione della correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione.

L'articolo 4 differisce al 30 novembre 2023 il versamento del contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico. Il comma 2 proroga dal 31 luglio al 2023 al 30 ottobre 2023 il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di *payback* delle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale. Il comma 2-*bis*, inserito in sede referente, differisce dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine per il versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali dell'importo di un milione di euro, già stanziato al fine dell'erogazione di un contributo in favore di alcune famiglie per i mesi da ottobre a dicembre 2023 a parziale compensazione delle spese per il riscaldamento.

In conclusione, vorrei ringraziare il Presidente e tutti i componenti della 10ª Commissione, ma soprattutto tutti i dipendenti che ci hanno permesso di arrivare in Aula in maniera celere. Li ringrazio quindi per il loro supporto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mazzella. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (*M5S*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, quest'oggi l'Assemblea è chiamata a convertire l'ennesimo decreto-legge. Ormai la questione assume una prassi consolidata: l'iniziativa legislativa ormai appartiene solo al Governo. Il Parlamento è totalmente asservito ai *desiderata*

dell'Esecutivo: quasi il 94 per cento delle norme inserite nell'ordinamento sono state approvate per decreto-legge. Sarà molto soddisfatto un senatore a caso che oggi non c'è (Renzi) il quale, nella sua lunga marcia trionfale verso la maggioranza, potrà apprezzare il frutto di un monocameralismo di fatto che si sta via via sempre consolidando. In questa XIX legislatura si assiste a una rivisitazione o reinterpretazione in chiave peggiorativa della Costituzione, laddove la Camera alla quale viene per prima assegnato il disegno di legge di conversione del decreto-legge provvede ad un compiuto esame, lasciando all'altra il compito di una mera ratifica.

Non serve citare i continui moniti del Presidente della Repubblica, ma serve che la maggioranza faccia autocritica sul punto. Per di più, c'è da aggiungere che i tempi di attesa del decreto non risultano compatibili con un'attenta analisi del testo da parte del Parlamento. È stato infatti incardinato in Commissione solo l'altro ieri e fissata la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti per il giorno successivo. In Commissione questo lo abbiamo fatto presente e c'è stato risposto che vista l'importanza del provvedimento la maggioranza auspicava una rapidità dell'esame anche per dare un segnale di attenzione ai lavoratori e alle imprese. Ebbene, a questo punto occorre segnalare ai colleghi di maggioranza che l'articolo 77 della Costituzione garantisce al Governo, in casi straordinari di necessità e urgenza, l'adozione di provvedimenti provvisori con forza di legge. Quindi, colleghi, non serviva accelerare in questo modo i lavori, in quanto il provvedimento già esplica i suoi effetti, a meno che questa fosse una scusa e la motivazione invece fosse diversa e a questo punto si comprende anche bene con chi ce l'avesse il ministro Crosetto quando ha dichiarato che il Parlamento non lavora: ce l'aveva con i componenti della sua maggioranza. (*Applausi*). Noi eravamo pronti - voi no - a restare e abbiamo presentato un numero consistente di emendamenti pari a 209, proprio per segnalare tale esigenza. Un decreto così importante non può occupare i lavori di Commissione per sole tre ore. In più, segnalò anche in questa sede l'atteggiamento collaborativo che ha avuto il Gruppo, ritirando 194 emendamenti affinché l'esame potesse essere fatto in Aula, presentando solo quelli rimanenti. Purtroppo, però, anche in questo frangente la maggioranza non ha colto la necessità di approvarne almeno qualcuno dei nostri tranne uno. Tuttavia, molti di questi emendamenti, come ci è stato anche detto, risultavano migliorativi del testo, ma non è stato possibile accoglierli. Parliamo di emendamenti volti a conferire carattere permanente alle disposizioni relative, in particolare, agli operai agricoli nei casi di emergenza climatiche, volti a prevedere la sospensione delle attività lavorative in determinati settori in presenza di temperature elevate e ancora la promozione del lavoro agile e abbiamo visto che ormai l'orientamento di questo Governo sul lavoro agile - lo *smart working* - è totalmente negativo. Le nostre proposte erano volte inoltre a promuovere, sempre in costanza di temperature elevate, il divieto di lavoro nei settori agricolo e della pesca, che è stata completamente dimenticata. Per non parlare dell'ingiustificabile esclusione dai benefici dei lavoratori agricoli privi di contratto a tempo indeterminato, che comporta una irragionevole discriminazione a danno della grande maggioranza degli operatori del settore. In più, non sono stati assolutamente menzio-

nati i *rider* e chi è costretto a lavorare in strada come la Polizia urbana e un'altra serie abbastanza vasta di categorie. Non ci sono le coperture: questo è quello che ci è stato detto.

Vi sono dei problemi anche sul *timing* dell'entrata in vigore del provvedimento, che infatti è vigente nel momento in cui già da oltre un mese eravamo nel pieno del caldo e se per i lavoratori del settore edile lapideo e delle escavazioni la norma copre un lasso temporale che va dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, per il settore agricolo la medesima disposizione ha effetti inspiegabilmente dal mese successivo. Questo non ce lo spieghiamo.

La tutela della salute e della sicurezza rappresenta un elemento fondamentale in qualsiasi ambito lavorativo e deve essere garantita in modo inderogabile. L'esecuzione di mansioni all'aperto, soprattutto durante i periodi di alte temperature, comporta un aumento dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori che i datori di lavoro devono valutare attentamente e che noi abbiamo il dovere di garantire attraverso interventi legislativi specifici. In particolare, è obbligatorio valutare il microclima sia negli ambienti interni che esterni e, se possibile, eliminare o ridurre i rischi attraverso la riorganizzazione degli spazi e degli orari di lavoro. Aggiungo che in questo caso l'unica concessione che ci è stata fatta è stata quella di valutare la correlazione tra umidità, temperature e ventilazione.

Sul tema sono intervenuti anche gli istituti previdenziali ed assicurativi INPS e Inail, con una comunicazione congiunta del 26 luglio 2022, e nuovamente l'INPS con il messaggio n. 2999 del 28 luglio 2022, per ribadire e chiarire che le imprese che svolgono attività all'aperto (le attività all'aperto sono quelle che abbiamo visto a maggior rischio, in particolare cantieri edili, stradali, lavorazioni sui tetti, facciate e l'utilizzo di materiali che si deteriorano ad alte temperature) possono avanzare domanda di cassa integrazione ordinaria per temperature elevate, con le stesse modalità degli altri eventi meteorologici.

Un ulteriore segnale che le organizzazioni di settore hanno evidenziato, ma che è rimasta lettera morta, è quello relativo all'esecuzione e allo svolgimento delle attività all'aperto, come quelle di raccolta e movimentazione della frutta e degli ortaggi, in condizioni di esposizione prolungata al sole in determinate fasce orarie: una disposizione che non avrebbe cambiato una virgola in termini di oneri, ma che avrebbe sprigionato un effetto benefico per la salute e la sicurezza di chi contribuisce a fare il *made in Italy (Applausi)* e a dare consistenza alla sovranità alimentare tanto cara al Governo Meloni, concetti validi solo a fasi alternate a quanto pare.

A questo punto, un ingenuo potrebbe pensare che il *vulnus* dell'esame in Commissione potrà essere colmato da un compiuto esame in Assemblea, ma sappiamo - e lo vediamo anche oggi dal numero di presenti - che purtroppo non sarà così.

Quindi, signor Presidente, direi che il ministro Crosetto aveva ragione: la maggioranza ha una grande voglia di andare al mare o in montagna (*Applausi*), mentre sarà un periodo molto duro per tanti nostri italiani che non potranno andare in vacanza, perché gli avete tolto anche la speranza di un sussidio e oggi l'abbiamo appreso. Però, visto che voi andrete in vacanza, ma

molti miei corregionali non ci andranno in vacanza, mi sento comunque di dirvi: buona vacanza a voi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Furlan. Ne ha facoltà.

FURLAN (*PD-IDP*). Signora Presidente, il provvedimento che stiamo esaminando sarà probabilmente - anzi sicuramente - l'ultimo di questi lunghi mesi che abbiamo iniziato a passare assieme, ma non per questo meno importante.

L'Italia è tra i Paesi, sicuramente del mondo occidentale e dell'Europa, più vulnerabili per le catastrofi naturali. È per questo che è urgente salvaguardare l'ambiente e salvaguardare anche le conseguenze sociali. Nel mondo le perdite economiche per disastri naturali a livello globale ammontano a 194 miliardi di dollari; nel primo semestre dell'anno abbiamo accumulato già il 60 per cento della media totale globale. Gli effetti climatici estremi hanno conseguenze sociali drammatiche. Lo abbiamo visto con l'alluvione in Emilia-Romagna, che in questo momento, per entità, è la terza catastrofe naturale nel mondo: quasi 10 miliardi di dollari.

Le ondate di calore estremo e gli incendi hanno provocato la temperatura più alta degli ultimi cinquant'anni. La manifattura, l'agricoltura, il turismo sono i settori più colpiti. Ecco perché, Presidente, negare la crisi climatica, dilazionando i tempi della transizione ecologica, danneggia il futuro delle imprese e soprattutto la vita delle persone. (*Applausi*).

È per questo che abbiamo così insistito perché non venissero rinviate a non so quando e non so come quelle risorse del PNRR che servivano proprio a questo: alla transizione ecologica, energetica e alla salvaguardia del nostro territorio.

Ma per fronteggiare le ondate di calore, così come tutto quello che ne deriva, purtroppo, da tanti anni di danni che si sono arrecati al pianeta e anche al nostro Paese, dobbiamo fronteggiare, anche socialmente, la situazione.

Il decreto in oggetto aveva probabilmente questo scopo. Ne è scaturito un provvedimento che - mi permetto di dire - è quantomeno molto parziale. Ciò che è avvenuto in queste settimane a causa dell'emergenza caldo è sotto gli occhi di tutti: Regioni paralizzate, aziende costrette a fermarsi a causa dell'interruzione dell'energia elettrica, incendi.

In questo scenario e in queste condizioni, migliaia di lavoratori sono stati costretti a lavorare comunque, esposti a temperature insopportabili, a fenomeni atmosferici incredibili per il periodo, come i nubifragi nelle Regioni del Nord, con la grandine delle dimensioni di un uovo per ogni singolo chicco.

Era necessario che il Governo prendesse l'iniziativa di tutelare questi lavoratori per attuare misure in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Ne sono morti di lavoratori per l'ondata di caldo e credo che questo, anche se noi viviamo in questa bell'Aula, con l'aria condizionata, faremmo proprio bene a ricordarcelo. (*Applausi*).

Questo decreto di cui oggi discutiamo è la montagna che ha partorito il topolino. Bene le misure per i lavoratori edili; meno bene quelle per i lavoratori agricoli. Si fa riferimento ai lavoratori e alle lavoratrici agricoli solo per quelli a tempo indeterminato, sapendo benissimo - tutti noi lo sappiamo - che

parliamo di nemmeno il 10 per cento dei lavoratori e delle lavoratrici occupati in agricoltura: il 90 per cento sono stagionali, infatti, e comunque hanno contratti a tempo determinato.

Signor Presidente, io vorrei ricordare alle colleghe e ai colleghi del Senato della Repubblica che, quando si lavora in un campo e in una serra a 40-45 gradi percepiti, si muore di infarto anche se si è a tempo determinato e anche se si è un lavoratore stagionale. Sarebbe stata una decisione giusta estendere a tutti questi lavoratori e a tutte queste lavoratrici la possibilità di andare in cassa integrazione, di non compromettere, anche per il futuro, la loro indennità di disoccupazione.

Ma non sono soltanto i lavoratori dell'edilizia o dell'agricoltura ad essere interessati. Anche i *riders* lavorano per strada, come anche i fattorini e i lavoratori della movimentazione merci e della logistica che, ancora una volta, sono lasciati fuori dall'attenzione del Governo. Con i nostri emendamenti, abbiamo cercato di estendere la platea dei lavoratori e delle lavoratrici interessati dalle conseguenze della emergenza climatica, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Abbiamo trovato porte, orecchie e anche cuore chiusi. Abbiamo chiesto almeno di riattivare, nei settori dove è possibile, lo *smart working*, al fine di evitare il pendolarismo di tanti lavoratori e di tante lavoratrici. Ma neanche questo risultato è stato possibile portare a casa.

Non è stato possibile nemmeno per quei lavoratori e quelle lavoratrici che, essendo dipendenti pubblici (dello Stato, delle Regioni e dei Comuni), potevano essere, per la decisione del Parlamento, tutelati con lo *smart working*. Non c'è stato nulla da fare, non l'avete voluto realizzare.

Abbiamo bisogno da subito di estendere questi provvedimenti di copertura a tutti i lavoratori interessati. Ma serve anche che il Governo in modo determinato crei le condizioni per un protocollo importante con le forze sociali e datoriali, che metta al centro la sicurezza dei lavoratori e la tutela della salute. Sono stati fatti dei tentativi, ma non si è ancora arrivati a un punto di incontro. Serve ripartire dalla valutazione dei rischi e dalla prevenzione dei fenomeni atmosferici: è l'unica via per evitare di mettere i lavoratori in condizioni di rischio per la propria sicurezza. Chiediamo al Governo di farsi promotore di questa iniziativa, in modo determinato poiché non serve solo un invito; serve credere nelle cose e credere nel confronto con le parti sociali.

È necessario che si riparta dai lavoratori, dai diritti, dalle condizioni di lavoro, per ristabilire giuste modalità di lavoro, che non sia in condizioni atmosferiche estreme e che non crei condizione di morte, malattia sicuramente grande disagio per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici. (*Applausi*). Si tratta di una situazione di urgenza e non possiamo aspettare oltre. Non possiamo aspettare che la prossima grande situazione di calore mieta ancora vittime nel nostro Paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zullo. Ne ha facoltà.

ZULLO (*FdI*). Signor Presidente, voglio preliminarmente ringraziare il Governo per la sua presenza costante in Commissione, per tutto il contributo che ci ha dato per poter arrivare poi a definire questo provvedimento. Ai

ringraziamenti voglio anche associare il Presidente della Commissione e tutti i commissari, perché è evidente che c'è stato un apporto abbastanza generalizzato e comunque collettivo.

Tuttavia, alcune precisazioni, cari colleghi, le devo fare. C'è stata una lamentela negli interventi che mi hanno preceduto sul fatto che si è agito d'urgenza. Ma non ci chiediamo: perché agiamo in urgenza? Noi agiamo in urgenza perché prima di questo provvedimento non avete provveduto a fare nulla (*Applausi*), non abbiamo trovato nulla. Se avessimo trovato quei provvedimenti strutturali che si richiedono adesso, certamente non saremmo stati qui a discutere di un provvedimento di urgenza.

Devo dire che noi non ci associamo a quella gara di chi va prima al mare, di chi va prima in montagna; non è una gara che ci appassiona e la lasciamo ai bambini, a chi è più bravo. Noi dobbiamo capire se puntualmente siamo presenti nel rispondere ai bisogni della nostra popolazione. Credo che con questo provvedimento si entra nello specifico di alcune categorie di lavoratori che maggiormente soffrono. In politica si può anche dire che sono rimasti fuori quei lavoratori, quegli altri lavoratori e così via; ma in politica si fa una scala di priorità: è stata fatta e su questo concentriamo i nostri interventi.

Peraltro, si voleva inserire all'interno del provvedimento in discussione una serie di emendamenti che nulla aveva a che fare con questo tipo di situazione. Si voleva parlare di emendamenti che introducono la tutela di lavoratori dell'amianto. Penso però, senza disconoscere il valore dell'argomento, che la pertinenza in questo provvedimento non sussista.

Siamo in un momento di urgenza in cui dobbiamo dare risposte ad alcuni lavoratori, ad alcune categorie e settori di attività. Quando parliamo di questi lavoratori, è giusto che ci sia protezione, ma dobbiamo anche capire che c'è un lavoro che è rivolto a soddisfare bisogni che sono di alimentazione, di assistenza di altre persone, della popolazione. Quando si dice di fermare il lavoro, non ci si rende conto che, fermando il lavoro, c'è qualcun altro che soffre perché non arriva la verdura, la frutta, non si ha assistenza e così via.

Il nostro ragionamento con questo provvedimento è stato calibrato, equilibrato e di buon senso, che ha cercato di capire quali sono le diverse esigenze, equilibrandole e temperandole. Queste esigenze sono volte, da una parte, a tutelare con la cassa integrazione o con una integrazione salariale i lavoratori che perdono qualcosa per l'emergenza e, dall'altra parte, non si chiudono le porte a quella che può essere la tutela dei lavoratori.

L'elemento più pregnante del provvedimento al nostro esame è infatti l'articolo 3, in cui si parla di un impegno del Ministero del lavoro e delle parti sociali per affrontare con le parti sociali e datoriali, con tutto il mondo che agisce nel settore, linee guida che possano essere utilizzate per affrontare situazioni emergenziali del futuro.

È una parte importante che doveva essere valorizzata da quella parte politica che sempre ci stona sulla condivisione, sulla compartecipazione e sul confronto con le parti sociali. (*Applausi*). Ora che lo facciamo noi, nessuno ne parla e si disconosce. Io non riesco francamente a capirlo.



Vi è poi l'articolo 4 che viene incontro alle difficoltà che incontrano i lavoratori o le aziende nel far fronte a determinate scadenze. Con il provvedimento in esame abbiamo affrontato anche questa situazione.

Dire tante parole sul provvedimento penso non dia ragione alla sua stessa essenza. Tale essenza è una risposta di urgenza e di emergenza rispetto a fatti emergenti. Se siamo intervenuti con una risposta di urgenza, è perché non abbiamo trovato prima del nostro insediamento dei provvedimenti strutturali che ci avrebbero sollevati da questo compito. (*Applausi*). Noi ci poniamo sulle spalle i problemi, i bisogni, le mancanze, tutto quello che non troviamo e, poi, quando diamo una risposta, sia pure di emergenza, ci sentiamo dire che essa non è strutturale. Vivaddio! Avete avuto un Ministro del lavoro, colleghi del Movimento 5 Stelle; anche i colleghi del Partito Democratico hanno avuto Ministri del lavoro e Governi. Ci avete lasciati orfani di provvedimenti che potevano essere utili già da prima che noi potessimo adottare questo decreto-legge.

Al Governo va quindi un plauso per il lavoro svolto. A tutti noi e al Gruppo Fratelli d'Italia penso vada riconosciuto il merito di essere sempre stati e di essere continuamente accanto, con il Governo Meloni, ai bisogni emergenti, alle urgenze, a chi ha bisogno. Con questo provvedimento ne diamo ampia e concreta dimostrazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Al fine di consentire alla Commissione bilancio di concludere i lavori sul provvedimento, sospendo la seduta fino alle ore 19.

*(La seduta, sospesa alle ore 18,09, è ripresa alle ore 19,02).*

### **Presidenza del presidente LA RUSSA**

Riprendiamo i lavori.

La relatrice e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, l'emendamento 2.0.30.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MINASI, *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Quanto agli ordini del giorno, mi rimetto al Governo.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

Sull'ordine del giorno G1.100, propongo di modificare l'impegno del Governo, sostituendo le parole: «ad adottare» con le parole: «a valutare l'opportunità di adottare».

Sull'ordine del giorno G1.101, propongo di modificare l'impegno del Governo, sostituendo le parole: «a prevedere» con le parole: «a valutare l'opportunità di prevedere» e le parole: «a istituire» con le parole: «a valutare l'opportunità di istituire».

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.17, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole «forza maggiore», su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.18.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Se per caso passa, è la vittoria di Pirro, naturalmente.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).* Mi spiace, senatrice Pirro.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Chiedo al senatore Paroli se accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G1.100, proposta dal rappresentante del Governo.

PAROLI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, accetto la riformulazione proposta.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Chiedo al senatore Mazzella se accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G1.101, proposta dal rappresentante del Governo.

MAZZELLA (*M5S*). Signor Presidente, accetto la riformulazione proposta.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.3, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.26, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2, che si intendono illustrati e sui quali invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MINASI, *relatrice*. Signor presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, mentre sugli ordini del giorno mi rimetto al Governo.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, sugli emendamenti il mio parere è conforme a quello della relatrice, mentre invito a riformulare l'impegno al Governo negli ordini del giorno G2.100, G2.102, G2.103 e G2.104 inserendo la locuzione: «a valutare l'opportunità di» nel caso dei primi tre e: «a valutare l'opportunità» nell'ultimo; sul G2.101 esprimo invece parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato

dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dalla senatrice Sbroliini identico all'emendamento 2.9, presentato dai senatori De Carlo e Nocco, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.13, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole "«determinato e»";", su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.14.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.17, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.21, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.23, presentato dai senatori De Carlo e Nocco, sostanzialmente identico all'emendamento 2.24, presentato dalla senatrice Sbroliini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.30, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Senatore Magni, accoglie le riformulazioni proposte degli ordini del giorno G2.100 e G2.102?

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, le accetto.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.100 (testo 2), G2.101 e G2.102 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Senatrice Naturale, accoglie le riformulazioni proposte degli ordini del giorno G2.103 e G2.104?

NATURALE *(M5S)*. Signor Presidente, le accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.103 (testo 2) e G2.104 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.2, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.21, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.0.30 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MINASI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, mentre sugli ordini del giorno mi rimetto al Governo.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, sugli emendamenti esprimo parere conforme a quello della relatrice.

Sull'ordine del giorno G3.100 propongo una riformulazione nel senso di eliminare, dalla parte dispositiva, le parole da: «più volte» a: «provvedimento.».

Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G3.101, mentre il parere è favorevole sull'ordine del giorno G3.102. Sull'ordine del giorno G3.103 il parere è favorevole ove accolta una riformulazione tendente a sostituire,

nella parte dispositiva, le parole: «a istituire» con le seguenti: «a valutare l'opportunità di istituire».

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.10, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.16, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Senatore Boccia, accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G3.100?

BOCCIA *(PD-IDP)*. Sì, signor Presidente, in qualità di primo firmatario dell'ordine del giorno accetto la riformulazione proposta dal Governo e insisto per la sua votazione.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'ordine del giorno G3.100 (testo 2).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.100 (testo 2), presentato dal senatore Boccia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.101, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.102 non verrà posto ai voti.

Senatrice Guidolin, accetta la proposta di riformulazione sull'ordine del giorno G3.103?

GUIDOLIN (*M5S*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.103 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Gelmetti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.2, presentato dal senatore Liris, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.29, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.0.31, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, che si intendono illustrati e sui cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MINASI, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, e 4.3, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.23, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

### Sui lavori del Senato

LOREFICE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (M5S). Signor Presidente, vorrei porre alla sua attenzione quello che secondo noi è un grave ritardo: parlo della Commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti che attende da un bel po' di tempo la chiusura dei nominativi.

PRESIDENTE. Questo è un intervento di fine seduta.

LOREFICE (M5S). È sui lavori del Senato e mi rivolgo a lei, in qualità di Presidente, perché solo un Gruppo politico, Forza Italia, ancora non ha comunicato i nominativi, bloccando quello che è uno strumento importantissimo per il Parlamento italiano. Pertanto, per fare realmente la lotta ai criminali degli ecoreati e alle ecomafie si continua a ritardare. Sono passati dieci mesi in questa legislatura e posso dire che questa maggioranza è riuscita a battere il *record* delle ultime due legislature.

Faccio appello a lei affinché la Commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti venga attivata il prima possibile, sollecitando anche i colleghi a depositare i nomi, perché la lotta alle ecomafie si fa anche con quello strumento. (Applausi).

PRESIDENTE. Le posso comunicare - chiedo conferma al suo Capogruppo - che nell'ultima Conferenza dei Presidenti di Gruppo ho dato addirittura un *ultimatum* sui tempi con cui bisogna completare. (Applausi). Quindi, siccome l'*ultimatum* è adesso, dico che o adesso, o al primo giorno utile (è la stessa cosa), la prima cosa che farò alla ripresa dei lavori, a settembre, è dire: o ci sono tutti i nomi, o li sceglie il Presidente. (Applausi).

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 826 (ore 19,25)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, colleghi, Governo, sarò non ristretto, di più: sarò ritirato. Devo dire due cose:



intanto faccio mia, non per pigrizia, ma per scelta, la relazione del Presidente della 10ª Commissione, senatore Zaffini. Perlomeno non vi impegno con dichiarazioni scritte.

Detto questo, devo affermare che sono contro il doppiopesismo, contro gli starnazzamenti che fanno sì che nella sinistra troppi scoprono oggi distonie gravissime del clima e per tanto tempo non hanno fatto un cacchio. (*Applausi*). Allora, sinceramente mi vergogno un po'.

Voto favorevolmente, come il mio Gruppo, il provvedimento. Devo fare un appello: stamattina il senatore Parrini ha usato il termine «zoppia» come dispregiativo. Io sono stanco di sentire parole come «mongoloidi», «idioti», «spastici» usate come parolacce. Basta, noi non siamo parolacce. (*Applausi*). Potrò sbagliare, potrò dire cose inesatte, ma parolaccia non voglio essere mai e soprattutto non voglio che vengano appellate così personalità, magari sconosciute, ma che sono, come le persone con sindrome di Down, esempio per tutti.

Detto questo, auguro buone vacanze non costose a noi senatori, ai collaboratori, al Governo e soprattutto a lei, presidente La Russa - me lo faccia dire - che se lo merita più di tutti, perché ha una pazienza di Giobbe. (*Applausi*).

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, come hanno fatto altri colleghi, consegnerò il testo scritto del mio intervento, però ci tengo a sottolineare brevemente tre punti, per motivare le ragioni per cui voteremo no a questo provvedimento. Il decreto-legge al nostro esame non interviene su alcune categorie di lavoratori che sono quelle più esposte. Ad esempio, per quanto riguarda il settore agricolo, il provvedimento interviene esclusivamente sui lavoratori a tempo indeterminato, mentre non interviene sugli altri lavoratori e lavoratrici. Si interviene sull'edilizia, ma non su coloro che fanno le impalcature, che hanno il contratto dei meccanici o altro. Non interviene sui *rider* e su molti lavoratori che in questa situazione di caldo rischiano più di tutti. Questo è uno dei punti che volevo sottolineare.

Inoltre, vorrei far presente che abbiamo proposto degli emendamenti con i quali si estendeva la cassa integrazione ordinaria, ma sono stati respinti con la motivazione che comportavano un costo per lo Stato, quando invece la cassa integrazione ordinaria è pagata esclusivamente dalle casse che alimentano i lavoratori dipendenti e le imprese. Probabilmente bisognerebbe ascoltare meglio questo tipo di ragionamenti.

Infine, il collega Zullo nel suo intervento ha dichiarato che non si è fatto niente in passato. Il dato, però, è che chi nega i cambiamenti climatici non sta da questa parte dell'Aula, ma dall'altra parte. Forse con questo provvedimento con cui siamo dovuti intervenire prendiamo tutti coscienza che i cambiamenti climatici ci sono e non vanno affrontati in termini emergenziali, ma strutturali.

Per le ragioni che ho esposto brevemente, voteremo no sul provvedimento al nostro esame. (*Applausi*).

SBROLLINI (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, come Gruppo ci asterremo su questo decreto-legge, perché non voteremo mai contro un provvedimento che comunque riguarda la tutela dei lavoratori. Ci asteniamo perché certamente ci sono al suo interno delle norme che vanno nella direzione giusta, cioè quella di salvaguardare alcuni settori maggiormente esposti al rischio di emergenza climatica, come i lavoratori dell'edilizia e i lavoratori dell'agricoltura. Però, come è stato già precedentemente sottolineato, non si tratta di tutti i lavoratori, perché parliamo solo di quelli a tempo indeterminato. Ciò vuol dire che sono esclusi da questa fascia di tutela - e noi avremmo voluto che fossero considerati anch'essi - i lavoratori stagionali, agricoli, i *riders* e tutti quei lavoratori che non sono stati inseriti nel decreto-legge in esame.

Signor Presidente, membri del Governo, per l'ennesima volta ripeto un appello che ho fatto anche questa mattina per un altro provvedimento, e che nei giorni scorsi vi è stato rivolto da parte dei nostri colleghi: chiediamo al Governo di accogliere e raccogliere l'appello del presidente Mattarella e di altri cinque Capi di Stato, che hanno chiesto che ci sia una tutela e una salvaguardia del sistema climatico. L'Italia è un Paese particolarmente esposto e abbiamo visto quello che è accaduto nei giorni scorsi. Chiedo quindi anche al Governo e al Presidente di adoperarsi in questo senso, anche per avere una legge nazionale sul clima.

Infine, chiedo ancora una volta di ripristinare Italia Sicura (*Applausi*), come tutela reale e come momento di prevenzione di una struttura che realmente ha funzionato e che andava davvero a contrastare il dissesto idrogeologico. (*Applausi*).

PAROLI (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge al nostro esame è stato approvato pochi giorni fa in Consiglio dei ministri, ma è già all'esame del Senato per una rapida approvazione, cui seguirà la definitiva conversione in legge alla Camera. Si tratta di un articolato conciso, ma molto preciso e specifico in materia di trattamenti di integrazione salariale, norme per affrontare un'emergenza temporanea. Quindi è una deroga momentanea alla norma.

Viene inoltre estesa, sempre temporalmente, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale ai casi in cui l'attività degli operai agricoli a tempo indeterminato sia ridotta quando sono presenti intemperie stagionali.

Noi riteniamo che le disposizioni siano riferite a un periodo emergenziale e che visto che queste emergenze sono ricorrenti, bisognerà intervenire in modo strutturale. Rileviamo ugualmente il fatto che il Governo è intervenuto con un provvedimento immediato - e lo ringraziamo - dando certamente un segnale di attenzione ai lavoratori e alle imprese.

Siamo altresì d'accordo sul fatto che queste misure vadano scritte in modo strutturale e studiate dopo l'ascolto attento di tutte le categorie. Ci risulta - e ringraziamo anche di questo - che il Governo sia già impegnato nel confronto con le parti sociali.

Al momento riteniamo però importante approvare queste norme, che sono già operative, con il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. (*Applausi*).

PIRRO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (*M5S*). Signor Presidente, spero che non voglia ripetere la battuta sulla vittoria di Pirro che subisco dalla prima elementare. Mi aspetto dei commenti di livello un po' più elevato arrivata a questa età e nell'Aula del Senato. Al netto di questo, cercherò di essere sintetica. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Vedo che il suo senso dell'umorismo è rimasto alla prima elementare. (*Applausi*).

PIRRO (*M5S*). Presidente, se così fosse non avrei risposto...

PRESIDENTE. Va bene, ma siamo in chiusura, era detto con affetto, le assicuro.

PIRRO (*M5S*). Non le avrei risposto con il sorriso.

PRESIDENTE. Chiedo scusa se si è offesa. Andiamo avanti.

PIRRO (*M5S*). Non mi sono offesa e stavo scherzando. È lei che forse non ha capito l'ironia e mi dispiace.

Tornando ai lavoratori che sono un tema decisamente più serio, ritengo che dovremmo prestarvi più attenzione e anche più tempo e non con questo clima da gita scolastica che si percepisce questa sera in quest'Aula. Signori, stiamo parlando infatti di un decreto-legge che avete voluto approvare con estrema velocità, vista l'urgenza. Potevamo anche essere d'accordo con voi perché sicuramente la morte di persone sul posto di lavoro a causa delle temperature che si sono raggiunte nel mese di luglio è sicuramente un'urgenza. Non è però un'urgenza imprevedibile, come purtroppo è stato detto in Commissione lavoro, perché di caldo estremo, di cambiamento climatico e di mutazioni climatiche stiamo parlando da decenni. Forse finalmente avete percepito che sono una realtà. (*Applausi*). Non tutti, però, visto che la relatrice Minasi in Aula ha detto che queste temperature erano imprevedibili. Credo

che sia stata un'affermazione incauta, visto che tutti quanti le abbiamo previste più volte, tanto che non ravvisiamo il motivo per cui questo provvedimento abbia al suo interno misure temporanee.

All'avvio della discussione in Commissione abbiamo chiesto di lavorare in fretta, ma di farlo bene e rendere così davvero un servizio al Paese con delle norme strutturali perché altrimenti l'anno prossimo, a luglio, staremo di nuovo qui a discutere di morti sotto il sole e di interventi da prendere con urgenza. (*Applausi*).

Vi abbiamo chiesto di non dimenticare nessuno perché i *voucher* li avete reintrodotti voi, i lavori stagionali li avete potenziati voi e a questi lavoratori non date nessuna risposta. I lavoratori che dovrebbero beneficiare di questo provvedimento sono soprattutto nel settore agricolo, in cui voi avete voluto i *voucher*. (*Applausi*).

Per loro, invece, non si fa niente. Ma anche per gli altri, alla fine, cosa avete fatto? Un po' di fumo negli occhi.

PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza, senatrice.

PIRRO (*M5S*). Signor Presidente, per suo tramite, mi rivolgo ai colleghi della maggioranza: che cosa avete fatto per gli altri lavoratori? 10 milioni di euro sono una cifra ridicola e, soprattutto - permettetemi - la cassa integrazione era già consentita da prima, perché le circolari dell'INPS erano state emanate anche l'anno scorso e anche qualche settimana prima che varaste questo provvedimento; l'unica cosa è che le scomutate dal computo annuo - un grande risultato - e solo per quest'anno, dimenticandovi alcune categorie di lavoratori e non volendo prendere in considerazione neanche qualche emendamento di buonsenso.

Ogni tre per due non fate altro che dire che siete a favore della maternità, della famiglia, dell'aumento delle nascite: vi abbiamo chiesto di poter considerare maternità anticipata l'astensione dal lavoro delle lavoratrici sottoposte alle alte temperature e avete detto di no anche a quello: neanche la maternità tutelate con questo provvedimento.

Per non parlare, poi, di tutti gli altri lavoratori che avete lasciato fuori - come hanno già detto i miei colleghi - quelli dell'acquacoltura e della pesca totalmente dimenticati.

Non c'è poi neanche un passaggio, se volete, su quei lavoratori che non possono usufruire della cassa integrazione perché magari, come i Vigili del fuoco, si trovano a dover spegnere degli incendi e quindi sono sottoposti necessariamente alle alte temperature. A loro non diciamo mai neanche un grazie, cosa che invece dovremmo fare tutti e sempre. (*Applausi*).

L'affermazione più frequente del Governo per ogni bocciatura di emendamento è stata quella per cui non ci sarebbero le coperture. Peccato che poi, all'articolo 4 dello stesso provvedimento, spostate e differite in avanti le norme per fare entrare finalmente nelle casse dello Stato gli extra-profitti che devono pagare le società che li hanno fatti a causa del caro prezzi: a queste differite invece i pagamenti.

Dunque, mentre per i lavoratori che muoiono sotto il sole i soldi non ci sono, per far restare i soldini nelle tasche di chi già si è arricchito più che a

sufficienza, il tempo c'è sempre e c'è l'urgenza in questo provvedimento. Bravi, complimenti. (*Applausi*).

Non mi dilungo oltre, ma penso che siano più che sufficienti le motivazioni. (*Commenti*). Sì, vi lasciamo andare in vacanza, non vi preoccupate: mentre i lavoratori continuano a morire sotto il sole, voi pensate alle vacanze. Va benissimo, ma intanto il nostro voto sarà contrario. (*Applausi*). (*Commenti*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego.  
Senatore De Carlo, la richiamo all'ordine, non contesti.

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, sottosegretario Durigon, onorevoli colleghi senatori e senatrici, ringrazio il Governo perché ha dimostrato di sapere intervenire tempestivamente sulle varie problematiche che si stanno manifestando in questa legislatura.

Lo ha dimostrato il ministro Salvini con il decreto siccità varato ai primi di aprile, quando si poneva il problema delle specifiche misure di attenzione alla resilienza dei sistemi idrici: lotta alle dispersioni idriche, aumento degli invasi e riutilizzo delle acque. Poi purtroppo a maggio si sono verificati gli eventi alluvionali in Emilia-Romagna, Toscana e Marche e il Governo ha dato una risposta subito, in pochi giorni, trovando 2 miliardi. Abbiamo approvato poi il decreto alluvioni, con altri 4,5 miliardi per dare risposte concrete a tutti i settori, compresi i lavoratori autonomi. Poi è arrivato Caronte con le temperature elevatissime, anzi, un Caronte-*bis* rispetto all'anno scorso, ma vorrei sottolineare che nulla con il precedente Governo Draghi e con il ministro Orlando è stato fatto per coloro che lavoravano in strada. Lo stesso è accaduto nel 2016, quando c'era il Niño con il ministro Poletti. (*Applausi*).

Invece il Governo ha dato subito una risposta, a fronte della richiesta dei sindacati: ha aperto un tavolo di confronto e ha emanato questo decreto-legge il 26 luglio, in vigore dal 29 luglio, che ora stiamo convertendo al Senato. L'aumento delle temperature sull'ambiente di lavoro ha sicuramente un impatto significativo, come l'esaurimento da calore, il colpo di calore e altre malattie legate allo *stress* da calore, comprendendo tutti i lavoratori, compresi quelli del servizio di emergenza e chi lavora sulle strade. Il Governo ha dunque emanato questo decreto-legge per dare delle risposte urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, per quei settori in cui la cassa integrazione non era prevista, come il settore edile, lapideo delle escavazioni, per gli operai agricoli che sono sempre sotto il sole. Quindi è stata prevista la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), la cassa integrazione speciale operai dell'agricoltura (CISOA), è stato aperto anche un tavolo di confronto con i sindacati, per la sottoscrizione di linee guida per procedure concordate, ai fini dell'attuazione di un decreto, di un testo unico, per le emergenze del calore.

Signor Presidente, concludo ringraziando ancora una volta il Governo, perché è sempre a fianco dei lavoratori e delle imprese e ha dimostrato anche di essere a fianco dei sindacati, offrendo risposte tempestive e concrete. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. *(Applausi)*.

CAMUSSO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMUSSO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, Singh Rupinder è un lavoratore - era un lavoratore - dei campi di Latina, che il 2 luglio si è sentito male, raccogliendo le melanzane in quegli stessi campi ed è morto dopo due settimane di ricovero in ospedale. Negli stessi giorni, abbiamo saputo che, in un magazzino su cui si stava costruendo il nuovo impianto di Amazon, un lavoratore di settantacinque anni ha lasciato la vita. Non voglio continuare questo elenco, che purtroppo sarebbe molto lungo, né sono partita da qui per dire che c'è una responsabilità di questa maggioranza o di una maggioranza precedente rispetto a queste morti. C'è in verità - vale per tutto il Paese e per tutte le forze politiche - una grande disattenzione al fatto che nel nostro Paese si continua a morire di lavoro e si muore sempre più spesso. *(Applausi)*.

Quelle di questo mese sono morti che ci parlano del bisogno di ripensare complessivamente gli strumenti che abbiamo, per proteggere i cittadini e le cittadine, come i lavoratori e le lavoratrici, rispetto ai fatti che la crisi climatica determina. È questa in realtà la pecca prevalente che vediamo nel decreto-legge in esame. È quella cioè di non avere utilizzato questa occasione, non dico per costruire la totale revisione del nostro sistema, ma per dire che non è una emergenza, non siamo di fronte ad eventi sporadici, ma siamo di fronte al fatto che abbiamo bisogno di ripensare il nostro modello degli ammortizzatori, il nostro modello delle tutele e come si fa a mettere in protezione, in particolare, tutti i lavoratori e le lavoratrici che lavorano per strada, sotto il sole e nei campi, che sono davvero molti di più di quelli che pensiamo.

Signor Presidente, vorrei dire tramite lei al senatore Zullo, che prima è intervenuto in discussione generale, che non penso che la politica debba scegliere tra quali lavoratori proteggere e quali no. Credo che la politica abbia un dovere, che è dare a tutti i lavoratori e le lavoratrici le stesse protezioni e le stesse tutele. *(Applausi)*. È esattamente il fatto che questa stessa protezione e queste stesse tutele mancano ciò che porta noi senatori del Partito Democratico a decidere di votare contro il decreto-legge in esame. Non perché ci sfugga che comunque una risposta minima c'è, però vorremmo dirvi, onorevoli colleghi, che avete costruito una risposta sull'unico strumento che è fondamentalmente pagato dalle imprese e dai lavoratori, cioè la cassa integrazione ordinaria. *(Applausi)*.

Non avete messo un soldo, neanche uno, per proteggere quei lavoratori che, ad esempio, non essendo lavoratori subordinati - questa è una grande responsabilità di tutti - non hanno alcun accesso alla cassa integrazione ordi-

naria. Eppure immagino che, anche in quest'Aula, ci sia chi ha ordinato, durante il caldo del mese di luglio, una pizza a casa o una consegna della spesa, non pensando che quel lavoratore stava su una bicicletta, con l'asfalto che si scioglieva e il rischio della propria incolumità (*Applausi*).

E sono i lavoratori delle piattaforme, quelli del futuro, non sono i lavoratori di un tempo che c'era, ma quelli che abbiamo dinanzi a noi. E allora bisognava avere la forza, come si è fatto per esempio durante il Covid e in altre occasioni, di costruire strumenti anche per coloro che non hanno accesso alla cassa integrazione ordinaria.

Mi rivolgo sempre lei, signor Presidente, per parlare alla maggioranza: permettetemi poi di dirvi, colleghi, che non c'è dubbio che bisogna raccogliere la frutta e la verdura che ci aspettiamo sulle nostre tavole, ma a che prezzo? Siamo disposti a pagare qualunque prezzo per avere il prodotto più fresco possibile in quel momento, anche se tra mezzogiorno e le sei, nelle ore più calde della giornata, bisogna stare nei campi, magari per un *voucher* o un contratto a termine, nell'incertezza di cosa succede il giorno dopo, perché stiamo facendo la raccolta? E allora anche per quei lavoratori e quelle lavoratrici del mondo agricolo non c'è una risposta. E voi lo sapete tutti, perché sappiamo com'è fatto questo Paese, in cui i lavoratori a tempo indeterminato in agricoltura sono assolutamente una minoranza; ancor più lo sono durante la stagione estiva, quando in realtà si procede alla raccolta e alla trasformazione attraverso l'uso dei tempi indeterminati.

Potrei proseguire - e so che non vi farei felici - nell'elencazione dei perché abbiamo bisogno di ricostruire un sistema di tutele che, da un lato, guardi alla crisi climatica e, dall'altro, all'universalità delle tutele per tutti i lavoratori, perché l'idea che si possa continuare a produrre legislazione sul lavoro, che guarda alle singole corporazioni, ai singoli gruppi e ai singoli soggetti, ma non all'insieme del mondo del lavoro, penso che sia una strada assolutamente pericolosa. (*Applausi*).

Allo stesso modo, penso che, avendoci detto che potevate spendere pochi soldi rispetto a queste scelte, proprio non capisco perché all'articolo 4 avete deciso e proposto che quel poco che dovevano pagare le aziende energetiche che hanno fatto gli extraprofiti potevamo farglielo pagare un po' dopo; magari forse potevamo farglielo pagare un po' prima e trovare qualche risorsa in più per dare risposte concrete ai lavoratori e alle lavoratrici. (*Applausi*).

Devo dire che, confermando questo nostro giudizio contrario, speriamo però che questo inizio di discussione ci permetta di immaginare che la crisi climatica la riconosciate. Non pensiate che sia un tema che non c'è e che non coinvolga la vita quotidiana di ognuno, di ognuna e dei lavoratori: l'ha fatto invece quando c'era la grandine, quando ha fatto caldo e quando si sono verificati gli incendi.

In tutte le tragedie che abbiamo avuto in questi mesi, dall'Emilia-Romagna in poi, contiamo non solo i cittadini che sono stati colpiti dagli avvenimenti climatici, ma anche i lavoratori che hanno perso la vita o hanno subito conseguenze esattamente in ragione di essere tali e non sempre quei lavoratori avevano al loro fianco un Paese e delle istituzioni che si sarebbero occupati di loro.

Partiamo da qua: pensiamo e riteniamo importante che l'Assemblea con un ordine del giorno abbia deciso di impegnarsi nella discussione del tema del salario minimo. La sospensione che è stata decisa alla Camera dei deputati non ci ha particolarmente convinti, perché i rinvii non sono sempre il modo giusto per affrontare il bisogno di dare risposte. (*Applausi*). Pensiamo che quell'ordine del giorno impegni invece questo Senato e il Governo a fare davvero quella discussione.

Fatemi dire un'ultima cosa, e mi rivolgo sempre ai colleghi per suo tramite, signor Presidente: in questa discussione ho sentito dire che l'articolo 3 è fondamentale, perché si rivolge alle parti sociali. Anche per la mia storia personale, sono assolutamente entusiasta, quando vedo che si abbandona il terreno della disintermediazione e si ricomincia a dire che c'è bisogno di confronto e di definizione delle soluzioni con le parti sociali. Permettetemi di dirvi però, colleghi, che un Governo davvero determinato a costruire una mediazione non fa un breve incontro, consegnando linee guida, ma convoca le parti, le tiene intorno a un tavolo e cerca di costruire soluzioni effettive. (*Applausi*). Così si dimostra infatti di voler esercitare quella strada e potrei citare numerosi precedenti nella storia del nostro Paese in cui così si è fatto.

Anche da questo punto di vista, quindi, c'è un problema che va affrontato e risolto. Troppo spesso ci sentiamo dire che il Governo vuole confrontarsi, ma poi i provvedimenti arrivano senza quel confronto; ci sentiamo dire che il Governo vuole confrontarsi, ma poi si sceglie la strada della decretazione d'urgenza e dei provvedimenti di breve periodo. Di emergenza in emergenza, nulla sarà più emergenza e ci sarà l'idea di un Paese che non sa che natura ha e che cosa intende affrontare. Forse, dopo qualche mese, bisognerebbe che vi convinceste anche voi che non ci sono solo le emergenze, ma c'è bisogno di un Paese che sappia strutturarsi e rispondere a cambiamenti che sono certo epocali, ma che potremmo avere la forza e la capacità di governare positivamente. Se invece continuate a stare nella logica dell'emergenza, credo che dovremmo continuare a renderci conto che non volete dare risposte positive all'insieme dei cittadini e delle cittadine. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Grazie senatrice Camusso, ho ascoltato con molta attenzione il suo intervento.

BARCAIUOLO (*Fdl*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (*Fdl*). Signor Presidente, gentili colleghi, rappresentanti del Governo, credo che nel decreto-legge in esame, come peraltro è stato riconosciuto anche da alcuni membri dell'opposizione, siano previste norme che hanno il carattere di necessità e urgenza che confermano la bontà della forma del decreto-legge per adottare misure come queste che, come ha detto anche la senatrice Camusso poco fa, non vanno nella direzione sbagliata; probabilmente non arrivano fino a dove lei auspicava, ma vanno nella direzione giusta.



Comunque non è il primo anno che dobbiamo occuparci delle condizioni dei lavoratori per il caldo. Noi continuiamo a provarci adesso e continueremo - speriamo di farlo insieme - a occuparcene in futuro. Dopodiché devo dire che, per come è stato costruito il decreto-legge, in alcuni interventi ho sentito ancora una volta la necessità, per me sbagliata, di contrapporre il capitale al lavoro. Siamo nel 2023 e credo che l'Italia abbia bisogno di coniugare capitale e lavoro, perché non c'è da stare dalla parte degli imprenditori o dei lavori dipendenti; c'è da stare dalla parte dell'Italia, affinché le imprese, grazie ai propri dipendenti, possano produrre più ricchezza in modo che questa possa essere redistribuita (*Applausi*), altrimenti diventa veramente bizzarro pensare di continuare a chiedere di redistribuire ricchezza se non si pensa a come produrla.

Tra i vari articoli del decreto-legge, ce n'è uno che personalmente mi sta a cuore e che non è stato minimamente affrontato - non si sa perché - nel corso del dibattito. Mi riferisco a quello recante l'ulteriore proroga fino al 31 ottobre dei pagamenti del *payback*, uno strumento che considero di follia giuridica, con rilevanti dubbi di costituzionalità (vedremo quale sarà l'esito dei numerosi ricorsi pendenti), che impone alle imprese del biomedicale e dei dispositivi medici di rimborsare il 50 per cento di ciò che hanno avuto dalle Regioni quando queste sfiorano i loro tetti di spesa. Capite che già il fatto che un'impresa fondamentale debba ridare indietro dei soldi alla Regione, un organo su cui giustamente non esercita alcun controllo, è abbastanza bizzarro.

Questo è stato un provvedimento semplice per far rientrare molti soldi nelle casse dello Stato, quando il Governo Renzi decise di attuare questa norma pensata dal Governo Monti. Mi chiedo però se ci si interroga su quali siano le sue conseguenze. In Italia abbiamo più di 5.000 aziende che si occupano di biomedicale e di dispositivi medici, oltre 500 si trovano in un grande distretto, il polo biomedicale di Mirandola, che ha migliaia di dipendenti. La proroga di oggi non risolve il problema, ma almeno evita sicuramente la fuga anche di grandi imprese, perché c'è da parlare sempre e solo esclusivamente di piccole e medie imprese, che restano l'ossatura nazionale della nostra produzione. Non bisogna infatti mettere le grandi imprese nelle condizioni di scappare, altrimenti a cascata spariscono l'indotto e i posti di lavoro.

Per tutti questi motivi annuncio il voto a favore del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*). (*Commenti*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento». (*Commenti*).

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Collegli, ho il piacere di augurarvi di passare un periodo di riposo festivo con le vostre famiglie e con i vostri affetti. So che molti di voi conti-

nueranno anche in questo periodo a svolgere sul territorio il lavoro di parlamentari, incontrando le persone, ma mi auguro che troverete anche occasione per qualche giorno di riposo. Buone vacanze per chi le può fare. (*Applausi*).

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

VERDUCCI (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (*PD-IDP*). Signor Presidente, abbiamo depositato in quest'Aula una mozione per continuare a chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni (*Applausi*), per fare in modo che non si spengano le luci, per fare in modo che il Senato e il Parlamento tutto tengano accesi i riflettori e l'attenzione della politica e dell'opinione pubblica sull'omicidio di Giulio Regeni. A più di sette anni di distanza, le circostanze della morte di Giulio, il rapimento e le torture bestiali cui è stato sottoposto per giorni sono una ferita aperta e drammatica per tutti noi, per le coscienze di tutti gli italiani. Non smetteremo di chiedere verità e giustizia. (*Applausi*). Giulio Regeni è molto più di un volto e di una storia, è un simbolo, rappresenta un'intera generazione di italiani, rappresenta tutti noi e non è possibile dimenticare né fare finta di nulla. Non può essere mai dimenticata la frase pronunciata dalla madre di Giulio dinanzi al suo corpo: «Sul volto di mio figlio ho visto tutto il male del mondo». Giulio non si era mai rassegnato a questo male, perché amava il mondo e l'umanità, da cittadino italiano nel mondo, da giovane studioso.

C'è un *murales* molto bello che raffigura Patrick Zaki e Giulio Regeni insieme, abbracciati e sorridenti, con gli occhi piantati nel futuro, nonostante tutto. A maggior ragione dopo la liberazione di Zaki, oggi è il momento per non smettere di chiedere verità e giustizia per Giulio, è il momento di unirvi alle parole pronunciate dal presidente Mattarella qualche mese fa: chiediamo che vengano ricostruite le responsabilità. Ci attendiamo una piena risposta da parte delle autorità egiziane.

Signor Presidente, i tentativi di depistaggio in questi anni sono stati numerosi e insistiti e sono un ulteriore, volgare oltraggio alla vita di Giulio Regeni. Per questo chiediamo al Governo Meloni di adoperarsi con forza in ogni sede affinché il Governo egiziano collabori finalmente con le autorità giudiziarie italiane per arrivare ad una verità che renda giustizia a Giulio Regeni, alla sua famiglia, all'intero nostro Paese.

Il nome di Giulio e quello dell'Italia sono tutt'uno, così come democrazia e rispetto dei diritti inviolabili della persona sono tutt'uno. Raggiungere la verità per Giulio è una questione politica nazionale, riguarda l'idea di Italia che abbiamo e la determinazione a non perdere mai, in nessuna parte, lo Stato di diritto, perché se lo facessimo irrimediabilmente perderemmo noi stessi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Grazie, senatore Verducci. Sono sicuro che tutti condividono il suo appello, che da molti anni ormai rimane privo di risposte concrete.

### **Atti e documenti, annuncio**

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per la seduta di martedì 5 settembre 2023**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 5 settembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione generale di ratifiche di accordi internazionali

La seduta è tolta (*ore 20,05*).



Allegato ADISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,  
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025**  
(829)ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL  
TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE  
IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

## Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. L'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 79 del 2023.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Per l'Allegato recante le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, si rinvia all'Atto Senato 829 (pagg. 4-56). Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 96.

ARTICOLI DA 1 A 44 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO  
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA  
CAMERA DEI DEPUTATI

## Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE  
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

## Articolo 1.

*(Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)*

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione agli incrementi di dotazione organica di cui all'allegato 1, tabella A, note numero 1) e 2), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono procedere, in sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, alla copertura dei relativi posti in organico anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai relativi limiti quantitativi previsti a legislazione vigente.

1-*bis*. Nel medesimo termine di cui al comma 1, in ragione della specifica ed elevata professionalità richiesta per garantire l'attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e posti a carico del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli incarichi dirigenziali relativi alle posizioni vacanti possono essere conferiti anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in numero non superiore a 4 unità. Resta ferma la disciplina della composizione dell'unità di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021.

1-*ter*. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono comprese tra le esigenze di funzionamento di cui al precedente periodo quelle relative alle missioni svolte dagli esperti di cui al comma 1, che esercitino funzioni di monitoraggio e verifica da effettuarsi al di fuori delle sedi ordinarie e prevalenti di esecuzione dell'incarico, ai quali, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quale rimborso delle spese di viaggio, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale dell'ufficio di appartenenza, nel limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, qualora lo svolgimento della missione risulti inconciliabile con l'orario dei servizi pubblici ovvero l'uso di tale mezzo risulti indispensabile per garantire l'efficacia dell'azione amministrativa ».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, il Dipartimento può avvalersi del numero massimo di due esperti o consulenti, di cui

all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento, che, pertanto, è riorganizzato mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i criteri di designazione e le modalità di selezione del personale delle professionalità necessarie, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 801, è inserito il seguente:

« *801-bis.* La Cabina di regia di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797 possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo PNRR Stato- Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. ».

4. Ai fini della declassificazione automatica di cui all'articolo 42, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la disposizione ivi recata si interpreta, in caso di apposizione della classifica di segretezza di riservato, nel senso che, quando sono decorsi cinque anni dalla data di apposizione, cessa ogni vincolo di classifica.

*4-bis.* All'articolo 41, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , né all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per quanto attiene alla documentazione connessa all'esercizio delle sue funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico ».

5. All'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, in materia di riorganizzazione dei Ministeri, le parole: « fino al 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 ottobre 2023 ». Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

*5-bis.* Nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, determinati dai pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma *4-bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono considerati gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo, nei limiti delle risorse utilizzabili a legislazione

vigente destinate al trattamento economico spettante al personale assegnato ai predetti uffici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-ter. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 334, le parole: « e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « , dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù »;

b) al comma 336, le parole: « e i fondi » sono sostituite dalle seguenti: « , i fondi » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia italiana per la gioventù sono incrementati di 11.876 euro »;

c) al comma 337, le parole: « e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « , la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e la spesa di 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù ».

5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-ter, pari a 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

#### Articolo 1-bis.

##### *(Disposizioni di interpretazione autentica)*

1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si interpreta nel senso che il termine del 30 giugno 2023 ivi indicato per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è applicato anche al termine previsto al comma 3 del medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, e relativo alle medesime unità di missione.

#### Articolo 1-ter.

##### *(Disposizioni in materia di formazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali)*

1. Nelle more del riordino della disciplina dell'accesso alla carriera dirigenziale, della valutazione della *performance* e della formazione iniziale e continua del personale dirigente e non dirigente delle pubbliche amministrazioni e al fine di rafforzare la capacità funzionale delle agenzie fiscali per l'attuazione della riforma fiscale e tributaria, la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con atti di organizzazione, adottati secondo le linee di indirizzo



del Ministro per la pubblica amministrazione e con le modalità previste a legislazione vigente, provvede alla formazione superiore, alla specializzazione e al continuo aggiornamento professionale in materia di fiscalità del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni dotati di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale. Conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette Agenzie e quelle di cui al comma 6 stipulano con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la SNA apposite convenzioni per definire, in particolare:

*a)* l'articolazione della formazione dedicata, di carattere teorico, pratico o divulgativo, idonea a garantire, a decorrere dall'anno 2024, un volume annuo di iniziative non inferiore a quindici corsi specialistici, nonché l'individuazione condivisa delle professionalità cui affidare la docenza e delle sedi di svolgimento della formazione in presenza, da individuare anche tra le sedi centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

*b)* l'individuazione dei contenuti della formazione e lo sviluppo di programmi formativi differenziati per il personale dirigenziale e del comparto;

*c)* la predisposizione, l'organizzazione e la gestione, stabilendone altresì le materie specialistiche e i profili organizzativi e logistici, di specifici corsi-concorsi volti al reclutamento di personale di qualifica dirigenziale dotato di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale.

2. Le convenzioni relative ai corsi-concorsi di cui al comma 1, lettera *c)*, definiscono in particolare:

*a)* gli ambiti specialistici nei quali devono essere conseguiti i titoli di studio valevoli come requisiti per l'ammissione al corso-concorso ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;

*b)* i criteri di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e il numero delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte;

*c)* il contenuto di una o più ulteriori prove scritte obbligatorie di soluzione di questioni o problemi di natura tecnica, per la verifica del possesso delle capacità tecniche e delle attitudini afferenti agli specifici compiti da svolgere presso le articolazioni interne dei Dipartimenti delle finanze e della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze o presso le agenzie fiscali;

*d)* la composizione e le modalità di nomina delle commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami-concorso intermedio e finale di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;

*e)* i programmi del corso, mirati a fornire ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso medesimo.

3. Il numero di posti destinati al corso-concorso di cui al comma 1, lettera *c*), è stabilito, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, anche in deroga all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali. I bandi del corso-concorso di cui al comma 1, lettera *c*), possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento destinata al personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che alla data di scadenza del bando abbia maturato almeno cinque anni di servizio. Sono ammessi a frequentare il corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti per dirigente disponibili, maggiorato del 20 per cento.

4. Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

5. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) l'articolo 5-*bis* è sostituito dal seguente:

« Art. 5-*bis*. – (*Formazione continua dei giudici e dei magistrati tributari*) –  
1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalità separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi »;

*b*) all'articolo 24, comma 1, lettera *h*), le parole da: « nell'ambito degli stanziamenti » fino a: « lo svolgimento dei corsi » sono soppresse;

*c*) l'articolo 41 è abrogato.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, previa definizione in via convenzionale delle relative modalità di attuazione, anche all'Agenzia del demanio e all'Agenzia delle entrate-Riscossione.

7. Agli oneri per l'attività di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della SNA per la parte corrispondente alla com-

ponente formativa di natura tributaria già ordinariamente svolta dalla medesima Scuola e, per il residuo, secondo quanto stabilito dalle convenzioni, con gli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali è svolta l'offerta formativa. Agli oneri per le attività di predisposizione e di gestione dello specifico corso-concorso si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali i corsi-concorsi sono svolti.

Articolo 1-*quater*.

*(Rideterminazione della dotazione organica dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise)*

1. Al fine di assicurare la continuità e il pieno svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, quale risultante dal rendiconto generale per l'esercizio 2022 regolarmente approvato, la dotazione organica dell'Ente suddetto, come stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2013, è rideterminata, senza nuovi o maggiori oneri, in 47 unità di personale amministrativo, di cui 7 funzionari, 37 assistenti e 3 operatori, e 34 unità di personale di sorveglianza, area assistenti.

Articolo 2.

*(Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili)*

1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori già rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

2-*bis*. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, la regione Calabria è autorizzata a prorogare di un ulteriore anno i percorsi realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015-2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016. A tale fine, è assegnato alla regione Calabria un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-quater. Al comma 495 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 dicembre 2023 ».

### Articolo 3.

*(Politiche attive del lavoro, rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato nazionale del lavoro)*

1. Al fine di garantire l'efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle risorse europee e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e da ogni altra previsione di legge, sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, da adottare con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto e, conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, l'ANPAL è soppressa. Con le medesime procedure di riorganizzazione di cui al primo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, altresì, alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per adeguarne compiti, funzioni e organico alla nuova organizzazione ministeriale.

2. Dalla medesima data di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'ANPAL e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia soppressa sono trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse finanziarie, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP). Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno *ad personam* riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione. Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more

dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al comma 1. Con il decreto di riorganizzazione di cui al comma 1 sono disciplinati il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dall'ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compreso il subentro nei contratti ancora in corso, nonché le modalità e le procedure di trasferimento. Con il decreto di cui al comma 1 è, altresì, disciplinato il trasferimento del personale dell'ANPAL, afferente al comparto ricerca, all'INAPP, unitamente alle correlate risorse finanziarie. È conseguentemente rideterminata la dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INAPP. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dal personale del comparto ricerca nell'ANPAL a seguito del trasferimento delle funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché per obiettivi di interesse comune di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e sociali, il Ministero medesimo può avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente del personale dell'INAPP fino a un numero massimo di unità di personale pari a quello trasferito dall'ANPAL. Le attività e il contingente di personale interessato sono regolati da apposita convenzione non onerosa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INAPP. Gli oneri restano a carico dell'ente di appartenenza.

*2-bis.* Il personale dipendente dell'ANPAL, appartenente al comparto ricerca e al quale è applicato il contratto collettivo nazionale relativo al personale degli enti pubblici di ricerca, trasferito all'INAPP ai sensi del comma 2 del presente articolo, può chiedere il trasferimento presso altro ente pubblico di ricerca tra quelli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il bilancio di chiusura dell'ANPAL è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data di cessazione dell'ANPAL, ed è trasmesso, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Ogni riferimento all'ANPAL contenuto in norme di legge o in norme di rango secondario è da intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

5. Per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e nelle materie di interesse comune con gli enti vigilati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dagli enti dallo stesso vigilati, attraverso l'istituto dell'assegnazione temporanea o altri analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli oneri relativi al trattamento economico, compresi quelli accessori, restano a carico degli enti di provenienza.

6. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

« Art. 46 – (*Aree funzionali*). – 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) politiche sociali, di inclusione, coesione e protezione sociale; terzo settore; politiche per i flussi migratori per motivi di lavoro e politiche per l'inclusione dei cittadini stranieri; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;

b) politiche del lavoro e per l'occupazione, anche in ottica di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori; tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; mediazione per la soluzione di controversie collettive di lavoro; rappresentatività sindacale; politiche previdenziali e assicurative; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;

c) amministrazione generale; servizi comuni e indivisibili; affari generali e attività di gestione del personale; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione di banche dati, delle piattaforme e dei sistemi informatici; acquisti centralizzati e gestione logistica; coordinamento della comunicazione istituzionale; attività di analisi, ricerca e studio sulle attività di competenza del Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza.

2. Il Ministero svolge, altresì, i compiti di vigilanza su enti e attività previsti dalla legislazione vigente e assicura il coordinamento e la gestione delle risorse e programmi a valere sul bilancio dell'Unione europea o a questo complementari. »;

b) all'articolo 47, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a quindici, ivi compresi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. ».

6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

« b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con

competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione di siti *internet* e contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

6-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, per il biennio 2024-2025, a reclutare, con corrispondente incremento della dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di sei dirigenti di seconda fascia mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 819.509 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. A decorrere dalla data di soppressione dell'ANPAL, determinata ai sensi del comma 1, la società ANPAL Servizi S.p.a. assume la denominazione di « Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. » e tutte le disposizioni normative riferite alla società ANPAL Servizi S.p.a. devono intendersi riferite alla suddetta società.

8. La società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. è soggetto *in house* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Gli indirizzi di carattere generale sono definiti e approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

10. Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui tre, compreso il Presidente, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno nominato su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. La società si avvale, altresì, di un comitato consultivo strategico composto di dieci membri, in rappresentanza delle parti sociali più rappresentative. Il comitato è presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e i suoi componenti non hanno diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti, comunque denominati.

12. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze costituzionali e delle risorse disponibili a legislazione vigente, favoriscono la collaborazione e ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attività, tra la società e i propri uffici e le strutture di promozione dell'occupazione, dei servizi e delle politiche attive del lavoro.

13. Lo statuto della società è corrispondentemente adeguato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « e dell'ANPAL » e le parole: « , sentita l'ANPAL » sono soppresse.

15. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « A decorrere dal 1° luglio 2023 la dotazione organica dell'Ispettorato, non superiore a 7.846 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali, è definita con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle dotazioni finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito della predetta dotazione organica sono ricompresi un numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale, di cui una da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale. ».

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 15 sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante « Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato », incompatibili con il medesimo provvedimento.

16-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: « del personale del comparto ministeri » sono sostituite dalle seguenti: « del personale dei Ministeri, dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro dall'anno 2023 ».

#### Articolo 3-bis.

*(Disposizioni concernenti l'associazione Assoprevidenza – Associazione italiana per la previdenza complementare)*



1. All'articolo 58-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: « del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato “Previdenza Italia”, istituito in data 21 febbraio 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'associazione Assoprevidenza – Associazione italiana per la previdenza complementare »;

2) al secondo periodo, le parole: « Al predetto Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « All'Assoprevidenza »;

3) al terzo periodo, le parole: « Al Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « All'Assoprevidenza »;

b) al comma 5, le parole: « Per il funzionamento del Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza ».

2. Al fine di accrescere, nei limiti delle risorse disponibili, la capacità amministrativa concernente i processi di analisi e di valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare, di cui all'articolo 58-*bis*, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali eroga direttamente all'associazione Assoprevidenza–Associazione italiana per la previdenza complementare, entro il 31 marzo di ciascun anno, il contributo di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-*bis*, come modificato dal comma 1 del presente articolo. In via transitoria, per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 settembre 2023.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riguardo alle occorrenti attività di programmazione e rendicontazione delle risorse trasferite a favore dell'associazione Assoprevidenza ai sensi del presente articolo.

#### Articolo 3-*ter*.

*(Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy)*

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: « si articola » sono inserite le seguenti: « in non più di quattro dipartimenti e ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 210.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

#### Articolo 4.

##### *(Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)*

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al libro primo, titolo III, capo II:

1) all'articolo 16, comma 2, le parole: « articolata in » sono sostituite dalle seguenti: « articolata nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle » e le parole: « e gli uffici centrali sono disciplinati » sono sostituite dalle seguenti: « e negli uffici centrali, è disciplinata »;

b) al libro primo, titolo III, capo III:

1) all'articolo 25, comma 2, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi affidate; »;

2) all'articolo 28:

2.1) al comma 1, dopo le parole: « il Segretario generale della difesa, » sono inserite le seguenti: « il Direttore nazionale degli armamenti, »;

2.2) al comma 2, dopo le parole: « limitatamente ai compiti militari dell'Arma, » sono inserite le seguenti: « per il Direttore nazionale degli armamenti »;

3) all'articolo 33, comma 1, lettera b), le parole: « e direzioni del Segretariato generale » sono sostituite dalle seguenti: « coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti »;

c) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione I:

1) la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: « Direttore nazionale degli armamenti »;

2) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

« Art. 40 – *(Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti)*–1. Il Direttore nazionale degli armamenti è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, se il Segretario generale della difesa è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa.

2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di Stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti.

3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti sono disciplinate dal regolamento. »;

3) all'articolo 41:

3.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti »;

3.2) al comma 1:

3.2.1) all'alinea, le parole: « Segretario generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti »;

3.2.2) alla lettera *b*), le parole: « e tecnico-amministrativa della Difesa » sono sostituite dalle seguenti: « , nonché delle attività di innovazione e ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma »;

3.2.3) la lettera *c*) è abrogata;

3.2.4) alla lettera *d*), le parole: « nell'area tecnico-amministrativa e » sono soppresse e le parole: « Segretario generale » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti »;

3.3) al comma 2, le parole: « Segretario generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti »;

4) all'articolo 42:

4.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Organi di supporto del Direttore nazionale degli armamenti »;

4.2) al comma 1:

4.2.1) all'alinea, le parole: « Segretario generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti »;

4.2.2) alla lettera *a*), dopo le parole: « i direttori generali del Ministero » sono inserite le seguenti: « facenti parte della Direzione nazionale degli armamenti »;

4.2.3) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) si avvale di un Vice direttore nazionale degli armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore nazionale degli armamenti è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale degli armamenti è nominato su proposta del Ministro

della Difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, ai sensi dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; »;

4.2.4) alla lettera *c*) le parole: « del Segretariato generale della difesa, disciplinato », sono sostituite dalle seguenti: « della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata »;

*d*) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione II:

1) la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: « Direzione nazionale degli armamenti »;

2) all'articolo 43:

2.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Competenze della Direzione nazionale degli armamenti »;

2.2) al comma 1, le parole: « il Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « la Direzione nazionale degli armamenti » e le parole: « la ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « l'innovazione e la ricerca tecnologica »;

2.3) al comma 2, le parole: « del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « della Direzione nazionale degli armamenti » e le parole: « dall'articolo 106 del » sono sostituite dalla seguente: « dal »;

3) all'articolo 44, comma 1, le parole: « il Segretariato generale della Difesa » sono sostituite dalle seguenti: « la Direzione nazionale degli armamenti »;

*e*) al libro primo, titolo III, capo IV, dopo la sezione II è inserita la seguente:

« SEZIONE II-*bis*

#### SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA

*Art. 44-bis – (Configurazione della carica di Segretario generale della difesa)–1.* Il Segretario generale della difesa è scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa.

2. Il Segretario generale assicura l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dipende direttamente dal Ministro della difesa e, limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal Capo di Stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice segretario generale.

3. Le ulteriori attribuzioni del Segretario generale della difesa sono disciplinate dal regolamento.

Art. 44-ter – (*Organi di supporto del Segretario generale della difesa*) – 1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni si avvale:

a) di un Vice segretario generale scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario generale è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Segretario generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il Vice segretario generale è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Segretario generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal regolamento. »;

f) al libro primo, titolo III, capo V:

1) all'articolo 47:

1.1) al comma 1, lettera b), le parole: « dal Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Direzione nazionale degli armamenti »;

1.2) al comma 3, le parole: « dal Segretariato generale » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Direzione nazionale degli armamenti »;

2) all'articolo 50, comma 1, le parole: « , nominato con decreto del Ministro della difesa, » sono soppresse;

g) al libro primo, titolo III, capo VI:

1) all'articolo 54, comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: « Segretario generale della difesa » sono inserite le seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti »;

2) all'articolo 57, comma 4, lettera c), numero 3), dopo le parole: « Segretario generale della difesa » sono inserite le seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti »;

h) al libro secondo:

1) all'articolo 282, comma 3, lettera a) le parole: « Segretario generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti »;

2) all'articolo 306:

2.1) al comma 4, le parole: « la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficio centrale competente »;

2.2) al comma 5-bis, le parole: « Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « Ufficio centrale competente »;

3) all'articolo 307, comma 10, le parole: « Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Ufficio centrale competente »;

4) all'articolo 324, comma 10, le parole: « alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « all'Ufficio centrale competente »;

5) all'articolo 357, comma 1, le parole: « segretario generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « direttore dell'Ufficio centrale competente »;

i) al libro terzo:

1) all'articolo 553, comma 1, dopo le parole: « Segretariato generale della difesa » sono inserite le seguenti: « e alla Direzione nazionale degli armamenti »;

l) al libro quarto:

1) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: « e, per quanto di interesse, » sono inserite le seguenti: « il Direttore nazionale degli armamenti e »;

2) all'articolo 833-*bis*, comma 2, le parole: « della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « della Direzione generale dei lavori, dell'Ufficio centrale competente »;

3) all'articolo 909, comma 2, lettera *c*), dopo le parole: « Segretario generale » sono inserite le seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti »;

4) all'articolo 1041:

4.1) al comma 1, le parole: « partecipa, quale componente, » sono sostituite dalle seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti, ovvero il Vice direttore nazionale degli armamenti militare se il Direttore nazionale degli armamenti riveste qualifica dirigenziale civile, partecipano, quali componenti, »;

4.2) al comma 2:

4.2.1) all'alinnea, le parole: « Il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa, » sono sostituite dalle seguenti: « Il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari, »;

4.2.2) alla lettera *a*), le parole: « il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa, » sono sostituite dalle seguenti: « il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari, »;

5) all'articolo 1094:

5.1) al comma 2-*bis*, le parole: « e Segretario generale » sono sostituite dalle seguenti: « , Segretario generale o Direttore nazionale degli armamenti »;

5.2) al comma 3, le parole: « e il Segretario generale » sono sostituite dalle seguenti: « , il Segretario generale ovvero il Direttore nazionale degli armamenti »;

6) all'articolo 1378, comma 1, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) al Segretario generale della difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale; »;

7) all'articolo 1380, comma 3, lettera *d*), dopo le parole: « Segretario generale, » sono inserite le seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti, »;

8) all'articolo 1473, comma 1:

8.1) dopo la lettera *e*), è inserita la seguente:

« *e-bis*) per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti; »;

8.2) alla lettera *f*), le parole: « ed *e*) » sono sostituite dalle seguenti: « , *e*) ed *e-bis*) »;

*m*) al libro nono:

1) all'articolo 2186, comma 2, dopo le parole: « del Segretariato generale della difesa, » sono inserite le seguenti: « della Direzione nazionale degli armamenti, »;

2) all'articolo 2190, comma 2, le parole: « dal Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Direzione nazionale degli armamenti »;

3) all'articolo 2259-*ter*:

3.1) al comma 2, le parole: « per l'area » sono sostituite dalle seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti per le aree »;

3.2) al comma 3, dopo le parole: « del Segretario generale della difesa, » sono inserite le seguenti: « del Direttore nazionale degli armamenti, ».

2. Le disposizioni di adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato, entro il 30 giugno 2024.

*2-bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riorganizzazione di cui al presente articolo, il Segretario generale della difesa mantiene anche l'incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgere le relative funzioni.

*3-bis*. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti

si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4-*bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa)*

1. All'articolo 238-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « mondo accademico nazionale e » sono sostituite dalle seguenti: « il sistema universitario nazionale e quello della »;

2) le parole: « ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza »;

b) al comma 2:

1) le parole: « 8 febbraio 2013, n. 45 » sono sostituite dalle seguenti: « 14 dicembre 2021, n. 226 »;

2) le parole « bandi annuali per corsi di dottorato » sono sostituite dalle seguenti: « annualmente bandi per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca »;

3) la parola: « frequentatori » è sostituita dalla seguente: « partecipanti »;

c) al comma 5, dopo le parole: « regolamenti interni » sono aggiunte le seguenti: « , la valutazione della qualità della ricerca, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i-bis*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e la valutazione periodica di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 »;

d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i professori e i ricercatori del Centro alti studi per la difesa reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240, transitano nei ruoli della Scuola superiore universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010 »;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della



difesa e non gravano sui fondi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca ».

2. All'articolo 215 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

« *1-ter.* Con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, coerentemente con la disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione e con le specificità dell'ordinamento militare, sono adottate le disposizioni necessarie ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonché di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente ».

#### Articolo 4-*ter.*

##### *(Corsi di formazione professionale del personale militare)*

1. Al fine di garantire il riconoscimento anche in ambito civile dei corsi professionalizzanti erogati dal Ministero della difesa al personale militare in servizio, di incentivare l'accesso alle Forze armate nonché di valorizzare il connesso sistema di attività formative, dopo l'articolo 1013 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

« Art. 1013-*bis.* – *(Corsi di formazione professionale)* – 1. Il Ministero della difesa eroga corsi di formazione e di perfezionamento professionale, diretti unicamente ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne.

2. I corsi di cui al comma 1, qualora conferiscano abilitazioni di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sono inseriti nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 13 del 2013.

3. Entro il 30 giugno 2024, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida vincolanti, con le quali sono definite le modalità tecniche e operative per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo ».

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

« 4-*bis*) il Ministero della difesa, nei confronti del solo personale militare, in materia di individuazione, validazione e certificazione di competenze riferite

a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, acquisite all'esito delle attività formative di cui all'articolo 1013-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, salvo comunque quanto previsto per le qualificazioni afferenti alla competenza delle autorità di cui al numero 4) ».

#### Articolo 5.

##### *(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei)*

1. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali e al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Le singole università provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale. ».

#### Articolo 5-*bis*.

##### *(Misure urgenti in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. Il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di euro 3.060.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le risorse, pari a euro 400.000 annui, previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 22-*bis*, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono destinate al funzionamento ordinario dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta–Conservatoire de la Vallée d'Aoste.

3. Nell'ambito delle risorse destinate dal comma 1 al funzionamento ordinario delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, stanziata per l'anno 2023, una quota pari a euro 3.020.790 è destinata alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle medesime istituzioni per gli anni 2022 e 2023, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. A decorrere dall'anno

2024, le risorse di cui al primo periodo relative al funzionamento ordinario delle medesime istituzioni sono destinate prioritariamente alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle medesime istituzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

#### Articolo 6.

##### *(Incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute)*

1. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della salute, istituito ai sensi dell'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle funzioni centrali 2016-2018, è incrementato di euro 2.500.000 per l'anno 2023 e di euro 2.963.996 annui a decorrere dall'anno 2024, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 6-bis.

##### *(Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica)*

1. All'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Fino al 31 dicembre 2025, per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico è considerato requisito d'accesso in alternativa alla specializzazione nella disciplina oggetto del concorso l'aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza del bando, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico presso le agenzie per la protezione dell'ambiente o presso le strutture del Servizio sanitario nazionale ».

#### Articolo 7.

##### *(Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa)*

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, la Siciliana Servizi di Emergenza spa (SISE) partecipata in forma totalitaria dall'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa (ESACRI) è estinta ed è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese, con contestuale trasferimento delle attività, delle passività e dei giudizi pendenti, attivi e passivi, all'ESACRI.

2. Le attività e le passività trasferite all'ESACRI devono risultare da un apposito bilancio di liquidazione che gli organi della società partecipata sono tenuti a redigere e a pubblicare presso il registro delle imprese entro la data indicata nel comma 1.

3. Il trasferimento di cui al comma 1 determina l'estinzione per confusione delle obbligazioni intercorrenti tra l'ESACRI e la SISE e la conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti tra le medesime parti. Il trasferimento è esente da tasse, imposte o tributi.

#### Articolo 8.

##### *(Disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori)*

1. All'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono inserite le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » e dopo le parole: « di monitoraggio delle azioni poste in essere » sono aggiunte le seguenti: « , secondo precisi indicatori dei livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti a livello nazionale, che devono essere rispettati in tutte le regioni e province autonome, anche avvalendosi del parere e dell'esperienza delle associazioni dei malati oncologici, e che il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza monitora nell'ambito del Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, di cui al decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2019, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente »;

a-bis) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Per quanto riguarda il raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, con il decreto di cui al primo periodo è prevista l'erogazione della quota parte del Fondo di cui al comma 9-bis destinata alle medesime reti oncologiche in base al raggiungimento di specifici obiettivi e al rispetto di termini stabiliti per ciascuna regione o provincia autonoma ed è altresì previsto un meccanismo premiale. Con il medesimo decreto, presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, è istituito il Coordinamento generale delle reti oncologiche, in attuazione di quanto previsto dal documento recante “Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale”, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 aprile 2019 (rep. Atti n. 59/CSR) »;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Al finanziamento con oneri a carico dello Stato accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste. ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che le risorse ivi previste sono ripartite, secondo le modalità individuate dal medesimo comma 463, a decorrere dal 2020, tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

*2-bis.* Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 8-bis.

*(Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale)*

1. In ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025 il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016 è elevato a sessantotto anni. Fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi del presente articolo, non si applicano i limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

#### Articolo 8-ter.

*(Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del Consiglio nazionale, dei consigli territoriali e dei relativi organi disciplinari dell'Ordine degli psicologi)*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con regolamento, disciplina:

a) il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi, garantendo la rappresentanza negli organi collegiali territoriali e nazionali dell'Ordine anche degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale del medesimo Ordine;

b) le modalità per l'integrazione degli organi disciplinari, anche istruttori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, con i componenti iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'Ordine degli psicologi, nel caso di procedimenti che coinvolgano gli iscritti alla medesima sezione B del citato albo professionale, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, è abrogato.

3. Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si svolgono con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 1, non oltre il 31 dicembre 2024.

4. Gli organi territoriali e nazionali, ordinari e straordinari, dell'Ordine degli psicologi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino allo svolgimento delle elezioni cui al comma 3.

#### Articolo 9.

*(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)*

1. Al fine di rafforzare l'operatività e l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato l'incremento di una posizione di dirigente generale della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 130.834 per l'anno 2023 e a euro 261.668 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023- 2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni per le violazioni del codice della strada, che svolge le seguenti attività:

a) predisporre e presenta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti una relazione annuale, elaborata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica relativi all'applicazione degli articoli 142 e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, contenente in particolare i dati relativi agli incidenti stradali e

alla regolarità e trasparenza nell'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e nell'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità;

b) verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore e può richiedere dati e informazioni alle competenti amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

*1-ter.* L'Osservatorio di cui al comma *1-bis* è composto da tre membri, di cui uno con funzione di presidente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i membri dell'Osservatorio e sono definite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio medesimo. L'incarico di componente dell'Osservatorio ha una durata di quattro anni. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i compensi dei componenti dell'Osservatorio nei limiti di spesa di cui al comma *1-quater*.

*1-quater.* Per il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma *1-bis* e per la corresponsione dei compensi ai membri nominati ai sensi del comma *1-ter*, è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2023 e di euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

*1-quinquies.* Agli oneri derivanti dai commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*, pari a euro 50.000 per l'anno 2023 e a euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*1-sexies.* L'Osservatorio di cui al comma *1-bis* si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero della infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente.

*1-septies.* Fino al 31 dicembre 2026, le indennità da corrispondere ai componenti del Comitato speciale di cui all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e quelle da corrispondere ai componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 4, secondo periodo, dell'allegato I.11 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono corrisposte, per i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'amministrazione di appartenenza e rimborsate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per i restanti membri degli organismi di cui al primo periodo del presente comma, le indennità di cui al medesimo periodo sono corrisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propria determinazione. L'ammontare delle indennità di cui al primo periodo del presente comma è

calcolato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al terzo periodo del citato articolo 3, comma 4, dell'allegato I.11 annesso al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Articolo 9-bis.

*(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività del Ministero dell'economia e delle finanze)*

1. Per l'anno 2023, il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, anche in deroga al limite percentuale ivi previsto, è incrementato di 150.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10.

*(Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)*

1. Al fine di consentire l'immediata operatività degli investimenti sulle reti di trasporto realizzati anche in attuazione delle relative misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), potenziando lo svolgimento dei connessi servizi autorizzativi e di vigilanza di competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), il personale trasferito alla medesima Agenzia, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, già inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di Funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento delle citate attività di verifica e di autorizzazione, può essere inquadrato, ai sensi del comma 2 del presente articolo, nell'area dei professionisti di prima qualifica, posizione economica prima, della medesima Agenzia.
2. Il contingente massimo del personale da inquadrare, le modalità di inquadramento, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i relativi criteri e requisiti per l'inquadramento in conformità alla vigente disciplina contrattuale per l'accesso all'area dei professionisti sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'inquadramento di cui al primo periodo si procede mediante rimodulazione della dotazione organica dell'ANSFISA. Il decreto di



cui al presente comma stabilisce anche la variazione dei fondi per il finanziamento del trattamento accessorio delle categorie di personale interessate dalla rimodulazione della dotazione organica, assicurando l'invarianza della spesa complessiva.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'Agenzia provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 11.

*(Semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle istanze presentate ai sensi della presente lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli, anche a campione.»;

b) al comma 6-*quater*, dopo le parole «limite di spesa» sono aggiunte le seguenti: «e su tali richieste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli, anche a campione.».

2. Alle attività di controllo di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 12.

*(Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura)*

1. Al fine di consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del Ministero della cultura e garantire l'efficacia delle relative azioni, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di cento unità di personale non dirigenziale, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, con particolare riguardo alla rappresentatività di genere, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità. A tali fini, il Ministero della cultura è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite procedure comparative secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma 1-*bis*, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-*bis*, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, è autorizzata una spesa pari a 600.000 euro per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a 9.676.734 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*2-bis.* Al fine di assicurare l'adempimento delle accresciute funzioni del Ministero della cultura, anche connesse agli interventi relativi al PNRR e, in particolare, alle funzioni assegnate dagli articoli 20 e 46 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, anche estraneo alla pubblica amministrazione, è incrementato di un numero complessivo massimo di dieci unità; il contingente dei consiglieri di cui al comma 4 del citato articolo 5, tra i quali individuare anche i vice capi degli uffici di cui al comma 10 del medesimo articolo 5, è incrementato complessivamente di dieci unità. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 606.067 euro per l'anno 2023 e di 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

*2-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 606.067 euro per l'anno 2023 e a 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 12-*bis*.

*(Disposizioni concernenti la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia)*

1. Al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: « sono adottati » sono inserite le seguenti: « , acquisito il parere del comitato scientifico, »;

*b)* all'articolo 3, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: « nel campo della cinematografia » sono inserite le seguenti: « e delle produzioni audiovisive, con particolare riferimento all'analisi e all'attuazione delle innovazioni conseguenti allo sviluppo delle tecnologie digitali »;

2) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) la ricerca, la sperimentazione e l'alta formazione in merito ai nuovi linguaggi e alle tecniche di produzione innovative del cinema e della produzione audiovisiva quali la realtà virtuale, la realtà aumentata, le tecniche e le modalità di fruizione del cinema immersivo, le interazioni con il linguaggio e la narrazione dei videogiochi, l'intersezione della produzione e della fruizione cinematografica e audiovisiva con l'intelligenza artificiale e le relative implicazioni »;

*c*) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « il direttore generale, » sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: « , e il direttore generale, » sono soppresse;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta deliberata dal consiglio di amministrazione, a valere sulle risorse assegnate alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera *c*), della legge 14 novembre 2016, n. 220 »;

4) al comma 4, le parole: « , nonché i compiti del direttore generale » sono soppresse;

*d*) all'articolo 6:

1) al comma 1, primo periodo, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « sei » e le parole: « tre dal Ministro per i beni e le attività culturali » sono sostituite dalle seguenti: « tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito »;

2) al comma 2:

2.1) la lettera *d*) è abrogata;

2.2) alla lettera *f*), dopo le parole: « su proposta del presidente, » sono inserite le seguenti: « sentito il comitato scientifico, »;

2.3) alla lettera *g*), le parole: « sentito il preside » sono sostituite dalle seguenti: « sentiti il comitato scientifico e il preside »;

2.4) alla lettera *h*), le parole: « determina con propria deliberazione, soggetta ad approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali » sono sostituite dalle seguenti: « delibera la proposta da sottoporre al Ministro della cultura » e le parole: « le indennità » sono sostituite dalle seguenti: « concernente i compensi »;

*e*) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della cultura ed è composto dal presidente del comitato stesso, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti sono scelti tra soggetti con particolare esperienza nel settore cinematografico e delle produzioni audiovisive »;

2) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) alle modifiche allo statuto di cui all'articolo 2 »;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il comitato scientifico esprime altresì il proprio parere in merito alla nomina del preside della Scuola nazionale di cinema, del Conservatore della Cineteca nazionale nonché dei docenti della Scuola nazionale di cinema »;

f) l'articolo 12, comma 1, è sostituito dal seguente:

« 1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione e del comitato scientifico si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; fino a tale costituzione restano in carica il precedente consiglio di amministrazione e il precedente comitato scientifico. Il consiglio di amministrazione provvede all'adeguamento dello statuto entro sessanta giorni dalla data di insediamento ».

#### Articolo 12-ter.

*(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di organizzazione amministrativa e spese di personale degli ordini e collegi professionali)*

1. Al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente ».

#### Articolo 13.

*(Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia e di misure organizzative finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa)*

1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: « per titoli e prova scritta » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , in deroga all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), attraverso la parziale copertura delle vacanze della dotazione organica del personale di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia è autorizzato, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi a bando è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Una ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto o ricopre incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno un triennio e con valutazione positiva.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2023 per la gestione delle procedure concorsuali, di euro 9.074.837, di cui euro 315.000 per le spese di funzionamento, per l'anno 2024, e di euro 8.791.337 annui, di cui euro 31.500 per le spese di funzionamento, a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero della giustizia in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, in coerenza con lo specifico obiettivo del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2023, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia, in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.

5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, il direttore generale si avvale delle specifiche professionalità indicate all'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, dei delegati dai vertici delle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa anche attraverso convenzioni con università e formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite a favore del Ministero della giustizia, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere *a)* e *b)* con riferimento alla destinazione delle citate risorse per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 144.775 per l'anno 2023 e di euro 289.550 annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*7-bis.* Al fine di assicurare un più efficace funzionamento del processo esecutivo attraverso l'ampliamento del numero dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-*bis* e 591-*bis* del codice di procedura civile, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi integrativi o correttivi del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita può nominare, senza obbligo di specifica motivazione, un professionista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile di un altro circondario del distretto della corte di appello di appartenenza.

#### Articolo 13-*bis*.

*(Aumento della dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia)*

1. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del PNRR anche attraverso le assunzioni di personale già autorizzate a legislazione vigente, la dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia è aumentata di 1.947 unità.

2. All'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche del personale amministrativo del Ministero della giustizia, allegate al regolamento

di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

#### Articolo 14.

##### *(Amministrazione penitenziaria)*

1. A decorrere dal 1° settembre 2023, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, al fine di riconoscere la specificità delle funzioni in relazione alle responsabilità e peculiarità connesse allo svolgimento dell'incarico di direzione conferito, è corrisposta un'indennità annua lorda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, determinata nelle seguenti misure:

a) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello con incarico superiore: euro 13.565;

b) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello: euro 11.681;

c) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di secondo livello: euro 10.174;

d) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di terzo livello: euro 9.420.

2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2023-2025, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di sette unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.214.221 per l'anno 2023 e di euro 3.642.662 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di trenta unità di dirigente penitenziario.

5. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi del comma 4, il Ministero della Giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi, un corrispondente contingente di personale dirigenziale in aggiunta alle normali facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 nonché per le spese di funzionamento derivanti dal comma 8 è autorizzata la spesa nel limite di euro 519.442 per l'anno 2023, di euro 2.447.432 per l'anno 2024, di euro 3.096.576 per l'anno 2025, di euro 3.160.157 per l'anno 2026, di euro 3.172.873 per l'anno 2027, di euro 3.236.454 per l'anno 2028, di euro 3.249.171 per l'anno 2029, di euro 3.312.752 per l'anno 2030, di euro 3.325.468 per l'anno 2031, di euro 3.389.049 per l'anno 2032, di euro 3.401.766 per l'anno 2033 e di euro 3.465.347 annui a decorrere dall'anno 2034, di cui euro 135.000 per l'anno 2023 ed euro 13.500 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento.

7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede per 519.442 euro per l'anno 2023, per euro 2.447.432 per l'anno 2024 e per euro 3.465.347 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria ed il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di 1 unità di dirigente generale penitenziario.



9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di euro 55.234 per l'anno 2023, euro 220.935 per l'anno 2024, euro 221.899 per l'anno 2025, euro 224.792 per l'anno 2026, euro 225.757 per l'anno 2027, euro 228.650 per l'anno 2028, euro 229.614 per l'anno 2029, euro 232.507 per l'anno 2030, euro 233.472 per l'anno 2031, euro 236.365 per l'anno 2032 e euro 237.329 annui a decorrere dall'anno 2033.

10. Agli oneri di cui al comma 9 si provvede per euro 55.234 per l'anno 2023, per euro 220.935 per l'anno 2024 e per euro 237.329 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. All'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario, indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

#### Articolo 15.

##### *(Disposizioni in materia di accesso in magistratura)*

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « nei » è sostituita dalla seguente: « almeno » e le parole « antecedenti l' » sono sostituite dalle seguenti: « prima dell' »;

b) al comma 1-*bis*, dopo la parola: « conseguito » è inserita la seguente: « almeno »;

c) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

« *1-ter.* Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati anche componenti supplenti in misura pari a dieci magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, a tre professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e a due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.

*1-quater.* Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di duemila, la commissione è integrata nella sua composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero di ventitré magistrati, di sei professori universitari e di quattro avvocati, oltre il presidente. »

*d)* al comma 2, dopo le parole: « componenti della commissione » sono inserite le seguenti: « o di supplenti »;

*e)* al comma 3, dopo le parole: « elaborati scritti; » sono inserite le seguenti: « nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti deve essere dato particolare rilievo alla chiarezza espositiva, alla capacità di sintesi e alla capacità di inquadramento teorico-sistematico. » e le parole « i criteri per la valutazione delle prove orali » sono sostituite dalle seguenti « I criteri per la valutazione delle prove orali »;

*f)* al comma 4, dopo le parole: « altri componenti » sono inserite le seguenti: « , effettivi o supplenti, »;

*g)* dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis.* Nel caso di cui al comma *1-quater* il presidente forma per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare. ».

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, la parola: « nove » è sostituita dalla seguente: « otto »;

*b)* al comma 2, la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

*c)* al comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il presidente trasmette mensilmente al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione riassuntiva nella quale sono riportati il numero delle sedute settimanali tenute, specificando se è rispettata l'indicazione del comma 3 e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto, nonché il numero dei candidati esaminati, specificando se è rispettata l'indicazione del comma 7, e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto. »;

*d)* dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« *8-bis.* Qualora dalla relazione di cui al comma 8 risulti che non sono state rispettate le indicazioni di cui ai commi 3 e 7, il presidente ha l'onere di apprestare ogni intervento idoneo a garantirne il rispetto, anche provvedendo ai sensi del comma 4 o formando per ogni seduta tre sottocommissioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6, oppure, nel caso previsto dall'articolo 5, comma *6-bis*, quattro sottocommissioni. In questi stessi casi, la commissione può essere integrata, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, attingendo ai membri supplenti individuati a sensi all'articolo 5, comma *1-ter*, che non siano già stati nominati componenti della commissione. I membri supplenti sono informati dal presidente dei criteri di valutazione adottati. »

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 89.000 annui a decorrere dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 15-bis.

##### *(Disposizioni riguardanti i magistrati onorari)*

1. All'articolo 50, comma 1, lettera *f*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ».
2. I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitino le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa.
4. Le modalità di applicazione del comma 3 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
5. I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
6. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 5 è stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia.
7. Per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni e che sono pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Articolo 16.

##### *(Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura)*

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, le parole: « è a carico dalla Scuola » sono sostituite dalle seguenti: « è a carico della Scuola e, in attesa di specifica disposizione contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è costituito

da un'indennità di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente, e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della *performance* individuale, da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola, sono individuati i criteri, le misure nonché le modalità di erogazione della predetta indennità, nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio annuale della Scuola. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della giustizia è proporzionalmente ridotto in relazione al numero di unità di personale assegnate alla Scuola ».

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 269.355 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, nello stato di previsione del predetto Ministero è istituito un fondo con uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o più decreti ministeriali, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

#### Articolo 16-bis.

*(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2012, n. 247)*

1. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, il riferimento al rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si interpreta nel senso che tale rispetto è assicurato dall'osservanza della previsione di cui al comma 2 del citato articolo 34 nonché della previsione di cui al quinto periodo del comma 3 del medesimo articolo 34 della legge n. 247 del 2012.

#### Articolo 17.

*(Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione)*

1. All'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8,

primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo. ».

#### Articolo 18.

##### *(Misure in materia di giustizia tributaria)*

1. All'articolo 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, le parole da « , e 68 unità » a « del presente articolo. » sono sostituite dalle seguenti: « . Il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato ad assumere, con le procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le seguenti ulteriori unità di magistrati tributari: nell'anno 2024, le unità di magistrati non assunte ai sensi del precedente periodo, aumentate di 68 unità; nell'anno 2026, 204 unità; nell'anno 2029, 204 unità. ».

2. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 3 le parole: « di diritto processuale tributario » sono sostituite dalle seguenti: « consistente nella redazione di una sentenza in materia tributaria »;

2) al comma 4:

2.1 nella lettera c), dopo la parola: « penale » è aggiunta la seguente: « tributario »;

2.2 nella lettera e) le parole: « e fallimentare » sono soppresse;

2.3 la lettera g) è abrogata;

b) all'articolo 4-ter, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato tributario è presentata per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità e nei termini stabiliti con il bando di concorso. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ammette a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformità da quanto stabilito nel bando di concorso. Il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta. »;

c) all'articolo 4-quater:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La commissione di concorso è composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da venti magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo, di

cui due titolari dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame, nonché da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense e da due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianità, nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Non possono essere nominati componenti della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere nominati i commissari supplenti destinati a sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento. »;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente o dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato. »;

3) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Per i requisiti di ammissione, le procedure di concorso e i lavori della commissione e delle sottocommissioni, se istituite, si applicano, in quanto compatibili e per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. »;

d) all'articolo 4-*quinquies*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Nomina e tirocinio del magistrato tributario »;

2) prima del comma 1 è inserito il seguente:

« 01. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il punteggio complessivo conseguito e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, magistrato tributario, nei limiti dei posti messi a concorso. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale. ».

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 6,74 milioni di euro per l'anno 2026, 4,97 milioni di euro per l'anno 2029, 1,2 milioni di euro per l'anno 2030, 0,77 milioni di euro per l'anno 2033, 2,17 milioni di euro per l'anno 2039, 0,02 milioni di euro per l'anno 2042, 0,04 milioni di euro per l'anno 2043, 1,36 milioni di euro per l'anno 2045, 0,25 milioni di euro per l'anno 2046 e 1,61 milioni di euro per l'anno 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### Articolo 18-bis.

*(Fusione per incorporazione della società SOSE Spa nella società SOGEI Spa e disposizioni concernenti i lavoratori dell'Agenzia delle entrate-Riscossione trasferiti alla società SOGEI Spa)*

1. Al fine di ottimizzare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi svolti, la società Soluzioni per il sistema economico (SOSE) Spa, costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, è fusa per incorporazione nella società SOGEI – Società generale d'informatica Spa, di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza necessità delle relazioni di cui agli articoli 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* del codice civile. I termini di cui agli articoli 2501-*ter*, quarto comma, 2501-*septies*, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile sono dimezzati. La fusione è efficace con l'iscrizione di cui all'articolo 2504 del codice civile e per effetto della stessa la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e processuali della società incorporata. Gli effetti contabili della fusione sono imputati all'esercizio della società incorporante in corso alla data della fusione. A decorrere dalla data di efficacia della fusione, tutti i riferimenti alla società incorporata contenuti in atti normativi si intendono riferiti alla società incorporante.

2. Nell'ambito dell'operazione di cui al comma 1, per razionalizzare l'assetto societario delle proprie partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze acquista, con il consenso della Banca d'Italia, la partecipazione da questa detenuta nella società da incorporare, tenendo conto del suo valore nominale.

3. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prestazione, in favore dell'amministrazione economico-finanziaria, delle attività affidate dalla legge o da specifici atti alla società incorporata, la società incorporante stipula con

le amministrazioni affidanti, alla scadenza degli atti esecutivi attualmente vigenti, analoghi accordi per definire i livelli di servizio e le modalità operative di erogazione delle prestazioni, tenuto conto della specificità delle attività finora svolte; ai medesimi fini, in sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 1, la società incorporante continua a utilizzare la struttura produttiva della società incorporata, anche mediante la costituzione di un'apposita unità organizzativa.

4. I componenti in carica del consiglio di amministrazione della società incorporante decadono, senza applicazione delle disposizioni dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni dalla data di efficacia della fusione, per il rinnovo del consiglio di amministrazione, che è composto di cinque membri nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, di cui tre scelti, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, comma 8, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tra i dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ai quali si applica l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. L'operazione di cui al comma 1 è esente da imposizione fiscale.

6. I lavoratori alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con contratto di lavoro subordinato, trasferiti alla società SOGEI – Società generale d'informatica Spa ai sensi dell'articolo 1, commi da 258 a 263, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mantengono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, con ogni conseguente effetto, se alla data della cessione del ramo di azienda risultano iscritti al predetto Fondo.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 435.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

#### Articolo 19.

*(Disposizioni in materia di strutture poste alle dipendenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole « relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo » sono soppresse e le parole « una Segreteria tecnica composta da cinque funzionari di ruolo appartenenti alla stessa Direzione, uno dei quali con funzioni di coordinatore » sono sostituite dalle seguenti: « la Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis »;



2) al secondo periodo, le parole: « di ISPRA, » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonché dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8, »;

b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini di cui al comma 6, istituisce, presso la Direzione generale competente per materia, una Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque membri, uno è designato dall'ISPRA, uno dall'ENAC, uno dal GSE, uno dalla società *in house* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS e uno dall'Unioncamere. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. »;

c) al comma 12:

1) al primo periodo, dopo la parola « Comitato » sono inserite le seguenti: « e della Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis »;

2) il secondo periodo è soppresso.

1-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

1-ter. Agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « e la transizione ecologica » sono sostituite dalle seguenti: « e la sicurezza energetica ».

#### Articolo 19-bis.

*(Proroga della durata del contratto dei direttori degli Enti parco nazionali)*

1. All'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Al direttore si applica la disposizione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 ».

2. Al fine di assicurare la continuità dell'attività amministrativa e gestionale degli Enti parco nazionali, anche tenuto conto della realizzazione degli investimenti del PNRR, il contratto stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dal comma 1 del presente articolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto può essere prorogato fino all'insediamento del nuovo direttore del parco, comunque per una durata non superiore a sei mesi dalla data di scadenza del contratto medesimo.

#### Articolo 19-ter.

*(Misure per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)*

1. Al fine di valorizzare l'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da ripartire tra l'ISPRA e l'ENEA. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate:

a) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

b) quanto a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, all'espletamento di procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate. Una quota delle risorse di cui alla presente lettera, nel limite massimo di 0,5 milioni di euro annui, può essere utilizzata dall'ISPRA e dall'ENEA per lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

c) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati i principi generali per la definizione degli obiettivi e per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettera c), al personale tecnico-amministrativo, tenendo conto della partecipazione del personale medesimo a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, sulla base dei criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 19-*quater*.

*(Disposizioni in materia di adeguamento della dotazione organica del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per la realizzazione del progetto del consorzio ETIC)*

1. Per il triennio 2023-2025, il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna è autorizzato ad assumere sei unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui un'unità da inquadrare nell'area dei funzionari e cinque unità nell'area degli assistenti, nonché a trasformare da tempo parziale a tempo pieno il rapporto di lavoro di un'unità nell'area degli assistenti (ex posizione economica B2) e due unità nell'area dei funzionari (ex posizione economica C1), in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti della dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire la partecipazione alla realizzazione del progetto del consorzio ETIC (Einstein Telescope Infrastructure Consortium), nell'ambito della missione 4 del PNRR coordinata dal Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato all'installazione dell'interferometro gravitazionale *Einstein Telescope* nella miniera di Sos Enattos.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna è autorizzato, per il triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 17.000 per l'anno 2023 per le procedure concorsuali, a euro 15.628 per l'anno 2023 per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e a euro 285.368 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 25.049 euro per l'anno 2023 e a 146.965 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 20.

*(Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR)*

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10:

1) alla lettera a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenimento mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Al termine del periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possibilità di optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all'accertamento delle medesime competenze di cui al primo periodo. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo della presente lettera, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, l'accesso alla prova scritta può essere riservato a coloro che superano una prova preselettiva. »;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) prova orale volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato nella disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un *test* specifico; »;

3) alla lettera d), dopo le parole: « nel limite dei posti messi a concorso » sono aggiunte le seguenti: « , fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali »;

4) la lettera *d-bis*) è abrogata;

b) al comma 10.1 dopo le parole: « ad una o più università » sono inserite le seguenti: « o consorzi universitari ovvero enti pubblici di ricerca nonché al Fornez PA » e il secondo periodo è soppresso;

c) il comma 10-ter è abrogato.

2. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: « decreto-legge n. 73 del 2021 » sono aggiunte le seguenti: « e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

3. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, comma 2, le parole da: « senza che, in generale » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « . Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-*bis*, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e i titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito »;

b) all'articolo 2-*ter*, comma 4, le parole da « di cui 20 CFU/CFA » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. I percorsi di cui al presente comma possono essere svolti anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-*bis*, comma 1, secondo periodo, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi del medesimo articolo 2-*bis*, comma 1. »;

*b-bis*) all'articolo 2-*ter*, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 13, comma 2 »;

c) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. »;

d) all'articolo 18-*bis*:

01) al comma 2, le parole: « della riserva di posti stabilita » sono sostituite dalle seguenti: « della riserva di posti e con le modalità stabilite »;

1) al comma 4:

1.1 al primo periodo, le parole: « completano il », sono sostituite dalle seguenti: « integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del »;

1.2 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Con il decreto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 36 CFU/CFA, che i vincitori del concorso di cui al comma 1, ultimo periodo, conseguono per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi del primo periodo. »;

1.3 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. »;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-*bis*, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al primo periodo, i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal decreto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4. »;

e) all'articolo 22, comma 2, le parole: « successivamente all'anno scolastico 2024/2025 » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il 31 dicembre 2024 ».

3-*bis*. All'articolo 1, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « 38 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 45 per cento ».

3-*ter*. Al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, possono utilizzare, a valere sulle proprie risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello e di secondo livello per l'accesso, rispettivamente, al secondo livello e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022.

3-*quater*. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ferme restando le abilitazioni già conseguite secondo il previgente ordinamento, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai fini di cui al comma 4, il personale in servizio presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento della

parità o che lo hanno già ottenuto consegua il requisito del titolo di abilitazione secondo le modalità stabilite dagli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 »;

b) dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. In via straordinaria, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa, è considerato valido requisito, ai soli fini di cui al comma 4 del presente articolo, in luogo del titolo di abilitazione di cui al comma 4-*bis*, l'aver prestato servizio presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ».

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, nonché gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento dell'obiettivo PNRR M4C1-14 al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nei termini stabiliti dal Piano medesimo. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. L'onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.

6. All'articolo 1-*bis*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « del 50 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « del 30 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « il 50 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « il 70 per cento ».

6-*bis*. Nella provincia autonoma di Bolzano, la formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria può avvenire anche mediante percorsi formativi abilitanti disciplinati e istituiti dalla giunta provinciale ai sensi dell'articolo

12-*bis* del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

6-*ter*. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-*quinquies*:

1) alla lettera a), le parole: «ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato» sono soppresse;

2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato»;

b) dopo il comma 11-*novies* sono aggiunti i seguenti:

«11-*decies*. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in servizio presso istituzioni scolastiche in qualità di dirigenti scolastici a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati definitivamente in ruolo a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova.

11-*undecies*. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale, a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011».

6-*quater*. A decorrere dalla costituzione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno successive alla pubblicazione del regolamento per l'attuazione del comma 6-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio



1999, n. 124, in aggiunta a quanto riconosciuto per il servizio, è riconosciuto un punteggio ulteriore di 3 punti per ciascun anno di servizio prestato su posto di sostegno successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno.

*6-quinquies*. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le risorse di cui al presente comma sono iscritte in uno specifico capitolo di bilancio e sono finalizzate all'incremento del fondo per il funzionamento amministrativo-didattico della scuola europea di Brindisi e alla retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto »;

b) al comma 1-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il personale di cui al primo periodo, contrattualizzato nel limite delle risorse finanziarie di cui al medesimo primo periodo, concorre alla definizione dell'organico complessivo della Scuola europea di Brindisi. Al fine di consentire la retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto, il Ministero dell'istruzione e del merito attribuisce le risorse finanziarie nei limiti del *budget* assegnato. Il Ministero dell'istruzione e del merito adotta ogni opportuna misura, per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della Scuola europea di Brindisi e provvede al monitoraggio periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero stesso ».

#### Articolo 21.

##### *(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito)*

1. La vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 523.711 per l'anno 2023 e di euro 1.571.133 annui a decorrere dall'anno 2024. Alla conseguente riorganizzazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023 e di euro 1.783.937 annui a decorrere dall'anno 2024. È altresì autorizzata in favore del suddetto Ministero, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui euro 300.000 per la gestione delle predette procedure

concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di funzionamento connesse all'istituzione dei posti dirigenziali di cui al comma 1 e all'assunzione del personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a decorrere dall'anno 2024, per le medesime spese di funzionamento.

3. La consistenza del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621 per l'anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*4-bis.* Le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite di cui al terzo periodo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo *2-bis*, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

*4-ter.* Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma « Famiglie e studenti », come canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle istituzioni scolastiche ed educative statali. La piattaforma è costituita da un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attività del predetto Ministero, al fine di semplificare l'accesso ad essi e il loro utilizzo. I servizi digitali della piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'istruzione e

del merito e le istituzioni scolastiche ed educative statali utilizzano i dati presenti nella piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. L'accesso alla piattaforma è consentito con le modalità di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 64 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

4-*quater*. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore delle famiglie e degli studenti, di ottimizzare le attività del Ministero dell'istruzione e del merito e delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di alimentare la piattaforma di cui al comma 4-*ter*, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad acquisire dall'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie di cui fanno parte studenti iscritti presso le istituzioni suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggiore numero di studenti appartenenti a famiglie bisognose. Le operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Al fine di poter ricevere i dati dell'ISEE, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati necessari a individuare gli studenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del citato regolamento (UE) 2016/679. Le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di enti erogatori, per il tramite della piattaforma di cui al comma 4-*ter* del presente articolo, effettuano altresì i controlli sul sistema informativo dell'ISEE previsto dall'articolo 60, comma 3-*bis*, lettera *f-quinquies*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive concernenti i dati dell'ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4-*quinquies*. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali compresi nella piattaforma di cui al comma 4-*ter*, gli *standard* tecnologici e i criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

4-*sexies*. Le attività previste dai commi 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies* sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4-*septies*. All'articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « Ministro dell'istruzione e del merito, » sono inserite le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».

4-*octies*. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 4-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano anche negli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

4-*novies*. All'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: « da 121 a 124 » sono inserite le seguenti: « , nonché per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ».

#### Articolo 22.

##### *(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno)*

1. In coerenza con gli obiettivi di valorizzazione delle competenze acquisite dal personale della pubblica amministrazione contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di agevolare i percorsi di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha acquisito specifiche professionalità, fino al 31 dicembre 2027, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero dell'interno possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli dei dirigenti del medesimo Ministero, in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, comunque, nel limite massimo di due unità ulteriori.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 22-*bis*.

##### *(Ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze)*

1. Anche per l'attuazione degli adempimenti connessi agli interventi del PNRR, in particolare per quelli di cui all'articolo 12, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il Ministero dell'interno è autorizzato a conferire, entro il 31 dicembre 2026, incarichi di livello dirigenziale non generale, nel limite di sei unità, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ai destinatari dei predetti incarichi, per l'intera

durata dei medesimi incarichi, sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'interno.

2. All'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: « , per il triennio 2022-2024, » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2022 al 2026 ».

#### Articolo 23.

##### *(Istituzione dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza)*

1. Allo scopo di assicurare l'immediato svolgimento in forma coordinata ed efficace dei compiti in materia di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari, di attività dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro, di approvvigionamento di beni, servizi e lavori, di monitoraggio e gestione delle risorse delle Direzioni Centrali ed Uffici di livello equiparato del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli altri uffici dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale, nonché al fine di assicurare il supporto strumentale per soddisfare le esigenze generali del Ministero dell'interno, è istituito l'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, cui è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite l'articolazione, le competenze e la dotazione organica dell'Ispettorato di cui al comma 1, che acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza che attualmente assolvono ai compiti indicati al medesimo comma 1.

3. Ai fini dell'esercizio in forma coordinata di funzioni di carattere strumentale e di supporto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può articolarsi sul territorio anche con Ispettorati della Polizia di Stato, posti alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza.

4. Conseguentemente, alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, dopo le parole « dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; », sono aggiunte le seguenti: « dirigente di ispettorato della Polizia di Stato; ».

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, conseguenti a quanto previsto dal comma 3.

6. Con successivi provvedimenti sono apportate le conseguenti modificazioni alle disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero dell'interno e del Dipartimento della pubblica sicurezza.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 24.

*(Disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo nonché disposizioni in materia di ingresso di lavoratori stranieri per motivi particolari e in materia di lavoratori frontalieri)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Per le esigenze di funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2027, una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno. ».

2. Allo scopo di garantire supporto alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dallo stato di emergenza, dichiarato con delibere del Consiglio dei Ministri in data 4, 23 e 25 maggio 2023, per gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a decorrere dal 1° settembre 2023, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale e, comunque, non eccedente il 31 agosto 2024, per una spesa complessiva pari a euro 1.414.037 al lordo degli oneri a carico dello Stato, di cui euro 471.346 per l'anno 2023 ed euro 942.691 per l'anno 2024, 30 unità di personale non dirigenziale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenente all'Area funzionari, da destinare alle suddette Prefetture-Uffici territoriali del Governo. A tal fine, il Ministero dell'interno può ricorrere anche allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici, banditi da altre amministrazioni, per la medesima Area professionale. Il Ministro dell'interno individua con proprio decreto il numero delle unità di personale, di cui al primo periodo, da assegnare a ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Ministero dell'interno è autorizzato all'acquisto di strumenti e prodotti informatici destinati a potenziare la funzionalità delle sale operative di protezione civile, per il supporto tecnico alle decisioni dei Centri coordinamento soccorsi delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e dei Centri operativi misti istituiti dai Prefetti. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 260.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

4. Al fine di rafforzare l'azione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo di cui al comma 2, è altresì autorizzata la spesa, al lordo degli oneri a carico

dello Stato, di euro 376.920 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale in servizio presso le medesime Prefetture-Uffici territoriali del Governo.

5. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante « Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero », le parole: « nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione » sono soppresse.

5-bis. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« *i-bis*) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano »;

b) al comma 1-ter, le parole: « lettere a) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), c) e *i-bis*) ».

5-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 13 giugno 2023, n. 83, si applicano fino al 31 dicembre 2023 ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 4 del presente articolo, pari a euro 1.108.266 per l'anno 2023 ed euro 1.579.611 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 25.

*(Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale)*

1. Il personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, proveniente dai ruoli delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che risulta inquadrato, alla data del 1° gennaio 2023, nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'Amministrazione dell'interno confluisce definitivamente, in ordine di anzianità di servizio, nel rispetto delle aree di appartenenza, in un'apposita sezione ad esaurimento, contestualmente istituita nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'attuazione del presente comma, si provvede alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto. L'articolo 10, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 26.

*(Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di un più efficace riassetto organizzativo, maggiormente corrispondente alle esigenze delle strutture cui sono affidate funzioni di soccorso pubblico, difesa civile e prevenzione degli incendi, presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sono istituiti due uffici di livello dirigenziale generale, uno dei quali a competenza generale per l'attività ispettiva e per gli affari legali, al quale è preposto un prefetto, l'altro per la trattazione delle tematiche in tema di sicurezza sul lavoro e di salute fisica individuale del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale è preposto un dirigente generale del predetto Corpo.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la dotazione organica del Ministero dell'interno è incrementata, non prima del 1° settembre 2023, di un posto di prefetto, per la copertura dei cui oneri, pari ad euro 87.789 per l'anno 2023 e ad euro 263.365 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per l'ulteriore posizione di



dirigente generale, si provvede con quanto disposto dall'articolo 15, comma 19, lettera a), numero 1), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

4. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, mediante la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2021, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, in deroga a quanto previsto dagli articoli 38, comma 1, e 55, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata dei corsi di formazione delle selezioni interne per la promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra, con decorrenza 1° gennaio 2020, 1° gennaio 2021 e 1° gennaio 2022, per un numero di posti corrispondente rispettivamente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

6. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, pari a euro 402.065 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 27.

*(Disposizioni per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)*

1. All'articolo 113-*bis* del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « duecento » è sostituita dalla seguente: « trecento » e le parole: « con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;

b) al comma 2, la parola: « centosettanta » è sostituita dalla seguente: « duecentosettanta » e la parola « cento » è sostituita dalla seguente: « duecento »;

c) al comma 4-*bis*, le parole: « 2019/2021 », sono soppresse.

2. Per l'incremento della dotazione organica di cui al comma 1, lettera a), pari a 100 unità appartenenti all'Area dei funzionari, da reclutare tramite le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata la spesa di euro 2.027.858 per l'anno 2023 e di euro 6.083.572 annui a decorrere dall'anno 2024.

3. Per gli oneri di funzionamento conseguenti all'incremento di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 202.732 euro per il 2023 e di 608.195 euro annui a decorrere dal 2024.

4. Per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è autorizzata la spesa di euro 170.918 per il 2023 e di euro 512.753 annui a decorrere dall'anno 2024.

5. Agli oneri complessivi di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro 2.401.508 per l'anno 2023 e a euro 7.204.520 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-*bis*. All'articolo 113-*ter* del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia e, nel limite massimo di tre unità, delle Forze di polizia, che può essere collocato fuori ruolo, è posto in posizione di comando o di distacco, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, che è disposto entro i limiti massimi consentiti ove previsti dai rispettivi ordinamenti, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario »;

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, posto in posizione di comando presso l'Agenzia, si applica l'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

Articolo 27-bis.

*(Modifica all'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, in materia di termine per la presentazione della domanda di elargizione di una somma a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive)*

1. All'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

Articolo 28.

*(Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e altre disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 1, comma 5, le parole: « dei soggetti ad elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea specialistica o magistrale » sono sostituite dalle seguenti: « dei soggetti in possesso di laurea triennale, laurea specialistica o magistrale »;

a) all'articolo 3, comma 3-bis, le parole: « previo superamento di una prova selettiva, » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previo superamento di una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei predetti tirocinanti. Allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

a-bis) all'articolo 3, comma 5-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente articolo, comunque assicurando il rispetto del principio dell'accesso dall'esterno, nel corso del triennio di programmazione, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti dei fabbisogni »;

b) all'articolo 3-ter:

1) al comma 1, dopo le parole: « procedure per il reclutamento » sono aggiunte le seguenti: « , nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, »;

2) al comma 2, le parole: « aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane » sono sostituite dalle seguenti: « legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia » e dopo le parole: « le modalità di cui al medesimo comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « e nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 »;

2-*bis*) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Per i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, le percentuali di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate rispettivamente al 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili e, comunque, per almeno una unità. Fermo restando il rispetto dei principi generali di reclutamento del personale stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego con riferimento alle assunzioni previste dal presente articolo, non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 34, comma 6, e 34-*bis* del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Alle assunzioni di cui al presente comma si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti dei trattamenti economici accessori del personale dall'ultimo periodo del comma 1-*bis* e dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 »;

*b-bis*) all'articolo 20, comma 3-*undecies*, dopo le parole: « interesse nazionale » sono inserite le seguenti: « nonché al conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali ».

1-*bis*. I comuni possono prevedere, nel limite dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica, o al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

1-*ter*. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: « 15.000 » è sostituita dalla seguente: « 25.000 ».

2. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, come modificato dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 3-*bis*, dopo le parole: « di cui al comma 2, lettera b), » sono inserite le seguenti: « nonché del personale proveniente dalle società a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 17, comma 8.1, »;

b) all'articolo 17, comma 8.1, terzo periodo, dopo le parole: « primo periodo » sono inserite le seguenti: « , fatta eccezione per il personale proveniente dalle società a controllo pubblico, ».

Articolo 28-*bis*.

*(Disposizioni per accelerare talune procedure per il reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni previste dal presente capo)*

1. Al fine di provvedere alle assunzioni funzionali al completamento delle dotazioni organiche di cui agli articoli 3, comma 15, 12, 13, 14, 21 e 24 del presente decreto, le pubbliche amministrazioni possono anche stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), in corso di validità, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *b-bis*), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Articolo 28-ter.

*(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, dopo le parole: « i bandi » sono inserite le seguenti: « , che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni, »;

*b)* all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza stessa »;

*c)* all'articolo 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma ».

2. Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici

banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, sessanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti di cui al primo periodo è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di graduatorie vigenti, anche di altre pubbliche amministrazioni. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Un'ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto presso il Ministero dell'economia e delle finanze incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per almeno un biennio e con valutazione positiva.

#### Articolo 28-quater.

*(Disposizioni in materia di potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)*

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « Per gli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2020 al 2025 »;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni dal 2021 a 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

#### Articolo 28-quinquies.

*(Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per il coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione e dissemissione del patrimonio immobiliare pubblico)*

1. Allo scopo di favorire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di seguito denominata « Cabina di regia ». Dall'ambito di competenza della Cabina di regia è escluso il patrimonio immobiliare del Ministero della difesa. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero del turismo, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Agenzia del demanio e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, la Cabina di regia:

*a)* adotta il programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che definisce i principi, gli strumenti e i criteri per l'attuazione degli interventi; ne cura l'aggiornamento annuale e ne monitora lo stato di avanzamento, promuovendo il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;

*b)* elabora linee guida in attuazione del programma di cui alla lettera *a)*;

*c)* acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori del programma di cui alla lettera *a)* i piani di investimento e gli atti di programmazione degli interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, allo scopo di condurre monitoraggi periodici sullo stato di avanzamento dei predetti interventi.

3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale e da cinque unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività, da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi

ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento dell'incarico dirigenziale di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A supporto della Cabina di regia è altresì assegnato un contingente di esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con un compenso nel limite di spesa complessivo di 170.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 407.241 euro per l'anno 2023 e a 1.348.958 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 28-sexies.

*(Determinazione della capacità fiscale pro capite per i comuni della Regione siciliana e della Sardegna)*

1. Al comma 790 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, la capacità fiscale *pro capite* è quella determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 565, lettera c), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

#### Articolo 28-septies.

*(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero)*

1. La dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come determinata dalla tabella 1 allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, con riguardo all'area degli assistenti è incrementata di 200 unità a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, per l'anno 2024, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'area degli assistenti.



2. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti è riservato ai dipendenti di cittadinanza italiana assunti a contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 167 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Con riferimento agli impiegati a contratto cessati dal servizio, di cui al secondo comma dell'articolo 160 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente alla cessazione.

3. I vincitori della procedura concorsuale di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con le modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.498.890 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, a 400.000 euro per l'anno 2023 per le spese concorsuali nonché a 749.889 euro per l'anno 2024 e a 74.988 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 400.000 euro per l'anno 2023, a 8.248.779 euro per l'anno 2024 e a 7.573.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Capo II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

#### Articolo 29.

##### *(Misure per il contrasto della peste suina africana)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana » sono sostituite dalle seguenti: « per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (*sus scrofa*) »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

*a)* coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, per le finalità dell'eradicamento della peste suina africana e per il contenimento della specie cinghiale;

*b)* definisce, sentite le regioni interessate, il piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale comprendente l'indicazione dei tempi e degli obiettivi numerici di cattura e, sentito l'ISPRA, di abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;

*c)* individua all'interno del piano di cui alla lettera *b)* le aree di stoccaggio degli animali catturati o abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse;

*d)* ordina alle competenti Autorità regionali di procedere all'attuazione del piano di cui alla lettera *b)* secondo le modalità previste;

*e)* monitora le attività delle regioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini indicati;

*f)* verifica la regolarità delle procedure dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;

*g)* in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle competenti autorità regionali attiva la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri sostitutivi con le medesime prerogative e strutture regionali, oppure affida a ditte specializzate il servizio a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma *2-bis* del presente articolo »;

*b-bis)* dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

« *9-bis.* Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono nominati tre sub-commissari, cui sono conferiti i seguenti compiti specifici:

*a)* l'attività di coordinamento di cui al comma 2, lettera *a)*;

*b)* l'attività di verifica di cui al comma 2, lettera *f)*;

*c)* l'attività di confronto e di concertazione con le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale abbattuti, previa verifica dell'idoneità al consumo alimentare.

*9-ter.* Per l'esercizio dei compiti di cui al comma *9-bis*, i sub-commissari possono avvalersi del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui al comma 4 nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle amministrazioni indicate al comma 5. Ai sub-commissari si applicano, altresì, le disposizioni dei commi 7 e 8 ».

*1-bis.* All'articolo *11-bis* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *I-bis*. Le risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura, nella misura di 400.000 euro per l'anno 2023, sono altresì destinate a interventi di sostegno e tutela delle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie situate nei comuni interessati dai danni verificatisi nell'anno 2022 a seguito della comparsa della peste suina africana. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse di cui al primo periodo »;

*b)* alla rubrica, dopo le parole: « settore suinicolo » sono aggiunte le seguenti: « e del settore faunistico-venatorio e agriturismo-venatorio ».

#### Articolo 30.

##### *(Potenziamento dei sistemi di controllo sui prodotti agroalimentari e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *I-bis*. L'AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura:

*a)* esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;

*b)* gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);

*c)* esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

*d)* esecuzione dei controlli *ex post* di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021;

*e)* verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, nonché sugli aiuti per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

*f)* esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021;

*g)* ogni altra attività di controllo a essa affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli organismi pagatori delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

2. L'AGE-Control S.p.a. procede alla modifica del proprio statuto al fine di renderlo coerente con lo svolgimento delle attività a essa affidate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 3, lettere c) e d), dell'articolo 01 sono abrogati;

b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15-*bis* è abrogata;

c) le parole: « Titolo II – Soppressione di Agecontrol S.p.a. e successione dei rapporti in SIN S.p.a. » sono soppresse;

d) l'articolo 16 è abrogato.

4. All'articolo 1, comma 516, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Al fine di promuovere e di assicurare l'applicazione della normativa in materia di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata a partecipare alla società dedicata. Lo statuto della società dedicata è conseguentemente modificato ».

#### Articolo 31.

##### *(Disposizioni urgenti di semplificazione per il settore zootecnico)*

1. Nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operatività della Banca dati unica zootecnica (BDUZ) di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, al fine di assicurare la disponibilità, senza soluzione di continuità ed in forma digitale ed organizzata, dei dati di natura produttiva e riproduttiva, riconducibili all'ambito identificativo, di benessere animale, qualitativo, fisiologico e sanitario è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del Progetto LEO *Livestock Environment Opendata*.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-*bis*. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « delle tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione e l'aggiornamento della BDN, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « delle tariffe dovute al Ministero della salute » e le parole da: « , tenuto conto » fino alla fine del comma sono soppresse;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. È autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e l'aggiornamento della Banca dati nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto »;

c) al comma 6, le parole: « ai fini della copertura delle spese sostenute per il funzionamento della BDN » sono sostituite dalle seguenti: « per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5 ».

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per euro 4.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 32.

##### *(Completamento della carta dell'uso dei suoli)*

1. Per consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei Suoli, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 32-bis.

##### *(Disposizioni concernenti il Parco nazionale delle Cinque Terre)*

1. Per il triennio 2023-2025, il Parco nazionale delle Cinque Terre è autorizzato ad assumere 8 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui 4 unità di funzionari e 4 unità di assistenti, in aggiunta alla dotazione organica vigente, come determinata ai sensi dell'articolo 6 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica è rideterminata in 19 unità, di cui 10 unità di funzionari e 9 unità di assistenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco è autorizzato, per il medesimo triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a euro 289.668 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale delle Cinque Terre. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 e a euro 149.179 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

### Capo III

## DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT

### Articolo 33.

#### *(Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze)*

1. All'articolo 86, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « o a un anno per le società sportive professionistiche, » sono sostituite dalle seguenti: « o a due anni per le società sportive professionistiche, »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 2.740.000 euro nell'anno 2024, di 880.000 euro nell'anno 2025, di 490.000 euro nell'anno 2026 e di 100.000 euro nell'anno 2027.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.740.000 euro per l'anno 2024, 880.000 euro per l'anno 2025, 490.000 euro per l'anno 2026 e 100.000 euro per l'anno 2027 e valutati in 290.000 euro per l'anno 2028, si provvede, per gli anni dal 2024 al 2027, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, per l'anno 2028, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### Articolo 34.

##### *(Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi)*

1. Nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva aventi ad oggetto l'impugnazione di sanzioni comportanti penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre, quale definitasi sulla base dei risultati dei singoli incontri, il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo di rendere applicabili le penalità solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva e favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione, nel rispetto dei principi dell'equa competizione, della tempestività delle decisioni e del giusto processo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CONI stabilisce, con proprio provvedimento, i principi e le norme che assicurano l'attuazione di quanto previsto al precedente periodo. Entro i successivi quarantacinque giorni, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i propri statuti e regolamenti ai predetti principi e norme. In caso di mancato adeguamento, decorso tale termine, il CONI, previa diffida, nomina un commissario *ad acta* e ne riferisce all'Autorità vigilante. Il commissario provvede all'adeguamento entro sessanta giorni dalla nomina. Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. A decorrere dal 30 settembre 2023, per le attività svolte dai pubblici dipendenti nominati negli organi giudicanti e inquirenti di giustizia sportiva è previsto un rimborso alle amministrazioni e agli enti di appartenenza a carico degli organi presso i quali viene svolta la prestazione. I criteri di determinazione del rimborso di cui al periodo precedente sono determinati con decreto dell'Autorità politica delegata allo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento degli emolumenti, delle imposte e dei contributi riferiti ai rapporti di lavoro.

#### Articolo 35.

##### *(Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi)*

1. All'articolo 5-*quaterdecies*, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le parole: « e dilettantistici » sono soppresse.

#### Articolo 36.

*(Disposizioni urgenti in materia di controlli finanziari sulle società sportive professionistiche)*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

« *10-bis.* Allo scopo di garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l'equa competizione, le società sportive professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario, a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti, secondo modalità e principi approvati dal CONI, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

*Articolo 36-bis.*

*(Regime dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica)*

1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

*Articolo 37.*

*(Misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo)*

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, » sono inserite le seguenti: « nonché per contrastare gli effetti dell'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas »;

b) al primo periodo, dopo le parole: « dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 » sono inserite le seguenti: « , nonché per quelli effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023. »;

c) al terzo periodo, dopo le parole: « primo trimestre 2023 » sono inserite le seguenti: « , nonché a 1 milione di euro per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023 ».

2. Le agevolazioni previste al comma 1 sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,



relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie, relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. Per le società e associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni. Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 38.

*(Misure urgenti per la corretta realizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali « Milano Cortina 2026 »)*

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Alle già menzionate assunzioni non si applicano, altresì, le previsioni di cui agli articoli 23 e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, comunque entro il limite dei trentasei mesi. »;

*b)* all'articolo 3, dopo il comma *2-quater* è inserito il seguente:

« *2-quinquies*. La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e *2-quater*. ».

#### Articolo 39.

*(Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali « Milano Cortina 2026 »)*

1. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 », a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Le assunzioni nei predetti comuni sono comunque subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

2. Al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i suddetti comuni possono anche indire procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. Le graduatorie delle procedure semplificate di cui al primo periodo sono utilizzabili esclusivamente per le attività di cui al presente articolo.

3. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente articolo non rileva ai fini dell'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### Articolo 39-bis.

*(Misure urgenti per garantire il funzionamento delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche)*

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: « non » e le parole: « di tre » sono soppresse;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « I soggetti di cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi »;

c) al terzo periodo, le parole: « in numero comunque non superiore a cinque » sono sostituite dalle seguenti: « le quali nelle assemblee nazionali non possono comunque essere in numero superiore a due se il numero delle società con diritto al voto è inferiore a trecento, a tre se il numero delle società con diritto al voto è compreso tra trecento e quattrocentonovantanove, a quattro se il numero delle società con diritto al voto è compreso tra cinquecento e

novacentonovantanove, o a cinque se il numero delle società con diritto al voto è pari a mille o superiore »;

d) al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ne riferisce all'autorità vigilante »;

e) dopo il sesto periodo è inserito il seguente: « I soggetti di cui al sesto periodo debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo ».

2. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al secondo periodo, la parola: « non » e le parole: « di tre » sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « I soggetti di cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi »;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « dalla data della nomina » sono aggiunte le seguenti: « e ne riferisce all'autorità vigilante »;

c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I soggetti di cui al presente comma debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo ».

#### Articolo 40.

*(Misure urgenti sulla composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali)*

1. All'articolo 10-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « e del Ministro per gli affari europei, » sono sostituite dalle seguenti: « , del Ministro per gli affari europei e del Ministro per lo sport e i giovani, ».

#### Articolo 41.

*(Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo)*

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, anche al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applica agli atleti che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica, per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando i premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021.

#### Capo IV

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

## Articolo 42.

*(Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga)*

1. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria per una durata massima di ulteriori quaranta settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima.
2. Alla fattispecie di cui al comma 1 non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3, pari a 46,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

## Capo V

## DISPOSIZIONI PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025 E FINALI

## Articolo 43.

*(Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025)*

1. Per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 da parte della Santa Sede, che hanno importanti ricadute turistiche per lo Stato italiano e sono funzionali all'accoglienza dei pellegrini, è autorizzata la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023, che sono assegnati alla Santa Sede.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo per l'Italia, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni nell'ambito delle risorse di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7.630.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 427-*bis* è inserito il seguente:

« 427-*ter*. La società « Giubileo 2025 » è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati dai commi da 420 a 443 del presente articolo ».

4-*bis*. Per l'immediata attivazione delle procedure di affidamento relative ai lavori di adeguamento e di ristrutturazione e alle annesse tecnologie sanitarie collegate alle attività dei presidi sede di dipartimenti di emergenza, accettazione e pronto soccorso della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio, funzionali a permettere un'adeguata accoglienza dei pellegrini che partecipano al Giubileo del 2025, nonché per tenere conto degli effettivi costi degli interventi previsti nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa complessiva di 57,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 124,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 26,3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3,2 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Lazio;

b) quanto a 17,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 11,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4-*ter*. Per le finalità di cui al comma 4-*bis*, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario per il Giubileo, di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentito per gli aspetti di competenza il Ministero della salute, predispone una proposta di aggiornamento del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge n. 234 del 2021, e dei relativi allegati, ferma restando l'immediata attivazione delle procedure di affidamento degli interventi anche da parte della regione Lazio.

## Articolo 44.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

N.B. Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione, si rinvia al Fascicolo n. 1 del 3 agosto 2023. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 96.

## DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento (826)**

## ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

## ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole: « articolo 10, lettere m), n), e o) » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o) ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 2, le parole: « al citato articolo 8 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 »;*

*al comma 3, le parole: « sede INPS » sono sostituite dalle seguenti: « sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ».*

*All'articolo 3:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono e assicurano la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche ».

*All'articolo 4:*

*al comma 1, dopo le parole: « legge n. 197 del 2022 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;*

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2-bis. Il termine per il trasferimento delle somme di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è differito al 30 settembre 2023 ».

## ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

### Articolo 1.

*(Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica)*

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *m*), *n*), e *o*), del medesimo decreto. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente articolo non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.12

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

**Respinto***Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole:* «, nonché alle imprese che svolgono attività lavorative all'aperto caratterizzate da un intenso lavoro fisico, quali la movimentazione di merci, la manutenzione di parchi e giardini, la cantieristica stradale con riferimento a lavori di idraulica e di manutenzione della rete elettrica e del gas»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, è riconosciuta una indennità integrativa, ai sensi dell'articolo 47-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 81 del 2015, pari al 90 per cento della retribuzione minima prevista dal contratto.»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «comma 1» *con le seguenti:* «commi 1 e 1-bis» *e sostituire le parole:* «8,6 milioni» *con le seguenti:* «17 milioni».

1.17

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte***Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

**«1-bis. Le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa per eventi meteo, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono riconosciute come causa di forza maggiore, ai sensi degli articoli 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché per i lavori privati, ai sensi dell'articolo 1467 del codice civile.»**

1.18

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

**Precluso***Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le sospensioni o le riduzioni dell'attività lavorativa per eventi meteo di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 sono riconosciute come causa di forza maggiore ai sensi maggiore ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 121 del decreto legislativo n. 36 del



2023 e in ogni caso di sospensione dell'attività in regime di appalto, nonché per i lavori privati ai sensi dell'articolo 1467 del codice civile.»

1.19

Pirro, Guidolin, Mazzella

### **Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto a sospendere l'attività lavorativa se soggetti ad esposizione prolungata al sole con temperature pari o superiori ai 35 gradi centigradi.»

1.20

Mazzella, Pirro, Guidolin

### **Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, tutti i lavoratori di cui al comma 1, a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto il monte ore settimanale da rendere, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.»

G1.100

Paroli, Rosso

### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 826 di conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento,

premesso che:

i danni cagionati dagli eventi atmosferici del mese di luglio u.s., risultano ingenti e in molti casi ancora inquantificabili, soprattutto per i loro effetti sul medio-lungo periodo;

a seguito di tali eventi numerosi comuni sono stati colpiti con ingenti danni a infrastrutture, immobili privati e imprese;

in tale contesto di difficoltà, occorre sostenere quelle imprese e le aziende del settore agricolo che hanno subito in misura maggiore gli effetti economici dell'alluvione, soprattutto per garantire loro un concreto sostegno nella fase della ricostruzione nel breve periodo, per il ripristino degli immobili ad uso agricolo e zootecnico, compresi gli impianti e le attrezzature, compresi gli interventi di rimozione di sostanze tossiche e inquinanti,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie volte a finanziare con risorse umane, finanziarie e strumentali il processo di ricostruzione degli enti locali interessati e, in particolare, affinché la manodopera attualmente impegnata per i lavori di ristrutturazione in corso che usufruiscono del bonus 110% di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2002, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, possa essere nella fase di emergenza attuale destinata ai lavori di ristrutturazione degli edifici e delle aziende colpiti dagli eventi atmosferici straordinari verificatisi nel mese di luglio 2023.

G1.100 (testo 2)

Paroli, Rosso

### **Accolto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 826 di conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento,

premesso che:

i danni cagionati dagli eventi atmosferici del mese di luglio u.s., risultano ingenti e in molti casi ancora inquantificabili, soprattutto per i loro effetti sul medio-lungo periodo;

a seguito di tali eventi numerosi comuni sono stati colpiti con ingenti danni a infrastrutture, immobili privati e imprese;

in tale contesto di difficoltà, occorre sostenere quelle imprese e le aziende del settore agricolo che hanno subito in misura maggiore gli effetti economici dell'alluvione, soprattutto per garantire loro un concreto sostegno nella fase della ricostruzione nel breve periodo, per il ripristino degli immobili ad uso agricolo e zootecnico, compresi gli impianti e le attrezzature, compresi gli interventi di rimozione di sostanze tossiche e inquinanti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative necessarie volte a finanziare con risorse umane, finanziarie e strumentali il processo di ricostruzione degli enti locali interessati e, in particolare, affinché la manodopera attualmente impegnata per i lavori di ristrutturazione in corso che usufruiscono del bonus 110% di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2002, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, possa essere nella fase di emergenza attuale destinata ai lavori di ristrutturazione degli edifici e delle aziende colpiti dagli eventi atmosferici straordinari verificatisi nel mese di luglio 2023.

G1.101

Mazzella, Pirro, Guidolin

### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (AS 826),

premesso che:

il provvedimento in esame estende, in via transitoria, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti dei settori edile, lapideo, delle escavazioni ed agricolo ai casi in cui l'attività dei predetti lavoratori sia ridotta, in ragione di eccezionali emergenze climatiche;

le disposizioni contenute nel presente provvedimento non risolvono l'importante problematica che i lavoratori sottoposti a costante rischio termico sono costretti ad affrontare;

considerato che:

lo svolgimento delle mansioni all'aperto, soprattutto in presenza di alte temperature, comporta un aggravio dei rischi per la sicurezza e la salute che devono essere attentamente valutati dai datori di lavoro, i quali sono tenuti ad adottare le opportune misure di prevenzione e di protezione;

in particolare, è obbligatorio valutare il microclima sia negli ambienti indoor che outdoor e, ove possibile, effettuare la rimozione dei rischi o, secondariamente, la loro riduzione attraverso una riprogettazione degli ambienti, nonché prevedere una diminuzione della durata dell'esposizione o una restrizione del numero di lavoratori esposti al rischio;

valutato che:

come noto non è sufficiente considerare esclusivamente la temperatura al fine di valutare se c'è o meno un rischio concreto per la salute, ma bisogna necessariamente correlarlo al tasso di umidità presente nell'aria;

studi scientifici hanno dimostrato un impatto negativo sulla salute nel caso in cui si venga esposti ad un alto tasso di umidità correlato ad una temperatura molto bassa o molto alta,

impegna il Governo:

a prevedere la sospensione dell'attività lavorativa nel caso di abbassamento delle temperature al di sotto dei 6 gradi centigradi e nel caso di superamento dei 39 gradi centigradi;

a istituire un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche valutando la correlazione tra tasso di umidità e temperatura.

G1.101 (testo 2)

Mazzella, Pirro, Guidolin

**Accolto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (AS 826),

premesso che:

il provvedimento in esame estende, in via transitoria, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti dei settori edile, lapideo, delle escavazioni ed agricolo ai casi in cui l'attività dei predetti lavoratori sia ridotta, in ragione di eccezionali emergenze climatiche;

le disposizioni contenute nel presente provvedimento non risolvono l'importante problematica che i lavoratori sottoposti a costante rischio termico sono costretti ad affrontare;

considerato che:

lo svolgimento delle mansioni all'aperto, soprattutto in presenza di alte temperature, comporta un aggravio dei rischi per la sicurezza e la salute che devono essere attentamente valutati dai datori di lavoro, i quali sono tenuti ad adottare le opportune misure di prevenzione e di protezione;

in particolare, è obbligatorio valutare il microclima sia negli ambienti indoor che outdoor e, ove possibile, effettuare la rimozione dei rischi o, secondariamente, la loro riduzione attraverso una riprogettazione degli ambienti, nonché prevedere una diminuzione della durata dell'esposizione o una restrizione del numero di lavoratori esposti al rischio;

valutato che:

come noto non è sufficiente considerare esclusivamente la temperatura al fine di valutare se c'è o meno un rischio concreto per la salute, ma bisogna necessariamente correlarlo al tasso di umidità presente nell'aria;

studi scientifici hanno dimostrato un impatto negativo sulla salute nel caso in cui si venga esposti ad un alto tasso di umidità correlato ad una temperatura molto bassa o molto alta,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

prevedere la sospensione dell'attività lavorativa nel caso di abbassamento delle temperature al di sotto dei 6 gradi centigradi e nel caso di superamento dei 39 gradi centigradi;

istituire un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche valutando la correlazione tra tasso di umidità e temperatura.

1.0.1

Mazzella, Pirro, Guidolin

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Misure in favore del lavoro agile)*

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, tutti i lavoratori, a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto il monte ore settimanale da rendere, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.»

1.0.3

Guidolin, Pirro, Mazzella, Castellone

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni sulla rimodulazione dell'orario di lavoro)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 30 settembre 2023, al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare la salute dei lavoratori soggetti ad esposizione prolungata al sole con temperature pari o superiori ai 35 gradi centigradi, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento dell'attività lavorativa dalle ore 12:00 alle ore 16:00.»

1.0.26

Mazzella, Pirro, Guidolin

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni sul rischio derivante da stress termico)*

1. Al fine di ridurre i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare la salute dei lavoratori, nel caso di abbassamento delle temperature tra i - 6 gradi centigradi e di superamento della temperatura dei 39 gradi centigradi, è vietato lo svolgimento di ogni attività lavorativa.»

## ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

### Articolo 2.

*(Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica)*

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto.

2. I periodi di trattamento di cui al comma 1 non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

3. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto.

4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.6

Naturale, Mazzella, Pirro, Guidolin

### **Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il» con le seguenti: «dal 1° luglio 2023 al»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «1,4 milioni» con le seguenti: «1,7 milioni».*

2.8

Sbrollini

### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «la data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «il 1° luglio 2023».*

2.9

De Carlo, Nocco

### **Id. em. 2.8**

*Al comma 1, sostituire le parole: «la data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «il 1° luglio 2023».*

2.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridaia

### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

**1) dopo le parole: «agricoli a tempo», inserire le seguenti: «determinato e»;**

*2) dopo le parole: «indeterminato», inserire le seguenti: «ed ai lavoratori e preposti addetti all'allestimento di ponteggi e impalcature».*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «1,4 milioni», con le seguenti: «4,5 milioni».*

2.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridaia

### **Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «agricoli a tempo», inserire le seguenti: «determinato e».*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «1,4 milioni», con le seguenti: «4,5 milioni».*

2.17

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridaia

### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «pari alla metà», con le seguenti: «fino alla metà».*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «1,4 milioni», con le seguenti: «3 milioni».*

2.21

Naturale, Mazzella, Pirro, Guidolin

### **Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

**a) dopo il comma 1, inserire il seguente:**

**«1-bis. Il trattamento di cui al comma 1 è altresì riconosciuto ai lavoratori stagionali del settore agricolo e della pesca.»;**

**b) al comma 4, sostituire le parole: «1,4 milioni» con le seguenti: «3 milioni».**

2.23

De Carlo, Nocco

### **Respinto**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è esteso anche agli operai agricoli a tempo determinato in forza al 1° luglio 2023 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto almeno 10 giornate di effettivo lavoro.»

2.24

Sbrollini

### **Sost. id. em. 2.23**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è esteso anche agli operai agricoli a tempo determinato in forza al 1° luglio 2023 che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano svolto almeno 10 giornate di effettivo lavoro.»

2.30

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

### **Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, le parole da "e che abbiano" a "n. 102," sono soppresse;

b) dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti commi:

"6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari



autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative."»

G2.100

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

#### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto legge 28 luglio 2023, n. 98, recante *"Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento"* (Atto Senato 826),

premesso che:

il provvedimento reca, all'articolo 2, disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica;

oltre a disporre solo riguardo gli operai agricoli a tempo indeterminato - non provvedendo, dunque, rispetto anche a quelli a tempo determinato- non si prevede l'applicabilità dell'integrazione anche in relazione ad altre tipologie di lavoratori, pure soggette allo stress termico, nonché alle emergenza climatica, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, quali ad esempio i cd. "riders", ovvero i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche attraverso il ricorso a sistemi digitali,

impegna il Governo:

ad intervenire quanto prima per includere tra i beneficiari della previsione dell'articolo 2 del provvedimento in esame anche gli operai agricoli a tempo determinato, nonché i cd. "riders".

G2.100 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

#### **Accolto**

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto legge 28 luglio 2023, n. 98, recante *"Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento"* (Atto Senato 826),

premesso che:

il provvedimento reca, all'articolo 2, disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica;

oltre a disporre solo riguardo gli operai agricoli a tempo indeterminato - non provvedendo, dunque, rispetto anche a quelli a tempo determinato- non si prevede l'applicabilità dell'integrazione anche in relazione ad altre tipologie di lavoratori, pure soggette allo stress termico, nonché alle emergenza climatica, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, quali ad esempio i cd. "riders", ovvero i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche attraverso il ricorso a sistemi digitali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire quanto prima per includere tra i beneficiari della previsione dell'articolo 2 del provvedimento in esame anche gli operai agricoli a tempo determinato, nonché i cd. "riders".

G2.101

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito

### **Accolto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (A.S. 826),

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame estende, in via transitoria, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l'attività degli operai agricoli (a tempo indeterminato) sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto;

l'articolo 2, comma 2, ammette i trattamenti in esame - per il medesimo periodo 29 luglio 2023-31 dicembre 2023 e purché le suddette riduzioni o sospensioni siano fondate sulla causale delle intemperie stagionali - in deroga ai limiti di durata relativi al singolo lavoratore e prevede che tali periodi di trattamento siano equiparati a periodi lavorativi per il computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere previsto - al fine dell'applicazione della CISOA - dal contratto individuale;

è assolutamente ingiustificata l'esclusione dai trattamenti in esame degli operai agricoli a tempo determinato;

si ritiene inoltre che i periodi di trattamento dovrebbero essere equiparati a periodi lavorativi anche ai fini dei requisiti per l'accesso alla prestazione

di disoccupazione agricola e che i periodi di cassa integrazione fruiti dovrebbero essere equiparati a lavoro ai fini del requisito contributivo richiesto per accedere alla prestazione della disoccupazione agricola,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere le misure in esame anche operai agricoli a tempo determinato, nonché di equiparare i periodi di trattamento a periodi lavorativi anche ai fini dei requisiti per l'accesso alla prestazione di disoccupazione agricola e di equiparare i periodi di cassa integrazione fruiti ai fini del requisito contributivo richiesto per accedere alla prestazione della disoccupazione agricola.

G2.102

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

#### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto legge 28 luglio 2023, n. 98, recante *"Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento"* (Atto Senato 826),

premesso che:

il provvedimento reca, all'articolo 2, disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica;

tuttavia tali disposizioni non introducono adeguate misure strutturali a tutela dei lavoratori agricoli, a tempo determinato, che si trovino nella pregiudizievole condizione di non avere sufficienti giornate lavorative nell'anno in corso o di avere un numero di giornate lavorative inferiori a quelle dell'anno precedente, ai fini della fruizione degli ammortizzatori sociali, in conseguenza di eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, di eventi calamitosi o distruttivi della produzione e dell'occupazione, comprese le malattie epidemiche coinvolgenti uomini, animali e vegetali (si pensi all'emergenza COVID-19, alla xylella fastidiosa, alla cimice asiatica, all'influenza aviaria);

a parere dei proponenti, tali misure sarebbero necessarie, soprattutto in riferimento a lavoratori precari che rappresentano i soggetti più deboli e più esposti al pregiudizio, per la loro stessa sopravvivenza lavorativa (anche sotto il profilo contributivo), derivato da eventi calamitosi,

impegna il Governo:

a provvedere al più presto affinché i lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a

uomini, animali e vegetali - dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza- siano riconosciuti i benefici di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, previa trasmissione per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, da parte dei lavoratori interessati, di una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo, contenente l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

G2.102 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

### **Accolto**

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto legge 28 luglio 2023, n. 98, recante *"Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento"* (Atto Senato 826),

premesso che:

il provvedimento reca, all'articolo 2, disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica;

tuttavia tali disposizioni non introducono adeguate misure strutturali a tutela dei lavoratori agricoli, a tempo determinato, che si trovino nella pregiudizievole condizione di non avere sufficienti giornate lavorative nell'anno in corso o di avere un numero di giornate lavorative inferiori a quelle dell'anno precedente, ai fini della fruizione degli ammortizzatori sociali, in conseguenza di eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, di eventi calamitosi o distruttivi della produzione e dell'occupazione, comprese le malattie epidemiche coinvolgenti uomini, animali e vegetali (si pensi all'emergenza COVID-19, alla xylella fastidiosa, alla cimice asiatica, all'influenza aviaria);

a parere dei proponenti, tali misure sarebbero necessarie, soprattutto in riferimento a lavoratori precari che rappresentano i soggetti più deboli e più esposti al pregiudizio, per la loro stessa sopravvivenza lavorativa (anche sotto il profilo contributivo), derivato da eventi calamitosi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di provvedere al più presto affinché i lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da

malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali - dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza- siano riconosciuti i benefici di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, previa trasmissione per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, da parte dei lavoratori interessati, di una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo, contenente l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

G2.103

Naturale, Mazzella, Pirro, Guidolin

#### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (AS 826),

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 2 del citato disegno di legge estende, in via transitoria, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l'attività degli operai agricoli a tempo indeterminato sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto;

la detta disposizione non tiene conto dei lavoratori stagionali del settore agricolo e della pesca, una categoria particolarmente attiva nel settore agricolo parimenti meritevole di tutela;

i menzionati lavoratori stagionali, dunque, sono posti in una situazione di disparità sia in termini di trattamento, sia di deteriore considerazione. In realtà, tali soggetti sono quelli maggiormente esposti allo stress termico e alle particolari ondate di calore del periodo estivo;

considerato che:

l'agricoltura italiana, vista l'alta vocazione del Paese, si avvale annualmente di ingenti quantità di manodopera stagionale, a cui deve essere accordato un adeguato trattamento in termini di sicurezza e tutela della salute,

impegna il Governo a:

estendere l'applicazione delle disposizioni in materia di integrazione salariale in caso di eccezionale emergenza climatica di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame, anche ai lavoratori stagionali del settore agricolo e della pesca.

G2.103 (testo 2)

Naturale, Mazzella, Pirro, Guidolin

### **Accolto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (AS 826),

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 2 del citato disegno di legge estende, in via transitoria, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l'attività degli operai agricoli a tempo indeterminato sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto;

la detta disposizione non tiene conto dei lavoratori stagionali del settore agricolo e della pesca, una categoria particolarmente attiva nel settore agricolo parimenti meritevole di tutela;

i menzionati lavoratori stagionali, dunque, sono posti in una situazione di disparità sia in termini di trattamento, sia di deteriore considerazione. In realtà, tali soggetti sono quelli maggiormente esposti allo stress termico e alle particolari ondate di calore del periodo estivo;

considerato che:

l'agricoltura italiana, vista l'alta vocazione del Paese, si avvale annualmente di ingenti quantità di manodopera stagionale, a cui deve essere accordato un adeguato trattamento in termini di sicurezza e tutela della salute,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

estendere l'applicazione delle disposizioni in materia di integrazione salariale in caso di eccezionale emergenza climatica di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame, anche ai lavoratori stagionali del settore agricolo e della pesca.

G2.104

Naturale, Mazzella, Pirro, Guidolin

### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (AS 826),

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, del citato disegno di legge, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023, riconosce il trattamento di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972 (CISOA, pari a 2/3 della retribuzione spettante, con riconoscimento degli assegni familiari), previsto nei casi di intemperie stagionali, agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto;

la detta disposizione, oltre a non includere tra i beneficiari i lavoratori stagionali del settore agricolo e della pesca, non tiene conto - sempre per il citato comparto, di un'esigenza fortemente segnalata dalle organizzazioni coinvolte, vale a dire quella relativa al divieto di svolgere attività in condizioni di esposizione prolungata al sole, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - quelle di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde;

considerato che:

il lavoro agricolo è svolto essenzialmente all'aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura, specialmente alla luce delle attuali contingenze climatiche;

l'esposizione eccessiva allo stress termico comporta l'aumento del rischio infortunistico atteso che particolari prestazioni lavorative facilitano il verificarsi di situazioni di vulnerabilità;

secondo quanto diffuso dal Ministero della salute, infatti, le elevate temperature possono causare malori o ridurre la capacità di attenzione del lavoratore e, quindi, aumentare il rischio di infortuni. Durante le ondate di calore, i tipi di infortunio e le modalità di infortunio più frequenti sono: incidenti di trasporto, scivolamenti e cadute, contatto con oggetti o attrezzature, ferite, lacerazioni e amputazioni;

valutato che:

i lavoratori all'aperto ricevono circa 3 volte la dose di radiazioni UV dei lavoratori *indoor*. Anche quando il cielo è nuvoloso vi è esposizione alla radiazione solare UV; infatti, le nuvole non sono in grado di bloccare il passaggio dei raggi ultravioletti. Le protezioni individuali sono necessarie per ridurre l'esposizione, in particolare nei casi in cui non sia possibile lavorare sotto ripari o schermi. Spesso, però, nelle fasce orarie più calde le stesse protezioni individuali non sono in grado di garantire sufficiente sicurezza,

impegna il Governo:

al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, a introdurre opportune misure volte a vietare, in fasce orarie particolarmente calde, in particolare dalle ore 12:00 alle ore 16:30, lo svolgimento delle connesse attività, in condizioni di esposizione prolungata al sole.

G2.104 (testo 2)

Naturale, Mazzella, Pirro, Guidolin

### **Accolto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (AS 826),

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, del citato disegno di legge, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023, riconosce il trattamento di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972 (CISOA, pari a 2/3 della retribuzione spettante, con riconoscimento degli assegni familiari), previsto nei casi di intemperie stagionali, agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto;

la detta disposizione, oltre a non includere tra i beneficiari i lavoratori stagionali del settore agricolo e della pesca, non tiene conto - sempre per il citato comparto, di un'esigenza fortemente segnalata dalle organizzazioni coinvolte, vale a dire quella relativa al divieto di svolgere attività in condizioni di esposizione prolungata al sole, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - quelle di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde;

considerato che:

il lavoro agricolo è svolto essenzialmente all'aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura, specialmente alla luce delle attuali contingenze climatiche;

l'esposizione eccessiva allo stress termico comporta l'aumento del rischio infortunistico atteso che particolari prestazioni lavorative facilitano il verificarsi di situazioni di vulnerabilità;



secondo quanto diffuso dal Ministero della salute, infatti, le elevate temperature possono causare malori o ridurre la capacità di attenzione del lavoratore e, quindi, aumentare il rischio di infortuni. Durante le ondate di calore, i tipi di infortunio e le modalità di infortunio più frequenti sono: incidenti di trasporto, scivolamenti e cadute, contatto con oggetti o attrezzature, ferite, lacerazioni e amputazioni;

valutato che:

i lavoratori all'aperto ricevono circa 3 volte la dose di radiazioni UV dei lavoratori *indoor*. Anche quando il cielo è nuvoloso vi è esposizione alla radiazione solare UV; infatti, le nuvole non sono in grado di bloccare il passaggio dei raggi ultravioletti. Le protezioni individuali sono necessarie per ridurre l'esposizione, in particolare nei casi in cui non sia possibile lavorare sotto ripari o schermi. Spesso, però, nelle fasce orarie più calde le stesse protezioni individuali non sono in grado di garantire sufficiente sicurezza,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, di introdurre opportune misure volte a vietare, in fasce orarie particolarmente calde, in particolare dalle ore 12:00 alle ore 16:30, lo svolgimento delle connesse attività, in condizioni di esposizione prolungata al sole.

## 2.0.2

Naturale, Mazzella, Pirro, Guidolin

### **Respinto**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Misure sul rischio derivante da stress termico nel settore agricolo e della pesca)*

1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento delle predette attività dalle ore 12:00 alle ore 16:30 in condizioni di esposizione prolungata al sole, conformemente alle indicazioni diramate ai sensi del comma 2.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), di concerto con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INAIL), diramano giornalmente sui propri siti web le informazioni riguardanti i territori interessati dal divieto di cui al comma 1 maggiormente esposti ai rischi derivanti da stress termico in ragione delle elevate temperature registrate, in ossequio ai sistemi di allerta meteo-climatica, alle metodologie di misurazione e di controllo del microclima individuati

dalla nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 5056 del 13 luglio 2023 nonché ai criteri e alle modalità ivi contenuti.».

2.0.21

Mazzella, Pirro, Guidolin

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)*

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, i contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché le loro relative articolazioni territoriali o aziendali, promuovono il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e stabiliscono procedure per consentire, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che fino ad un massimo del trenta per cento dei dipendenti possa avvalersene.»

2.0.30

Patuanelli, Mazzella, Guidolin, Pirro, Turco

### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Disposizioni per l'istituzione del salario minimo)*

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, e in attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile, una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuato in prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del

codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.

4. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» di cui al comma 1, si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dei principi e delle finalità del presente articolo.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi del comma 4, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.

7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.

8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 1 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.

9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.

10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a

quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.

11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati».

12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi dal 4 all'11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i membri della Commissione.

14. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

15. La Commissione:

- a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;
- c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

18. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

21. La legge di bilancio per il 2024 definisce un beneficio in favore dei datori di lavoro, per un periodo di tempo definito e in misura progressivamente decrescente, proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4.

22. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma 21, acquistano efficacia dal 15 novembre 2024".

### ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

#### Articolo 3.

##### *(Linee guida in materia in salute e sicurezza)*

1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono e assicurano la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida

e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.

2. Le intese di cui al comma 1 possono essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.100

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la parola: «sottoscrivere», inserire le seguenti: «, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».*

3.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

### **Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le linee-guida, di cui al comma precedente, devono assicurare le seguenti misure:

1) sorveglianza sanitaria ed individuazione dei lavoratori considerabili come "fragili" rispetto al rischio da stress termico;

2) informazione e formazione adeguata ai lavoratori sul tema e in una lingua che gli stessi comprendano;

3) idratazione: deve esser resa disponibile acqua potabile da bere ed acqua per rinfrescarsi. I lavoratori devono avere la possibilità di bere più bicchieri d'acqua, più volte all'ora;

4) abbigliamento: devono essere forniti ai lavoratori abiti leggeri in fibre naturali, traspiranti e di colore chiaro e, se necessario, un copricapo con visiera o a tesa larga e occhiali da sole con filtri UV;

5) organizzazione del lavoro: deve essere possibile modificare l'orario di lavoro (per permettere l'attività in orari meno caldi), con connessa riduzione dei ritmi di lavoro e introduzione di pause aggiuntive;

6) realizzazione del "sistema del compagno": organizzare il reciproco controllo dei lavoratori soprattutto in momenti della giornata caratterizzati da temperature particolarmente elevate o, in generale, durante le ondate di calore. In caso di insorgenza di segni e sintomi di patologie da calore, un compagno vicino potrà chiamare e prestare il primo soccorso;

7) pianificazione e risposta alle emergenze: sviluppare con la collaborazione del medico competente e del responsabile della sicurezza un piano di

sorveglianza per il monitoraggio dei segni e dei sintomi delle patologie da calore e di risposta alle emergenze, per favorire precocemente la diagnosi ed il trattamento. Il piano deve includere informazioni su cosa fare quando qualcuno mostra i segni delle patologie da calore, come contattare i soccorsi e quali misure di primo soccorso attuare in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Tutti i lavoratori devono essere messi a conoscenza del piano e devono essere in grado di riconoscere i sintomi legati allo stress termico. I lavoratori che presentino l'insorgenza di patologie da calore devono cessare immediatamente di svolgere le attività che stavano svolgendo, rinfrescarsi bagnandosi con acqua fresca e bere acqua potabile, nonché ricevere prontamente l'assistenza necessaria.».

3.10

Naturale, Mazzella, Pirro, Guidolin

### **Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le intese di cui al comma 1 prevedono, per i lavoratori del comparto agricolo, ivi compresi i lavoratori stagionali, la deroga ai contratti collettivi di settore per quanto concerne la distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero, mediante una anticipazione, prima delle ore 6:00, e una posticipazione, dopo le ore 22:00, rispettivamente dell'inizio e del termine della prestazione lavorativa.».*

3.16

Guidolin, Pirro, Mazzella

### **Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine il seguente:*

«2-bis. Nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche. Il tavolo è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante delle regioni e da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa dei settori coinvolti dalle misure emergenziali per la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa causata da eccezionali situazioni climatiche. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Linee guida e tavolo tecnico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche»*

G3.100

Boccia, Camusso, Zampa, Zambito

### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (A.S. 826),

premesso che:

alla Camera dei deputati è in corso l'esame dell'A.C. 1275, recante disposizioni per l'istituzione del salario minimo, che prevede che "in attuazione all'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato";

il 27 luglio scorso, alla Camera dei deputati è stata approvata la questione sospensiva del ddl in cui si dichiara che "da un confronto parlamentare più approfondito e scevro da strumentalizzazioni ideologiche potrebbe consolidarsi l'opportunità di un intervento normativo volto al superamento dell'attuale situazione in cui versano alcuni settori del mercato del lavoro";

la necessità di una retribuzione dignitosa è un tema fortemente sentito dalla popolazione, in particolare dalle giovani generazioni ed è tempo che il Legislatore dia una risposta positiva, se pur tardiva, essenziale per un efficace sviluppo del Paese,

impegna il Governo:

a dare seguito al più presto al confronto annunciato più volte con le forze politiche di maggioranza e di opposizione sul contenuto di tale importante provvedimento.

G3.100 (testo 2)

Boccia, Camusso, Zampa, Zambito, Magni (\*)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (A.S. 826),

premesso che:

alla Camera dei deputati è in corso l'esame dell'A.C. 1275, recante disposizioni per l'istituzione del salario minimo, che prevede che "in attuazione all'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di



cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato";

il 27 luglio scorso, alla Camera dei deputati è stata approvata la questione sospensiva del ddl in cui si dichiara che "da un confronto parlamentare più approfondito e scevro da strumentalizzazioni ideologiche potrebbe consolidarsi l'opportunità di un intervento normativo volto al superamento dell'attuale situazione in cui versano alcuni settori del mercato del lavoro";

la necessità di una retribuzione dignitosa è un tema fortemente sentito dalla popolazione, in particolare dalle giovani generazioni ed è tempo che il Legislatore dia una risposta positiva, se pur tardiva, essenziale per un efficace sviluppo del Paese,

impegna il Governo:

a dare seguito al più presto al confronto annunciato.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

G3.101

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

### **Respinto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (A.S. 826),

premesso che:

il decreto-legge c.d. "lavoro" ha previsto il riconoscimento della misura del reddito di cittadinanza nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro;

in questa ipotesi, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023;

quindi, ai fini del proseguimento dell'erogazione è necessario che la comunicazione di presa in carico dei servizi sociali avvenga entro la scadenza del termine ultimo di sette mesi;

in assenza della comunicazione, scatta la sospensione dell'erogazione, riattivabile solo all'esito della comunicazione.

il 28 luglio 2023 circa 169.000 famiglie hanno ricevuto una comunicazione di sospensione dell'Inps tramite *sms* che recitava, in freddo burocratese, «Domanda di RDC sospesa come previsto dall'art. 13 del D.L. 48/2023 conv. Legge 85/2023. In attesa eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali;

ci sono persone che ancora non sanno se verranno prese in carico dai servizi sociali; ci sono persone c.d. "occupabili" che devono aspettare di capire quando e come verrà attivato un sostegno temporaneo e ci sono persone che si troveranno a perdere sia il reddito di cittadinanza che l'assegno di inclusione, pur essendo occupabili secondo i criteri più stringenti previsti anche a causa dell'abbassamento del limite di reddito per accedere al beneficio;

le famiglie interessate sono state lasciate al loro destino con una comunicazione incerta e confusa: sia coloro che pensano di potere rientrare fra i fragili, meritevoli di una presa in carico da parte dei servizi, sia coloro che aspirano al sostegno promesso per l'occupazione, che in ogni caso entra in vigore in ritardo rispetto alla cessazione dell'erogazione del reddito di cittadinanza di almeno un mese e per il quale non sono ancora state attivate le procedure per poterne usufruire,

impegna il Governo:

a dare una soluzione dignitosa, anche se tardiva, ai fatti esposti in premessa prorogando fino al 31 dicembre 2023 l'erogazione del RdC per i 169.000 nuclei familiari esclusi dalla misura e a non procedere a ulteriori esclusioni.

G3.102

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

### **Accolto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (A.S. 826),

premesso che:

la crisi climatica dimostra l'estrema difficoltà di lavorare all'aperto nelle ore centrali della giornata;

numerose categorie di lavoratori non possono accedere a strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione del lavoro;

è necessario prevedere misure adeguate a far fronte al problema;

in particolare, le misure vanno predisposte anche per lavoratori non riconosciuti come subordinati, costretti a prestare la loro attività a cottimo, quali ad esempio i ciclofattorini (c.d. *riders*),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere le misure previste dal decreto-legge a queste categorie di lavoratori.

G3.103

Guidolin, Pirro, Mazzella

**V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (AS 826),

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede la collaborazione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute per favorire la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali finalizzate all'adozione di linee-guida che diano concreta attuazione al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con specifico riferimento alla necessità di tutelare i lavoratori al verificarsi di eccezionali situazioni climatiche;

considerato che:

è necessario prendere coscienza del fatto che i fenomeni naturali estremi stiano ormai diventando sempre meno straordinari, soprattutto nei paesi dell'area del Mediterraneo. È un fatto come negli ultimi mesi si siano alternate nel nostro Paese eventi climatici come inondazioni, ondate di calore e incendi;

è di tutta evidenza come sia diventato ormai imprescindibile prendere iniziative efficaci e adottare politiche concrete per salvaguardare i lavoratori dei settori più esposti agli eventi atmosferici estremi, come le intense ondate di calore delle ultime settimane,

impegna il Governo:

a istituire un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche che veda il coinvolgimento, da un lato, di rappresentanti delle istituzioni e, dall'altro, di rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei settori produttivi coinvolti dalle misure emergenziali per la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, al fine di promuovere specifici protocolli per la tutela dei lavoratori, attivabili al verificarsi degli eccezionali eventi climatici.

G3.103 (testo 2)

Guidolin, Pirro, Mazzella

**Accolto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (AS 826),

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede la collaborazione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute per favorire la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali finalizzate all'adozione di linee-guida che diano concreta attuazione al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con specifico riferimento alla necessità di tutelare i lavoratori al verificarsi di eccezionali situazioni climatiche;

considerato che:

è necessario prendere coscienza del fatto che i fenomeni naturali estremi stiano ormai diventando sempre meno straordinari, soprattutto nei paesi dell'area del Mediterraneo. È un fatto come negli ultimi mesi si siano alternate nel nostro Paese eventi climatici come inondazioni, ondate di calore e incendi;

è di tutta evidenza come sia diventato ormai imprescindibile prendere iniziative efficaci e adottare politiche concrete per salvaguardare i lavoratori dei settori più esposti agli eventi atmosferici estremi, come le intense ondate di calore delle ultime settimane,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche che veda il coinvolgimento, da un lato, di rappresentanti delle istituzioni e, dall'altro, di rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei settori produttivi coinvolti dalle misure emergenziali per la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, al fine di promuovere specifici protocolli per la tutela dei lavoratori, attivabili al verificarsi degli eccezionali eventi climatici.

3.0.1

Gelmetti

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis.

*(Proroga dei termini per la revisione delle autovetture danneggiate dagli eventi naturali calamitosi)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 80, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. L'obbligo di cui al comma 3 è prorogato di novanta giorni, dalla data di scadenza della revisione, per le autovetture danneggiate a seguito di eventi naturali calamitosi, la cui revisione scade entro trenta giorni dalla data di verifica dell'evento stesso. La disposizione di cui al precedente periodo si applica alle autovetture il cui intestatario è residente oppure domiciliato nel territorio colpito dall'evento naturale calamitoso.».

3.0.2

Liris

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Personale non dirigenziale in posizione di comando o distacco)*

1. Al fine di non pregiudicare la propria funzionalità, in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nell'ambito della dotazione organica e alle vigenti facoltà assunzionali, il personale non dirigenziale in posizione di comando o distacco alla data del 30 giugno 2023, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, le autorità amministrative indipendenti ed i soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo, fatta eccezione per il personale appartenente al Servizio sanitario nazionale e per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione comandataria, previa accettazione dell'interessato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Per la finalità di cui al comma 2 non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.».

3.0.29

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Obblighi del datore di lavoro)*

1. Il datore di lavoro deve procedere alla redazione e all'aggiornamento del Documento di valutazione del rischio prevedendo i rischi derivanti dall'esposizione ad alte temperature e individuando le misure di sicurezza da adottare per prevenire infortuni e malattie professionali correlate.»

3.0.31

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

### **Sost. id. em. 3.0.29**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Obblighi del datore di lavoro)*

1. Il datore di lavoro è tenuto a redigere ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr), prevedendo i rischi derivanti dall'esposizione

ad alte temperature ed individuando le misure di sicurezza da adottare per prevenire infortuni e malattie professionali correlate.».

#### ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

##### Articolo 4.

*(Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento)*

1. Il contributo di solidarietà di cui dell'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, può essere versato entro il 30 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per la quota parte corrispondente alla differenza tra l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge n. 197 del 2022 e l'importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, successivamente abrogate.

2. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « 31 luglio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 ottobre 2023 ».

2-bis. Il termine per il trasferimento delle somme di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è differito al 30 settembre 2023.

#### EMENDAMENTI

##### 4.1

Turco, Patuanelli, Guidolin, Mazzella, Pirro

##### **Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

##### 4.2

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

##### **Id. em. 4.1**

*Sopprimere il comma 1.*

##### 4.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

##### **Id. em. 4.1**

*Sopprimere il comma 1.*

4.23

Guidolin, Mazzella, Pirro

### **Respinto**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "63 per cento".»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Al fine di garantire una graduale presa in carico della popolazione in condizione di bisogno da parte dei servizi sociali comunali, provvedendo ad una progressiva sospensione della misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 313:

1) al primo periodo, le parole: "sette mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "dieci mensilità";

2) al secondo periodo, le parole: "sette mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dieci mesi";

3) al terzo periodo, le parole: "sette mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dieci mesi" e le parole: "31 ottobre 2023" con le seguenti: "30 novembre 2023";

4) al quarto periodo, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2023";

b) al comma 314, la parola: "sette" è soppressa.»

## ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

### Articolo 5.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .





Allegato B**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge  
n. 829**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno  
di legge n. 826 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.17, 1.18, 1.19, 1.03, 1.0.26, 1.12, 1.20, 1.0.1, 2.8, 2.9, 2.23, 2.24, 2.30, 2.0.2, 2.0.30, 2.6, 2.13, 2.14, 2.17, 2.21, 2.0.21, 3.10, 3.0.2 e 4.23.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

**Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Magni sul  
disegno di legge n. 826**

Signor Presidente, colleghi, il provvedimento in esame, seppur lodevole nelle intenzioni, non appare affatto risolutivo, come già segnalato nei lavori di Commissione, anche dalle altre forze di opposizione.

Abbiamo tentato di apportare modifiche correttive con opportuni emendamenti che, tuttavia, non sono stati approvati, ma che abbiamo anche ripresentato per l'esame in Assemblea.

I limiti di questo testo ineriscono ad un intervento solo parziale, che esclude molte categorie di lavoratori, nonché molte tipologie contrattuali, tuttavia pure afferenti alla materia oggetto del titolo del provvedimento.

Dunque, ci troviamo dinanzi ad un articolato non risolutivo; l'attuale crisi climatica e le sue conseguenze sul mondo del lavoro, avrebbero richiesto, e richiedono, un intervento complessivo sul mondo del lavoro.

Quanto alle previsioni del testo, sarebbe necessario ampliare il novero dei soggetti interessati; è infatti particolarmente grave l'esclusione dai benefici dei lavoratori agricoli privi di contratto a tempo indeterminato, che comporta una discriminazione a danno della grande maggioranza degli operatori del settore. Le misure dovrebbero inoltre riguardare ulteriori categorie, quali i *riders*, e i lavoratori e preposti addetti ai ponteggi e le impalcature, per fare

degli esempi, anche oggetto di nostri emendamenti presentati in Commissione. Anche la tempistica per le linee guida, appare estremamente lunga, rispetto alla necessità di un intervento nel più breve tempo possibile.

Il rischio di emergenze ricorrenti - è evidente - richiede inoltre di mettere a punto interventi strutturali e organici.

Va segnalato che l'invecchiamento della popolazione attiva, la perdita di capitale umano dovuto alla "fuga dei cervelli" - che riguarda soprattutto giovani laureati e ricercatori - gli effetti della pandemia sulle realtà occupazionali, le crisi ambientali dovute ai cambiamenti climatici sono elementi che stanno innescando trasformazioni inedite nel mercato del lavoro, nel Paese e nel mondo.

Le condizioni meteorologiche che hanno interessato l'Italia soprattutto nelle scorse settimane - con supercelle temporalesche in alcune zone del Nord e temperature roventi nel resto della penisola - dimostrano quanto gli eventi atmosferici possano incidere anche sulla salute e la sicurezza dei lavoratori.

Al cambiamento climatico, che si sta imponendo come un nuovo fattore da considerare nella valutazione dei rischi sul lavoro, è dedicato anche un *focus* di approfondimento tecnico-scientifico all'interno del numero di luglio di Dati Inail, il periodico curato dalla Consulenza statistico attuariale (Csa) dell'Istituto.

Come viene spiegato nel *report* Inail, il cambiamento climatico opera effetti diretti e indiretti sul benessere dei lavoratori, in particolare di coloro che svolgono le proprie mansioni all'aperto. Le condizioni meteorologiche avverse, come temperature estreme, radiazioni ultraviolette, piogge violente, inondazioni, siccità, hanno fatto emergere nuovi rischi professionali, o aggravato, allo stesso tempo, quelli già esistenti.

Un possibile esempio ci è offerto dal fatto che l'innalzamento delle temperature e le modifiche nell'uso del territorio possono anche favorire l'introduzione di nuovi vettori biologici e agenti infettivi in zone prima indenni, aumentando il rischio di infezioni e focolai epidemici in alcuni ambiti lavorativi.

La valutazione complessiva dei rischi, prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 81/2008, deve - di conseguenza - tenere oggi in considerazione gli impatti che il cambiamento climatico può generare nello svolgimento delle attività lavorative. Per individuare le misure adeguate di prevenzione e protezione sarebbe necessario effettuare un'analisi dettagliata che tenga conto di fattori come le caratteristiche degli ambienti di lavoro, le attività più esposte, l'individuazione dei lavoratori più vulnerabili, lo sforzo fisico, la predisposizione di procedure di lavoro ordinario o di emergenza. In tal modo le aziende sono in grado di individuare le aree di lavoro e le attività maggiormente esposte, concentrando gli sforzi sulla protezione dei lavoratori che si trovano a fronteggiare rischi più elevati. Esame che è evidente non sia stato considerato nel testo al nostro esame. Ciò potrebbe includere la fornitura di indumenti e dispositivi di protezione adeguati alle condizioni climatiche, l'installazione di punti di erogazione d'acqua e la predisposizione di procedure di emergenza in caso di eventi atmosferici estremi, come peraltro proposta da nostri emendamenti presentati in Commissione.

Speravamo in un intervento sul tema più efficace, che considerasse tutte le categorie di lavoratori soggette allo *stress* termico, con qualsiasi forma contrattuale, con misure preventive – al riguardo segnalò anche un nostro emendamento sul documento di Valutazione dei Rischi - e operative determinate ed efficaci, e che disponesse per un periodo più ampio.

Tutto ciò considerato, esprimiamo con convinzione il nostro voto contrario al provvedimento al nostro esame.















96ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

3 Agosto 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante									
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Alberti Casellati Maria Elisab	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alfieri Alessandro	F	F	F	A	A	F	F	F	C
Aloisio Vincenza	F	F	F	F	C	F	F	F	C
Ambrogio Paola	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Amidei Bartolomeo	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Ancorotti Renato	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Balboni Alberto	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Barachini Alberto	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Barcaiolo Michele	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Basso Lorenzo	F	F	F	A	A	F	F	F	C
Bazoli Alfredo	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Bergesio Giorgio Maria	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Bernini Anna Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Berrino Giovanni	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Bevilacqua Dolores	F	F	F	F	C	F	F	F	C
Biancofiore Michaela	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Bilotti Anna	F	F	F	F	C	F	F	F	C
Bizzotto Mara	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Boccia Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Bongiorno Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Borghese Mario Alejandro	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Borghesi Stefano	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Borghi Claudio	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Borghi Enrico	A	F	A	A	A	F	A	A	A
Borgonzoni Lucia									
Bucalo Carmela	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Butti Alessio	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Calandrini Nicola	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Calderoli Roberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Calenda Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Campione Susanna Donatella	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Camusso Susanna Lina Giulia	F	F	F	A	A	F	F	F	C
Cantalamesa Gianluca	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Cantu' Maria Cristina	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Casini Pier Ferdinando	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Castelli Guido									
Castellone Maria Domenica	F	F	F	F	C	F	F	F	C
Castiello Francesco									
Cataldi Roberto	F	F	F	F	C	F	F	F	C
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Centinaio Gian Marco									
Ciriani Luca	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cosenza Giulia	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Craxi Stefania Gabriella Anast	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Crisanti Andrea	F	F	F	F	A	F	F	F	
Croatti Marco	F	F	F	F	C	F	F	F	C
Cucchi Ilaria	F	F	F		F	F	F	F	C

96ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

3 Agosto 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante									
<b>Nominativo</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
Damante Concetta									
Damiani Dario	M	M	M	M	M	M	M	M	M
De Carlo Luca	C	F	C	C	C	C	C	C	F
De Cristofaro Peppe	F	F	F	F	F	F		F	C
De Poli Antonio	C	F	C	C	C	C	C	C	F
De Priamo Andrea	C	F	C	C	C	C	C	C	F
De Rosa Raffaele									
D'Elia Cecilia	F	F	F	F	A	F	F	F	C
Della Porta Costanzo	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Delrio Graziano									
Di Girolamo Gabriella	F	F	F	F	C	F	F	F	C
Dreosto Marco									
Durigon Claudio	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Durnwalder Meinhard	F	F	A	F	C	C	C	C	F
Fallucchi Anna Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Farolfi Marta									
Fazzolari Giovanbattista	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fazzone Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fina Michele	F	F	F	A	A	F	F	F	C
Floridia Aurora									
Floridia Barbara	F	F	F	F	C	F	F	F	
Franceschelli Silvio									
Franceschini Dario		F	F	F	A	F	F	F	C
Fregolent Silvia	A	F	A	A	A	F	A	A	A
Furlan Annamaria	F	F	F	F	A	F	F	F	C
Garavaglia Massimo									
Garnero Santanche' Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gasparri Maurizio	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Gelmetti Matteo	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Gelmini Mariastella	A	F	A	A	A	F	A	A	
Germana' Antonino Salvatore	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Giacobbe Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giorgis Andrea	F	F	F	A	A	F	F	F	C
Guidi Antonio	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Guidolin Barbara	F	F	F	F	C	F	F	F	C
Iannone Antonio	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Irto Nicola	F	F	F	A	A	F	F	F	C
La Marca Francesca									
La Pietra Patrizio Giacomo	C	F	C	C	C	C	C	C	F
La Russa Ignazio Benito Maria	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Leonardi Elena	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Licheri Ettore Antonio									
Licheri Sabrina	F	F	F	F	C	F	F	F	C
Liris Guido Quintino	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Lisei Marco	C	F	C	C	C	F	C	C	F
Lombardo Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Lopreiato Ada	F	F	F	F	C	F	F	F	C

96ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

3 Agosto 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante									
<b>Nominativo</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
Lorefice Pietro	F	F	F	F	C	F	F	F	C
Lorenzin Beatrice	F	F	F	A	A	F	F	F	C
Losacco Alberto		F	F	F	F	F	F	F	
Lotito Claudio	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Maffoni Gianpietro	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Magni Celestino	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Maiorino Alessandra	F	F	F	F	C	F	F	F	C
Malan Lucio	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Malpezzi Simona Flavia	F	F	F	F	A	F	F	F	C
Manca Daniele	F	F	F	F	A	F	F	F	C
Mancini Paola	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Marcheschi Paolo	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Martella Andrea	F	F	F	F	A	F		F	C
Marti Roberto	C	F	C	C		C	C	C	F
Marton Bruno	F	F	F	F	C	F	F	F	C
Matera Domenico	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Mazzella Orfeo	F	F	F	F	C	F	F	F	C
Melchiorre Filippo	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Meloni Marco									
Menia Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Mennuni Lavinia	C	F	C	C	C	C		C	F
Mieli Ester	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Minasi Clotilde	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Mirabelli Franco	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Misiani Antonio	F	F	F	F	A	F	F	F	C
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Morelli Alessandro									
Murelli Elena	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Musolino Dafne									
Musumeci Sebastiano	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nastri Gaetano	C	F	F	F	C	C	C	C	F
Naturale Gisella	F	F	F	F	C	F	F	F	C
Nave Luigi	F	F	F	F	C	F	F	F	C
Nicita Antonio	F	F	F	A	A	F	F		C
Nocco Vita Maria	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Occhiuto Mario	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Orsomarso Fausto	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Ostellari Andrea									
Paganella Andrea	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Paita Raffaella	A	F	A	A	A	F	A	A	A
Paroli Adriano	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Parrini Dario	F	F	F	F	A	F	F	F	C
Patton Pietro	A	F	F	F	C	F	F	A	F
Patuanelli Stefano	F	F	F	F	C	F	F	F	
Pellegrino Cinzia	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Pera Marcello	C	F	C	C	C	C	C	C	F

96ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

3 Agosto 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante									
<b>Nominativo</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
Petrenga Giovanna	C	F	C	C	C	C	C	C	
Petrucchi Simona	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Piano Renzo									
Pirondini Luca	F	F	F	F	C	F	F	F	C
Pirovano Daisy	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Pirro Elisa	F	F	F	F	C	F	F	F	C
Pogliese Salvatore Domenico An	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Potenti Manfredi	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Pucciarelli Stefania	C	F	C	C		C	C	C	F
Rando Vincenza	F	F	F	F	A	F	F	F	C
Rapani Ernesto									
Rastrelli Sergio	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Rauti Isabella									
Renzi Matteo									
Rojc Tatiana	F	F	F	F	A	F	F	F	C
Romeo Massimiliano	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Ronzulli Licia		F	F	C	C	C	C	C	F
Rosa Gianni	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Rosso Roberto	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Rossomando Anna									C
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Raoul	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Sallemi Salvatore	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Salvini Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Salvitti Giorgio	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Satta Giovanni	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Sbrollini Daniela	A	F	A	A	A	F	A	A	A
Scalfarotto Ivan									
Scarpinato Roberto Maria Ferdi									
Scurria Marco	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Segre Liliana	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sensi Filippo	F	F	F	A	A	F	F	F	C
Sigismondi Etelwardo	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Silvestro Francesco									
Silvestroni Marco	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Sironi Elena	F	F	F	F	C	F	F	F	
Sisler Sandro	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Sisto Francesco Paolo									
Spagnoli Luigi	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Spelgatti Nicoletta	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Speranzon Raffaele	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Spinelli Domenica	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Stefani Erika	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Tajani Cristina	F	F	F	F	A	F	F	F	C
Ternullo Daniela	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Terzi Di Sant'Agata Giuliomari	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Testor Elena	C	F	C	C	C	C	C	C	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante									
<b>Nominativo</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
Tosato Paolo	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Trevisi Antonio Salvatore	F	F	F	F	C	F	F	F	
Tubetti Francesca	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Turco Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Unterberger Juliane									
Urso Adolfo	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Valente Valeria	F	F	F	A	A	F	F	F	C
Verducci Francesco	F	F	F	A	A	F	F	F	C
Verini Walter									
Versace Giuseppina									
Zaffini Francesco	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Zambito Ylenia	F	F	F	F	A	F	F	F	C
Zampa Sandra									
Zanettin Pierantonio	C	F	C	C	C	C	C	C	F
Zangrillo Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Zedda Antonella									
Zullo Ignazio	C	F	C	C	C	C	C	C	F

## SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 826:

sulla votazione finale, il senatore Bazoli avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Craxi, Damiani, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fazzone, Franceschelli, Giacobbe, La Pietra, Lombardo, Mancini, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto, Spagnolli, Turco e Zambito.

### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Onn. Lupi Maurizio, Colucci Alessandro

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale (845)  
(presentato in data 04/08/2023)

*C.418 approvato dalla Camera dei deputati.*

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatore Potenti Manfredi

Istituzione del Museo degli attori e dei registi di Castiglioncello (834)  
(presentato in data 01/08/2023);

senatore Durnwalder Meinhard

Modifiche all'art. 338 del Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 recante: "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (835)

(presentato in data 01/08/2023);

senatori De Priamo Andrea, Menia Roberto, Campione Susanna Donatella, Balboni Alberto, Mennuni Lavinia, Rastrelli Sergio, Spinelli Domenica,

Della Porta Costanzo, Rosa Gianni, Scurria Marco, Petrenga Giovanna, Guidi Antonio, Russo Raoul

Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi (836)

(presentato in data 02/08/2023);

senatori De Priamo Andrea, Mennuni Lavinia, Russo Raoul, Gelmetti Matteo, Berrino Gianni, Maffoni Gianpietro, Marcheschi Paolo, Sigismondi Etelwardo, Rosa Gianni, Scurria Marco, Tubetti Francesca, Mancini Paola, Spinelli Domenica, Satta Giovanni, Pellegrino Cinzia, Mieli Ester, Fallucchi Anna Maria, Speranzon Raffaele, Campione Susanna Donatella, Farolfi Marta

Interpretazione autentica del comma 49 bis, dell'articolo 31, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (837)

(presentato in data 02/08/2023);

senatori Lisei Marco, Balboni Alberto, Giorgis Andrea, De Cristofaro Peppe, Occhiuto Mario, Maiorino Alessandra, Gelmini Mariastella, Pirovano Daisy, Pellegrino Cinzia

Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo (838)

(presentato in data 02/08/2023);

senatori Bizzotto Mara, Romeo Massimiliano, Cantu' Maria Cristina, Murelli Elena, Bergesio Giorgio Maria, Paganella Andrea, Pirovano Daisy, Testor Elena, Marti Roberto, Centinaio Gian Marco

Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico totale a carico dei condannati per delitti di violenza sessuale (839)

(presentato in data 02/08/2023);

senatore Marti Roberto

Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia Italiana (840)

(presentato in data 02/08/2023);

senatrice Di Girolamo Gabriella

Disposizioni concernenti l'assistenza alle vittime di reati commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale e alle vittime di infortuni in itinere (841)

(presentato in data 03/08/2023);

senatori Sironi Elena, Di Girolamo Gabriella, Patuanelli Stefano

Norme per l'azzeramento del consumo di suolo, il ripristino e la sostenibilità del suolo (842)

(presentato in data 03/08/2023);



senatori Gelmetti Matteo, Speranzon Raffaele, Calandrini Nicola, Mennuni Lavinia, Nocco Vita Maria, Ambrogio Paola  
Nuove disposizioni in materia di mutui già sottoscritti per l'acquisto della prima casa (843)  
(presentato in data 03/08/2023).

Regione Liguria

Abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264 (norme in materia di accessi ai corsi universitari) (844)  
(presentato in data 03/08/2023);

senatore Scalfarotto Ivan

Istituzione delle Assemblee dei cittadini per il coinvolgimento diretto nella deliberazione su temi di interesse pubblico generale e dell'Assemblea dei cittadini sulla crisi climatica (846)  
(presentato in data 03/08/2023);

senatori Bucalo Carmela, Pellegrino Cinzia, Campione Susanna Donatella, Sallemi Salvatore, Russo Raoul, Pogliese Salvo  
Istituzione di un fondo per la concessione di indennizzi e altre disposizioni a tutela dei figli minori delle vittime di reati di violenza domestica e di genere diversi dall'omicidio (847)  
(presentato in data 03/08/2023);

senatrice Spinelli Domenica

Modifiche all'art. 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940 n° 635 in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza (848)  
(presentato in data 03/08/2023);

Regione Basilicata

Riconoscimento del diritto all'oblio oncologico - Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche (849)  
(presentato in data 03/08/2023);

senatori Centinaio Gian Marco, Bergesio Giorgio Maria

Disposizioni in materia di elicicoltura (850)  
(presentato in data 04/08/2023).

### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 03/08/2023 la 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

Sen. La Marca Francesca ed altri "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica

italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016" (684)  
(presentato in data 03/05/2023)

In data 03/08/2023 la 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

- Dep. Mule' Giorgio "Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica" (727)

(presentato in data 24/05/2023) *C.622 approvato dalla Camera dei deputati con proposta di assorbimento del disegno di legge del Sen. De Poli Antonio "Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, concernenti lo svolgimento di indagini diagnostiche per l'accertamento della celiachia nei bambini di età compresa tra sei e dieci anni" (524) (presentato in data 30/01/2023) e del disegno di legge della Sen.ce Sbrollini Daniela "Disposizioni relative alle strategie per la prevenzione, l'ottimizzazione dell'assistenza e la tutela della persona in soggetti con diabete in età evolutiva" (801) (presentato in data 14/07/2023)*

In data 03/08/2023 la 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (826)  
(presentato in data 28/07/2023).

### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2023, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica dalle società CEDACRI SPA – Costituzione di pegni su tutte le azioni e su alcuni conti correnti di Cedacri SpA.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1ª, alla 8ª e alla 9ª Commissione permanente (Atto n. 245).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera del 1º agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250:

un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2012, per il progetto “Sostegno all'autonomia socio-economica di msna e neomaggiorenni, richiedenti asilo o con riconosciuto uno status di protezione nella provincia di Siracusa, Catania e nella città metropolitana di Milano”.

Il predetto documento è trasmesso alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 2 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, gli estratti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2023, recanti:

l'esercizio di poteri speciali, approvato con prescrizioni, in ordine alla notifica della società FASTWEB SPA – Piano annuale per il periodo maggio 2023 – aprile 2024 relativo agli acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (Atto n. 246);

l'esercizio di poteri speciali, approvato con prescrizioni, in ordine alla notifica della società WINDTRE SPA e CKHH MSK 22 SRL – Piano annuale relativo ad acquisti futuri di beni e servizi inerenti al *roll-out*, alla gestione e alla manutenzione della rete 5G di Wind Tre SpA (Atto n. 247).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 8ª e alla 9ª Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le osservazioni formulate dalla Commissione europea riguardanti la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela e la normativa tecnica del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in ordine alla notifica 2023/0208/I, relativa allo schema di regolamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante «“Avvio della consultazione pubblica sullo schema di regolamento recante attuazione dell'articolo 41, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di programmi, video generati dagli utenti ovvero comunicazioni commerciali audiovisive diretti al pubblico italiano e veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro stato membro” di cui alla delibera n. 76/23/CONS del 16 marzo 2023».

La predetta documentazione è deferita alla 4ª e alla 8ª Commissione permanente (Atto n. 242).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317 la comunicazione dell'Unità Centrale di notifica del Ministero delle imprese e del *made in Italy* alla Commissione europea, concernente il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali”.

La predetta documentazione è deferita alla 4ª, alla 9ª e alla 10ª Commissione permanente (Atto n. 243).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 28 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa nell'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc. LIV*, n. 1).

Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con lettera in data 3 agosto 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 - la comunicazione concernente la nomina dell'ingegnere Teodoro Valente, in qualità di Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, designato dal Ministro delegato; dei seguenti consiglieri di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana: del dottor Giuseppe Basini, designato dal Ministro delegato; della professoressa Marica Branchesi, designata dal Ministro dell'università e della ricerca; dell'ingegnere Marco Lisi, designato dal Ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale; della dottoressa Luisa Riccardi, designata dal Ministro della difesa; della professoressa Elda Turco Bulgherini, designata dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*; del dottor Stefano Gualandris, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze (n. 16).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 7ª e alla 9ª Commissione permanente.

Nello scorso mese di luglio 2023, sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, della difesa, dell'interno, dell'agricoltura, della sovranità alimentare

e delle foreste, per l'esercizio finanziario 2023, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

**Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione di previsione strategica 2023 - Sostenibilità e benessere dei cittadini come fulcro dell'autonomia strategica aperta dell'Europa (COM(2023) 376 definitivo), alla 4ª Commissione permanente e, per il parere, alla 8ª Commissione permanente.

**Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di atti. Deferimento**

La Banca d'Italia, in data 28 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229, due relazioni di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) concernenti:

"Segnalazioni di vigilanza delle banche in materia di obbligazioni bancarie garantite" (n. 2);

"Disposizioni per banche, intermediari finanziari, SIM, SGR; SICAV e SICAF in materia di operazioni di cartolarizzazione" (n. 3).

I predetti documenti sono trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente.

Il Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con lettera in data 2 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, il rapporto sull'attività svolta dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), riferito all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente (*Doc. CLXXXIX*, n. 1).

### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 agosto 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria di SOGESID S.p.A. per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 117*).

### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento**

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 21 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 47/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca»".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª, alla 5ª, alla 7ª e alla 9ª Commissione permanente (Atto n. 244).

### **Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti**

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 28 luglio 2023:

sette documenti approvati nel corso della riunione dalla Commissione permanente svoltasi a l'Aja il 2 e 3 marzo 2023;

dodici documenti approvati dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel corso della II Parte della Sessione ordinaria 2023, svoltasi a Strasburgo dal 24 al 28 aprile 2023;

quindici documenti approvati dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel corso della III Parte della Sessione ordinaria 2023, svoltasi a Strasburgo dal 19 al 23 giugno 2023.

Questi documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

raccomandazione n. 2248 – La solidarietà europea nel contesto dell'asilo e della protezione internazionale. Il predetto documento è deferito alla 1ª, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis, n. 43*);

raccomandazione n. 2249 – Gli itinerari culturali: una piattaforma per il dialogo. Il predetto documento è deferito alla 3ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 44);

raccomandazione n. 2250 – Promuovere l'educazione e la ricerca online oltre le frontiere nazionali. Il predetto documento è deferito alla 3ª, alla 4ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 45);

risoluzione 2487 – La solidarietà europea nel contesto dell'asilo e della protezione internazionale. Il predetto documento è deferito alla 1ª, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 46);

risoluzione 2488 – Gli itinerari culturali: una piattaforma per il dialogo interculturale. Il predetto documento è deferito alla 3ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 47);

risoluzione 2489 – Promuovere l'educazione e la ricerca online oltre le frontiere nazionali. Il predetto documento è deferito alla 3ª, alla 4ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 48);

risoluzione 2490 – Strategie innovative in materia di salute e diritti sessuali e riproduttivi. Il predetto documento è deferito alla 2ª, alla 3ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 49);

raccomandazione 2251 – Strategie politiche che consentono di prevenire le catastrofi naturali, di prepararsi e affrontarle. Il predetto documento è deferito alla 3ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 50);

raccomandazione 2252 – Attuazione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Il predetto documento è deferito alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 51);

raccomandazione 2253 – Deportazioni e trasferimenti forzati di bambini ucraini e altri civili verso la Federazione Russa o verso i territori ucraini temporaneamente occupati: creare le condizioni per un ritorno sicuro, mettere fine a questi crimini e punire gli autori. Il predetto documento è deferito alla 2ª e alla 3ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 52);

raccomandazione 2254 – Salvaguardare la democrazia, i diritti e l'ambiente nel commercio internazionale. Il predetto documento è deferito alla 3ª, alla 8ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 53);

risoluzione n. 2491 – Convenzione europea dei diritti dell'uomo e costituzioni nazionali. Il predetto documento è deferito alla 1ª, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 54);

risoluzione n. 2492 – Valutare il funzionamento del partenariato per la democrazia. Il predetto documento è deferito alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 55);

risoluzione n. 2493 – Strategie politiche che consentono di prevenire le catastrofi naturali, di prepararsi e affrontarle. Il predetto documento è deferito alla 3ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 56);

risoluzione n. 2494 – Attuazione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Il predetto documento è deferito alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 57);

risoluzione n. 2495 – Deportazione e trasferimenti forzati di bambini ucraini e altri civili verso la Federazione Russa o verso i territori ucraini temporaneamente occupati: creare le condizioni per un ritorno sicuro, mettere

fine a questi crimini e punire gli autori. Il predetto documento è deferito alla 2ª e alla 3ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 58);

risoluzione 2496 – Salvaguardare la democrazia, i diritti e l'ambiente nel commercio internazionale. Il predetto documento è deferito alla 3ª, alla 8ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 59);

risoluzione 2497 – Il rispetto da parte di San Marino degli obblighi derivanti dall'adesione al Consiglio d'Europa. Il predetto documento è deferito alla 3ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 60);

risoluzione 2498 – Giovani e media. Il predetto documento è deferito alla 1ª, alla 3ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 61);

raccomandazione 2255 – Protezione sanitaria e sociale delle lavoratrici e dei lavoratori senza documenti o in situazione irregolare. Il predetto documento è deferito alla 3ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 62);

raccomandazione 2256 – Assicurare un accesso libero e sicuro attraverso il Corridoio di Lachin. Il predetto documento è deferito alla 3ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 63);

raccomandazione 2257 – La repressione transnazionale, una minaccia crescente allo stato di diritto e ai diritti umani. Il predetto documento è deferito alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 64);

risoluzione 2499 – Affrontare i problemi specifici con cui si scontrano i Bielorussi in esilio. Il predetto documento è deferito alla 3ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 65);

risoluzione 2500 – Emergenza sanitaria pubblica: la necessità di un approccio esaustivo al multilateralismo e alla sanità pubblica. Il predetto documento è deferito alla 3ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 66);

risoluzione 2501 – Le spese dell'Assemblea parlamentare nel biennio 2024-2025. Il predetto documento è deferito alla 3ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 67);

risoluzione 2502 – Integrazione di migranti e rifugiati: vantaggi per tutte le parti coinvolte. Il predetto documento è deferito alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 68);

risoluzione 2503 – L'inclusione sociale dei migranti, dei rifugiati e degli sfollati interni attraverso lo sport. Il predetto documento è deferito alla 1ª alla 3ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 69);

risoluzione 2504 – Protezione sanitaria e sociale delle lavoratrici e dei lavoratori senza documenti o in situazione irregolare. Il predetto documento è deferito alla 3ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 70);

risoluzione 2505 – La riforma della legislazione britannica in materia di diritti umani: conseguenze per la tutela dei diritti umani a livello nazionale ed europeo. Il predetto documento è deferito alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 71);

risoluzione 2506 – Le conseguenze politiche della guerra di aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina. Il predetto documento è deferito alla 3ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 72);

risoluzione 2507 – Guerra di aggressione contro l'Ucraina – Partecipazione degli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi



del 2024? Il predetto documento è deferito alla 3ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 73);

risoluzione 2508 – Assicurare un accesso libero e sicuro attraverso il Corridoio di Lachin. Il predetto documento è deferito alla 3ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 74);

risoluzione 2509 – La repressione transnazionale, una minaccia crescente allo stato di diritto e ai diritti umani. Il predetto documento è deferito alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 75);

risoluzione 2510 – Colmare il divario digitale: promuovere un accesso equo alle tecnologie digitali. Il predetto documento è deferito alla 1ª, alla 3ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 76).

### **Risposte scritte ad interrogazioni**

(Pervenute dal 28 luglio al 3 agosto 2023)

#### **SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 28**

LOMBARDO: sull'espatrio di Patrick Zaki dall'Egitto per la laurea a Bologna (4-00526) (risp. SILLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

LOPREIATO ed altri: sulla magistratura onoraria (4-00409) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

### **Interrogazioni**

FINA - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

da notizie di stampa si è appreso che l'azienda sanitaria locale n. 1 della Regione Abruzzo presenta un rendiconto della gestione 2022 caratterizzato da un aumento del debito complessivo del 123 per cento, pari a circa 66 milioni di euro, rispetto al già notevole dato del 2021 pari a 29 milioni di euro di debiti;

tale situazione di grave *deficit* economico-finanziario dipende, in gran parte, da una dinamica di forte indebolimento della mobilità attiva che fa registrare una flessione di circa 7 milioni di euro, facendo registrare un peggioramento del saldo della mobilità passiva di oltre il 20 per cento;

a seguito dell'attività di *hacker* di cui l'azienda è stata vittima, a far data dalla notte del 3 maggio 2023, sono notevoli i disservizi, non ancora sanati, che arrecano danno ai cittadini utenti e agli operatori sanitari costretti a prestare i servizi cui sono preposti con grande difficoltà e gravose assunzioni di responsabilità;

sono ricorrenti e numerose le notizie riguardanti carenze di presidi e ausili medici nei reparti degli ospedali provinciali, come più volte riportato dalla stampa locale;

tali carenze di dispositivi medici, e anche di farmaci, determinano una condizione di grave disservizio a danno dei degenti e impediscono agli operatori di prestare correttamente la propria opera professionale;

il combinato della crescente dinamica debitoria e dei gravi disservizi, dovuti anche alla carenza di materiali, determina una condizione che, in prospettiva di breve e medio termine, alimenta la legittima preoccupazione di un pesante e ulteriore peggioramento degli *standard* assistenziali,

si chiede di sapere quali azioni, anche di natura ispettiva, il Ministro in indirizzo voglia rapidamente attivare per il monitoraggio della situazione debitoria della ASL 1 L'Aquila-Sulmona-Avezzano e per verificare l'effettiva carenza di dispositivi medici e presidi, anche a seguito del grave attacco *hacker* che ha determinato il blocco delle ordinarie attività degli uffici, anche e soprattutto nel rapporto con i fornitori di materiali e farmaci necessari per i servizi ospedalieri e ambulatoriali.

(3-00646)

NATURALE, NAVE, TREVISI, BILOTTI, BEVILACQUA, ALOISIO, MAZZELLA, LOREFICE, PIRRO, GUIDOLIN, DAMANTE, LICHERI Sabrina, CASTELLONE, MARTON, TURCO - *Ai Ministri dell'interno, per la protezione civile e le politiche del mare e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

secondo quanto diramato dagli organi di stampa ("foggiatoday.it") in data 2 agosto 2023, "i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, squadre di Deliceto, stanno operando nella zona di Accadia, per un incendio di vaste proporzioni divampato in una zona boschiva della cittadina dei Monti Dauni";

più in generale, in tutto il territorio nazionale, con l'innalzamento delle temperature a causa della stagione estiva, si registra una particolare incidenza degli incendi, diversamente ricondotti, a seconda dei casi, a matrici dolose o colpose;

ciò implica la necessità di un rafforzamento delle risorse umane impiegate nelle mansioni operative di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

considerato che:

con deliberazione del direttore generale n. 269 del 24 marzo 2023 è stata indetta da parte dell'Agenzia regionale attività irrigue e forestali della Puglia (ARIF) una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione complessiva di 360 operai con contratto a tempo pieno e determinato per lo svolgimento di attività stagionali della durata di massimo 156 giorni. Secondo quanto previsto dal bando, gli "operai potranno essere addetti al servizio AIB, al servizio irriguo, alla conduzione di macchine agricole, ai trattamenti anti-parassitari, alla conduzione di macchine forestali e alla cura delle pinete, nonché all'espletamento di tutte le attività istituzionalmente attribuite all'ente e a quelle connesse". La procedura concorsuale, tuttavia, non risulta ancora completata;

l'ARIF Puglia svolge, tra le proprie funzioni, anche le attività definite "anti incendio boschivo" (AIB). All'uopo, secondo quanto riportato nel sito istituzionale "la lotta AIB inizia con la prevenzione e la messa in sicurezza

delle aree boscate mediante il diserbamento delle fasce perimetrali ed interne entro il 15 giugno di ogni anno. Sino al 15 settembre, periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi della Legge 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019, l'Agencia dispiega sul territorio presidi AIB con uomini e mezzi dedicati alla prevenzione, sorveglianza ed intervento diretto sul fuoco”;

valutato che sulla scorta della legge quadro sugli incendi boschivi n. 353 del 2000, spetta alle Regioni la competenza in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Compete loro sia l'elaborazione dei piani regionali triennali di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, con aggiornamento annuale (in base a linee guida definite da decreto ministeriale del 20 dicembre 2001), sia l'attivazione delle sale operative. Spetta, invece, allo Stato il concorso alle attività di spegnimento degli incendi, con i mezzi della flotta aerea antincendio di Stato,

si chiede di sapere:

con particolare riguardo ai territori pugliesi, quali urgenti iniziative di competenza, in termini sia di immediati interventi risolutivi che di misure precauzionali, si intenda adottare al fine di prevenire e contrastare l'innesco e la propagazione degli incendi boschivi, di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e gli ecosistemi agricoli e forestali, nonché di favorire la riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera;

se si ritenga necessario provvedere con urgenza a colmare, mediante misure aventi carattere immediato anche inerenti all'accelerazione della conclusione di procedure concorsuali in corso, la mancanza di risorse umane impiegate nelle mansioni operative di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

(3-00647)

TURCO, NATURALE, TREVISI - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e della salute.* - Premesso che:

in data 27 luglio 2023 il Governo ha annunciato una rimodulazione del piano nazionale di ripresa e resilienza che, rispetto all'originaria previsione, contempla un taglio di interventi per 15,89 miliardi di euro;

il taglio interessa per un miliardo di euro anche il progetto relativo all'utilizzo dell'idrogeno in settori *hard to abate*. Ciò produce innegabili effetti sulla decarbonizzazione dei settori industriali energivori (cosiddetto *hard to abate*), come quello nazionale dell'acciaio, rappresentato *in primis* dall'impianto strategico di Taranto, che costituisce una sfida cruciale nell'ottica degli obiettivi climatici stabiliti a livello comunitario;

il bando PNRR dedicato all'idrogeno verde nei settori *hard to abate* è finalizzato alla realizzazione di progetti e interventi volti alla sostituzione dei combustibili fossili con l'idrogeno verde nei processi produttivi e rappresenta un'opportunità per ridurre l'impatto ambientale e realizzare la riconversione industriale del sito;

l'impennata del costo dell'energia ha costretto, inoltre, molte di queste imprese a modificare la propria programmazione relativa al ciclo produttivo

con inevitabili ripercussioni sull'aspetto occupazionale, determinando in alcuni contesti, come quello dello stabilimento ex ILVA di Taranto, il continuo ricorso a strumenti di ammortizzazione sociale nei confronti dei lavoratori;

considerato che:

tale rimodulazione, nei fatti, pone fine al processo di decarbonizzazione dell'ex ILVA di Taranto, stralciando dal PNRR oltre 1,2 miliardi di euro destinati al progetto di implementazione dell'idrogeno verde nel siderurgico;

è stato, peraltro, previsto l'azzeramento delle risorse per finanziare la bonifica e la riconversione del sito industriale, che fa svanire per sempre la possibilità di realizzarli entro il 2026;

investire nella bonifica e nella riconversione industriale ed economica del territorio è centrale per risarcire Taranto del pesante tributo di malattie e morti che ha pagato, risolvendo così un'emergenza ambientale e sanitaria;

il Governo entro il prossimo 23 agosto sarà chiamato a valutare la richiesta della nuova autorizzazione integrata ambientale (AIA), che prevede, per altri 12 anni, la continuità della produzione a carbone e l'aumento della produzione a 8 milioni di tonnellate, senza introdurre alcuna misura preventiva di tutela ambientale e sanitaria;

ritenuto, pertanto, che:

la promessa del ministro Fitto di trasferire tale progetto ad altra fonte di finanziamento non è fondata, a parere degli interroganti, su basi concrete e attendibili, perché sussisterebbe comunque l'incertezza sia della copertura finanziaria e dell'effettiva realizzazione, sia delle tempistiche che si dilaterebbero in maniera indefinita;

il Governo non ha predisposto alcuna strategia per l'idrogeno verde in Italia, sebbene l'Unione europea sia convinta che si possano utilizzare finanziamenti pubblici per favorire la transizione tecnologica nell'industria dell'acciaio *green*;

nessuna garanzia di ripresa al lavoro è stata offerta ai lavoratori di ILVA in amministrazione straordinaria, così come per le imprese dell'indotto, che continuano ad accumulare ritardi nei pagamenti delle loro forniture,

si chiede di sapere:

quali siano le politiche e le misure che si intende realizzare per lo sviluppo dell'idrogeno verde in Italia;

quali siano le misure strutturali e le risorse compensative che il Governo intende adottare a fronte del definanziamento relativo al processo di decarbonizzazione dell'impianto siderurgico di Taranto e alla riconversione economica, sociale e culturale del territorio;

in che modo si intenda difendere la tutela della salute e dell'ambiente dei cittadini di Taranto, così come salvaguardare le attese dei lavoratori di ILVA in amministrazione straordinaria e delle imprese dell'indotto;

come si intenda fronteggiare i rischi ambientali e sanitari derivanti dalla proroga dell'AIA;

se si intenda condizionare il rilascio dell'AIA, che scade il 23 agosto 2023, alla valutazione preventiva di impatto ambientale e sanitario.

(3-00648)

AMBROGIO - *Ai Ministri della salute e dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

il Ministero della salute, con proprio decreto (decreto ministeriale n. 69 del 1997), ha regolamentato la figura professionale dell'assistente sanitario individuando in questo "l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute" svolgendo in particolare funzioni di sorveglianza delle condizioni igienico-sanitarie nei contesti di comunità, controllo dell'igiene dell'ambiente e del rischio infettivo, ma anche funzioni educative e di promozione alla salute nei vari ambienti di vita e di lavoro delle persone;

con il decreto ministeriale 29 marzo 2001, emanato dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'università (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2001), vengono individuate e classificate le figure professionali sanitarie, in attuazione dell'art. 6 della legge n. 251 del 2000, includendo, nella fattispecie "professioni tecniche della prevenzione", la figura professionale dell'assistente sanitario;

la formazione richiesta viene definita con il decreto ministeriale 2 aprile 2001 (supplemento ordinario n. 136 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2001) "Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie" e con il decreto ministeriale 2 aprile 2001 "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie";

la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, nella seduta del 4 agosto 2021 (repertorio atti 148/CSR) e all'interno dello schema di accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante "Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2023/2024, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell'articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche", individua i fabbisogni riconducibili, tra gli altri, agli assistenti sanitari: 952 unità il fabbisogno nazionale e, nello specifico, 89 unità per Piemonte e Valle d'Aosta;

considerato che l'università degli studi di Torino non ha, ad oggi, attivato un corso di laurea in Assistenza sanitaria, mentre sono circa 15 le sedi universitarie italiane dove tale corso di laurea è attivo;

evidenziato che:

gli iscritti all'ultima commissione d'albo degli assistenti sanitari, circa 170 professionisti appartenenti all'ordine TSRM-PSTRP (Torino-Aosta-Alessandria-Asti) palesano un'età media vicina ai 56 anni;

nei prossimi 3 o 4 anni almeno un terzo degli iscritti farà domanda di pensionamento. Se non verrà predisposto e attivato il corso di laurea in Assistenza sanitaria, Piemonte e Valle d'Aosta non avranno un numero di laureati sufficiente a coprire i posti vacanti, con conseguente "riconversione" degli stessi in favore di altre figure professionali con formazione meno specifica;

questa dinamica è confermata, già oggi, dalle difficoltà nel reperire professionisti che intendano rispondere ai numerosi bandi concorsuali indetti dal SSR piemontese e dalle ASL regionali;

l'organizzazione di un corso di laurea richiede circa due anni e occorrono anche tre anni per il conseguimento del titolo, quindi sono almeno 5 gli anni necessari per avere nuovo personale formato e disponibile, qualsiasi sia la data di partenza dell'*iter* formativo richiesto;

la stessa università degli studi di Torino ha recentemente pubblicato, nel giugno 2023, un bando (U-buy: A00134) per ricercare la figura professionale dell'assistente sanitario, senza però procedere, paradossalmente, alla predisposizione del relativo corso universitario,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto;

se non ritengano utile, o addirittura necessario, farsi parte attiva nel rapporto tra l'albo degli assistenti sanitari, appartenenti all'ordine TSRM-PSTRP (Torino-Aosta-Alessandria-Asti), e l'università di Torino, al fine di procedere, con l'urgenza richiesta dal quadro operativo, alla predisposizione, organizzazione e attivazione del corso di laurea in Assistenza sanitaria per il Piemonte e la Valle d'Aosta;

quali siano state le cause ostative, considerata l'assenza dal lontano 2001, che hanno portato alla mancata predisposizione del corso di Assistenza sanitaria all'interno dell'offerta formativa in capo all'università degli studi di Torino.

(3-00650)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

DE PRIAMO - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

negli ultimi mesi si stanno verificando ritardi considerevoli nelle prenotazioni e nel rilascio e rinnovo dei passaporti;

la situazione ha assunto elementi di particolare criticità a ridosso delle ferie estive;

considerato che:

negli scorsi mesi il Sindacato autonomo di polizia (SAP) ha posto in evidenza come i ritardi fossero dipesi da una molteplicità di fattori riferiti all'accumulo delle richieste dei documenti di viaggio dopo il periodo pandemico, le misure restrittive agli spostamenti, la Brexit, i problemi della Zecca dello Stato con i libretti e la carenza di personale nelle questure;

la questione dei ritardi presenta, ad oggi, situazioni diverse in relazione alle città, in quanto in alcuni casi si riesce a prenotare un appuntamento in sole due settimane, mentre in altri i tempi di attesa raggiungono addirittura di 8-9 mesi;

ritenuto inoltre che:

in alcune città si registra addirittura un impedimento al rilascio delle prenotazioni in ragione delle richieste pervenute, cui consegue la necessità di rinviare viaggi con evidente danno;

il tema merita l'adozione di iniziative urgenti al fine di assicurare il pieno esercizio di un diritto e al contempo scongiurare gli effetti negativi derivanti dal mancato rilascio o rinnovo del titolo in tempi congrui in favore dei soggetti richiedenti;

occorre, infatti, rilevare che ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1185, recante norme sui passaporti, l'ufficio competente, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, corredata dalla prescritta documentazione, rilascia il passaporto ovvero richiede, ove necessario, il completamento dell'istruttoria, o rigetta l'istanza, indicando le cause che ostano al rilascio, si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di ridurre i tempi di attesa per la prenotazione, il rilascio ed il rinnovo dei passaporti ed al fine di assicurare il rispetto dei termini di legge previsti;

se intenda adottare misure volte a semplificare la procedura amministrativa valorizzando a tal fine le procedure telematiche ed informatiche, assicurando altresì livelli adeguati di personale preposti all'erogazione del servizio.

(3-00649)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

NICITA, FURLAN, RANDO, D'ELIA, VERDUCCI, ALFIERI, BASSO, CAMUSSO, GIORGIS, MALPEZZI, IRTO, ROJC, SENSI, VALENTE, VERINI, ZAMBITO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il quotidiano "La Sicilia" rappresenta uno dei più autorevoli organi di informazione della regione, che, nel corso dei suoi 78 anni di attività, ha saputo raccontare con articoli, *reportage*, inchieste, approfondimenti la storia della terra di Sicilia, con i suoi drammi, in particolare quelli legati alle stragi mafiose, e con le sue straordinarie peculiarità: una voce, come l'ha definita il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, otto anni fa, in occasione del 70° anniversario del quotidiano "che guarda alle attese di forze vive della società, al lavoro per l'innovazione e il progresso, energie che non rinunciano all'esercizio della critica, impegnate nell'affermazione del principio di legalità in un contesto spesso difficile";

il quotidiano vive da anni una crisi di notevole entità, che suscita forti e legittime preoccupazioni da parte di tutto l'organico redazionale. Per restare alle ultimissime vicende, nei mesi di maggio, giugno e luglio, non risultano pagati gli stipendi a giornalisti, amministrativi, poligrafici, per un totale di 54 dipendenti, oltre ai collaboratori, già da più di un anno pagati in modo intermittente e non integralmente;

a fronte delle ripetute richieste di incontro con l'editore da parte di Assostampa Sicilia e della segreteria provinciale di Catania, oltre che della Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI), la società Domenico Sanfilippo Editore, editrice del quotidiano, sta dimostrando un atteggiamento di

totale chiusura, rifiutando l'apertura di un tavolo di confronto, più volte richiesto da tutte le associazioni sindacali, territoriali e nazionale;

la società editrice ha disatteso anche l'impegno al pagamento degli stipendi di maggio entro il 30 giugno, quando, proprio nell'ambito di quell'impegno, sottoscritto dallo stesso editore, ai giornalisti è stata aumentata la cassa integrazione, passando dal 20 al 34 per cento;

da nove anni, compreso il 2022 che ha registrato otto prepensionamenti e due esodi incentivati, oltre a numerose fuoriuscite di giornalisti e giornaliste che hanno determinato un aumento dei carichi di lavoro per tutta la redazione, l'azienda ha decurtato gli stipendi dei giornalisti tra il 20 e il 40 per cento, eseguendo, poi, ulteriori tagli sull'attività giornalistica. Fra cassa integrazione e solidarietà, i lavoratori hanno visto sulle proprie buste paga un calo vertiginoso delle retribuzioni;

allo stato, a preoccupare è la totale mancanza di un piano industriale in grado di definire una riorganizzazione aziendale sostenibile finalizzata ad affrontare le nuove sfide che riguardano il settore editoriale, dalla transizione al digitale alla trasformazione dei processi e delle attività delle redazioni, a partire però dalla qualificata forza lavoro presente in azienda. Contrariamente, l'editore continua, tuttora, a prospettare tagli e decurtazioni senza avanzare, come detto, un reale piano di rilancio e di ammodernamento del quotidiano;

davanti al silenzio dell'editore ed alla prospettiva di ulteriori tagli e sacrifici sulle spalle dei lavoratori e delle lavoratrici del quotidiano, sono state portate avanti diverse azioni sindacali di protesta da parte del comitato di redazione, dallo sciopero dello scorso 16 luglio, che ha impedito la pubblicazione e l'uscita nelle edicole del quotidiano, allo sciopero delle firme da parte di tutto il comitato di redazione, azioni di protesta che potrebbero continuare, come ha dichiarato il comitato di redazione in un comunicato, se l'editore dovesse continuare a non accettare il confronto sindacale richiesto;

il comitato di redazione, a fronte del perdurare di tale situazione, ha chiesto l'interessamento del prefetto di Catania, affinché l'editore rispetti gli impegni presi e risponda alle richieste di confronto di Assostampa Sicilia e della FNSI, e dello stesso sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, che, con una nota dello scorso 21 luglio, oltre ad esprimere la propria vicinanza a tutta la redazione del quotidiano, ha auspicato che si "possa concludere rapidamente il confronto sindacale sul mancato pagamento degli stipendi dei mesi scorsi e che si possa recuperare una liquidità finanziaria che garantisca un futuro solido all'azienda e ai suoi lavoratori nell'interesse dei cittadini che nell'informazione locale un punto di riferimento cruciale",

si chiede di sapere se e quali iniziative il Governo intenda intraprendere, tempestivamente, al fine di favorire l'apertura del tavolo di confronto, più volte richiesto dalle associazioni sindacali per risolvere la grave crisi che sta colpendo il quotidiano "La Sicilia", recando un notevole danno al sistema informativo della regione e dell'intero Paese, oltre a mettere in condizioni di gravi difficoltà e preoccupazione tutti i giornalisti, amministrativi, poligrafici e collaboratori che lavorano per il quotidiano.

(4-00630)



FALLUCCHI - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

a parere dell'interrogante, in merito alla pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda per la mobilità dei Carabinieri forestali per l'anno 2023, allegato "B", è possibile riscontrare diverse criticità;

pur sussistendo una carenza di organico presso numerose stazioni, stazioni Carabinieri "Parco", reparti e nuclei Carabinieri forestali, quali ad esempio, in Puglia, le stazioni di Vico del Gargano, San Nicandro garganico, Manfredonia, "Parco" di Peschici, soprattutto nel ruolo degli appuntati e carabinieri, il reparto biodiversità Carabinieri Foresta umbra, il nucleo Carabinieri tutela della biodiversità di Lesina (tutte in provincia di Foggia), sembrerebbe che esse non siano state inserite nel provvedimento di mobilità, nonostante la vasta competenza territoriale, le notevoli problematiche e la forte antropizzazione del territorio caratterizzato, tra l'altro, da livelli molto elevati di criminalità ambientale;

considerato che:

come noto, il solo nucleo di Lesina ha competenza territoriale su ben sette rilevantissime riserve naturali dello Stato, ovvero: riserva naturale orientata "Falascone"; riserva naturale "Sfilzi"; riserva naturale di protezione "Isola Varano"; riserva naturale biogenetica "Foresta umbra" (patrimonio dell'UNESCO); riserva naturale biogenetica "bosco Ischitella e Carpino"; riserva naturale biogenetica "monte Barone"; riserva naturale di popolamento animale "lago di Lesina, parte orientale";

tali riserve rivestono una notevolissima importanza per il loro particolare pregio naturalistico e la valenza ambientale, di livello comunitario, nazionale e regionale;

la riserva di popolamento animale "lago di Lesina, parte orientale", ad esempio, con i suoi 930 ettari costituisce l'*habitat* ideale per la nidificazione di specie acquatiche in via di estinzione e specie comprese nell'allegato 1 della direttiva adottata dal Consiglio d'Europa, in data 2 aprile 1979, per la conservazione degli uccelli,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se e quali iniziative intenda adottare per eliminare le problematiche connesse alla pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda per il personale forestale per l'anno 2023 e quelli successivi.

(4-00631)

MENIA - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'università e della ricerca e dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

come è noto, per l'iscrizione alle università italiane degli stranieri provenienti dall'estero sono previsti dei corsi di formazione per l'apprendimento della lingua italiana, decentrati negli stessi Paesi di residenza all'estero. Nel panorama della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera, è stata creata l'associazione Certificazione lingua italiana di

qualità (CLIQ), che riunisce i 4 enti certificatori: società Dante Alighieri, università per Stranieri di Perugia, università per Stranieri di Siena e università degli studi Roma Tre;

obiettivo dell'associazione è quello di promuovere una cultura della valutazione certificatoria per l'italiano come L2 e garantire un sistema di qualità della certificazione delle competenze linguistiche, in linea con gli *standard* scientifici fissati dal Consiglio d'Europa nel quadro comune europeo di riferimento per le lingue;

seguendo quanto previsto ed in funzione degli accordi intercorsi in particolare tra la società Dante Alighieri, le università di Siena e Roma Tre, con la corrispettiva sede decentrata a Tunisi della Dante Alighieri, l'école Format di Sousse di Tunisi, nonché l'istituto di cultura italiana di Tunisi, anche nel 2023, ad inizio luglio, si sono svolti gli esami, con prove scritte, secondo quanto previsto dalla normativa. Il controllo della correttezza dello svolgimento è stato effettuato da personale dell'ambasciata appositamente selezionato;

a quanto appreso dall'interrogante, il personale dell'ambasciata è intervenuto massivamente in tutti i locali dove era in corso la prova scritta, riscontrando non solo una palese negligenza da parte degli esaminandi, ma soprattutto la presenza di copie precompilate del questionario appena distribuito dal personale dell'ambasciata, tracce ben evidenziate in molti dei telefonini degli esaminandi o risposte precompilate su fogli di carta personali e non ammessi in sede di esame. Questi eventi sono stati macroscopicamente constatati dal personale preposto al controllo che, una volta sequestrata l'intera documentazione e tutti i supporti tecnologici utilizzati come indebito ausilio, ha portato il tutto all'attenzione dell'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Fabrizio Saggio;

a quanto risulta all'interrogante, i Ministeri interessati sarebbero stati messi a conoscenza, attraverso il sistema interno di comunicazione d'ambasciata, di quanto accaduto al Ministero dell'istruzione a Roma, con la richiesta di annullamento integrale e generalizzato delle prove scritte per la certificazione di conoscenza della lingua italiana,

si chiede di sapere:

quali elementi siano effettivamente a conoscenza dei Ministri in indirizzo e quali risposte siano state date alla richiesta di annullamento;

se vi siano state segnalazioni, obiezioni, comunicazioni, spiegazioni o rimostranze da parte degli enti certificatori o di coloro che sono stati sottoposti alla prova scritta di italiano;

tenuto conto che il compenso in danaro è stato erogato ai singoli fornitori dei corsi preparatori, se siano stati validati o meno i risultati degli esami per la certificazione del livello di apprendimento della lingua italiana effettuati a Tunisi, e quali siano le effettive spese sostenute dall'amministrazione in relazione a quanto descritto.

(4-00632)

SBROLLINI - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

le modifiche indicate tra le "proposte per la revisione del Pnrr e il capitolo REPowerEu" contengono la modifica di alcune "missioni" e il definanziamento di altre;

in particolare le modifiche che verranno proposte alla Commissione europea prevedono la rinuncia a complessivi 16 miliardi di euro del programma "NextgenerationEU";

secondo le stime, il taglio comporterà la riduzione dei fondi PNRR per la Regione Veneto per complessivi 775 milioni di euro: risorse già previste, approvate e finanziate che ora verrebbero meno;

nella provincia di Vicenza, in particolare, sono state tagliate risorse fondamentali per il territorio, sia sul piano energetico che su quello del contrasto al dissesto idrogeologico;

molti sindaci hanno avviato gare facendo affidamento su dette risorse ed ora non sono stati neanche avvisati dell'opportunità o meno di sospendere i bandi;

in questo contesto è forte la preoccupazione delle comunità coinvolte, che guardavano a quelle risorse per ovviare, finalmente, a *deficit* infrastrutturali e strutturali ormai risalenti, il cui superamento era fino ad oggi a portata di mano;

forti preoccupazioni si hanno anche sul piano delle imprese coinvolte, che non hanno alcuna garanzia di ricevere i compensi dovuti per le misure oggetto di definanziamento e sul proseguimento dei lavori,

si chiede di sapere:

a quanto ammontino le risorse del NextGenerationEU che la Regione Veneto non riceverà per effetto della modifica del PNRR;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurare risorse, tempistiche e garanzie agli enti locali e alle imprese coinvolte negli interventi oggetto di definanziamento, anche al fine di dare risposte concrete alle stazioni appaltanti che si trovano in fase avanzata di affidamento o di esecuzione.

(4-00633)

TURCO, CATALDI - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il CIPE, con delibera n. 89 del 13 novembre 2003, preso atto delle risultanze dell'istruttoria, ha approvato il progetto per la realizzazione di un rigassificatore nel porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria) che prevedeva i seguenti interventi di tipo infrastrutturale e industriale: piastra del freddo; completamento e sviluppo del comparto nord; strutture a supporto della mobilità e della sicurezza di utenti ed operatori; reti materiali e viabilità;

il soggetto aggiudicatore è l'Autorità portuale di Gioia Tauro che non ha segnalato interferenze. Per la realizzazione si ricorreva all'appalto integrato e l'ultimazione lavori era prevista entro il 2006. Il costo complessivo degli interventi era di 76,2 milioni di euro, di cui 3,2 per progettazione. Era stato richiesto il finanziamento di 12,2 milioni di euro a carico della legge n. 166 del 2002 per le annualità 2003-2004, di cui 4,6 milioni di euro per avviare l'appalto relativo ad alcuni interventi (piazzale nord e viabilità) e per proseguire la progettazione definitiva, mentre 7,6 milioni di euro, richiesti per il

2004, per appaltare i lavori relativi alle reti materiali e per ulteriori spese di progettazione;

a seguito dell'esperienza e l'aggiudicazione del bando di gara da parte dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, è stato dato avvio al procedimento istruttorio autorizzativo. Con decreto congiunto 14 febbraio 2012 del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al termine di un procedimento istruttorio avviato nel 2005, il Governo ha concesso l'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio del terminale di rigassificazione di Gioia Tauro da parte della società LNG Medgas Terminal Srl, che ha come azionista di riferimento Fingas, controllata pariteticamente da Iren e Sorgenia;

così come previsto dal provvedimento di autorizzazione, i lavori avrebbero dovuto iniziare entro 18 mesi dalla data di emanazione del decreto ed essere conclusi entro i successivi 42 mesi dalla stessa data. Successivamente, a seguito di istanza di sospensione presentata dalla stessa società, motivata dall'istruttoria del procedimento di concessione demaniale avviato in data 20 marzo 2013 dall'Autorità portuale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2013 (prot. n. 13607), il Governo ha autorizzato la sospensione del termine di inizio lavori, congelando di fatto la realizzazione dell'opera;

dalla rilevazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori sullo stato di attuazione delle opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche, che si basava sui dati comunicati dal responsabile unico del procedimento al 31 ottobre 2013, si rilevava che l'intervento di cui alla delibera CIPE non risultava più realizzabile per come riportato nel progetto preliminare approvato, in quanto il rigassificatore era stato collocato in un'area diversa da quella individuata nella delibera. Inoltre si rilevava che a seguito della diversa collocazione del rigassificatore l'area aveva assunto nel piano regolatore dell'Autorità portuale di Gioia Tauro una diversa destinazione d'uso, servizi e forniture;

dalla rilevazione dell'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche, che si basava sui dati comunicati dal responsabile unico al 31 marzo 2016, risultava che, a seguito della definizione del nuovo piano regolatore e del piano strategico di sviluppo dell'intera area, l'Autorità portuale aveva elaborato un nuovo progetto definitivo;

solo in data 26 ottobre 2022 durante il voto di fiducia in Senato per l'insediamento del nuovo Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, rilanciava il progetto e annunciava pubblicamente l'arrivo immediato di un decreto volto a dare il via libera finale alla realizzazione dell'infrastruttura dichiarandola strategica e garantendone in tal modo la sostenibilità finanziaria;

considerato che

il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha dichiarato pubblicamente l'intenzione di inserire tale progetto nel nuovo piano energetico del Governo, affinché Iren e Sorgenia, mediante la controllata Medgas

Terminal, possano immediatamente realizzare l'infrastruttura per rafforzare l'indipendenza energetica del Paese e ridurre i costi dell'energia;

contrariamente alle ripetute dichiarazioni pubbliche rese da entrambi gli azionisti di controllo, Iren e Sorgenia, e in particolare dall'amministratore delegato di Iren (con un'intervista a "Porta a Porta" del 10 novembre 2022) e dall'amministratore delegato di Sorgenia di essere pronti a costruire il rigassificatore non appena ottenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la controllata, soggetto proponente del progetto, Medgas Terminal, ha dichiarato a soggetti privati di non essere affatto pronta a realizzare il rigassificatore;

addirittura, ha affermato che anche dopo l'ottenimento del decreto da parte del Governo (impegnato nel dichiararlo opera strategica) ogni decisione in merito al riavvio del progetto dovrà essere valutata e approfondita per determinarne persino la fattibilità e l'evoluzione;

le gravissime contraddizioni tra quanto dichiarato pubblicamente dai rispettivi amministratori delegati di Iren e Sorgenia rispetto a quanto invece si dichiara in ambito privato mettono seriamente in dubbio non solo l'affidabilità e la serietà della Medgas Terminal, ma anche la reale possibilità che si realizzi il progetto;

gli azionisti Iren e Sorgenia, a partecipazione pubblica-privata, di fatto soci di controllo e direzione della società di progetto Medgas Terminal, non si occupano della realizzazione di infrastrutture energetiche ma prevalentemente della semplice commercializzazione di gas ed energia, che corrisponde al loro effettivo *core business*;

dalle dichiarazioni pubbliche dell'amministratore delegato di Iren ai *media*, sembra che ci sia l'intenzione di attingere ai fondi pubblici per la realizzazione del rigassificatore e in particolare sembrerebbe che una fetta importante del finanziamento sia auspicata e legata al PNRR che oggi ha subito una radicale rimodulazione, con diversi definanziamenti soprattutto in tema energetico;

il Movimento 5 Stelle è contrario alla realizzazione di tale progetto perché non risponde alle nuove esigenze di contesto e agli obiettivi della transizione ecologica,

si chiede di sapere:

se sia nelle intenzioni del Governo, visti gli evidenti ritardi accumulati, rinunciare alla realizzazione del rigassificatore nel porto di Gioia Tauro, definanziando il progetto, in considerazione degli obiettivi europei del PNRR, nonché dell'inaffidabilità dei soggetti Iren e Sorgenia, in qualità di soci di controllo della Medgas Terminal;

se intenda destinare le risorse stanziata alla realizzazione di impianti a energia rinnovabile o altra forma di investimento *green*.

(4-00634)

BEVILACQUA, LOREFICE, DAMANTE - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

a maggio 2023, il Ministero dell'economia e delle finanze ha concluso le trattative per il passaggio della compagnia ITA Airways S.p.A. a Deutsche Lufthansa AG. L'accordo prevede, inizialmente, l'acquisizione da parte di

Lufthansa del 41 per cento del capitale, focalizzandosi sull'obiettivo che entro il 2025 ITA si trasformi in una compagnia redditizia. A quel punto, il vettore tedesco potrà esercitare l'opzione di acquisto di un ulteriore 49 per cento. La terza fase sarà prevedibilmente dal 2028, con l'opzione per l'acquisizione dell'ultimo 10 per cento di capitale di ITA (“ilsole24ore.it”, 19 giugno 2023);

tale trasferimento, secondo quanto riportato da fonti di stampa sulla base di elaborazioni della società CIRIUM, specializzata nell'analisi del settore aereo, sarebbe coinciso con un netto peggioramento, da parte della compagnia, della capacità di rispettare gli orari di decollo e arrivo;

in particolare, ITA Airways sarebbe passata in un anno dall'essere la quarta compagnia in Europa per voli in orario, con l'87,14 per cento di atterraggi puntuali, ovvero con arrivo entro 14 minuti dall'orario previsto, nel maggio 2022, al non rientrare neanche nella *top ten* dei vettori europei a maggio 2023, scendendo al di sotto del 73 per cento di volti in orario. Inoltre, numerosi sono i viaggiatori che hanno lamentato il cambio di orario di decolli fino a 5 ore, con le ovvie conseguenze che simili modifiche determinano;

anche altre compagnie aeree hanno accusato alcuni ritardi, giustificabili, almeno in parte, con innegabili fattori esogeni, quali la chiusura dello spazio aereo ucraino, le restrizioni sui cieli della Germania derivanti da un'importante esercitazione della NATO e il ritardo nella consegna di nuovi aeroplani da parte delle aziende costruttrici. Altresì, il forte aumento di traffico aereo rispetto agli anni passati sembra essere all'origine di almeno una parte dei ritardi;

considerato che, da un lato, occorre riconoscere come le altre compagnie aeree europee abbiano, in larga parte, saputo meglio affrontare tali fattori esogeni; dall'altro, si apprende sempre da fonti di stampa che sussisterebbero anche gravi problemi di comunicazione tra ITA Airways e i passeggeri rispetto ai ritardi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ognuno per la propria competenza, non intendano intervenire con urgenza al fine di ripristinare una normale operatività per ITA Airways in termini di regolarità del servizio e di puntualità dei voli.

(4-00635)

*MAIORINO - Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.* - Premesso che:

l'articolo 22 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, ha istituito il “fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi”, con uno stanziamento annuo di 3 milioni di euro a decorrere dal 2020;

il fondo è finalizzato alla promozione di attività di formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attività nell'ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti all'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attività di cura;

considerato che:

in data 15 dicembre 2021, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri ha reso pubblico un avviso che prevede il finanziamento delle proposte progettuali con scadenza il 31 marzo 2022, alle ore 12:00, e che fissa in 3 milioni di euro il totale delle risorse interamente a carico del bilancio del Dipartimento;

ad oggi, ad oltre un anno dalla scadenza e nonostante la commissione di valutazione dedicata abbia completato le attività di verifica, non è stata resa pubblica alcuna graduatoria e nessuna risposta al riguardo è stata fornita dal Ministro di competenza;

non risulta essere stato presentato alcun ulteriore bando;

tenuto conto che, con riferimento alle annualità trascorse (dal 2020 al 2023), risultano inutilizzati 12 milioni di euro che avrebbero dovuto promuovere la formazione delle casalinghe, a partire dal digitale, e la loro possibile inclusione nel mondo del lavoro retribuito,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che impediscono l'applicazione di una norma legislativa che mira ad un'azione di pari opportunità per superare la discriminazione oggi esistente in particolari ambiti lavorativi;

se il Ministro in indirizzo intenda fornire tempi certi per la pubblicazione della graduatoria relativa all'avviso pubblico datato 15 dicembre 2021;

se siano in programma ulteriori avvisi pubblici in materia e con quali tempi.

(4-00636)

SIRONI, MARTON, LICHERI Ettore Antonio, PIRRO, NAVE, LOPREIATO, LICHERI Sabrina, MAIORINO, FLORIDIA Barbara, CATALDI, MAZZELLA, DI GIROLAMO, PIRONDINI, BILOTTI, ALOISIO, CROATTI, GUIDOLIN, BEVILACQUA, NATURALE - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:

con sentenza n. 160 del 24 luglio 2023 la Corte costituzionale ha disposto l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, recante "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007)";

la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma regionale per contrasto con la potestà legislativa esclusiva statale ex articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera s), che esprime ineludibili esigenze di protezione di un bene quale l'ambiente, unitario e di valore primario, che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla Regione la facoltà di rimettere indiscriminatamente la cura ad un ente territoriale di dimensioni minori in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l'individuazione del livello regionale;

considerato che:

come da avviso informativo pubblicato sul sito della Regione Lombardia in data 28 luglio 2023 si evince che “la Consulta ha così statuito l’illegitimità costituzionale della predisposizione, da parte del legislatore regionale, di un modello di distribuzione delle competenze decisionali che individua nel Comune territorialmente competente l’ente al quale è assegnata la cura del procedimento amministrativo di bonifica di un sito inquinato, ex art. 242 del d.lgs. 152/06, in quanto contrasterebbe con la volontà espressa del legislatore nazionale che ai sensi del medesimo articolo, invece, ha attribuito tale potere alle Regioni non prevedendo, peraltro, la possibilità della Regione di delegare tali funzioni amministrative ad un altro ente”;

la Regione Lombardia con decreto n. 11357 del 27 luglio 2023 del direttore ambiente e clima, prendendo atto della pronuncia della Corte costituzionale, ha rilevato che dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza non potrà più trovare applicazione l’art. 5 della legge regionale n. 30 e, pertanto, i Comuni non potranno più esercitare le funzioni relative alle procedure operative ed amministrative ivi elencate;

con il decreto è stata inviata specifica comunicazione a tutti i Comuni del territorio lombardo, alle Province, alla Città metropolitana di Milano, all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, alle Agenzie di tutela della salute e alle Prefetture, con le prime indicazioni e ricognizioni; le indicazioni prevedono che i Comuni non potranno più esercitare le funzioni relative alle procedure operative ed amministrative elencate, e, conseguentemente, dal giorno successivo alla pubblicazione, le funzioni amministrative indicate all’articolo 5 della legge regionale devono essere esercitate dalla Regione, e, inoltre, che le operazioni e gli interventi di bonifica che siano già stati autorizzati sulla base di piani di bonifica già adottati con atto non più impugnabile potranno proseguire senza alcuna interruzione delle attività;

la suddetta comunicazione precisa, inoltre, che la Regione Lombardia ha intrapreso un confronto con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, al fine di proporre una modifica normativa risolutiva a livello nazionale che legittimi l’esercizio da parte dei Comuni delle competenze in tema di bonifiche;

la citata sentenza n. 160 del 2023 potrebbe generare le medesime problematiche riscontrate in Lombardia anche nelle altre Regioni italiane,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica;

quali iniziative abbia intrapreso nei confronti della Regione Lombardia;

se abbia attivato una verifica con le altre Regioni italiane per monitorare eventuali ulteriori conseguenze dopo la sentenza n. 160 del 2023 della Corte costituzionale;

più in generale, quali iniziative intenda intraprendere per addivenire ad una modifica normativa risolutiva a livello nazionale.

(4-00637)

ALOSIO, FLORIDIA Barbara, CATALDI, LOPREIATO, LICHERI Sabrina, DAMANTE, MAIORINO, PIRRO, LICHERI Ettore Antonio, BEVILACQUA, MARTON, GUIDOLIN, MAZZELLA, BILOTTI, PIRONDINI - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:



il magistrato di sorveglianza è un organo giurisdizionale monocratico componente, assieme al tribunale di sorveglianza, della magistratura di sorveglianza. Come testualmente riferito sul sito *web* del Ministero della giustizia, ha competenza in diverse materie attinenti all'esecuzione della pena in carcere, delle misure alternative alla detenzione, delle misure di sicurezza e delle sanzioni sostitutive;

in particolare: approva il programma di trattamento del detenuto; decide sulla concessione di permessi, liberazione anticipata, remissione del debito, sulle sospensioni e i differimenti nell'esecuzione della pena, sulle espulsioni di detenuti stranieri e sulle prescrizioni relative alla libertà controllata; autorizza ricoveri ospedalieri e visite specialistiche; autorizza, su parere della direzione dell'istituto, l'ingresso di persone estranee all'amministrazione penitenziaria (ad esempio volontari, formatori); sovrintende all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria; provvede al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario; determina in merito alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie; esprime un parere sulle domande o le proposte di grazia;

in sostanza, quest'organo decide sulle richieste avanzate dagli attori che sono oggetto di una pena comminata nella fase di merito del procedimento e provvede in merito alle eventuali decisioni connesse allo svolgimento della pena;

ai sensi della “Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati”, documento pubblicato sul portale ufficiale del Ministero, i permessi sono parte integrante del programma di trattamento dei detenuti, perché consentono di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro;

più specificamente, possono essere concessi dal magistrato di sorveglianza permessi premio ai condannati che non risultino socialmente pericolosi, se hanno tenuto una condotta regolare ed hanno già espiato una parte considerevole della pena;

i permessi premio non possono avere una durata superiore a 15 giorni e non possono essere concessi per più di 45 giorni complessivi in un anno. Sono stabilite limitazioni ed esclusioni in relazione ai condannati per reati gravi e a coloro i quali sono evasi o hanno avuto la revoca di una misura alternativa;

la legislazione vigente impone al magistrato di sorveglianza l'obbligo di recarsi di frequente in carcere e di sentire tutti i detenuti che chiedono di conferire e gli attribuisce il compito di valutare i reclami presentati per i provvedimenti disciplinari disposti dall'amministrazione penitenziaria o per altri motivi;

purtroppo, a fronte del pesante carico di lavoro che incombe sui magistrati, si registra una forte carenza di questa figura, il che pregiudica una pronta risposta alle esigenze e alle domande dei soggetti sottoposti a misura detentiva. Tutto questo comprime il diritto dei detenuti ad avere, dai magistrati di sorveglianza, risposte in tempi regolamentati, rallentando l'applicazione di misure alternative al regime detentivo come dei permessi premio, provocando ritardi nella deliberazione della scarcerazione anticipata, in spregio alla citata Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati;

a seguito di alcune visite ed ispezioni effettuate nei mesi scorsi presso alcuni istituti penitenziari, risulta agli interroganti che dette criticità sono riscontrabili in alcuni istituti di detenzione della Campania, come ad esempio la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere "Francesco Uccella",

si chiede di sapere:

quali siano le modalità attraverso cui il Ministro in indirizzo intende intervenire per affrontare le criticità descritte;

se condivida l'opportunità di stanziare apposite risorse, anche del piano nazionale di ripresa e resilienza, con l'obiettivo di incrementare gli organici dei magistrati di sorveglianza al fine di stabilire un rapporto magistrati-detenuti più adeguato alle esigenze di questi ultimi, così da tutelare i diritti e garantire un clima più sereno negli istituti di detenzione;

quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare, al fine di migliorare la qualità della vita dei detenuti e agevolarne il reinserimento nella società;

se ritenga che il teatro possa essere utilizzato come strumento di rieducazione e, pertanto, se condivida l'opportunità di stanziare ulteriori fondi per la creazione di laboratori teatrali all'interno degli istituti penitenziari;

quali iniziative intenda assumere, al fine di garantire il decongestionamento dei sovraffollati istituti penitenziari, anche valutando la realizzazione di nuove strutture, l'ampliamento di quelle esistenti o attraverso il riutilizzo di edifici in disuso.

(4-00638)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione):

3-00647 della senatrice Naturale ed altri, su azioni per la lotta agli incendi boschivi dolosi e colposi.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 95ª seduta pubblica del 2 agosto 2023, a pagina 350, l'annuncio relativo al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione i senatori: Berrino, Bizzotto, Croatti, De Cristofaro, De Poli, Delrio, Gelmetti, Menia, Pirro e Rosso.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte del medesimo Comitato i deputati: Caparvi, Carmina, Caroppo, Gadda, Giaccone, La Porta, Matteoni, Messina, Ricciardi, e Scarpa."